



RELAZIONE MORALE 2024

Il Consiglio dell'Ordine
intende dare contezza, agli Iscritti ed agli *Stakeholders*,
circa l'attività istituzionale svolta nel 2024
e circa la prima programmazione dell'anno 2025

Il costante e diversificato ruolo di condivisione che, molti di noi, attribuiscono all'ordine e alla sua struttura confermano l'importanza di avvicinarci di un'aggiornata rete, e di considerare il confronto costruttivo un obiettivo da perseguire anche nella quotidiana attività professionale che, grazie alla specializzazione e all'erogazione conseguente di un'elevato livello di servizio per i nostri clienti, contribuiscono all'aspirazione generale di crescita culturale e umana. Nonostante l'efficace partecipazione dei nostri Rappresentanti locali, per i comitati che, dove istituito, hanno anche svolto un ruolo di coordinamento e di promozione delle attività, il Consiglio dell'Ordine ha svolto un ruolo di primo piano nella definizione delle linee guida e nella programmazione dell'attività istituzionale per il 2025. In particolare, la programmazione è stata articolata in un piano di lavoro che, attraverso la partecipazione attiva di tutti i componenti, ha permesso di definire le priorità e le azioni da intraprendere per il prossimo anno. Il Consiglio dell'Ordine ha inoltre approvato la prima programmazione dell'anno 2025, che sarà attuata attraverso le attività istituzionali e la collaborazione con i comitati locali. Il Consiglio dell'Ordine ha infine approvato la prima programmazione dell'anno 2025, che sarà attuata attraverso le attività istituzionali e la collaborazione con i comitati locali.



Ai Colleghi che, nel 2024, ci hanno lasciato per sempre
ed a cui tributiamo un affettuoso ricordo:

*Silvio BRACCO, Renato Maria BUZZI, Carmelo CARNILE, Pietro Angelo CERRI, Alberto CERRUTI,
Giuseppe CERUZZI, Armando DAL ZOTTO, Ugo DE LAZZARI, Martina GHIGGIA, Raffaele MAUTONE,
Maria MERLONE, Franco MINOCCHIO, Nicoletta PARACCHINI, Luca Sebastiano SODERO,
Ferdinando Adolfo VETRUGNO, Claudio VIGHETTO*

Ricordiamo, inoltre, con profonda gratitudine, **Gian Carlo BALBO** – già **Presidente del Consiglio di Disciplina del nostro Ordine** – e **Lucia Maria STAROLA** – già **Referente del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del nostro Ordine** – per avere voluto fattivamente dedicare parte della loro vita al servizio dei Colleghi e delle Istituzioni, con competenza, dedizione e spirito di collaborazione, contribuendo in modo significativo, ognuno nel proprio ambito, alla crescita della nostra comunità professionale.

Il nostro pensiero affettuoso e riconoscente va, ancora, a **Diego SABOLO** – già **Decano del nostro Ordine** – centenario per l'anagrafe, per noi tutti Maestro di esperienza e di ricordi cristallini, di vita e di professione, che ha saputo lasciare un segno indelebile in coloro che hanno avuto modo di incontrarlo e conoscerlo.

PROLOGO

a cura del Comitato di Presidenza

L'attività istituzionale e non, promossa dal nostro Consiglio dell'Ordine, ha tratto impulso dal programma di mandato 2022/2025, che ci si è dati in sede di insediamento.

La redazione della **RELAZIONE MORALE 2024** rappresenta, per noi tutti, l'occasione per fare un punto proficuamente critico circa: gli obiettivi raggiunti; gli obiettivi non ancora realizzati, analizzandone le motivazioni; gli obiettivi evoluti e mutati nel tempo, anche in termini di priorità ed urgenze.

Certamente tanto va ancora fatto, principalmente laddove il risultato presuppone altresì l'altrui ascolto ed azione.

Tanto però è stato già fatto, con il lavoro di squadra, non intermittente e visionario. Quel **MODELLO TORINO**, che abbiamo voluto rappresentare anche graficamente ed affiggere nella nostra Sede, che ci piace evocare perché continua ad esprimere il nostro *modus operandi* istituzionale.


E lo facciamo vivendo il presente e guardando al domani della nostra Professione, forse più di altre chiamata alla sfida incentivante dell'intelligenza artificiale, che dobbiamo essere in grado di non subire, proni, ma di cavalcare, anche quale occasione per riappropriarci degli spazi realmente professionali e professionalizzanti cui, talvolta, stretti tra tante scadenze ed adempimenti amministrativi, abbiamo dovuto rinunciare. Con la consapevolezza di scontare – come tutte le Professioni e Mestieri, nessuno escluso – la crisi delle vocazioni – per la verità ancora flebile sul nostro territorio – ma soprattutto di doverci confrontare con le neo generazioni, il cui approccio al mondo del lavoro è certamente differente ma non per questo incompatibile.

Vi lasciamo quindi alla Relazione Morale che, per agevolare la lettura rapida e selettiva, riporta una sintesi per ogni capitolo, nella quale sono succintamente indicati i temi contenuti, i dati analizzati ed i risultati finali.

Il futuro ha le radici nel passato ed è nutrito dal presente

MODELLO TORINO la rete come sistema di collaborazione e supporto reciproco per creare e mantenere relazioni significative, che perseguano il bene della collettività.

2024



II MODELLO TORINO è una rete di colleganza istituzionale sul territorio che si propone la finalità di perseguire obiettivi di rilevanza comune e collettiva attraverso il lavoro di squadra e la sinergia tra Enti ed Istituzioni locali, nell'interesse della collettività e della società civile. È uno

schema consolidato, nei rapporti e nelle relazioni, ed aperto e dinamico, nella composizione e definizione dei progetti.

Aldo Milanesse Past President



SOMMARIO

Prologo	pagina 3
La relazione del Presidente	pagina 8
1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino	pagina 10
1.1. Chi siamo	
1.2. <i>La normativa e i regolamenti</i>	
1.3. <i>Le competenze</i>	
1.4. La composizione del Consiglio dell'Ordine	
1.5. L'attività del Consiglio dell'Ordine	
1.6. La composizione del Collegio dei Revisori	
1.7. L'attività del Collegio dei Revisori	
1.8. La composizione del Comitato Pari Opportunità	
1.9. L'attività del Comitato Pari Opportunità	
1.10. Il programma di mandato 2022/2025	
1.11. L'amministrazione trasparente	
1.12. Il fondo solidarietà Collegi	
1.13. L'Associazione MO.TO. e l'OCC MO.TO.	
1.14. L'Associazione Modello Canavese - OCC	
1.15. L'Osservatorio internazionale dell'ODCEC di Torino	
2. La tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale	pagina 28
Per una lettura veloce del capitolo 2.1	pagina 29
2.1. La tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale	pagina 30
2.1.1. La Commissione competente	
2.1.2. <i>La normativa e i regolamenti</i>	
2.1.3. <i>Le competenze</i>	
2.1.4. L'attività del 2024	
2.1.5. La prima programmazione dell'attività 2025	
Per una lettura veloce del capitolo 2.2	pagina 45
2.2. Le Associazioni Professionali e le STP	pagina 46
2.2.1. <i>La normativa e i regolamenti</i>	
2.2.2. L'attività del 2024	
2.2.3. La prima programmazione dell'attività 2025	

Per una lettura veloce del capitolo 2.3 pagina **56**

2.3. La verifica di fattispecie di incompatibilità pagina **57**

2.3.1. La Commissione competente

2.3.2. *La normativa e i regolamenti*

2.3.3. *Le competenze*

2.3.4. L'attività del 2024

2.3.5. La prima programmazione dell'attività 2025

Per una lettura veloce del capitolo 2.4 pagina **82**

2.4. I Registri dei Revisori Legali e dei Praticanti Revisori Legali pagina **83**

2.4.1. *La normativa e i regolamenti*

2.4.2. Il Registro dei Revisori Legali – I numeri –
Gli adempimenti a carico del Revisore Legale

2.4.3. Il Registro dei Praticanti Revisori Legali – I numeri –
Gli adempimenti a carico del Praticante Revisore Legale

2.4.4. I link ed i contatti utili

2.4.5. La prima programmazione dell'attività 2025

3. La tenuta del Registro dei Praticanti pagina **98**

Per una lettura veloce del capitolo 3 pagina **99**

3.1. La Commissione competente

3.2. *La normativa e i regolamenti*

3.3. *Le competenze*

3.4. L'attività del 2024

3.5. La prima programmazione dell'attività 2025

**4. La liquidazione delle parcelle
ed il rilascio dei pareri di congruità** pagina **114**

Per una lettura veloce del capitolo 4 pagina **115**

4.1. La Commissione competente

4.2. *La normativa e i regolamenti*

4.3. *Le competenze*

4.4. L'attività del 2024

4.5. L'equo compenso

4.6. La prima programmazione dell'attività 2025

**5. I rapporti con il Consiglio di Disciplina
e la tutela del Titolo Professionale** pagina **129**

Per una lettura veloce del capitolo 5 pagina **130**

5.1. Le Commissioni competenti

5.2. *La normativa e i regolamenti*

5.3. *Le competenze*

5.4. L'attività del 2024

5.5. La prima programmazione dell'attività 2025

6. La formazione professionale continua	pagina 140
Per una lettura veloce del capitolo 6	pagina 141
6.1. La Commissione competente	
6.2. <i>La normativa e i regolamenti</i>	
6.3. <i>Le competenze</i>	
6.4. I Gruppi di Lavoro - Gli Osservatori istituzionali	
6.5. Gli eventi formativi del 2024	
6.6. La prima programmazione dell'attività 2025	
6.7. La Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese	
7. La Scuola di formazione professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese	pagina 164
Per una lettura veloce del capitolo 7	pagina 165
7.1. Il Comitato Scientifico – Il Comitato di Coordinamento – La Segreteria	
7.2. L'attività del 2024	
7.3. L'edizione 2025	
8. Le Convenzioni istituzionali e strumentali allo svolgimento dell'attività professionale	pagina 174
Per una lettura veloce del capitolo 8	pagina 175
8.1. Le convenzioni istituzionali	
8.2. Le convenzioni strumentali allo svolgimento dell'attività professionale	
9. I servizi a favore degli Iscritti	pagina 188
Per una lettura veloce del capitolo 9	pagina 189
9.1. Il front office - Il back office - I contatti	
9.2. L'attività informativa e divulgativa interna ed esterna alla Categoria	
9.3. Il sito internet	
9.4. Gli Sportelli ed i Tavoli di lavoro istituzionali	
9.5. Le iniziative formative strumentali allo svolgimento dell'attività professionale	
9.6. Il kit per i neo iscritti e non solo	
10. Il valore a fattore comune i progetti della Categoria a beneficio della Collettività	pagina 219
Per una lettura veloce del capitolo 10	pagina 220
10.1. Sportelli "Chiedi al Commercialista"	
10.2. Tasse!!? Ce le racconta il Commercialista	
10.3. PCTO – Percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e di orientamento	
La relazione della Consigliera Segretaria	pagina 230

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

a cura di Luca Asvisio

Care Colleghe, cari Colleghi,

mi scuso preliminarmente per i contenuti autoreferenziali di questa introduzione, ma si tratta della mia nona ed ultima relazione al bilancio morale, al termine di un doppio mandato che ho avuto il grande onore di poter vivere, a seguito dei risultati delle elezioni che mi portarono, grazie a molti di Voi, alla presidenza del nostro prestigioso Ordine.

Non si tratta, però, di un bilancio di mandato, ma di una semplice, ma allo stesso tempo orgogliosa, presa d'atto di cosa sia diventata nel tempo la nostra istituzione e della considerazione del perimetro di attività che viene sviluppato ogni giorno in via Carlo Alberto, 59 a Torino che, non può essere evidentemente rappresentato in modo esaustivo in un documento – pur relevantissimo – che le pagine che seguono descrivono fedelmente.

Si tratta di un sentimento che ha animato l'Ordine dei Commercialisti di Torino nel corso della gestione del nostro maestro, Aldo Milanese, che continua ad animare il numeroso gruppo di cui sono parte quale "primus inter pares" e che, quindi, non potrà che continuare in futuro all'esito delle prossime elezioni, animando quel "Modello Torino" che ci rappresenta e che rappresentiamo.

Un sistema integrato, democratico, virtuoso ed inclusivo non si può, infatti, facilmente fermare, e anzi i sentimenti che lo animano possono diventare sempre più contaminanti per raccogliere istanze nuove che ci accompagnino in un percorso nel quale la necessità di intercettare lo sviluppo dei possibili scenari futuri diventa sempre più importante e fondamentale.

Ricordo con grande nostalgia, e sono certo che questo sentimento unirà molti di noi ai quali va il mio affettuoso pensiero, il cammino che ci ha portato ad avvicinarci all'Ordine, le figure che abbiamo incontrato sulla nostra strada, i mille aneddoti che possiamo rievocare, ma soprattutto lo spirito che ci spinge, ci ha sempre caratterizzato e che il nostro "capo" non ha mai esitato a sostenere.

Questo, ne sono convinto, ci ha permesso di portare avanti senza alcuno sforzo un testimone che sembrava pesantissimo, in quanto la strada era tracciata e dovevamo solo seguirla, ciascuno con il proprio passo, con il personale zaino e le peculiarità che ci caratterizzano.

Dalla lettura di questa relazione morale e senza dimenticare, anzi attribuendo l'indiscussa centralità, al ruolo fondamentale rappresentato della nostra direttrice generale, Lorella Testa, alla quale va incessante il nostro, ma soprattutto il mio personale ringraziamento, posso dire con un pizzico di immodestia che ce l'abbiamo fatta.

Ma non basta, dobbiamo proseguire nel nostro mandato, indipendentemente dalle cariche che rivestiamo e rivestiremo per tutelare questa istituzione così considerata a livello cittadino in ogni ambito sociale, anche al di fuori del nostro ristretto mondo ordinistico.

Un ambito rilevante - da sempre - anche a livello nazionale nella nostra più ristretta sfera professionale in cui siamo degnamente rappresentati da nostri iscritti il cui ruolo non è mai secondario ma funge da sprone in tutti gli ambiti centralizzati.

A Roma dobbiamo continuare a contare perché siano accuratamente rappresentate le nostre istanze in una connotazione che deve però svilupparsi dalla base all'apice, passando necessariamente dagli ordini territoriali e dai coordinamenti regionali che persisteremo strenuamente nel difendere.

A Torino possiamo continuare a fare effettivamente la differenza, assistendo i nostri iscritti, quanto più possibile, nella loro attività giornaliera presso uffici e ambiti professionali, senza tralasciare, comunque, di rappresentare la nostra categoria e la nostra centralità sicuramente nei settori più strettamente economici, affacciandoci però anche a quelli più culturali e interattivi con le altre istituzioni del territorio, ricordando che in ogni ambito i Commercialisti possono mettere a servizio della collettività la loro esperienza e la loro competenza, rappresentando elementi importanti, anzi sempre più importanti, per la vita di individui, imprese ed enti.

E ancora una volta torna ad essere fondamentale la nostra preparazione e la nostra formazione, anche grazie al confronto che possiamo assicurare agli iscritti nella nostra sede con un supporto che è facilmente tangibile dal contenuto delle nostre interlocuzioni che evidenziano il ricco bouquet di eventi, corsi, studi ed incontri che vengono ogni giorno messi a disposizione della collettività, gratuitamente e con un ambito sempre più variegato e capillare, al fine di intercettare i driver delle attività nelle quali andremo a muoverci in un futuro caratterizzato da elevata incertezza, ma nel quale la professione del Commercialista può facilmente trovare nuovi spazi, raccogliendo soddisfazioni personali ed economiche.

E quindi un ringraziamento sincero va a tutti quanti hanno permesso e permetteranno a questa macchina di proseguire nella sua corsa: alla direttrice come detto, alla segreteria dell'Ordine, ai membri del Consiglio, della Fondazione Piero Piccatti ed Aldo Milanese, del Consiglio di Disciplina, di tutti gli enti di supporto e, non da ultimo, a tutti i componenti dei gruppi di lavoro che popolano la nostra struttura in maniera costruttiva, perché il nostro Ordine vive grazie al lavoro di tutti Voi e da tutti Voi raccoglie la linfa e gli stimoli per continuare a sviluppare quella attività, ma soprattutto quella passione, che pervadono le pagine che seguono.

Grazie di cuore a tutti.

È stato, e sarà ancora un onore per questi prossimi mesi, presiedere in continuità con il nostro passato l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Grazie ancora: servire questa comunità è stato parte e sarà per sempre parte della mia vita, professionale, ma soprattutto umana.

Per tanti di noi l'epitrocoide non rappresenta solo una stelletta sul bavero ma un tatuaggio indelebile sul cuore.

Grazie a tutti.

Con stima, affetto e condivisione.

Buona lettura.



1. L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

a cura del Comitato di Presidenza

SOMMARIO

1.1. Chi siamo

1.2. *La normativa e i regolamenti*

1.3. *Le competenze*

1.4. La composizione del Consiglio dell'Ordine

1.5. L'attività del Consiglio dell'Ordine

1.6. La composizione del Collegio dei Revisori

1.7. L'attività del Collegio dei Revisori

1.8. La composizione del Comitato Pari Opportunità

1.9. L'attività del Comitato Pari Opportunità

1.10. Il programma di mandato 2022/2025

1.11. L'amministrazione trasparente

1.12. Il fondo solidarietà Collegi

1.13. L'Associazione MO.TO. e l'OCC MO.TO.

1.14. L'Associazione Modello Canavese - OCC

1.15. L'Osservatorio internazionale dell'ODCEC di Torino

1.1. CHI SIAMO

Gli Iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale costituiscono l'Ordine Professionale.

Sono organi dell'Ordine locale: il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei Revisori e l'Assemblea degli Iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino è un ente pubblico non economico, territoriale ed a carattere associativo, dotato di autogoverno, di autoamministrazione e di autonomia finanziaria e patrimoniale, che opera sotto l'egida del Ministero della Giustizia e sotto la vigilanza del Consiglio Nazionale di Categoria.

Il circondario di competenza si sostanzia nelle circoscrizioni dei Tribunali di Torino e di Ivrea.

I compiti istituzionali gli sono conferiti dall'Ordinamento Professionale e, segnatamente, dall'art. 12 del D.Lgs.139/2005, oltre che da norme e regolamenti *in itinere*.

Il Consiglio dell'Ordine eletto, unitamente al Presidente, dagli Iscritti nell'Albo riuniti in Assemblea Elettorale, è costituito complessivamente da quindici componenti, all'interno dei quali elegge il Vice Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere.

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea Elettorale ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

I compiti istituzionali gli sono conferiti dall'Ordinamento Professionale e, segnatamente, dall'art. 24 del D.Lgs.139/2005, oltre che da norme e regolamenti *in itinere*.

1.2. LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

Fonte: www.commercialisti.it

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

- *Legge 24 febbraio 2005, n. 34*
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- *Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139*
Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34 - Ordinamento Professionale
- *D.M. 7 agosto 2009, n. 143*
Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2., del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139
- *D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*
Decreto Liberalizzazioni - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
- *D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137*
Regolamento recante la riforma degli Ordinamenti Professionali
- *Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da Dottore Commercialista e da Esperto Contabile mediante frequenza di corsi di formazione, approvato dal CNDCEC nella seduta del 20 e 21 gennaio 2016*

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

- *Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, approvato dal CNDCEC nella seduta del 21 marzo 2024, in vigore dal 1° aprile 2024*

COMPENSI

- *Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le Professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia*

NORME TECNICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

- *Antiriciclaggio*
- *Norme di comportamento del Collegio Sindacale – Verbali e procedure*
- *Revisione legale dei conti*
- *Principi di vigilanza e controllo – Organo di revisione degli Enti Locali*
- *La relazione unitaria di controllo societario del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti*

REGOLAMENTI NAZIONALI

- *La disciplina delle fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005
Note interpretative a cura del CNDCEC, approvate il 1° marzo 2012*
- *Regolamenti attuativi ex art. 8, commi 3. e 8., del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 – Organi ai fini dell'esercizio della funzione disciplinare nazionale e territoriale, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9, il 15 maggio 2013
Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137*
- *Regolamenti per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvati dal CNDCEC nelle sedute dell'11 e 12 novembre 2009 e del 18 e 19 marzo 2015, in vigore, rispettivamente, sino al 31 maggio 2015 ed a decorrere dal 1° giugno 2015*
- *Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal CNDCEC nelle sedute del 20 e 21 maggio 2015 – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito*
- *Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari approvato dal CNDCEC nella seduta del 17 aprile 2024 ed in vigore dal 18 aprile 2024*
- *Regolamenti in materia di formazione professionale continua – Ultimo aggiornamento in vigore dal 1° ottobre 2023*
- *Regolamento in materia di privacy e di protezione dei dati personali*

REGOLAMENTI LOCALI

- *Regolamento delle attività e di funzionamento del Consiglio dell'Ordine, approvato nella seduta consiliare del 9 gennaio 2017 – Ultimo aggiornamento 20 giugno 2023*
- *Codice di comportamento dei Consiglieri e dei Dipendenti dell'Ordine, approvato nella seduta consiliare del 18 luglio 2017 – Ultimo aggiornamento 20 giugno 2023*
- *Regolamento di amministrazione e di contabilità del Consiglio dell'Ordine, approvato nella seduta consiliare del 20 novembre 2018*

- *Linee guida di accesso al fondo solidarietà a beneficio dei Colleghi*
- *Regolamento per l'acquisto di servizi e forniture e per l'affidamento di incarichi professionali, approvato nella seduta consiliare del 20 giugno 2023*
- *Linee guida per l'equilibrio di genere negli eventi formativi, approvato nella seduta consiliare del 23 luglio 2024*
- *Regolamento in materia di trasparenza, approvato nella seduta consiliare del 28 gennaio 2025*

1.3. LE COMPETENZE

Di seguito evidenziamo le principali attività istituzionali demandate al Consiglio dell'Ordine territoriale dall'Ordinamento Professionale (art. 12, D.Lgs. 139/2005):

- 1. Rappresentanza, nel proprio ambito territoriale, degli Iscritti nell'Albo e promozione dei rapporti con gli Enti Locali.*
- 2. Vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la Professione.*
- 3. Tenuta dell'Albo, dell'Elenco Speciale e della Sezione Speciale dedicata alle società tra Professionisti – Rilascio delle relative certificazioni ed attestazioni.*
- 4. Tenuta del Registro dei Praticanti - Rilascio delle relative certificazioni ed attestazioni.*
- 5. Verifica circa il mantenimento dei requisiti di legge e di compatibilità in capo agli Iscritti.*
- 6. Controllo per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine.*
- 7. Rilascio di pareri in materia di liquidazione di onorari (per le prestazioni pre abrogazione della tariffa professionale, decorrente dal 24 gennaio 2012); rilascio di pareri di congruità ai parametri ministeriali, fissati dal Decreto 140/2012, in vigore dal 23 agosto 2012.*
- 8. Funzione disciplinare, segnatamente alla attività di colleganza con il Consiglio di Disciplina territoriale, nel rispetto della reciproca autonomia ed indipendenza.*
- 9. Formazione Professionale Continua.*
- 10. Scuola di formazione professionale per i Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.*

Il Consiglio dell'Ordine, inoltre:

- 11. Provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine.*
- 12. Designa i rappresentanti dell'Ordine presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni di carattere locale.*
- 13. Delibera la convocazione delle Assemblee.*
- 14. Stabilisce il contributo annuale di iscrizione all'Ordine nonché la tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti e per il rilascio di certificati e di pareri di congruità e di liquidazione parcelle.*
- 15. Su delega del Consiglio Nazionale, cura la riscossione ed il successivo accreditamento del contributo da corrisponderci annualmente da parte di tutti gli Iscritti agli Ordini territoriali.*

Per approfondimenti: <http://www.odcec.torino.it>



Presidente

Luca ASVISIO



Vice Presidente

Mario Paolo MOISO



Tesoriere

Davide BARBERIS



Segretaria

Paola AGLIETTA



Consigliera

Federica BALBO



Consigliera

Emanuela BARRERI



Consigliera

Piera BRAJA



Consigliera

Patrizia Rosanna GOFFI

Apriamo una parentesi
per evidenziare i
componenti il
Consiglio dell'Ordine
in carica nel periodo
2022/2025. Altre
informazioni sul
nostro portale.



Consigliere

Mario Matteo BUSSO



Consigliere

Ernesto CARRERA



Consigliere

Alessandro CONTE



Consigliere

Claudio DURANDO



Consigliere

Sergio GIBELLI



Consigliere

Simone NEPOTE



Consigliere

Paolo VERNERO



Presidente

Stefano Alessandro SPINA

Collegio dei Revisori



Componente

Stefano BATTAGLIA

Collegio dei Revisori



Componente

Barbara CARDIA

Collegio dei Revisori

1.4. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine eletto, unitamente al Presidente, dagli Iscritti nell'Albo riuniti in Assemblea Elettorale, è costituito complessivamente da quindici Componenti, all'interno dei quali elegge il Vice Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere.

2022-2025

Consiglio insediato il 4 marzo 2022

Presidente
Luca ASVISIO

Vice Presidente
Mario Paolo MOISO

Segretaria
Paola AGLIETTA

Tesoriere
Davide BARBERIS

Consiglieri
Federica BALBO
Emanuela BARRERI
Piera BRAJA
Mario Matteo BUSO
Ernesto CARRERA
Alessandro CONTE
Claudio DURANDO
Sergio GIBELLI
Patrizia Rosanna GOFFI
Simone NEPOTE
Paolo VERNERO



1.5. L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Nel corso del 2024 il **Consiglio dell'Ordine**, nell'adempimento delle proprie funzioni, ha tenuto undici sedute, tutte convocate in presenza, salvo straordinarietà dei singoli Componenti il Consiglio dell'Ordine, con il seguente calendario:

23 gennaio	28 maggio	29 ottobre
27 febbraio	25 giugno	29 novembre
26 marzo	23 luglio	17 dicembre
30 aprile	24 settembre	

Il *“Regolamento delle attività di funzionamento del Consiglio dell'Ordine”*, approvato in data 9 gennaio 2017, prevede, all'art. 13, comma 3 – Sede delle riunioni – che *“La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. I Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il quorum costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto”*.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le verbalizzazioni delle sedute sono curate dalla Consigliera Segretaria.

Il Consiglio dell'Ordine opera in osservanza ed esecuzione dell'Ordinamento Professionale, di norme e regolamenti e delle linee guida di autoregolamentazione di cui si è dotato, disponibili per la consultazione sul portale di Categoria.

Il **Comitato di Presidenza** – composto da Presidente, Vice Presidente, Segretaria e Tesoriere – si è riunito, nel corso del 2024, in undici sessioni, ai fini della preventiva analisi ed istruttoria di tematiche oggetto di successiva deliberazione plenaria nonché dell'evidenziazione e trattazione di istanze di interesse collettivo.

Le **Commissioni istituzionali** (per le cui composizione e rendicontazione di attività Vi rimandiamo alle pagine a venire ed al [link: https://www.odcec.torino.it/](https://www.odcec.torino.it/) sono:

Tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale;
 Verifica di fattispecie di incompatibilità;
 Tutela del titolo professionale e lotta all'abusivismo;
 Tenuta del Registro dei Praticanti;
 Liquidazione di parcelle e rilascio del parere di congruità;
 Formazione Professionale Continua,

e si sono convocate con cadenza almeno mensile, provvedendo, negli ambiti di specifica competenza:

- all'aggiornamento di linee guida, procedura e modulistica, disposto semestralmente, d'ufficio, nonché ogni qualvolta richiesto dall'introduzione di modifiche normative o regolamentari;
- all'istruttoria delle varie tipologie di istanza di movimentazione nell'Ordine, nella Sezione STP, nell'Elenco delle Associazioni Professionali e nel Registro dei Praticanti, propedeutica alle deliberazioni consiliari;
- all'istruttoria delle istanze di rilascio di parere di liquidazione parcelle o di congruità in materia di compensi professionali, propedeutica alle deliberazioni consiliari;

- alla definizione ed integrazione, in via continuativa, del programma formativo annuale, professionale, in tema di revisione legale e degli enti pubblici e locali, del gestore della crisi da sovraindebitamento e dell'Esperto Indipendente, propedeutiche alle deliberazioni consiliari, anche ai fini del successivo accreditamento da parte del CNDCEC, del Ministero dell'Interno e del MEF;
- alla valutazione di eventuali fattispecie di incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005, su istanza dell'interessato, del Consiglio o dei Collegi di Disciplina e delle Casse Previdenziali;
- all'analisi di casistiche di utilizzo improprio del titolo professionale, con la eventuale costituzione in giudizio, nei relativi procedimenti innanzi l'Autorità Giudiziaria, del Consiglio dell'Ordine, in vece della Categoria tutta;
- alla programmazione di incontri periodici: conoscitivi e divulgativi, riservati ai neo Iscritti all'Ordine e nel Registro dei Praticanti; informativi, in sportelli tematici *on demand*.

Nel corso del 2024 è ripresa la programmazione, in presenza, sia dei colloqui con i Colleghi – al fine di agevolare l'ascolto e la raccolta di istanze e suggerimenti – che dei consueti momenti di benvenuto, ai neo Iscritti, nel Registro dei Praticanti e nell'Ordine.

*Riportiamo nella pagina seguente
la pergamena consegnata ai neo Iscritti
in occasione dell'incontro di benvenuto*



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

Il Consiglio dell'Ordine di Torino

vista la delibera in data
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del D.Lgs. 139 del 28 giugno 2005

a t t e s t a

l'iscrizione nell'Albo Ordinario · Sezione A · al numero del

Dott.

Il Presidente
Luca Asvisio

Nel ricevere oggi questa attestazione, simbolo tangibile dell'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, consapevole del dovere e della responsabilità che avrò di esercitare la Professione anche nell'interesse pubblico

dichiaro solennemente di impegnarmi

- ad osservare e rispettare le Leggi ed il Codice Deontologico con coscienza, lealtà, equità, competenza, diligenza, indipendenza, imparzialità e riservatezza;*
- a considerare, nella mia pratica professionale, che Clienti, Collaboratori, Praticanti, Soci e Colleghi sono prima di tutto persone da rispettare come tali, comportandomi con correttezza, considerazione, cortesia e cordialità;*
- ad affrontare il mio lavoro come tempo di realizzazione personale e come contributo al bene comune;*
- ad adottare, anche nella vita privata, una condotta che non rechi pregiudizio alla dignità ed al prestigio della nostra Categoria.*

Ha inoltre avuto seguito l'attività di sportello curata dal nostro Presidente – implementata da analoga iniziativa a cura della Consigliera Segretaria – con un calendario di periodicità quindicinale; è un'opportunità di conoscenza o di reincontro ma soprattutto di ulteriore sensibilizzazione circa criticità e sollecitazioni di portata collettiva.

Nel corso del 2024 è altresì proseguito il lavoro delle **Commissioni istituzionali** – che agiscono in stretta colleganza con i Gruppi di Lavoro di riferimento – dedicate a:

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Consiglieri Delegati: **Luca Asvisio, Mario Paolo Moiso, Paola Aglietta, Davide Barberis**

ai fini della mera condivisione procedurale relativa a fattispecie di competenza comune, seppure in fasi temporali autonome e distinte del procedimento, ovvero: valutazione di fattispecie di incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005 e di mantenimento del possesso dei requisiti di Legge; inosservanza dei doveri deontologici e normativi relativi al mancato possesso di copertura assicurativa professionale e di indirizzo PEC attivo; inadempimento dell'obbligo formativo; omesso versamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine; inadempienza nella stesura del preventivo dei compensi in forma scritta nonché della relativa lettera di incarico professionale.

La cooperazione si è confermata principalmente nella trasmissione di dati ed informazioni, in fattispecie di inadempimento rilevato d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, ovvero nella richiesta di annotazione e di cessazione dei provvedimenti sanzionatori deliberati dal Consiglio o dai Collegi di Disciplina.

Il *trait d'union* operativo è curato dalla Segreteria, unica sia per il Consiglio dell'Ordine che per quello di Disciplina.

ANTIRICICLAGGIO

Consigliere Delegato: **Simone Nepote**

ai fini della definizione di un'azione coordinata, sia in tema di adempimenti in capo all'Ordine ed al Consiglio di Disciplina, che di elaborazione di un programma formativo dedicato – indirizzato ai Professionisti ed ai Collaboratori degli studi professionali – arricchito dalla messa a disposizione, dei Colleghi, di carte di lavoro e *check list* e di un servizio di informazione di primo livello, in forma di "Sportello".

Anche nel corso del 2024 la Commissione, già autrice dell'edizione 2.0 del Manuale relativo agli adempimenti in materia di antiriciclaggio a carico del Commercialista e dell'Esperto Contabile, ha fornito riscontro ai quesiti presentati dai Colleghi attraverso lo sportello permanente, attivo telefonicamente, e l'indirizzo di posta elettronica dedicato (antiriciclaggio@odcec.torino.it).

Ha inoltre espletato la propria funzione formativa con l'organizzazione di: due eventi convegnistici di cadenza semestrale, in collaborazione con la Guardia di Finanza; due incontri, curati con il supporto di Legale Penalista, dedicato ai casi patologici in cui può imbattersi il Commercialista nello svolgimento dell'attività professionale; uno sportello collettivo di supporto ai Colleghi nella compilazione di un questionario di autovalutazione.

Tali attività, in programmazione anche nel 2025, sono svolte in coordinamento con i Referenti del Gruppo di Lavoro in materia:

Piercarlo Bausola, Federico Lozzi, Michela Boidi e Simone Nepote, anche Consigliere Delegato.

PRIVACY

attraverso l'opera del Tavolo di Lavoro permanente partecipato dalla Rappresentante del nostro Ordine – **Paola Zambon** – e dai Rappresentanti degli Ordini degli Avvocati e degli Ingegneri, che, anche nel corso del 2024, ha fornito indicazioni normative ed operative circa gli adempimenti in materia, a carico dei Professionisti, elaborando *check list ad hoc*, FAQ relative a casistiche diffuse e promuovendo più aventi formativi congiunti.

Il Consiglio dell'Ordine, il Consiglio ed i Collegi di Disciplina – titolari distinti ed indipendenti del trattamento dei dati, sulla scorta delle autonome funzioni Loro attribuite dal Legislatore – hanno provveduto alla designazione del DPO nella persona dell'**Avv. Cristiano Michela**, aderendo al rispetto della terzietà richiesto dalla regolamentazione.

Nel corso di più incontri svoltisi durante l'anno, il DPO ha espletato la propria attività di monitoraggio e verifica circa la corretta applicazione della normativa in vigore, anche con riferimento: alle procedure amministrative di cui si è dotata la struttura; alla predisposizione della modulistica ed ai termini e tempistiche di suo impiego; ai contenuti ed ai servizi erogati attraverso il portale di Categoria; ai rapporti con i fornitori; al flusso e conservazione dei dati relativi allo svolgimento della funzione deontologica e disciplinare; al sistema di informazione circa l'attivazione di sistema di videosorveglianza interno ai locali della Sede.

Anche nel corso del 2024 i Consiglieri dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina hanno seguito corsi formativi in materia di *privacy*, sostenendo test finale.

Il DPO ha provveduto al rilascio di propria relazione annuale, assunta per conoscenza altresì dal Consiglio dell'Ordine, relativa all'attività svolta, concludendo che i processi più rilevanti sono stati ulteriormente implementati e che le relative procedure sono state correttamente adottate.

1.6. LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

2022-2025

Presidente: **Stefano Alessandro Spina**
Revisore: **Stefano Battaglia**
Revisora: **Barbara Cardia**

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea Elettorale ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

1.7. L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Nel corso del 2024 il Collegio dei Revisori, nell'adempimento delle proprie funzioni, ha svolto otto incontri collegiali, oltre a varie riunioni su temi specifici.

La sua composizione ed il suo funzionamento sono oggetto, tra l'altro, dell'art. 24 del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 22 del regolamento di amministrazione e di contabilità di cui si è dotato il Consiglio dell'Ordine (approvato nella seduta consiliare del 20 novembre 2018).

La propria opera è stata orientata alla vigilanza: sull'osservanza della Legge e dell'Ordinamento Professionale; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine; sulla tempestività dei pagamenti, altresì rendicontata nella piattaforma dei crediti commerciali del MEF; sul corretto e puntuale aggiornamento dei contenuti dell'area trasparenza, rilasciando le attestazioni richieste dall'ANAC. Ha inoltre disposto puntuale controllo circa la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. Il Collegio ha altresì redatto le relazioni al bilancio consuntivo per l'anno 2023 ed al bilancio preventivo 2025 dell'Ente.

Nessun rilievo è stato sollevato rispetto all'attività di indirizzo ed all'opera attuata dalla *governance*. Il Collegio ha infine preso e dato atto della disposizione – inserita in sede di conversione del D.L. 75/2023 – che elimina l'automatica equiparazione degli Ordini Professionali alle Amministrazioni Pubbliche.

Tale norma esclude, infatti, per gli Ordini ed i Collegi Professionali e per i relativi organismi nazionali, che sono in equilibrio economico e finanziario – in quanto enti aventi natura associativa – l'applicazione di ogni altra disposizione diversa dai principi ivi previsti, rivolta ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (e cioè alle Pubbliche Amministrazioni), salvo che la Legge non lo preveda espressamente.

1.8. LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Presidente: **Luca Asvisio**

Vice Presidente: **Paola Zambon**

Segretario: **Federico Moine**

Componenti: **Claudio Benedetto, Maria Carmela Ceravolo, Cristina Chiantia, Anna Maria Mangiapelo**

Il Comitato Pari Opportunità è stato introdotto con regolamento del CNDCEC formulato ed approvato in data 27 maggio 2021, in applicazione della normativa nazionale ed europea vigente in materia di pari opportunità, ed è istituito presso ogni Ordine territoriale.

Il Comitato Pari Opportunità è costituito da sette membri, di cui sei nominati dall'Assemblea Elettorale ed uno, con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti. Al suo interno il Comitato elegge il Vice Presidente ed il Segretario.

La carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell'Ordine – salvo che nel caso del membro designato dal Consiglio medesimo –, del Consiglio di Disciplina, del Consiglio Nazionale, di revisore unico o componente del Collegio dei Revisori territoriale o nazionale, di componente degli organi direttivi delle Casse Previdenziali, di rappresentante di organismi sindacali di Categoria.

1.9. L'ATTIVITÀ DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Il Comitato Pari Opportunità, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine:

- **promuove le politiche di pari opportunità** nell'accesso, nella formazione e nella qualificazione professionale;
- **previene, contrasta e rimuove i comportamenti discriminatori sul genere** nello svolgimento della Professione;
- **vigila che nella concreta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 139/2005** sia rispettato il principio della parità di genere;
- **svolge attività di ricerca, analisi e monitoraggio** della situazione degli Iscritti nell'Albo e dei Tirocinanti, al fine di individuare condizioni soggettive ed oggettive di disparità in ambito istituzionale;
- **diffonde informazioni** sulle iniziative intraprese;
- **elabora proposte** atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;

- **propone al Consiglio dell'Ordine** iniziative previste dalle leggi vigenti;
- **elabora codici di comportamento** diretti a specificare le regole di condotta conformi ai principi di parità ed a individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- **promuove iniziative e confronti** tra Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili, Praticanti e altri operatori del diritto sulle pari opportunità;
- **organizza eventi formativi** in materia;
- **predispone il bilancio di genere** dell'Ordine territoriale.

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno; le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi.

Il Comitato collabora con i Comitati istituiti presso gli altri Consigli degli Ordini, locali e nazionali, nonché presso Enti Locali, Università ed ogni altro organismo pubblico o privato di parità.

Il Comitato, nel corso del 2024, ha lavorato, inoltre, all'organizzazione di eventi divulgativi nelle tematiche delle pari opportunità, sia di genere che anagrafiche, nonché di supporto a progetti di educazione finanziaria a favore di soggetti fragili.

1.10. IL PROGRAMMA DI MANDATO 2022/2025

Il programma di mandato che si è dato il Consiglio dell'Ordine richiede necessariamente un adeguato sostegno a livello centrale, posto che gran parte delle scelte dalle quali dipende il futuro della Professione sono prese fuori dal nostro territorio.

I punti chiave del prossimo futuro, in continuità con l'opera istituzionale del Consiglio dell'Ordine nel precedente mandato, sono così sintetizzati:

- 1 **equo compenso:** elaborazione di parametri per la quantificazione del valore economico delle prestazioni professionali;
- 2 **digitalizzazione:** formazione e assistenza per la gestione degli strumenti elettronici e informatici in conformità alle dinamiche di innovazione tecnologica;
- 3 **aggiornamento e formazione:** mantenimento degli standard di qualità e varietà dell'attività formativa;
- 4 **innovazione e futuro:** analisi, implementazione e sviluppo di prassi e metodologie a supporto dello sviluppo delle nuove aree di attività professionale;
- 5 **rapporti di colleganza:** sostegno e assistenza ai Gruppi di Lavoro quale strumento di crescita della comunità professionale dell'Ordine;
- 6 **fare rete:** sviluppo e implementazione di rapporti di collaborazione con l'Università, con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di rappresentanza, con gli altri Ordini Professionali;
- 7 **fare sistema:** colleganza con gli enti strumentali di Categoria e dialogo collaborativo con le rappresentanze sindacali per la difesa della Professione;
- 8 **valorizzazione del ruolo del Commercialista e dell'Esperto Contabile:** affermazione del ruolo strategico del Commercialista e dell'Esperto Contabile nella gestione e nel controllo degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell'impresa, anche tramite adeguate campagne di informazione e comunicazione;
- 9 **sicurezza professionale:** interazione con gli enti previdenziali e gestione di strumenti di solidarietà ed a sostegno dei momenti di fragilità personale e nell'attività professionale. Tutela della figura del professionista in quanto persona, al fine di salvaguardare un adeguato equilibrio vita-lavoro, anche nel rispetto del benessere individuale;
- 10 **sostegno al diritto alla parità di genere,** in coordinamento con il Comitato Pari Opportunità;
- 11 **giovani Colleghi:** elaborazione di azioni di sostegno per l'accesso alla Professione e dialogo inter-istituzionale con i sindacati locali per l'individuazione e la risposta ai bisogni dei giovani professionisti.

Ed inoltre, con la fondamentale opera del CNDCEC:

- il riconoscimento della concertazione a livello legislativo;
- la revisione dell'Ordinamento Professionale;
- la definizione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, basati sulla pari dignità di ciascuna parte (determinazione di calendari dichiarativi compatibile con una gestione rispettosa degli impegni di ciascuno e con la disponibilità dei modelli entro l'anno precedente a quello della dichiarazione; modalità univoche e stabili di comportamento in verifiche, accertamenti e contestazioni; condivisione di soluzioni concordate nella gestione di problematiche dibattute; tavoli di lavoro congiunti);
- i rapporti con le altre Istituzioni;
- la riforma fiscale;
- il nuovo codice della crisi d'impresa;
- il nuovo contenzioso tributario;
- i nuovi ambiti professionali (l'istituto della conciliazione; la pratica collaborativa negli ADR; il Commercialista d'Impresa; le specializzazioni; il controllo di gestione e *business plan*; la creazione di neo spazi professionali).

In tale contesto il Consiglio dell'Ordine si occupa altresì: della eventuale implementazione di obiettivi di rilevanza complessiva per la Categoria; del monitoraggio del relativo stato dell'arte; della valutazione dei risultati raggiunti, condividendoli con gli Iscritti tutti.

Come precisato in premessa, il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi – e per il relativo consolidamento – presuppone un'opera corale e non intermittente, che non può esulare dall'ascolto e dall'azione collettiva.

1.11. L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

In osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, è accessibile, dall'*home page* del sito di Categoria, l'area "Amministrazione trasparente" – in una versione grafica e di visualizzazione agevole ed intuitiva – nella quale sono raccolte le informazioni in materia di trasparenza ed anticorruzione connesse alla funzione istituzionale svolta dal Consiglio dell'Ordine e dal Consiglio e Collegi di Disciplina.

In tale ottica l'RPCT, **Simone Nepote**, ha curato il corretto adempimento delle prescrizioni di legge e, con l'ausilio del Collegio dei Revisori e del personale di Segreteria, sovrintende al costante aggiornamento dei dati pubblicati *online*, disponendo, periodicamente, sessioni di monitoraggio e controllo.

Attraverso tale area pubblica, i terzi interessati hanno la facoltà, facendo ricorso all'accesso civico, di richiedere informazioni, atti e documenti inerenti l'attività ordinistica.

Nel corso del 2024 non risulta pervenuta alcuna istanza.

Vale la pena di rammentare, anche in questa sede, che l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – con propria delibera n. 777 del 24 novembre 2021, ha introdotto la semplificazione ed eliminazione di alcuni oneri di pubblicazione a carico agli Ordini e Collegi professionali territoriali.

Restano validi, per contro, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal Legislatore. Tali obblighi normativi sono soggetti a costante revisione ed aggiornamento.

1.12. IL FONDO SOLIDARIETÀ COLLEGI

Si tratta di un'iniziativa istituzionale di colleganza dalla Categoria per la Categoria, voluta e regola-

mentata dal Consiglio dell'Ordine già nel 2019 che, anche a causa degli effetti cagionati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, è stata confermata ed implementata negli anni successivi. Attraverso l'accesso a tale fondo è stato possibile dare seguito alle istanze di tutti i Collegi che ne hanno fatto richiesta e segnatamente:

Anno 2020

Richiedenti: **n. 22 Collegi** Importo erogato: **9.500,00 euro**

Anno 2021

Richiedenti: **n. 10 Collegi** Importo erogato: **4.500,00 euro**

Anno 2022

Richiedenti: **n. 11 Collegi** Importo erogato: **4.520,00 euro**

Anno 2023

Richiedenti: **n. 6 Collegi** Importo erogato: **2.600,00 euro**

Anno 2024

Richiedenti: **n. 3 Collegi** Importo erogato: **1.200,00 euro**

Il confronto tra i dati relativi all'ultimo quinquennio è certamente favorevole poiché il numero dei Collegi che richiede l'accesso al fondo è in continua e graduale riduzione.

L'accesso al fondo è subordinato alla presentazione di documentazione *ad hoc* ed allo svolgimento di un colloquio conoscitivo con componenti il Comitato di Presidenza dell'Ordine.

Tutte le istanze giunte nel 2024 sono state accolte.

Il perimetro in cui ci si muove è quello del mutuo soccorso solidale, improntato al supporto mirato di coloro che versano in temporanea condizione di difficoltà, eventualmente con il parallelo coinvolgimento delle prestazioni *welfare* erogate dalle **CASSE PREVIDENZIALI** – in continuo incremento qualitativo e quantitativo – e con l'attivazione della **BANCA DEL TEMPO** e del progetto **CHI SI CERCA SI TROVA** (in merito ai quali meglio riferiremo nelle pagine a seguire), qualora gradito al Collega.

1.13. L'ASSOCIAZIONE MO.TO. E L'OCC MO.TO.

Il nostro Consiglio dell'Ordine, unitamente all'Ordine degli Avvocati ed al Consiglio Notarile di Torino, ha dato vita, nel 2018, all'Associazione MO.TO. – Modello Torino – con l'obiettivo di dare forma ad una realtà sostanziale già stabilizzata nel nostro territorio, ovvero la colleganza non solo tra Collegi ma anche tra Professionisti appartenenti a Categorie differenti.

Nelle more, **il nostro Ordine e l'Ordine degli Avvocati** hanno costituito **l'OCC MO.TO.** – Organismo per la gestione della crisi da sovraindebitamento Modello Torino – ente iscritto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 22 giugno 2018, al numero 170 della Sezione A del Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 202/2014.

Il Consiglio Direttivo dell'OCC è presieduto da **Simona Grabbi – Avvocata** – ed è composto dai seguenti **Consiglieri: Luca Asvisio, Valter Bullio e Francesco Petrarulo – Commercialisti; Annamaria Marcone e Francesco Mazzi – Avvocati; Laura Caramello – Magistrato**, su designazione del Tribunale di Torino.

Il Referente è **Carlo Regis – Commercialista**.

Il Tesoriere è **Davide Barberis – Commercialista**.

L'Organismo si è dotato di un regolamento e di un codice etico; ha sede presso il Tribunale di Torino – la segreteria è operativa, presso l'aula 22 (ingresso 7, piano terra) del Palazzo di Giustizia di Torino, nei giorni martedì e giovedì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – e si pone l'obiettivo di aiutare aziende, imprenditori, associazioni e famiglie, alle prese con situazioni di indebitamento fuori controllo, a trovare la migliore soluzione per superarle.

Al fine di diffondere la conoscenza dello strumento e di intercettare i potenziali interlocutori, il Comune di Torino, in collaborazione con l'OCC, ha strutturato punti di ascolto presso tutti i quartieri; inoltre, con il contributo di numerose Istituzioni sul territorio – dal Comune di Torino, all'Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione, sino al Tribunale di Torino, all'INPS ed a Finpiemonte – sono stati organizzati, nel tempo, incontri di approfondimento rivolti ai Professionisti e finalizzati a chiarificare e snellire le procedure da attuare, a beneficio del buon e virtuoso esito, con tempistiche ragionevoli.

E' stata inoltre promossa l'attività divulgativa anche in collaborazione con la Scialuppa – Fondazione CRT – e con gli Enti Datoriali che operano sul territorio.

I Professionisti interessati ed in possesso dei requisiti *ex lege* possono presentare istanza di adesione all'OCC, in concomitanza con l'apertura periodica dei canali di iscrizione.

Il Ministero, con provvedimenti ministeriali del 22 giugno 2018, 29 novembre 2019 e 15 ottobre 2021, ha iscritto in totale 166 gestori, di cui 83 Commercialisti e 83 Avvocati.

Il Comitato Direttivo, nel corso del 2023, ha elaborato, nella versione aggiornata, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, costituito congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Torino e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. Tale regolamento è stato approvato dal Ministero nel 2024.

Non si sono registrate movimentazioni nel corso del 2024; è prevista, per il 2025, la riapertura dei termini per la raccolta di neo istanze di iscrizione da parte dei Professionisti interessati.

**Per approfondimenti: 011 432.84.02 - occ@modellotorino.it
occ@pec.modellotorino.it - www.modellotorino.it**

1.14. L'ASSOCIAZIONE MODELLO CANAVESE - OCC

Il 12 giugno 2020 è stata costituita l'Associazione Modello Canavese – OCC, **unitamente all'Ordine degli Avvocati di Ivrea**, in coordinamento con il Tribunale di Ivrea, le cui struttura e regolamentazione ricalcano sostanzialmente il *know how* del modello torinese.

L'OCC è iscritto nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 202/2014, con provvedimento del Ministero della Giustizia in data 20 aprile 2021.

Il Consiglio Direttivo dell'OCC è presieduto dal **Dott. Luigi Grimaldi** ed è composto dai seguenti Consiglieri: **Luca Asvisio e Rosanna Chiesa – Commercialisti; Pietro Paolo Cecchin e Silvia Rossetto – Avvocati.**

Il Referente dell'OCC è **Giampaolo Gioannini – Commercialista**. Il Segretario è **Giancarlo Guarini – Avvocato.**

Sede legale: Via Cesare Pavese, 4 – Ivrea.

L'Organismo si è dotato di un regolamento e di un codice etico; ha sede operativa presso il Tribunale di Ivrea e si pone l'obiettivo di aiutare aziende, imprenditori, associazioni e famiglie, alle prese con situazioni di indebitamento fuori controllo, a trovare la migliore soluzione per superarle.

I Professionisti interessati ed in possesso dei requisiti *ex lege* possono presentare istanza di adesione all'OCC, in concomitanza con l'apertura periodica dei canali di iscrizione.

Il Ministero, con provvedimenti ministeriali del 20 aprile e del 5 novembre 2021, ha iscritto in totale 70 gestori, di cui 57 Commercialisti e 13 Avvocati.

Non si sono registrate movimentazioni nel corso del 2024; è prevista, per il 2025, la riapertura dei termini per la raccolta di neo istanze di iscrizione da parte dei Professionisti interessati.

**Per approfondimenti: 0125 196.11.20 - occ@modellocanavese.it
modellocanavese@pec.it - www.modellocanavese.it**

1.15. L'OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DELL'ODCEC DI TORINO

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente: **Andrea Barabino**
Vice Presidente: **Paolo Operti**

Consigliere: **Giovanni Rolle**
Revisore Unico: **Alessandro Terzuolo**

L'Osservatorio internazionale dell'ODCEC di Torino è una Associazione costituita, il 21 gennaio 2022, tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e la Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese.

Ha sede presso gli Uffici istituzionali dell'Ordine.

L'Associazione si propone di sviluppare le attività ed i rapporti internazionali degli Iscritti, fra cui:

- **lo studio e la condivisione del diritto tributario** internazionale e comunitario;
- **la partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività** degli enti pubblici e privati delegati all'internazionalizzazione delle imprese;
- **l'instaurazione ed il mantenimento di relazioni con Ordini Professionali di altri Paesi** e la creazione di un *network* di professionisti all'estero;
- **la collaborazione con gli altri enti del territorio**, quali Unione Industriali, Camere di Commercio, Università, su temi legati all'internazionalizzazione.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Osservatorio Internazionale può compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle sue attività, che ne costituiscono l'oggetto.

Esso può altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie.

L'Osservatorio svolge ogni sua attività senza fini di lucro, operando in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

2. LA TENUTA DELL'ALBO E DELL'ELENCO SPECIALE

a cura
della Commissione Tenuta dell'Albo
e dell'Elenco Speciale

SOMMARIO

2.1. La tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale

- 2.1.1. La Commissione competente
- 2.1.2. *La normativa e i regolamenti*
- 2.1.3. *Le competenze*
- 2.1.4. L'attività del 2024
- 2.1.5. La prima programmazione dell'attività 2025

2.2. Le Associazioni Professionali e le STP

- 2.2.1. *La normativa e i regolamenti*
- 2.2.2. L'attività del 2024
- 2.2.3. La prima programmazione dell'attività 2025

2.3. La verifica di fattispecie di incompatibilità

- 2.3.1. La Commissione competente
- 2.3.2. *La normativa e i regolamenti*
- 2.3.3. *Le competenze*
- 2.3.4. L'attività del 2024
- 2.3.5. La prima programmazione dell'attività 2025

2.4. I Registri dei Revisori Legali e dei Praticanti Revisori Legali

- 2.4.1. *La normativa e i regolamenti*
- 2.4.2. Il Registro dei Revisori Legali – I numeri –
Gli adempimenti a carico del Revisore Legale
- 2.4.3. Il Registro dei Praticanti Revisori Legali – I numeri –
Gli adempimenti a carico del Praticante Revisore Legale
- 2.4.4. I link ed i contatti utili
- 2.4.5. La prima programmazione dell'attività 2025



LA TENUTA DELL'ALBO E DELL'ELENCO SPECIALE

SINTESI DEL CAPITOLO 2.1. (per una lettura veloce)

Molteplici attività in capo alla Commissione, demandate dal Legislatore agli Ordini territoriali anche a tutela della fede pubblica.

La disamina effettuata attraverso la rendicontazione dei numeri 2024, ed il raffronto con i dati ed i trend 2023, ci restituisce una Categoria in sostanziale equilibrio, con neo accessi in Professione capienti rispetto alle cancellazioni, ed un incremento costante dei valori di ingresso riferiti al genere femminile.


Il capitolo è intitolato alla primaria mission dell'Ordine, ovvero la tenuta dell'Albo Professionale, curata dalla relativa Commissione istituzionale.

Il testo di introduzione è dedicato alle normative e regolamentazioni - che disciplinano l'accesso in Categoria ed i presupposti di mantenimento dell'iscrizione - nonché alle molteplici attività in capo alla Commissione, demandate dal Legislatore agli Ordini territoriali anche a tutela della fede pubblica, stante il ruolo al pubblico servizio ricoperto dagli Iscritti. Un'attività orientata sostanzialmente all'analisi ed alla vigilanza, perpetrata nel tempo e reiterata annualmente.

La disamina effettuata attraverso la rendicontazione dei numeri 2024, ed il raffronto con i dati ed i *trend* 2023, ci restituisce una Categoria in sostanziale equilibrio, con neo accessi in Professione ancora capienti rispetto alle cancellazioni, ed un incremento costante dei valori di ingresso riferiti al genere femminile; una Categoria adulta - posto che circa il 62% degli Iscritti ha più di 50 anni ed il 55% ha più di 20 anni di anzianità di iscrizione - e, pertanto, attenta al tema della continuità generazionale; una Categoria che continua ad essere orientata anche a funzioni complementari, quali la revisione legale e le attività giudiziarie nella loro molteplicità.

Valori fluidi, talvolta in controtendenza con le rilevazioni disposte su altri territori e su altre Professioni, forse frutto della capacità del Commercialista e dell'Esperto Contabile di aggiornare le proprie competenze, allineandole alle esigenze di un mercato da tempo in sofferenza e comunque in evoluzione.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 30 alla 44).



2.1. LA TENUTA DELL'ALBO E DELL'ELENCO SPECIALE

2.1.1. LA COMMISSIONE COMPETENTE

La Consigliera Referente è **Federica BALBO**.

2.1.2. LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

- *Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 - Capo IV°
Gli Albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali – Sezione I°- Albi ed elenchi –
Artt. 34 – 39*
- *D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 – Capo III° - Servizi Professionali
Decreto Liberalizzazioni – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infra-
strutture e la competitività
Artt. 9 – 9 bis*
- *Note interpretative approvate dal CNDCEC il 13 ottobre 2010, aggiornate il 1° marzo 2012,
diffuse con nota informativa n. 26 in data 21 marzo 2012
La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Capo I°
Riforma degli Ordinamenti Professionali
Artt. 1 – 3*

Per approfondimenti: <http://www.odcec.torino.it>

2.1.3. LE COMPETENZE

La Commissione, nell'osservanza del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, delle citate disposizioni di Legge e delle circolari comportamentali e di buona prassi a cura del CNDCEC, si occupa dell'attività istruttoria, di analisi e programmatica in materia di tenuta dell'Albo, dell'Elenco Speciale, dell'Elenco delle Associazioni Professionali e della Sezione Speciale STP, anche ai fini della successiva trattazione e deliberazione in sessione consiliare.

Nella fattispecie:

- *vigila sull'osservanza della Legge Professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale;*
- *cura la tenuta dell'Albo, dell'Elenco Speciale, dell'Elenco delle Associazioni Professionali e della Sezione Speciale Società tra Professionisti, provvedendo all'annotazione di iscrizioni, passaggi di categoria, passaggi di sezione, trasferimenti e cancellazioni previsti dall'Ordinamento Professionale; ne dispone, inoltre, l'aggiornamento costante e sistematico nonché la relativa comunicazione, a tutela dell'interesse pubblico;*

- *verifica periodicamente la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di Legge e di compatibilità, in capo agli Iscritti, con l'esercizio della Professione;*
- *verifica periodicamente il possesso, in capo a tutti gli Iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale, di ID attivo, ex D.L.185/2008;*
- *verifica periodicamente, in capo agli Iscritti esercenti la professione, l'attivazione di adeguata polizza RC professionale, ex art. 5 del D.P.R. 137/2012;*
- *si esprime, anche per il tramite di Referenti dedicate, circa la valutazione di fattispecie di incompatibilità, ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005. Tale disamina viene disposta, di norma, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato, del Consiglio o dei Collegi di Disciplina, della Pubblica Amministrazione o delle Casse Previdenziali, sulla base delle note interpretative "La disciplina delle incompatibilità", datate 13 ottobre 2010, a cura del CNDCEC, che ne ha curato un aggiornamento al 1° marzo 2012;*
- *vigila sulla tutela dei titoli e sul legale esercizio delle attività professionali;*
- *rilascia, a richiesta degli interessati o delle Pubbliche Amministrazioni, i certificati, le attestazioni ed i riepiloghi anagrafici relativi agli Iscritti, anche attraverso un sistema di richiesta online, accessibile dall'home page del sito dell'Ordine;*
- *richiede, se necessario, pareri interpretativi e di indirizzo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a Professionisti, ad Enti ed Istituzioni, nella materia di rispettiva spettanza;*
- *promuove occasioni divulgative, anche in forma di "Sportello";*
- *organizza incontri periodici di benvenuto in Professione per i neo Iscritti.*

2.1.4. L'ATTIVITÀ DEL 2024

Nello svolgimento della propria attività istituzionale la Commissione ha dato atto che al 1° gennaio 2024:

- gli Iscritti nell'Albo Ordinario – Sezione A - erano 3.758 (di cui 2.155 Colleghi e 1.603 Colleghe);
- gli Iscritti nell'Albo Ordinario – Sezione B – erano 89 (di cui 48 Colleghi e 41 Colleghe);
- gli Iscritti nell'Elenco Speciale – Sezione A - erano 78 (di cui 49 Colleghi e 29 Colleghe);
- non vi erano Iscritti nell'Elenco Speciale – Sezione B.

La Commissione ha esaminato, in corso d'anno, 188 pratiche, così suddivise:

78 ammissioni nell'Albo Ordinario - Sezione A, delle quali:

69 ordinarie,
5 iscrizioni,
1 per trasferimento da altro Ordine,
1 per passaggio da Elenco Speciale,
2 per passaggio da sezione B a sezione A;

7 ammissioni nell'Albo Ordinario - Sezione B:

7 ordinarie;

79 cancellazioni dall'Albo Ordinario - Sezione A, delle quali:

19 per decesso,
43 per dimissioni,
6 per trasferimento ad altro Ordine,
11 per passaggio ad Elenco Speciale;

2 cancellazione dall'Albo Ordinario - Sezione B:

2 per passaggi da sezione B a sezione A;

15 ammissioni nell'Elenco Speciale - Sezione A, delle quali:

3 ordinarie,
1 iscrizione,
11 per passaggio da Albo Ordinario;

7 cancellazioni dall'Elenco Speciale - Sezione A, delle quali:

6 per dimissioni,
1 per passaggio ad Albo Ordinario.

Conseguentemente, al 31 dicembre 2024:

- gli Iscritti nell'Albo Ordinario - Sezione A - erano 3.757 (di cui 2.155 Colleghi e 1.602 Colleghe);
- gli Iscritti nell'Albo Ordinario - Sezione B - erano 94 (di cui 47 Colleghi e 47 Colleghe);
- gli Iscritti nell'Elenco Speciale - Sezione A - erano 86 (di cui 51 Colleghi e 35 Colleghe);
- non vi erano Iscritti nell'Elenco Speciale - Sezione B.

Riportiamo di seguito l'elenco nominativo dei Colleghi iscritti al nostro Ordine nell'anno 2024:

Cognome	Nome	Cognome	Nome
ACCATINO	Francesca	KAZAZI	Anisa
ALBERTI	Katia	LA MALFA	Francesca
ALLAMANDI	Carole	LAFATA	Antonello
ALLOCHIS	Giorgia	LIPANI	Giovanna
ALTOMONTE	Valerio	LIPARI	Francesco Massimo
AMATO	Gina	LOCATI	Rossana
ARATO	Roberta	LOPREIATO	Maria Teresa
BACINO	Luca	MAERO	Chiara
BALAN	Daniela Gabriela	MAGGIO	Fabrizio
BALDELLI	Cosimo	MAINARDI	Stefano
BIANCO	Alessandra	MANSUTTI	Stefano
BINDA	Diego	MARCOTULLI	Roberta
CALVI	Edoardo	MARINO	Veronica
CAMPIONE	Marco	MARITANO	Edoardo
CAPRIOLI	Pia	MARRO	Giuseppe
CARETTI	Matteo	MEINARDI	Paola
CARTASEGNA	Roberto	MICHETTI	Ebe Celeste
CARTELLO	Federico	MONGE	Alice
CASALIS	Nicoletta	MONTI	Claudia
CATTOLICO	Sara	MUSSO	Piergiorgio
CAZZOLA	Marella	NICOLA	Marta
CECHET	Giulia	OROFINO	Maria Assunta
CEDRO	Francesco	PELLEGRINO	Elisa
CHIESA	Emanuele Ottavio Ugo	PENNA	Massimiliano
COLMO	Simone	PERRI	Michela
CONVERTINI	Martino	PIANA	Elisa
CORDERO	Chiara	PINTOR	Francesca
CORTESE	Luca	PULVIRENTI	Rosa Maria Carmela
D'AGOSTINO	Francesco	RAITERI	Matteo
DE AMBROGGIO	Vittorio Sergio	RAVET	Simone
DE GREGORIO	Andrea	RIBOTTA	Edoardo
DIFIGOLA	Paola	ROCCA	Fausto
DISSEGNA	Giovanni Simone	ROSA	Davide
FIorentINO	Andrea	ROVEDA	Anna
FORMAGNANA	Paolo	SANTORO	Loris
GAGLIANO	Denise	SAVIA	Fabio
GALATEO	Davide	SCARFATO	Andrea
GALETTI	Viviana	SCIALFA	Mauro
GASTALDO	Monica	SICARI	Silvia
GIUBERGIA	Sofia	TAVELLA	Simone
GRANDINETTI	Mario	TETI	Mariateresa
HADIF	Alaa	UGLIOLA	Angela
ITALIANO	Giuseppe	VENDRAME	Martina

e quello dei Collegli cancellati nel medesimo periodo:

Cognome	Nome	Cognome	Nome
ARCUDI	Francesco	INGARAMO	Marcello
BALBO	Gian Carlo	LA BARBERA	Salvatore
BALMA	Gaetana	LAROSA	Salvatore
BELLONI	Anna	MARANO	Ilenia
BESSO	Elisa	MATTIA	Luigi Paolo
BESSO	Ivano Sergio	MAUTONE	Raffaele
BOGNANNI	Santi	MERLONE	Maria
BRACCO	Silvio	MINOCCHIO	Franco
BRIGNONE	Fabia	MONDINI	Virginia
BROGLIO	Susanna	MONTI	Marco
BRUNERO	Domenico	MUSSO	Giuseppe
BUCHI	Giacomo	NACCA	Sonia
BUZZI	Renato Maria	NAPOLITANO	Andrea, Edoardo
CAPUANO	Laura	NAVONE	Umberto
CARACCIOLO	Francesco	ORECCHIO	Aldo
CARBONE	Nunziata	PALANCA	Gabriele Federico
CARICCHIA	Davide	PARACCHINI	Nicoletta
CARNILE	Carmelo	PELLERINO	Anna Maria
CATTAROSSO	Giuseppina	PERRI	Michela
CAVALLA	Federica	PIO	Francesco
CERRI	Pietro Angelo	PULEO	Roberto
CERRUTI	Alberto	RITELLA	Beatrice
CERUZZI	Giuseppe	ROCCATI	Elena
CICALA	Giancarlo	ROSSO	Piero
CONFORTI	Raffaella	SABOLO	Diego
DAL ZOTTO	Armando	SCREMIN	Maria Stella
DE GIORGI	Maria Rosaria	SERGI	Sergio
DE LAZZARI	Ugo	SODERO	Luca Sebastiano
DIGRANDI	Annalisa	SPIRITO	Franca
DURAZZO	Carola	STAROLA	Lucia Maria
FABBRO	Lidia	TARICCO	Dario
FARES	Umberto	VADA	Antonella
FERRANTE	Chiara	VALAS	Carlotta
FERRERA	Francesca	VERNETTI	Alberto
GHIGGIA	Martina	VETRUGNO	Ferdinando Adolfo
GRILLO	Francesca	VIGHETTO	Claudio
GROSSO	Andrea	VILETTO	Sergio

Dal confronto con i dati relativi all'anno 2023 si evidenzia quanto segue:

- **una sostanziale stabilità nell'andamento dei neo accessi in Professione**, registrando un lieve decremento, per quanto attiene all'Albo Ordinario - Sezione A (- 1) ed un dato di segno moderatamente positivo per quanto riguarda l'Albo Ordinario - Sezione B (+ 5). Le iscrizioni nell'Elenco Speciale - Sezione A registrano una leggera crescita (+ 8); tale movimentazione è principalmente da ascrivere ai passaggi di categoria da Albo Ordinario - Sezione A (all'accclarato insorgere di fattispecie di incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005).

- **In parallelo risulta in tenue decrescita il numero delle cancellazioni volontarie** dall'Albo Ordinario, Sezioni A e B (- 11) ed in lieve crescita quello delle cancellazioni volontarie dall'Elenco Speciale, Sezioni A e B (+ 4).
- **Non si rileva**, in nessuna casistica, il venire meno dei requisiti di legge e di compatibilità ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
- **Non si individuano varianti degne di menzione per quanto attiene ai trasferimenti a/da altro Ordine** (saldo netto - 5, per l'Albo Ordinario - Sezione A; nessun movimento per Albo Ordinario - Sezione B ed Elenco Speciale - Sezioni A e B) legati, lo rammentiamo, alla residenza anagrafica ovvero al domicilio professionale del Collega, con criterio di totale equipollenza.
- **Sono stati annotati undici passaggi di categoria** da Elenco Speciale ad Albo Ordinario - Sezioni A - e due passaggi di categoria da Albo Ordinario ad Elenco Speciale - Sezioni A - all'evidenza, rispettivamente, del venire meno o del palesarsi di fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005.
- **Gli Iscritti nell'Albo Ordinario - Sezioni A e B - non esercenti la Professione** per scelta e non per sussistenza di fattispecie di incompatibilità, ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005, erano 311 (+ 10).
- **L'Elenco Speciale - Sezione B - non registra alcun Iscritto.**

All'esito delle sopra elencate risultanze vanno inoltre ribadite le seguenti rilevazioni:

- **il trend**, confermato anche nel 2024, di **radicale prevalenza di accesso in Professione nella Sezione A** - Commercialisti (69 le ammissioni) rispetto alla Sezione B - Esperti Contabili (7 le ammissioni).
Tale andamento, cartina di tornasole dei numeri registrati, nelle rispettive sezioni, nelle iscrizioni nel Registro dei Praticanti, trae spiegazione da un lato nella facoltà, introdotta dal Legislatore, a beneficio del Tirocinante, attraverso l'istituto del tirocinio in convenzione, di svolgere il primo semestre - o porzione di semestre - di praticantato nell'ultimo anno del corso di laurea - triennale o magistrale - ottimizzando così i tempi di ingresso nel mondo del lavoro; dall'altro lato, nelle limitate competenze tecniche e professionali, riconosciute agli Esperti Contabili, dall'Ordinamento Professionale, rispetto a quelle attribuite ai Commercialisti (art. 1 - Oggetto della Professione - del D.Lgs. 139/2005).
- **Il delinearsi di una Professione equilibrata nel genere**, in maniera progressiva e non intermittente: le Colleghe rappresentano, infatti, stabilmente il 43% circa del totale degli Iscritti (valore sostanzialmente invariato rispetto al 2023) e percentuale prevalente - ed in costante crescita - delle neo iscrizioni.
Si rileva, al riguardo, come, al netto delle cancellazioni intervenute in corso d'anno, il numero dei Colleghi sia cresciuto di 1 unità mentre quello delle Colleghe sia aumentato di 11 (seppure il dato integrale preveda un totale di 100 iscrizioni e di 88 cancellazioni). Ciò a fronte - segnatamente al genere femminile - sia del costante incremento degli ingressi in Professione che delle numericamente irrisorie istanze di cancellazione.

La nostra Professione - al pari di tutte le Professioni e Mestieri, nessuno escluso - sta indubbiamente attraversando una crisi di vocazioni, riconducibile altresì al consolidato calo demografico che interessa il nostro Paese.

I dati statistici, su base nazionale, pubblicati sia dal CNDCEC che dalle Casse Previdenziali, ci ritornano un numero via via decrescente di iscritti nel Registro dei Praticanti, a repentaglio, a medio termine, del ricambio generazionale e, pertanto, del futuro professionale (e previdenziale) della Categoria. Percorso di studi e di abilitazione professionale lungo ed impegnativo; carico burocratico e normative complesse; compensi in calo e concorrenza crescente; evoluzione del mercato del lavoro, sono solo alcune delle cause del minore *appeal* percepito dalle nuove leve. In realtà sta a noi tutti rendere più attrattiva la Professione, valorizzandone il ruolo strategico per le imprese ed il rapporto privilegiato e continuativo con il cliente, sapendo incentivare l'ingresso in Categoria con percorsi chiari ed adeguatamente remunerati.

Certamente occorre lavorare per svecchiare, con una comunicazione chiara e non intermittente, l'immagine del Commercialista, nella concretezza lontana da stereotipi radicati ed obsoleti; anche a tal fine sono stati svolti – e sono in programma – incontri conoscitivi con gli studenti della scuola media superiore e dei percorsi di laurea triennale e specialistica. Facendo ricorso al **“DICONO DI NOI”** – ovvero al racconto, dalla voce di imprenditori e rappresentanti istituzionali – abbiamo voluto rappresentare il reale ruolo del Commercialista al fianco dell'impresa e dell'istituzione, nel supportare un'idea, nel darle forma, nel gestire il raggiungimento dell'obiettivo e nel consolidarne il risultato.

L'esercizio della Professione richiede certamente impegno e dedizione, che spesso sfociano nell'abnegazione; una prospettiva che certamente può spaventare, soprattutto se accostata alla aleatorietà dell'attività autonoma rispetto al lavoro dipendente, ed ai ritmi e tempi che la contraddistinguono, talvolta ardui da conciliare con la qualità della vita, anche personale, cui tutti aspiriamo. Come sempre il fattore umano gioca un ruolo determinante, e non è un caso che la medesima crisi di vocazioni sia accertata trasversalmente e sostanzialmente in tutti i settori di sbocco lavorativo.

Noi facciamo la nostra parte; alle nuove leve chiediamo di mettersi in gioco, di investire in sé, di trarre sporne dalle gratificazioni, professionali e non, che certamente arriveranno se si vorrà investire nello studio, ed a tendere nell'organizzazione, nella specializzazione, nel lavoro in associazione ed in rete; al nostro Consiglio Nazionale chiediamo di proseguire nel dialogo tecnico con il Legislatore, affinché il nostro mestiere possa acquisire quell'*appeal* necessario per svolgerlo con passione, ma anche con serenità e ritmi equilibrati e non sempre livellati alla straordinarietà.

Insomma, a tutti chiediamo di pensare al benessere della “persona-professionista” e dei suoi collaboratori, cui ambiamo tutti.

Va inoltre evidenziato che, al 31 dicembre 2024, sul totale degli Iscritti:

• **437** Iscritti erano altresì Consulenti Tecnici del Giudice di cui 114 Colleghe

- 435 rispetto al 2023

• **245** Iscritti erano altresì Periti Penali di cui 71 Colleghe

- 251 rispetto al 2023

Il Ministero della Giustizia ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale”, attraverso il quale è possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun Albo circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi agli iscritti nei singoli Albi circondariali.

I consulenti tecnici d'ufficio e i periti già iscritti negli Albi circondariali, tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data e non oltre il 4 marzo 2024 hanno avuto facoltà di ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto portale.

In forza dell'art. 5, comma 10, del DM 103/2023, invece, le nuove domande di iscrizione all'Albo CTU possono essere presentate dai professionisti esclusivamente nell'arco di due finestre temporali, comprese l'una tra il 1° marzo e il 30 aprile e l'altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche anche di fonte secondaria, le modalità di presentazione delle domande telematiche per le nuove iscrizioni all'Albo dei periti.

• **137** **Iscritti erano altresì Esecutori Mobiliari e Immobiliari di cui 52 Colleghe**

- 282 rispetto al 2023

Per quanto attiene agli Elenchi degli Esecutori Mobiliari e Immobiliari si conferma la riapertura triennale *ex lege* dei termini di presentazione delle richieste di ammissione, a diretta cura dell'interessato, e non per il tramite dell'Ordine Professionale di appartenenza, come avvenuto in passato (per il Tribunale di Torino: ultima riapertura dei termini al 30 ottobre 2023. Per il Tribunale di Ivrea: primo popolamento dell'Elenco nel 2023, con facoltà di neo inserimenti su richiesta degli interessati, senza soluzione di continuità).

• **3.108** **Iscritti erano altresì Revisori Legali di cui 1.258 Colleghe**

- 26 rispetto al 2023

Segnatamente al Registro dei Revisori Legali è stata puntualmente monitorata – e comunicata, per ulteriore conoscenza ed informativa, agli interessati – la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dei provvedimenti di nomina, sospensione e cancellazione.

Circa l'erogazione della disposizione di sospensione per morosità pregressa nel versamento della quota annuale, è stata promossa un'opera di diretta comunicazione all'Iscritto e di supporto nelle conseguenti fasi di relazione con il Registro.

• **142** **Iscritti erano altresì Gestori della Crisi Impresa di cui 34 Colleghe**

+ 11 rispetto al 2023

• **140** **Iscritti erano altresì Gestori della Crisi da Sovraindebitamento di cui 40 Colleghe**

dato invariato rispetto al 2023

Nella fattispecie si evidenzia:

OCC MODELLO TORINO

Il Ministero, con provvedimenti ministeriali del 22 giugno 2018, 29 novembre 2019 e 15 ottobre 2021, ha iscritto in totale 166 gestori, di cui 83 Commercialisti e 83 Avvocati. Non si sono registrate, nel 2024, neo iscrizioni.

OCC MODELLO CANAVESE

Il Ministero, con provvedimenti ministeriali del 20 aprile e del 5 novembre 2021, ha iscritto in totale 70 gestori, di cui 57 Commercialisti e 13 Avvocati. Non si sono registrate, nel 2024, neo iscrizioni.

• **64** **Iscritti erano altresì Esperti Composizione Negoziata**

+ 4 rispetto al 2023

Si dà atto della costituzione dell'Elenco degli Esperti Indipendenti presso la Camera di Commercio di Torino, con primo popolamento a maggio 2022 e riapertura annuale dei termini.

Si rileva, infine, la costituzione degli Albi dei Consulenti Tecnici presso le Corti di Giustizia Tributaria Regionale e Provinciale, con primo popolamento nel marzo 2021.

Gli Iscritti che hanno presentato relativa istanza, attraverso l'Ordine Professionale, sono: 101 per la Corte di Giustizia Tributaria di II grado; 99 per la Corte di Giustizia Tributaria di I grado.


I dati di iscrizione presso Registri od Albi sono puntualmente annotati ed aggiornati sull'Albo Professionale.

Sul portale di Categoria, alla pagina “Modulistica”, sono reperibili *iter* procedurali e modulistica di accesso agli Albi di interesse.

Riportiamo, di seguito, le ripartizioni dei nostri Iscritti per circoscrizione territoriale di residenza, anzianità di iscrizione ed età anagrafica:


CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA PER RESIDENZA ANAGRAFICA

Torino	3.195	(+ 5 rispetto al 2023)
Ivrea	497	(+ 1 rispetto al 2023)
Altre circoscrizioni sedi di Tribunale	245	(+ 6 rispetto al 2023)




ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Più di 30 anni	1.039	(+ 105 rispetto al 2023)
Da 20 a 30 anni	1.135	(- 32 rispetto al 2023)
Da 10 a 20 anni	864	(- 50 rispetto al 2023)
Da 5 a 10 anni	446	(+ 42 rispetto al 2023)
Fino a 5 anni	453	(- 53 rispetto al 2023)



ETÀ ANAGRAFICA


Più di 70 anni	313	(+ 1 rispetto al 2023)
Dai 50 ai 70 anni	2.124	(+ 59 rispetto al 2023)
Dai 40 ai 50 anni	699	(- 25 rispetto al 2023)
Dai 30 ai 40 anni	646	(- 27 rispetto al 2023)
Meno di 30 anni	155	(+ 4 rispetto al 2023)



Di seguito proponiamo una **RIPARTIZIONE PER GENERE**
(I dati espressi si riferiscono alle Colleghe iscritte al nostro Ordine)


CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA PER RESIDENZA ANAGRAFICA

	Torino	1.336	(+ 3 rispetto al 2023)
	Ivrea	237	(- 2 rispetto al 2023)
	Altre circoscrizioni sedi di Tribunale	111	(+ 10 rispetto al 2023)




ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

	Più di 30 anni	298	(+ 34 rispetto al 2023)
	Da 20 a 30 anni	506	(+ 21 rispetto al 2023)
	Da 10 a 20 anni	434	(- 24 rispetto al 2023)
	Da 5 a 10 anni	227	(+ 7 rispetto al 2023)
	Fino a 5 anni	219	(- 27 rispetto al 2023)



ETÀ ANAGRAFICA

	Più di 70 anni	63	(+ 4 rispetto al 2023)
	Dai 50 ai 70 anni	872	(+ 44 rispetto al 2023)
	Dai 40 ai 50 anni	346	(- 19 rispetto al 2023)
	Dai 30 ai 40 anni	327	(- 20 rispetto al 2023)
	Meno di 30 anni	76	(+ 2 rispetto al 2023)



La Commissione, nel corso dell'anno 2024, ha adempiuto alla propria funzione istituzionale, già trattata al punto 2.1.3; segnatamente, altresì coordinando e supervisionando l'attività della Segreteria, ha provveduto:

- **a curare il movimento nell'Ordine**, disponendo, in occasione delle sedute consiliari, le iscrizioni, i passaggi di categoria o di sezione e le cancellazioni in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 139/2005 e dalla normativa vigente e, nella fattispecie, dalle disposizioni di cui alla Legge 241/1990, quanto al procedimento amministrativo.
L'istruttoria delle singole istanze è disposta con attenzione altresì ai riscontri documentali previsti dal Decreto "Semplificazione" – quanto alle dichiarazioni sostitutive di certificazione – nonché dal regolamento di funzionamento della Commissione – quanto alle verifiche camerali – affinché la deliberazione consiliare avvenga nel rispetto del disposto di cui all'art. 37 del già citato D.Lgs. 139/2005;
- **alla costante revisione e comunicazione dell'Albo Professionale**, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 139/2005; alla creazione e custodia dell'archivio storico; alla divulgazione, il primo lunedì di ogni mese, dell'edizione dell'Albo in formato "pdf" agli Iscritti ed agli Enti ed Istituzioni che ne hanno fatto richiesta; alla messa a disposizione *on demand* dell'Albo Professionale in formato cartaceo;
- **a predisporre il puntuale aggiornamento dell'elenco delle Associazioni Professionali** vigenti e comunicate all'Ordine, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 266/1997;
- **a predisporre il puntuale aggiornamento della Sezione Speciale dell'Albo dedicata alle STP** – Società tra Professionisti, in osservanza di quanto disposto dall'art. 10 della Legge 183/2011 e dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, curando altresì l'ulteriore adeguamento, al gennaio 2022, delle linee guida alla costituzione ed iscrizione di STP mono e multi disciplinari;
- **alla verifica circa il mantenimento di sussistenza dei requisiti di legge** in capo agli Iscritti e (per i soli Iscritti nell'Albo Ordinario) di persistenza di condizione di compatibilità con l'esercizio della Professione, in osservanza del dispositivo di cui all'art. 12, comma 1, punto e, del D.Lgs. 139/2005, disponendo censimenti periodici e provvedendo, d'ufficio, relativamente ai Colleghe che, nonostante le reiterate richieste, non avessero dato seguito all'istanza; al riguardo è stato deciso che il campionamento annuale non possa essere inferiore al 10% degli Iscritti all'Ordine;
- **ad intraprendere la procedura di verifica di reperibilità dell'Iscritto** avviando, in sei occasioni, presso la competente Anagrafe e presso Consolati in paesi esteri, i processi di irreperibilità finalizzati all'adozione dei provvedimenti del caso. All'esito di tali verifiche, acquisiti i dati aggiornati, è stata acclarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 139/2005;
- **a disporre la verifica dei dati anagrafici e professionali** anche attraverso la richiesta di conferma di form precompilato, disposta nel marzo 2024, al fine di acquisire eventuali modifiche ed integrazioni;
- **ad adottare deliberazione ad hoc in materia di comunicazione e diffusione dei dati anagrafici e professionali** degli Iscritti all'Ordine, in esecuzione delle disposizioni vigenti in materia di *privacy* e di parere espresso dal CNDCEC, nonché in adempimento della funzione di certificazione svolta dall'Ordine Professionale e della imprescindibilità della rintracciabilità del luogo ove il Commercialista e l'Esperto Contabile svolgono la propria attività professionale;
- **ad aggiornare costantemente il fac-simile di lettera di incarico professionale**, in collaborazione con i Gruppi di Lavoro "Antiriciclaggio", "Privacy" e "Polizza RC professionale", nelle more dell'acquisizione di ulteriori fac-simili, distinti per tipologia di incarico professionale, resi disponibili dal CNDCEC attraverso l'applicativo MANDATO, di gratuito accesso ed utilizzo attraverso l'*home page* del portale di Categoria;

- **agli adempimenti connessi alla verifica documentale e del possesso dei requisiti di legge relativi alla iscrizione nell'Elenco degli Esperti Indipendenti presso la Camera di Commercio di Torino;**
- **agli adempimenti conseguenti la nomina a Consulente Tecnico del Giudice ed a Perito Penale** presso i Tribunali e le Corti di Giustizia Tributaria di riferimento;
- **a monitorare la tempestiva attivazione dell'ID da parte degli Iscritti** nell'Albo Ordinario e nell'Elenco Speciale – D.L. 29 novembre 2008, n. 185 – ai fini della messa a disposizione dei relativi elenchi a beneficio della Pubblica Amministrazione (il relativo link è accessibile dall'*home page* del nostro sito internet e ne hanno fruito, ad oggi, tre Pubbliche Amministrazioni); a disporre la trasmissione, con cadenza l'una settimanale e l'altra giornaliera, dei dati PEC agli archivi di REGINDE ed INI PEC, tenuti presso i competenti Ministeri;
- **a monitorare, anche attraverso censimento, la tempestiva attivazione della polizza RC professionale**, da parte dei neo Iscritti nell'Albo Ordinario esercenti la Professione, nonché il mantenimento della copertura assicurativa, da parte degli Iscritti nell'Albo Ordinario esercenti la Professione, così come disposto dalla normativa vigente e dal codice deontologico. A tal fine è stata sollecitata l'informativa, attraverso i canali di comunicazione ed il portale di categoria, circa la stipula di condizioni convenzionate, a beneficio degli Iscritti, a cura del Consiglio Nazionale, delle Casse Previdenziali e del nostro Ordine;
- **a disporre le comunicazioni periodiche circa il movimento nell'Ordine**, all'indirizzo delle Autorità competenti, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL, dell'Anagrafe Tributaria;
- **a coordinare l'emissione e la revoca di CNS e business key** con e senza ruolo;
- **a monitorare la procedura online** che consente all'Iscritto di richiedere, direttamente dalla propria area riservata in *home page* del portale, il documento riepilogativo della scheda anagrafica ovvero il certificato di iscrizione all'Ordine, ricevendo il documento, in formato "*pdf*", al proprio indirizzo PEC. Analogamente viene disposta assistenza circa il rilascio di certificati anagrafici, su richiesta degli Iscritti, direttamente dal sito dell'Ordine, grazie all'accordo con il Comune di Torino (Progetto *Torinofacile*);
- **a curare lo "Sportello di supporto ai neo Iscritti per l'avvio alla Professione"**, attivato su richiesta del Collega alla Segreteria dell'Ordine, cui vanno ad affiancarsi gli Sportelli a cura del Presidente e della Consigliera Segretaria;
- **al continuo adeguamento ed aggiornamento della modulistica** relativa ad istanze di movimento nell'Ordine, resa disponibile, sul portale istituzionale, altresì con la funzionalità di compilazione *online*;
- **alla costante manutenzione del software personalizzato**, studiato per la gestione integrata dei dati e dei sistemi e per il dialogo interattivo con le aree riservate del nostro sito internet;
- **all'aggiornamento del documento di "prassi e procedure"**, composto da più schede tematiche, indirizzato a dotare la Segreteria dell'Ordine di strumenti operativi in materia di tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale.

La Commissione ha infine disposto l'approfondimento di tematiche specifiche, individuate anche sulla scorta dei pareri "Pronto Ordini" rilasciati, dal CNDCEC, su istanza di singoli Ordini territoriali e condivisi a fattor comune, segnatamente a:

- **Sostituzione, nella gestione dello studio, di Collega sospeso**
Gli unici riferimenti utili si rinvengono nel Codice Deontologico, all'art. 15, comma 1, secondo cui "*Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del Professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro Collega, che ne faccia richiesta all'Ordine,*

per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà". Inoltre l'art. 16, comma 9, precisa che "In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un Professionista, il Collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche".

Il contratto tra il Collega subentrante e quello sospeso dovrebbe essere regolamentato in merito alla durata, alle attività richieste ed al compenso.

Parere Pronto Ordini 2/2024 in data 26 gennaio 2024

- **Albo - Partita IVA**

Si precisa che l'Isritto che chiude la partita IVA - e non versi in condizioni di incompatibilità - può mantenere l'iscrizione nell'Albo.

Parere Pronto Ordini 24/2024 in data 24 febbraio 2024

- **Richiesta di informazioni su Isritto sospeso per morosità**

In occasione dell'istituzione dell'Albo unico nazionale, il Legislatore è intervenuto per confermare quale sia il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, prevedendo, all'art. 3 del D.P.R. 137/2012, che *"Gli Albi territoriali relativi alle singole Professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli degli Ordini, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli Isritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti".*

Parere Pronto Ordini 17/2024 in data 4 marzo 2024

- **Quota di iscrizione all'Ordine in caso di Isritto sospeso dall'esercizio della Professione**

L'Isritto attinto da un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale deve continuare a versare la quota di iscrizione all'Ordine di appartenenza, dipendendo, tale obbligo, dalla mera iscrizione all'Albo, indipendentemente dall'esercizio della Professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.

Parere Pronto Ordini 27/2024 in data 6 marzo 2024

- **Data di esecutività dei provvedimenti di sospensione dall'esercizio della Professione**

L'esecutività di tali provvedimenti decorre dalla data della notifica della sanzione disciplinare al Professionista, una volta trascorsi i trenta giorni previsti per l'impugnazione del provvedimento innanzi il Consiglio di Disciplina Nazionale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 55 dell'Ordinamento Professionale.

Parere Pronto Ordini 15/2024 in data 16 aprile 2024

- **Valutazione di comportamenti tenuti dal Professionista in epoca antecedente all'iscrizione all'Ordine**

La Suprema Corte, in data 4 novembre 2021, con sentenza n. 31571, ha dichiarato "Rientra nel perimetro della cosa giudicata pure il rilievo circa la sussistenza del potere disciplinare anche per fatti risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione all'Albo Professionale".

Qualora successivamente all'avvenuta iscrizione all'Ordine ed all'inizio di svolgimento dell'attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell'Isritto, in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, si ritiene che la valutazione debba essere a cura del Consiglio di Disciplina territoriale, il quale considera sia la condotta riferita ad eventuale condanna penale, sia l'omessa menzione di condanna penale in sede di richiesta di iscrizione, e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Parere Pronto Ordini 55/2024 in data 9 luglio 2024

- **Termine di prescrizione del contributo annuale di iscrizione all'Albo**

Nonostante l'utilizzo del termine "contributo", esso ha natura di tassa e l'importo non è com-

misurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'Isritto. Di conseguenza, il pagamento della quota associativa è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo. Trattandosi di tassa che va versata con cadenza annuale, può ritenersi che il termine di prescrizione sia quello quinquennale indicato dall'art. 2948 del Codice Civile secondo cui *"Si prescrivono in cinque anni... 4) in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"*.

Parere Pronto Ordini 66/2024 in data 16 luglio 2024

Ed ancora:

- **Ordinanza 19197/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione:** divieto di cancellazione dall'Albo dell'Avvocato (ndr: "del Commercialista", per quanto qui di interesse, con rimando all'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 139/2005) sottoposto a procedimento disciplinare, per tutta la durata del medesimo.

2.1.5. LA PRIMA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ 2025

La Commissione:

- continuerà la propria attività istituzionale, prioritariamente legata alla tenuta, aggiornamento e comunicazione dell'Albo Professionale, in conformità alle disposizioni di Legge e di cui al D.Lgs. 139/2005;
- disporrà d'ufficio l'aggiornamento, almeno semestrale, di procedure interne finalizzate al costante monitoraggio dei flussi di movimentazione nell'Ordine nonché alla informatizzazione nella ricezione ed istruttoria delle relative istanze;
- redigerà informative dedicate a beneficio degli iscrivendi all'Ordine;
- disporrà l'analisi del censimento 2024, in capo a tutti gli Iscritti, circa il mantenimento dei requisiti di Legge (ex art. 12 del D.Lgs. 139/2005) e di sussistenza di condizione di compatibilità con l'esercizio della Professione (ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005), nonché di possesso di copertura assicurativa professionale e di indirizzo PEC *ex lege* e programmerà, nel mese di marzo, il censimento 2025;
- disporrà, nel mese di marzo 2025, la verifica dei dati anagrafici e professionali comunicati dagli Iscritti all'Ordine;
- disporrà l'aggiornamento delle procedure e della modulistica relative al movimento nell'Ordine, anche in osservanza delle disposizioni del CNDCEC in merito ai flussi del procedimento amministrativo (L. 241/1990).

La Commissione, inoltre, coordinerà e sovrintenderà l'attività della Segreteria dell'Ordine quanto a:

- aggiornamento dell'area "Albo" del nostro sito internet, che verrà disposta in tempo reale, ed all'invio, con cadenza mensile a tutti gli Iscritti, il primo lunedì di ogni mese, dell'edizione dell'Albo in formato "pdf";
- monitoraggio del sistema di rilascio delle certificazioni e attestazioni di iscrizione all'Ordine con funzionalità *online*;

- attività di aggiornamento e di revisione circa la tenuta degli Albi dei Consulenti Tecnici del Giudice e dei Periti Penali presso i Tribunali e le Corti di Giustizia Tributaria, degli Esecutori Mobiliari e Immobiliari e degli Amministratori Giudiziari nonché degli Elenchi relativi ai Gestori della crisi da sovraindebitamento e di eredità giacenti, curando i rapporti con i Tribunali ed i Ministeri di riferimento;
- formazione dell'elenco degli Esperti Indipendenti, ex art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n.118, convertito con modificazioni della L. 21 ottobre 2021, n.147;
- trasmissione settimanale di flussi telematici, in osservanza a quanto regolamentato dal D.M. 44/2011, al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia e contenente i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni tra i quali i Professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con Legge;
- trasmissione quotidiana dei flussi telematici, in osservanza a quanto regolamentato dal Decreto 19 marzo 2013 del Ministero della Sviluppo Economico, all'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), gestito dal Ministero medesimo e da Infocamere con la finalità di rendere disponibili alla collettività gli indirizzi PEC contenuti nelle due sezioni "Imprese" e "Professionisti".



LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E LE STP



SINTESI DEL CAPITOLO 2.2. (per una lettura veloce)

L'esigenza, ormai urgente, è quella di disporre di uno strumento normativo attuale, di lineare interpretazione ed adozione, aderente alle esigenze del mercato, al fine di disciplinare adeguatamente – non solo in ambito giuridico ma anche fiscale e previdenziale – l'esercizio delle Professioni intellettuali in forma associata.

Il tessuto economico ricerca molteplici professionalità in un unico interlocutore. Il che, seppure gravoso, certamente agevola, a tendere, la fidelizzazione del cliente e l'offerta di servizi professionali e specializzati a tutto tondo.

L'associazionismo in ogni sua forma, regolamentata o di mera aggregazione di fatto: questo il tema approfondito nel capitolo dedicato alle Associazioni Professionali ed alle STP.


Il testo di introduzione è intitolato, come di consueto, alle normative e regolamentazioni vigenti.

Dalla relativa analisi emerge l'esigenza, ormai urgente, di disporre di uno strumento normativo attuale, di lineare interpretazione ed adozione, aderente alle esigenze del mercato, al fine di disciplinare adeguatamente – non solo in ambito giuridico ma anche fiscale e previdenziale – l'esercizio delle Professioni intellettuali in forma associata. Mettendo così fine ad anni di ritardi e rimandi, dapprima con la mancata emanazione della regolamentazione prevista dal Decreto Bersani e, quindi, con la normativa in materia di STP, nella cui indeterminatezza, in alcuni frangenti, va probabilmente ricercata la causa principale della sua limitata diffusione.

Il nostro auspicio – e sprone – è che il Legislatore intervenga sollecitamente; viviamo un periodo storico, irreversibile, in cui lo svolgimento dell'attività professionale in forma individuale è sempre più remoto – soprattutto tra gli Iscritti con anzianità di iscrizione inferiore al decennio – e meno rispondente alle esigenze del tessuto economico che ricerca molteplici professionalità in un unico interlocutore. Il che, seppure gravoso, certamente agevola, a tendere, la fidelizzazione del cliente e l'offerta di servizi professionali e specializzati a tutto tondo.

Distintamente per Associazioni Professionali ed STP abbiamo disposto una disamina che, partendo dal quadro normativo, regolamentare e dall'inquadramento fiscale, giunge ai "numeri" del nostro Ordine, con la premessa che non risulta censito un dato, certamente in crescita negli ultimi anni. Quello relativo al *co-working*, alle aggregazioni professionali ed alle società di servizi.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 46 alla 55).



2.2. Le associazioni professionali e le STP

2.2.1. LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

- *L. 23 novembre 1939, n. 1815*
Studi associati di assistenza e consulenza
- *L. 7 agosto 1997, n. 266*
Legge Bersani
- *Art. 10 della Legge 183/2011*
D.M. 8 febbraio 2013, n. 34
Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico – STP mono e multi disciplinari

Per approfondimenti Vi rimandiamo a: www.odcec.torino.it/norme_e_regolamenti

dove potete reperire, oltre alla normativa di riferimento ed alle linee guida utili alla comunicazione, all'Ordine, dell'associazione professionale e della STP, altresì le relative bozze di statuto.

2.2.2. L'ATTIVITÀ DEL 2024

La Consigliera Delegata "Tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale", di cui al precedente punto 2.1.1., è investita altresì della funzione di istruttoria e di comunicazione relativa all'esercizio delle Professioni "protette" in forma associata, ovvero agli studi associati ed alle società tra Professionisti.

Le Associazioni Professionali

L'inquadramento giuridico e fiscale

La Legge 1815/1939 – "Studi Associati di assistenza e di consulenza" – si compone sostanzialmente di due statuizioni, ovvero:

- **obbligo di ricorrere alla forma dello Studio Associato e obbligo di comunicazione agli Ordini (articolo 1);**
- **divieto di adottare la forma societaria o altre forme diverse dallo Studio Associato (articolo 2).**

Tale ultimo disposto, nelle more, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento alla liceità, che il Legislatore avrebbe dovuto sancire, di esercizio dell'attività professionale anche in forma collettiva diversa dallo Studio Associato, nel rispetto delle cautele formali previste dalla normativa in allora vigente, espressa indicazione dei nominativi dei Professionisti *in primis*.

In tali premesse vanno ricercate le ragioni del diffuso ricorso, soprattutto sul nostro territorio, alla forma associativa in società semplice.

L'articolo 24 della L. 266/97 ha abrogato l'articolo 2 della L. 1815/39, annunciando l'emanazione, da parte del Ministero della Giustizia – di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed il Ministero della Sanità – di un decreto, ad oggi ancora atteso, che avrebbe dovuto indicare i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale in forma associata.

Nel merito si evidenzia come il Consiglio di Stato, con proprie pronunzie, abbia ritenuto non implicita l'abrogazione dell'art. 1 della L. 1815/1939.

In attesa di doverosi ed urgenti interventi del Legislatore, la disciplina giuridica di riferimento rimane pertanto l'articolo 1 della L. 1815/1939, il quale, per inciso, richiede che la denominazione riporti

nome e cognome e titoli professionali dei singoli associati e la dizione "Studio Associato".

La prassi diffusa consente, tuttavia, previa espressa autorizzazione degli eredi, che nella denominazione compaia il nominativo di socio receduto o deceduto, purchè tale condizione sia palese e nota ai terzi.

Lo Studio Associato è dotato di soggettività giuridica anche nei rapporti con i terzi, con possibilità, per il singolo professionista, di porre in essere sia la stipulazione che l'esecuzione del contratto.

Ne deriva che Studio Associato e professionista membro dell'associazione hanno un potere di rappresentanza reciproco.

Si precisa infine che il reddito professionale derivante dall'esercizio di arti e professioni in forma associata è considerato reddito di lavoro autonomo.

I numeri

Gli Studi Professionali Associati comunicati all'Ordine al 31 dicembre 2024, ai sensi della normativa vigente, nella forma di società semplice o di associazione professionale, erano 306; su un totale di 3.851 Iscritti nell'Albo Ordinario, 647 (17% circa) risultavano pertanto essere Soci di Studio Associato.

Dalla comparazione con i dati relativi al 2023, si registra un lieve aumento (+ 1) nel numero delle Associazioni Professionali comunicate all'Ordine.

A tale riguardo si rimarca altresì come l'1,0% circa degli Iscritti nell'Albo Ordinario continui ad essere parte, contemporaneamente, di più Associazioni Professionali, così come consentito dalla regolamentazione in corso.

L'esercizio dell'attività professionale in forma associata è condiviso, in percentuale preponderante (97%), con Collega Commercialista e/o Esperto Contabile; nel restante 3% dei casi in esame, sono coinvolti in associazione Avvocati – sostanzialmente Tributaristi e Civilisti – Consulenti del Lavoro e Revisori Legali.

Come per il passato, in corso d'anno sono stati registrati sia atti di costituzione che di scioglimento. In numero prevalente si rileva l'annotazione di modifica statutaria, avvalorando l'inclinazione alla dinamicità nella compagine associativa, motivata sia da passaggi generazionali che dall'obiettivo di offrire al cliente un'assistenza a tutto tondo e di razionalizzare, in maniera funzionale, costi strutturali ed organizzativi.

In parallelo si registra la riduzione del numero dei Professionisti – Commercialisti ed Esperti Contabili – che sono parte di Associazioni Professionali (- 3 rispetto al 2023); i fisiologici passaggi generazionali comportano, dunque, la continuità di svolgimento dell'attività professionale in forma associata, con l'inserimento o l'uscita di associati di età anagrafica, anzianità di iscrizione ed Ordine di appartenenza variabili. Per tale ragione, la cessione di attività professionale al pensionamento non attivo del Professionista rappresenta, soprattutto nell'ultimo quinquennio, casistica assai rara e circoscritta.

I dati sopra riportati sono espressi con la doverosa precisazione che la comunicazione, all'Ordine, della costituzione di associazione professionale – e, conseguentemente, della modifica e dello scioglimento – rappresenta, ai sensi della normativa vigente, atto volontario degli interessati, esercitato sostanzialmente per finalità di pubblicità ai terzi.

Rimane confermato anche il ricorso a forme aggregative "spontanee" di esercizio dell'attività professionale, a reti non regolamentate di Professionisti, anche in *co-working*, ove, perseguendo le medesime finalità, ma liberi da vincoli statuari, si sceglie di condividere strutture, organizzazione e personale e di supportarsi reciprocamente e vicendevolmente. Ne è cartina di tornasole la crescente pubblicazione di segnalazioni di tale tenore nell'area dedicata del portale di Categoria.

Degno di menzione, stante la sua ampia diffusione, è altresì il ricorso a Società di Servizi, per lo svolgimento di funzioni meramente esecutive e di supporto all'attività professionale, della quale sono complementari o strumentali.

Si menziona, al riguardo, la sentenza 18 aprile 2007, n. 9237, della Corte di Cassazione, che ha stabilito che deve considerarsi nullo il contratto stipulato con una società di servizi che, oltre all'attività di elaborazione dati, fatturi anche prestazioni di consulenza ed assistenza in materie che possono essere svolte soltanto da Iscritti ad Albi Professionali.

Nulla quaestio anche circa la legittimità delle Società di Mezzi con le quali i Professionisti ripartiscono spese o disciplinano l'utilizzo in comune di beni strumentali all'esercizio della Professione.

In entrambe le casistiche, nessuna comunicazione va disposta all'Ordine Professionale mentre si afferma l'importanza di disporre una puntuale valutazione circa la costante prevalenza del fatturato professionale rispetto a quello strumentale; ciò anche al fine di scongiurare il disconoscimento di annualità di versamenti contributivi previdenziali, all'esito della eventuale valutazione di fattispecie di incompatibilità disposta periodicamente da parte delle Casse Nazionali e degli Ordini Professionali.

Nel corso dell'anno 2024, il Consiglio Nazionale è intervenuto, argomentando in materia come segue:

Introduzione del principio di neutralità fiscale per la riorganizzazione degli studi, al fine di facilitare i percorsi aggregativi, anche multidisciplinari, indispensabili per creare strutture che sappiano meglio intercettare le esigenze del mercato e delle nuove leve, andando altresì a colmare un vuoto normativo.

Nella fattispecie ci si riferisce alle operazioni di conferimento di studi professionali in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'art. 10 della L. 183/2011 (c.d. STP), che, in base al nuovo art. 177 bis del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2025 possono essere effettuate in neutralità fiscale.

Si evidenzia, inoltre, **l'ordinanza n. 1777/2023 della Corte di Cassazione** che si è nuovamente pronunciata confermando l'insussistenza dell'obbligo di contribuzione INAIL in capo ad associazioni di Professionisti.

Sul sito dell'Ordine trovate:

- **nell'area "Albo"**: l'indicazione delle Associazioni Professionali comunicate al nostro Ordine, con aggiornamento mensile, a seguito di relativa delibera consiliare di ratifica di iscrizione, modifica, cessazione;
- **nell'area "Modulistica"**: la normativa di riferimento ed il documento "Associazioni Professionali: comunicazione di costituzione, modifica, cessazione. Le linee guida, la norma, la bozza di statuto";
- **nell'area "Norme e regolamenti"**: la normativa di riferimento, le linee guida, la bozza di statuto.

L'elenco delle Associazioni Professionali viene comunicato, in formato *pdf*, a tutti gli Iscritti ed alle Autorità competenti, il primo lunedì del mese, unitamente all'Albo Professionale ed alla Sezione Speciale dell'Albo dedicata alle STP.

Anche nel corso del 2024 è stato, infine, attuato un censimento delle Associazioni Professionali comunicate all'Ordine, attraverso la trasmissione, ai Professionisti interessati, di una scheda anagrafica riepilogativa dei dati noti, disponendo così, al contempo, un aggiornamento strutturato ed una verifica del mantenimento dei requisiti di Legge (nella fattispecie legati alla conservazione della pluralità di Associati Professionisti).

Le STP

L'inquadramento giuridico e fiscale

Con l'entrata in vigore, il 22 aprile 2013, del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, è stata istituita la **Sezione Speciale dell'Albo dedicata alle Società tra Professionisti mono e multi disciplinari**.

Per approfondimenti di natura sia normativa che procedurale Vi rimandiamo alle LINEE GUIDA per la COSTITUZIONE ED ISCRIZIONE DI STP MONO E MULTI DISCIPLINARI, elaborate dal nostro Consiglio dell'Ordine ed ulteriormente aggiornate nel corso del 2023, sia nei contenuti che nei *fac-simili* di corredo.

Rammentiamo come – con riferimento all'individuazione del lasso temporale a decorrere dal quale è consentita la comunicazione di inizio di attività della STP – sia di basilare importanza la consultazione dell'appendice: "*Annotazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino*", reperibile, unitamente alla Guida, sul portale di Categoria, alla pagina "Modulistica". Stante l'avvicinarsi di orientamenti e pareri di segno opposto – nella fattispecie segnatamente alle percentuali di partecipazione dei Soci Professionisti, per quote e/o per teste, alla compagine societaria – si ritiene opportuno indicare di seguito quanto vada previsto dallo statuto, ex commi 4° e 5° dell'art. 10, L. 183/2011:

- nella denominazione sociale, l'indicazione di società tra professionisti;
- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- un numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
- la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti per l'esercizio dell'attività professionale.

Inoltre, per le sole società costituite in forma di cooperativa, è richiesto che il numero dei soci non sia inferiore a tre.

Con specifico riferimento alla condizione enunciata in premessa "un numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci", si porta all'attenzione come, sul punto, si siano susseguiti nel tempo orientamenti dottrinali di segno opposto.

Gli uni a sostegno di una interpretazione estensiva della norma che faccia prevalere la salvaguardia della maggioranza dei soci professionisti nelle deliberazioni o decisioni ¹; gli altri a sostegno di una interpretazione letterale da cui si evince la necessaria coesistenza di una maggioranza per teste e per quote dei soci professionisti ².

1 In tal senso le interpretazioni del Notariato.

2 Questa interpretazione è stata adottata dal CNDCEC che si è espresso in tal senso con i PO 319/2017 e 87/2018.

Nel dibattito è intervenuta l'AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – con le pronunce n. AS1589 e AS1589B del 12/06/2019, in risposta ai quesiti formulati da diversi Ordini territoriali in merito alla necessità o meno di coesistenza dei due requisiti di cui all'art. 10, comma 4, lettera b) della L. 183/2011.

Tra i due orientamenti l'AGCM ha privilegiato quello volto a ritenere che i due requisiti della maggioranza per teste e per quote di capitale non debbano coesistere e ciò “al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla nuova normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali”. Nel fornire tale interpretazione l'AGCM ha tuttavia sottolineato “la necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.” Riveste quindi fondamentale importanza adottare dei “patti parasociali o delle clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi”. L'AGCM invita altresì i Ministeri interessati ad adottare iniziative idonee a garantire un'interpretazione uniforme dell'articolo in parola, auspicabilmente in linea con le indicazioni espresse dall'Autorità Garante.

Il CNDCEC, con la propria informativa 60/2019 indirizzata ai Presidenti di tutti gli Ordini territoriali e consultabile sul sito, ha fatto propria l'indicazione dell'AGCM evidenziando come “sarà comunque indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società.”³

Da ultimo si evidenzia che gli iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine Professionale non possono essere conteggiati nel computo per teste e quote della maggioranza di soci professionisti; ciò in quanto gli stessi non possono esercitare, neppure occasionalmente, la Professione. Potranno invece partecipare alla STP in qualità di socio di investimento ovvero di socio che fornisca mere prestazioni tecniche.⁴

Al fine di agevolare gli iscritti nella redazione di statuti compatibili con il dettato normativo e con gli indirizzi interpretativi adottati dal CNDCEC, anche in relazione alle diverse problematiche che da questo vengono sollevate (con particolare riguardo alle situazioni che potrebbero determinare il verificarsi di cause di scioglimento nel corso della vita societaria), si è proceduto di concerto con il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo alla elaborazione di una Bozza di Statuto, come riportata nella nostra Guida.

Si ritiene utile citare la Sentenza n. 7407 della Cassazione, depositata il 17 marzo 2021, circa la natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti, traendo origine dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate e, in carenza di normativa fiscale speciale, dall'analisi delle norme del Codice Civile in materia.

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, le STP costituite per l'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi regolamentati, producono reddito d'impresa in quanto non costituiscono un genere autonomo e sono pertanto soggette alla disciplina legale e fiscale del modello societario prescelto.

La Corte osserva che, in assenza di disciplina fiscale specifica, occorre guardare alle previsioni civilistiche per individuare la tipologia di reddito prodotto; in tale ottica l'art. 2238 del C.C. nega la natura commerciale delle attività professionali intellettuali. E si applicano le disposizioni dettate in

3 Così si è espresso il Consiglio Nazionale nella propria Informativa 60/2019 dell'8/07/2019.

4 Sul punto si è così espresso il Consiglio Nazionale con PO 55/2018 del 19/11/2018.

relazione all'impresa commerciale qualora le prestazioni professionali costituiscano elemento di una attività organizzata in forma di impresa.

In altre parole, la qualificazione del reddito prodotto quale reddito d'impresa richiede: che le prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa ovvero che il lavoro del professionista ed il capitale concorrano entrambi alla produzione del reddito. Insomma, ulteriore incertezza sulla natura del reddito prodotto ed urgenza di un intervento chiarificatore da parte del Legislatore.

Anche il nostro Consiglio Nazionale interveniva nel dibattito:

- con proprio parere Pronto Ordini 31/2020, nel quale veniva ribadito il principio di incompatibilità, per la STP multidisciplinare, nella partecipazione ad altra STP (art. 10, comma 6, della legge 183/2011), per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza. Parallelamente non è consentita, al socio, la partecipazione a più società professionali;
- con la guida *"La disciplina delle società tra professionisti. Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali"*, pubblicata e divulgata, unitamente alla Fondazione Nazionale Commercialisti, nel settembre 2020.

Le STP benefit

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), art. 1, commi 376/384, ha introdotto nel nostro ordinamento le "società benefit".

Ai sensi dell'art. 1, co. 376, della L. 208/2015, sono definite società benefit quelle società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di "beneficio comune" e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse (ovvero un singolo soggetto o un gruppo di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, come potrebbero essere lavoratori, clienti, fornitori, creditori, finanziatori, P.A. e società civile).

Per "beneficio comune" – ai sensi dell'art. 1, co. 378, lettera a) della L. 208/2015 – deve intendersi il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate.

Tali finalità, oltre ad essere specificatamente indicate nell'oggetto sociale, sono in concreto perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello dei soggetti sui quali l'attività sociale possa andare ad impattare.

Stante la pluralità di attività che vengono svolte dagli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è posto il tema della iscrivibilità di una STP benefit e degli eventuali ulteriori adempimenti in capo agli Ordini Professionali al riguardo della verifica dei requisiti specifici riferiti alle "qualità benefit".

A tal proposito si è espresso il CNDCEC, su specifica richiesta del nostro Ordine, con il PO 77/2021 del 12 maggio 2021, osservando che *"non sembrano ravvisarsi ostacoli a che la STP possa assumere anche la qualifica di società benefit, costituendosi sin dall'inizio società benefit, ovvero modificando il proprio atto costitutivo successivamente. In entrambi i casi, le verifiche effettuate all'Ordine competente all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'Albo dovranno essere condotte in linea con quanto previsto nella Legge 3/2012 e nel regolamento attuativo contenuto nel D.M. 34/2013. Si può ritenere, in conclusione, che le verifiche del Consiglio dell'Ordine si debbono incentrare – sia in sede di prima iscrizione nella sezione speciale dell'Albo che in sede di annotazione delle modifiche apportate successivamente all'atto costitutivo o allo statuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, D.M. 34/2013 – sul rispetto delle condizioni descritte dall'art. 10. L'Ordine dovrà pertanto verificare*

che i requisiti che connotano la STP come società costituita per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, requisiti puntualmente individuati nell'art. 10 della L. 183/2011, ricorrano o continuino a essere espressi in modo inequivocabile nell'atto costitutivo. Si fa presente che a tali requisiti si andranno ad aggiungere quelli individuati nella disciplina descritta nei commi 376/384 dell'art. 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015, con riferimento ai profili dell'operatività, della trasparenza e della pubblicità dell'attività delle società benefit".

Nella denominazione, l'indicazione STP potrà essere affiancata da SB o società benefit.

Si precisa inoltre che *"l'elencazione delle attività dovrà essere dettagliata, così come andranno individuati i soggetti beneficiari; in ogni caso andranno escluse le attività di impresa nonché le altre attività vietate dai singoli ordinamenti professionali dei soci professionisti della STP".*

Con riferimento all'amministrazione, la STP benefit sarà gestita secondo le regole proprie del tipo societario adottato.

Si precisa infine che *"relativamente alla specifica relazione sul beneficio comune perseguito, non può ravvisarsi in capo all'Ordine alcuna attività di controllo. Il co. 384 attribuisce infatti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che abbiano utilizzato la denominazione di società benefit senza concretamente perseguire il beneficio comune".*

Nella guida predisposta dal nostro Ordine è altresì reso disponibile un esempio di articolo statutario riferito all'oggetto sociale.

I numeri

Nello svolgimento della propria attività istituzionale la Commissione ha dato atto che: **al 1° gennaio 2024, le STP comunicate all'Ordine ai sensi della normativa vigente erano 67.**

La Commissione ha esaminato, in corso d'anno, **36** istanze (+ 11 rispetto al 2023) di cui:

15 di iscrizione;

6 di cancellazione volontaria;

15 di modifica (statutaria, nella compagine sociale, nella definizione della sede).

Nell'ambito delle istanze di neo iscrizione, è stata rilevata la seguente compagine societaria:

13 in forma di srl;

1 in forma di sas;

1 in forma di società benefit.

Conseguentemente:

al 31 dicembre 2024, le STP comunicate all'Ordine, ai sensi della normativa vigente, erano 76:

14 costituite in forma di società unipersonale;

49 in forma di srl;

7 in forma di sas;

2 in forma di società semplice;

1 in forma di società cooperativa;

3 in forma di società *benefit*.

I Soci Professionisti – per numeri e per Categoria di appartenenza – sono così rappresentati:

139	Dottori Commercialisti
23	Ragionieri Commercialisti
3	Esperti Contabili
9	Consulenti del Lavoro
1	Ingegnere
1	Architetto
2	Revisori legali
65	Soci non Professionisti

In tal punto, vale la pena di rammentare come il CNDCEC, con proprio parere, abbia precisato che non è consentita la partecipazione, in STP, di Revisori Legali quali Soci Professionisti ma unicamente in veste di Soci di capitali, svolgendo essi una funzione e non una Professione (con orientamento di segno opposto rispetto a quanto contemplato per le associazioni professionali).

Inoltre, con proprio parere Pronto Ordini 51/2023, in data 17 maggio 2023, il CNDCEC precisava, tra l'altro, quanto segue: *"...Il Consiglio Nazionale Forense, con parere reso in data 15 dicembre 2022 e, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall'art. 4-bis della legge n. 247/2012, espressamente dedicata all'esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che: i) l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA; ii) l'esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011. Ciononostante, è possibile, senza alcun dubbio, che l'avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della professione forense, possa partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento)...."*

Il Consiglio Nazionale ha inoltre argomentato in materia come segue:

Uso del sigillo da parte di STP

Il timbro sigillo non può essere utilizzato da una STP, per la quale vige l'obbligo, in caso di conferimento dell'incarico alla STP medesima, della personalità dell'esecuzione della prestazione professionale da parte del socio professionista.

Parere Pronto Ordini 16/2024, in data 6 marzo 2024

Socio investitore di STP già socio professionista di STA

Si ritiene che non si incorra in alcuna incompatibilità prevista dall'art. 10, comma 6, della L. 183/2011, poiché, in tale evenienza, essendo la STA soggetta alla disciplina speciale della L. 247/2012, non trova applicazione il sopra richiamato articolo 10.

Parere Pronto Ordini 74/2024, in data 29 ottobre 2024

Si rileva altresì che l'Agenzia delle Entrate, con **risoluzione n. 10 in data 4 marzo 2022**, ha previsto che il professionista che esercita l'attività nell'ambito di una STP, possa essere abilitato a rilasciare il visto di conformità anche qualora la maggioranza del capitale sociale non sia detenuta da professionisti iscritti nei relativi Albi, purchè tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della STP, anche garantito attraverso l'adozione di patti parasociali o clausole statutarie, e possano esprimere la maggioranza di due terzi nella assunzione delle decisioni societarie.

Si evidenzia infine **l'ordinanza della Corte Costituzionale 25/2016**, con la quale si sostiene l'obbligatorietà della assicurazione INAIL per i soci di società tra professionisti (a differenza di quanto previsto per gli studi professionali associati). Del medesimo tenore – in termini di sussistenza dell'obbligo – anche la posizione dell'INAIL, espressa in propria circolare riservata ai Dottori Commercialisti.

Sul sito dell'Ordine trovate:

- nell'area "Albo": l'indicazione delle STP comunicate al nostro Ordine, con aggiornamento mensile a seguito di relativa delibera consiliare di ratifica di iscrizione, modifica, cessazione;
- nell'area "Modulistica": la normativa di riferimento ed il documento contenente le linee guida, la modulistica, le bozze di statuto (redatte con il contributo del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo);
- nell'area "Norme e regolamenti": la normativa di riferimento e le linee guida.

La Sezione Speciale dell'Albo dedicata alle STP viene comunicata, in formato *pdf*, a tutti gli Iscritti ed alle Autorità competenti, il primo lunedì del mese, unitamente all'Albo Professionale ed all'Elenco delle Associazioni Professionali.

Anche nel corso del 2024 è stato, infine, attuato un censimento delle STP comunicate all'Ordine, attraverso la trasmissione, ai Professionisti interessati, di una scheda anagrafica riepilogativa dei dati noti, disponendo così, al contempo, un aggiornamento strutturato ed una verifica del mantenimento dei requisiti di Legge (nella fattispecie legati alla conservazione della maggioranza per teste o per quote dei Soci Professionisti e del mantenimento dei requisiti di indipendenza e di onorabilità dei soci previsti dalla normativa).

2.2.3. LA PRIMA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ 2025

Segnatamente alla tenuta dell'elenco delle **Associazioni Professionali** comunicate all'Ordine, la Commissione proseguirà la propria attività istituzionale; disporrà, altresì, nel marzo 2025, un sistematico aggiornamento delle linee guida e della bozza di statuto.

Circa la tenuta della **Sezione Speciale STP**, la Commissione, nel dare seguito alla propria attività istituzionale, disporrà il costante aggiornamento delle "Linee Guida", promosso ancora nel marzo 2025 – documento di indirizzo *in progress* – anche sulla scorta di interpretazioni che, in carenza di

disposizioni normative certe ed univoche, si troverà ad assumere, al fine di fornire orientamento agli Iscritti interessati.

Con l'obbiettivo di diffondere la conoscenza dei requisiti di accesso e mantenimento di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo, nonché delle procedure e termini di ammissione, in collaborazione con il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed il Consiglio Notarile verranno promossi ulteriori incontri divulgativi, finalizzati all'approfondimento del quadro normativo di riferimento e dei relativi aspetti fiscali e previdenziali.

Si darà infine concretezza all'attività divulgativa e di condivisione di *case history* a cura del neo Gruppo di Lavoro, dedicato alle aggregazioni professionali ed alle STP, attivato nel 2024 ed aperto a tutti i Colleghi interessati.



LA VERIFICA DI FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA'



SINTESI DEL CAPITOLO 2.3. (per una lettura veloce)

La tematica della verifica della fattispecie di incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005 ha fondamentale rilevanza, sia ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Ordine che del riconoscimento delle contribuzioni previdenziali.

E' fondamentale che ogni Collega esamini con attenzione la propria posizione personale e la decorrenza delle eventuali qualifiche e posizioni ricoperte, che potrebbero essere oggetto di relativa valutazione.

La regolamentazione vigente è ormai obsoleta e rischia di tramutarsi, fattivamente, in incomprensibili vincoli, assai penalizzanti, alla crescita ed al rinnovamento professionale.


La tematica della verifica della fattispecie di incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005 ha fondamentale e plurima rilevanza: ai fini dell'accesso all'Albo Professionale – e del relativo mantenimento di iscrizione ed ai fini previdenziali – ovvero del riconoscimento, senza soluzione di continuità, delle annualità di contribuzione per il conseguimento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali da parte delle Casse.

Tanto premesso, la sua analisi è oggetto di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine (al verificarsi di ogni casistica di movimentazione nell'Albo e, annualmente, con un censimento dedicato, rivolto a tutti gli Iscritti all'Albo – Sezioni A e B), del Consiglio o Collegi di Disciplina (qualora l'incompatibilità sia oggetto di esposto disciplinare ovvero emerga dalla lettura degli atti) e delle Casse Previdenziali. Tali verifiche, ancorché contemporanee, sono totalmente distinte, vengono istruite e svolte in autonomia ed indipendenza dagli organi preposti e – poiché basate su regolamentazioni, presupposti e finalità differenti – potrebbero altresì giungere a giudizi finali di segno opposto.

E' pertanto fondamentale che ogni Collega, anche nel disporre l'auto-certificazione annuale di mantenimento dei requisiti di iscrizione nell'Albo, valuti con attenzione la propria posizione personale e la decorrenza delle eventuali qualifiche e posizioni ricoperte, con rimando alla normativa, alle circolari esplicative ed ai documenti di esame della casistica maggiormente diffusa, se del caso richiedendo ausilio interpretativo alla Commissione dedicata del nostro Consiglio, che opera anche con sportelli di confronto *on demand*.

Evidenziamo che pure questa regolamentazione, datata e soprattutto non più rispondente alle caratteristiche ed istanze del mercato, necessita di un profondo e tempestivo rinnovamento; la figura del Commercialista e dell'Esperto Contabile, negli anni, ha saputo dare forma al cambiamento, ampliando e specializzando le proprie competenze. I paletti di una direttiva ormai obsoleta rischiano di tramutarsi, fattivamente, in incomprensibili vincoli, assai penalizzanti, alla crescita ed alla innovazione professionale.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 57 alla 81).



2.3. La verifica di fattispecie di incompatibilità

2.3.1. LA COMMISSIONE COMPETENTE

Le Consigliere Referenti sono **Emanuela BARRERI** e **Piera BRAJA**.

2.3.2. LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

- *Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139*
Incompatibilità
Art. 4 - Art. 34, comma 8
- *Note interpretative approvate dal CNDCEC il 13 ottobre 2010, aggiornate il 1° marzo 2012, diffuse con nota informativa n. 26 in data 21 marzo 2012*
La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139
- *Regolamento di valutazione di fattispecie di incompatibilità a cura del Consiglio dell'ODCEC di Torino*

Il Consiglio dell'Ordine, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1., punto e), del D.Lgs. 139/2005, dispone, periodicamente, verifiche circa "... la sussistenza dei requisiti di legge..." e di compatibilità attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/2000, che tutti gli Iscritti sono chiamati a redigere; il Consiglio, per il tramite di Consiglieri all'uopo delegati, provvede quindi all'analisi e verifica di quanto riscontrato, anche con il metodo del campione, disponendo d'ufficio, laddove ritenuto utile o necessario, visite camerali circa le posizioni societarie dichiarate.

Di seguito riportiamo regolamentazione in materia

Articolo 1

Le disposizioni seguenti - in linea con quanto previsto dal Regolamento per la valutazione delle incompatibilità, approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia Civile in data 18 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2003 - concernono il procedimento per l'esame delle situazioni e cause di incompatibilità con l'esercizio della professione degli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 2

La ricezione della notizia di una potenziale condizione di incompatibilità (qui di seguito notizia) può avvenire mediante:

- a) comunicazione di qualsiasi iscritto o di qualunque persona fisica o giuridica, nessuna esclusa (qui di seguito esponente);*
- b) comunicazione del pubblico ministero o altra autorità giudiziaria nonché di altro organo della pubblica amministrazione (qui di seguito esponente);*
- c) mezzi di comunicazione di massa, quali, ad esempio, giornali, televisioni, internet;*
- d) attività di vigilanza esperita direttamente dal Consiglio dell'Ordine, da Commissioni dell'Ordine o dal Consiglio o da Collegi di Disciplina, nell'ambito delle loro funzioni istituzionali;*
- e) comunicazioni delle Casse di Previdenza;*
- f) richiesta del professionista iscritto.*

Articolo 3

La notizia deve essere riferibile esclusivamente a professionisti iscritti all'Albo al momento della ricezione da parte dell'Ordine o rilevante in base alle disposizioni seguenti.

Il procedimento previsto negli articoli seguenti non è esperibile nei confronti di professionisti:

- a) iscritti all'Albo dell'Ordine in precedenza ma non più iscritti al momento della ricezione;
- b) che già dalla notizia risultino aver rimosso la causa di incompatibilità e/o quest'ultima non risulti più rilevante ai sensi del D.Lgs 139/2005 o delle disposizioni seguenti.

Articolo 4

La Segreteria dell'Ordine, non appena a conoscenza di una notizia, provvede a protocollarla, nonché a trasmetterla alla competente Commissione incompatibilità.

Articolo 5

La valutazione dei casi di incompatibilità è demandata alla Commissione.

Il responsabile del procedimento è il Consigliere delegato.

Il responsabile funge anche da relatore; in qualunque caso di assenza o impedimento del responsabile del procedimento, il Presidente dell'Ordine provvede con ampia autonomia alla nomina temporanea di altro Consigliere, e comunque può fungere egli stesso quale responsabile del procedimento.

Articolo 6

La Commissione, nella fase preistruttoria, ha il compito di verificare la notizia. La valutazione preliminare della notizia deve essere effettuata con i seguenti obiettivi:

- a) se la notizia è anonima o priva di sottoscrizione, salvo i casi di procedibilità d'ufficio: il responsabile del procedimento propone al Consiglio l'archiviazione d'ufficio del documento;
- b) se la notizia è assolutamente infondata o relativa ai casi di cui al comma b, dell'art. 3, o concernente fatti non attinenti le norme e gli obblighi dettati dal D.Lgs 139/2005, ovvero delibere del Consiglio Nazionale o dell'Ordine: il responsabile propone al Consiglio l'archiviazione in fase preistruttoria;
- c) se la notizia è circostanziata: il responsabile avvia la procedura di cui al successivo art. 7.

Articolo 7

Qualora la notizia sia circostanziata, ai sensi del precedente art. 6, il responsabile, procede:

- a richiedere i certificati opportuni per il caso;
- a verificare l'iscrizione del professionista in albi, registri o presso enti rilevanti per l'esame della notizia.

Inoltre dovrà comunicare al professionista, mediante PEC, l'avvenuta ricezione della notizia, con invito a prendere visione del fascicolo e depositare eventuali memorie difensive.

Tali azioni sono espletate senza obbligo di informare il Consiglio.

Articolo 8

All'atto dell'accesso al fascicolo da parte del professionista deve essere redatta un'apposita dichiarazione scritta di presa visione.

Articolo 9

Decorsi almeno 15 giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento provvede, se del caso, a predisporre la comunicazione di convocazione preliminare, con indicazione della data della stessa e della facoltà di depositare, sino a 3 giorni prima di tale data, eventuali memorie difensive.

Articolo 10

L'eventuale convocazione dell'esponente o di testimoni deve avvenire in sessione separata rispetto al professionista.

Articolo 11

Il professionista può comunque depositare documenti e memorie contestualmente all'audizione.

Articolo 12

Il responsabile del procedimento, provvede, quindi, a formulare una proposta al Consiglio dell'Ordine che contiene, sulla base di un motivato parere scritto, le indicazioni per l'archiviazione o per l'assunzione di un provvedimento ad hoc.

Articolo 13

Il responsabile del procedimento provvede a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta consigliare utile.

Articolo 14

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del responsabile del procedimento, delibera a maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera può consistere:

- 1. nell'archiviazione del procedimento;*
- 2. nella cancellazione del professionista dall'Albo.*

Nel caso di delibera di archiviazione per insussistenza o inesistenza della causa di incompatibilità, il Consiglio dell'Ordine, supportato dai necessari e validi motivi indicati in delibera, dichiara che l'attività o la qualità oggetto della notizia è inesistente o è compatibile con l'esercizio della professione.

Nel caso di archiviazione per intervenuta rimozione della causa, successiva al momento di ricezione della notizia, il Consiglio dell'Ordine deve in ogni caso accertare l'esistenza e la sussistenza della causa di incompatibilità con l'esercizio della professione dal momento di ricezione della notizia stessa, sino alla data di rimozione della causa di incompatibilità. Qualora il Consiglio dell'Ordine, supportato dai necessari e validi motivi indicati in delibera, dichiara che l'attività o la qualità oggetto della notizia è di fatto esistente ed è incompatibile con l'esercizio della professione assegna un termine per la rimozione della fattispecie di incompatibilità o per richiedere il passaggio di categoria da Albo Ordinario ad Elenco Speciale.

In caso di inerzia ne dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo Ordinario.

Articolo 15

Il procedimento deve essere contenuto possibilmente nel limite dei 90 giorni dalla data della ricezione della notizia.

L'eventuale superamento di tale termine non potrà costituire, in ogni caso, causa di invalidità del procedimento.

Articolo 16

Tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate con pec.

Articolo 17

Le deliberazioni assunte sono notificate all'interessato, all'esponente, agli eventuali destinatari di cui al D.Lgs. 139/2005.

È possibile fornire notizie a terzi interessati circa cancellazioni per incompatibilità, stante il carattere pubblicitario dei provvedimenti, secondo le norme sul diritto d'accesso.

2.3.3. LE COMPETENZE

La Commissione si occupa della verifica della sussistenza di condizione di incompatibilità – ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005 – con l'esercizio della Professione di Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista, Esperto Contabile, agendo su impulso del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio o Collegi di Disciplina ovvero su richiesta della Pubblica Amministrazione, delle Casse Previdenziali, dell'interessato.

Il Consiglio dell'Ordine è infatti chiamato ad accertare periodicamente la sussistenza dei requisiti di Legge in capo agli Iscritti (art. 12, comma 2, lettera e) dell'Ordinamento Professionale); tra tali requisiti rientra altresì l'assenza di cause di incompatibilità (art. 34, comma 8, dell'Ordinamento Professionale) la cui valutazione, qualora eccepita, è rilevante sia ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo, sia in ambito deontologico e disciplinare.

Se, all'esito di procedimento di valutazione ad hoc, la causa di incompatibilità sussiste, il Consiglio dell'Ordine – fatta salva la facoltà dell'interessato di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e, quindi, di richiedere il passaggio dall'Albo Ordinario all'Elenco Speciale – è tenuto a pronunciare la cancellazione d'ufficio dall'Albo Professionale; per contro se, all'esito del procedimento di valutazione, la causa di incompatibilità risulta acclarata ma rimossa, il Consiglio dell'Ordine può disporre relativa segnalazione di illecito all'organo disciplinare.

Si evidenzia, in tal senso, il parere Pronto Ordini 211/2021, in data 11 ottobre 2021, a cura del CNDCEC, nel quale è precisato come la competenza a procedere sia in capo al Consiglio dell'Ordine, anche in pendenza di contestuale procedimento disciplinare radicato presso il Consiglio od i Collegi disciplinari; si rimarca altresì l'impossibilità di procedere alla cancellazione dell'Iscritto fino a quando non abbia avuto termine il provvedimento disciplinare pendente a carico dello stesso (art. 5, comma 8, del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dal 1° giugno 2015 ed art. 38 del D.Lgs. 139/2005).

L'analisi e la valutazione sono disposte sulla scorta delle note interpretative “La disciplina di incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28/06/2005, n. 139”, approvate dal CNDCEC il 13 ottobre 2010 ed aggiornate il 1° marzo 2012.

La valutazione della fattispecie di incompatibilità trae impulso dal disposto che l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente né abituale, di talune professioni ed attività ovvero dell'attività di impresa in nome proprio o altrui.

Le citate linee guida pongono particolare accento – in costanza di iscrizione nell'Albo Ordinario, Sezioni A e B – sull'esercizio di altre Professioni e specifiche attività – Professione di Notaio e di Giornalista professionista –, sulla funzione di appaltatore di servizio pubblico – attività di concessionario della riscossione tributi e di promotore finanziario –, sull'esercizio di attività d'impresa, sui casi di esclusione, sulla prescrizione dell'azione e sulla competenza degli Ordini territoriali; sono corredate da ampia casistica commentata, con l'individuazione della fattispecie, della soluzione e delle note di commento.

Ulteriori aggiornamenti si sono, nelle more, susseguiti, anche attraverso i pareri e gli orientamenti a cura del servizio “Pronto Ordini” del CNDCEC, rivolto agli Ordini territoriali. Tali interventi, segnatamente alle pronunce emesse nell'anno 2023, hanno riguardato, tra l'altro, la posizione del Professionista iscritto nell'Albo Ordinario, Sezioni A e B, ed il contemporaneo espletamento dell'attività:

- di dipendente di società a completa partecipazione pubblica;
- di dipendente di Poste Italiane SPA;
- di socio unico e amministratore unico di SRL di gestione immobiliare;
- di possesso di quote di CED.

Tali pareri sono reperibili sul portale del CNDCEC; su istanza dell'interessato, la nostra Segreteria provvederà comunque al rilascio di copia di quanto richiesto.

La normativa in vigore, di costante attualità, trova fondamento nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'onorabilità e l'imparzialità del Professionista e di garantire che questi agisca, nello svolgimento dell'attività professionale, nel rispetto degli interessi pubblici.

Come già segnalato in passato, siamo in attesa, da parte del CNDCEC, dell'aggiornamento delle linee guida di riferimento in materia di incompatibilità, le cui maglie potrebbero auspicabilmente allargarsi al fine di rendere l'attività professionale il più possibile aderente ed al passo con le esigenze e le richieste del mercato.

Vale infine la pena di rammentare che il parere in materia di incompatibilità espresso dall'Ordine Professionale è vincolante, per l'Isritto – salvo diverso esito di eventuale ricorso presso il CNDCEC – ai soli fini dell'esercizio della Professione e del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Ordinario ovvero nell'Elenco Speciale. L'analoga procedura di verifica, eventualmente disposta dalle Casse Previdenziali, d'ufficio o su impulso, potrebbe portare a risultanza di segno inverso, stante l'autonomia e l'indipendenza delle Istituzioni nei propri ambiti di azione.

In tal senso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, prevedendo sia la facoltà di annullamento, da parte della Cassa, di periodi contributivi caratterizzati da condizione di incompatibilità con la Professione, sia che il quinquennio prescritto per i controlli periodici non costituisca termine decadenziale.

2.3.4. L'ATTIVITÀ DEL 2024

La Commissione, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali:

- si è occupata dell'istruttoria delle istanze: duecentoventi quelle giunte nel 2024, di cui dieci su istanza della Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti e duecentodieci su richiesta degli interessati, dichiarando, per tutti i casi, la posizione di compatibilità dei Colleghi. A tale riguardo è opportuno sottolineare come la CNPADC abbia disposto, nel corso del 2018, e proseguito negli anni a venire senza soluzione di continuità, una verifica globale, in capo a tutti i propri Isritti, circa la sussistenza – anche pregressa, a decorrere dalla data di iscrizione all'ente previdenziale – di condizione di compatibilità con l'esercizio della Professione. Tale lodevole – e caldeggiata – iniziativa, che verrà costantemente e periodicamente reiterata, consente al Collega di conoscere in tempo pressochè reale la propria posizione previdenziale, intervenendo tempestivamente nel rimuovere eventuali fattispecie di incompatibilità, scongiurando così l'eventuale (e tardivo) disconoscimento di periodi di contribuzione, con conseguente restituzione di quanto versato e perdita del diritto all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- ha disposto il preliminare controllo – attraverso visure camerali – del requisito di compatibilità con l'esercizio professionale nelle fattispecie di prima iscrizione o di reinscrizione nell'Albo Ordinario, di trasferimento a/da altro Ordine e di passaggio di Categoria da Elenco Speciale ad Albo Ordinario, Sezioni A e B. Tale esame viene pianificato con il metodo del campione.

Le casistiche di incompatibilità acclarata maggiormente ricorrenti riguardano le figure di: consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede; di concessionario di riscossione tributi; di appaltatore di pubblico servizio; di imprenditore commerciale ed agricolo; di socio-amministratore, in società di persone; di socio con interesse economico prevalente ed amministratore con ampi o tutti i poteri, in società di capitale. Per contro, è confermata la compatibilità con la figura del consulente finanziario autonomo nonché con l'esercizio dell'attività di impresa in conto altrui ed in nome proprio (mandato senza rappresentanza) ed in conto altrui e nome altrui (mandato con rappresentanza/procuratore);

- ha elaborato la procedura telematica che, attraverso l'area riservata dell'Isritto, sul portale di Categoria, ha consentito, nel primo semestre 2024, di concludere il censimento, indirizzato alla verifica del possesso dei requisiti di Legge e di compatibilità in capo agli Isritti nell'Albo Ordinario – Sezioni A e B – così come previsto dal D.Lgs. 139/2005. L'esame dei riscontri pervenuti non ha determinato l'evidenziazione di alcuna fattispecie di incompatibilità. E' stata altresì conclusa la verifica d'ufficio a carico dei Collegi che non avessero provveduto in merito;
- ha collaborato con il Consiglio e con i Collegi di Disciplina territoriali, laddove richiesto, per la verifica di fattispecie di incompatibilità a carico dell'Isritto, allorquando la casistica sia stata evidenziata o stigmatizzata nell'esposto disciplinare ovvero rilevata d'ufficio, in fase istruttoria o dibattimentale della procedura disciplinare;
- a cura dei Referenti, e con il coordinamento della Segreteria dell'Ordine, ha, inoltre, promosso l'organizzazione di momenti divulgativi e di sensibilizzazione in materia, anche in collaborazione con i Delegati Previdenziali, ed incrementato il servizio di sportello telefonico e via e-mail, finalizzato a chiarire, ai Collegi, le eventuali perplessità in materia;
- ha ulteriormente aggiornato il documento *“Linee guida per la verifica delle fattispecie di incompatibilità con l'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile”* – disponibile *online* nell'edizione 2025 – nel quale, unitamente all'indicazione della normativa di riferimento, vengono diffusamente illustrati l'attività istituzionale di verifica del possesso dei requisiti di compatibilità con l'esercizio della Professione nonché i casi applicativi che più di frequente sono sottoposti al parere del Consiglio dell'Ordine.

Al riguardo, si ritiene utile riportare, di seguito, la casistica rilevata:

1 Posizioni di presunta incompatibilità fra Sindaci o Revisori di Società o Enti Locali ed assistenza professionale prestata agli Enti stessi

Si tratta soprattutto di verificare che gli eventuali incarichi professionali svolti siano di carattere settoriale e specifico e non riguardino genericamente l'attività di formazione del bilancio ed attività connesse.

Sovente le questioni insorgono in esito ad espresse segnalazioni degli Organi di Polizia Tributaria, GDF o incaricati delle Agenzie delle Entrate in sede di verifica fiscale.

2 Posizioni di socio di maggioranza o di legale rappresentante di società immobiliari per l'instestazione di patrimonio familiare

Numerose questioni sorgono a seguito delle verifiche effettuate dalle Casse Nazionali presso i Registri delle Imprese e le Camere di Commercio per presunte incompatibilità che originano da ipotesi di svolgimento di attività di commercio e di impresa da parte dell'Isritto (interesse economico prevalente).

Ove non sia possibile escludere la partecipazione dell'Isritto in situazione economica prevalente,

soccorre la specifica clausola dei “casi” esposti dal CNDCEC, allorché si possa attestare e dimostrare che trattasi di società di pura gestione statica, che non svolga alcuna attività commerciale (a titolo di esemplificazione: attività di costruzione o compravendita abituale di immobili con carattere di imprenditorialità).

Può essere utile, a supporto, l'attestazione, da parte del Collega, circa l'assunzione di cariche per mandato scritto conferito da consoci per incarico professionale ricevuto e da dimostrare.

3 Socio di maggioranza e presidente del CdA di società a responsabilità limitata

L'art. 4, co. 1, lett. c), D.Lgs. 139/2005 dispone che *“l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale (...) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (...)”*.

Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell'attività d'impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione. È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società. Diversamente, l'assunzione da parte dell'iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali.

Come evidenziato nelle citate Note interpretative *“la carica di amministratore con deleghe, presidente o amministratore unico è dunque da ritenersi compatibile solo laddove la partecipazione sia “irrilevante” e tale aggettivo è da riferire tanto alla partecipazione in quanto tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che ne conseguono nelle dinamiche endosocietarie, quanto con riferimento quantitativo al patrimonio personale dell'iscritto. Detta irrilevanza è da riferire dunque alle fattispecie residuali rispetto a quelle innanzi delineate come compatibili, con tutte le ulteriori precisazioni sostanziali esposte. È dunque da privilegiare in ciascuna valutazione la prevalenza della sostanza sulla forma, talché l'irrilevanza non può limitarsi al dato formale, ma deve essere concretamente apprezzabile ed essere una situazione priva di evidenze contrastanti, anche se di mero fatto”*.

Resta in ogni caso ferma, in virtù del citato principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'esigenza di verificare se l'iscritto:

1. gestisca la società, in qualità di socio di maggioranza, in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione,
2. eserciti di fatto un'influenza quantomeno sul socio di minoranza attraverso determinati rapporti giuridici (coniugio, parentela entro il 4° grado) ovvero attraverso l'utilizzo di prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all'iscritto all'albo o da questi controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia, ecc.) in modo tale da determinare un'influenza su tale soggetto.

4 Società Immobiliari: gestione patrimonio familiare o di mero godimento o conservativa

Secondo le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Prontori Ordinari pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordinari territoriali, l'incompatibilità può ritenersi esclusa qualora l'attività di gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa.

Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità, qualora l'iscritto, pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore (ovvero altra carica da cui derivino poteri gestori) in società di persone o di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, come avviene, per esempio, nell'ipotesi in cui gli immobili siano dati in loca-

zione all'iscritto stesso oppure a componenti della sua famiglia. In tal modo l'attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell'immobile stesso.

5 Socio unico e amministratore unico di srl di gestione immobiliare

Si osserva preliminarmente che l'art. 4, co. 2, del D.Lgs. 139/2005 dispone che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività "... è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione...".

Tale disposizione definisce l'ambito applicativo della norma, delineando i limiti entro i quali l'esercizio per proprio conto (in nome proprio o altrui) di attività d'impresa è compatibile con l'esercizio della professione. Ciò è confermato anche nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità allorché, in riferimento ai casi di esclusione previsti dal secondo comma dell'art. 4, si evidenzia che in presenza di tali casi "l'esercizio dell'attività d'impresa o l'assunzione della carica di amministratore sono da considerarsi compatibili".

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale immobiliare, le citate note interpretative evidenziano che l'esclusione dell'incompatibilità è connessa alla natura dell'attività, che deve essere di "pura gestione". Pertanto, in via di principio non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l'iscritto, pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio unico e la carica di amministratore in società di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, in quanto in tal caso l'attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell'immobile stesso.

Si ricorda, infine, e in via generale, che l'iscrizione nell'Elenco Speciale è possibile solo in presenza di valutata sussistenza di una causa di incompatibilità.

6 Socio di s.n.c. di gestione immobiliare

Un iscritto all'Albo è socio al 50% di una s.n.c. di pura gestione immobiliare (il restante 50% è posseduto da familiare). La società possiede, oltre agli immobili, anche una partecipazione di controllo in una s.r.l. operativa nel settore immobiliare (costruzione e vendita di immobili). Quest'ultima è cliente dello studio dell'iscritto, al quale è stato chiesto di assumere l'incarico di amministratore in qualità di Commercialista, quindi in nome proprio e per conto altrui.

Tanto premesso, al fine di accertare la sussistenza o meno di una causa di incompatibilità:

1. se l'attività di Commercialista è incompatibile con la posizione di socio al 50% di una s.n.c. di gestione immobiliare che detiene però la partecipazione di controllo in una società operativa;
2. se l'attività di Commercialista è incompatibile con l'incarico di amministratore di una s.r.l. in cui il pacchetto di maggioranza è nelle mani di una s.n.c. di gestione nella quale il professionista possiede il 50% delle partecipazioni e l'altro 50% è nelle mani di familiare.

In tema di incompatibilità, l'attività di gestione immobiliare è espressamente considerata dall'art. 4, co. 2, del D.lgs. n. 139/2005, ove si dispone che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività "... è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (...)".

Tale disposizione definisce l'ambito applicativo della norma, delineando i limiti entro i quali l'esercizio per proprio conto (in nome proprio o altrui) di attività d'impresa è compatibile con l'esercizio della professione.

Ciò è confermato anche nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità allorché, in riferimento ai casi di esclusione previsti dal secondo comma dell'art. 4, si evidenzia che in presenza di tali casi "l'esercizio dell'attività d'impresa o l'assunzione della carica di amministratore sono da considerarsi compatibili".

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale immobiliare, peraltro, le citate Note interpretative evidenziano che l'esclusione dell'incompatibilità è connessa alla natura dell'attività, che deve essere di "pura gestione", il che significa che non deve ricomprendere attività quali, a titolo meramente

esemplificativo, quelle alberghiere o di compravendita immobiliare.

Inverso, la s.n.c. detiene una partecipazione di controllo in una s.r.l. che svolge attività di costruzione e vendita di immobili, cliente dello studio dell'iscritto – che, si ricorda, è socio al 50% della controllante – al quale viene chiesto di assumere l'incarico di amministratore della controllata nella qualità di Commercialista, quindi *“in nome proprio e per conto altrui”*.

Più sinteticamente, solo a fini di una maggiore chiarezza espositiva: l'iscritto socio al 50% della società di persone controllante (il cui restante 50% è detenuto da familiare), che svolge attività di gestione patrimoniale immobiliare *“pura”*, assume l'incarico di amministratore nella società di capitali controllata, che invece svolge attività di impresa nel settore edile.

Al riguardo, mette conto rilevare che l'incompatibilità con l'esercizio della professione è ravvisabile in tutti quei casi in cui è possibile riscontrare da comprovati elementi sostanziali che l'amministratore unico, con ampi o tutti i poteri di una società di capitali, eserciti un controllo diretto, o di fatto o esterno sulla stessa. Sul punto, le citate Note interpretative evidenziano che *“La carica di amministratore con deleghe, presidente o amministratore unico è dunque da ritenersi compatibile solo laddove la partecipazione sia “irrelevante” e tale aggettivo è da riferire tanto alla partecipazione in quanto tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che ne conseguono nelle dinamiche endosocietarie, quanto con riferimento quantitativo al patrimonio personale dell'iscritto”*. E ancora, *“In ciascuna valutazione è da privilegiare la prevalenza della sostanza sulla forma, talché l'irrilevanza non può limitarsi al dato formale, ma deve essere concretamente apprezzabile ed essere una situazione priva di evidenze contrastanti, anche se di mero fatto”*.

Pertanto, con riferimento ad entrambi i quesiti deve osservarsi, in via interpretativa, quanto segue:

1. la qualifica di socio di società in nome collettivo è sempre incompatibile con l'esercizio della professione a prescindere dall'entità della partecipazione agli utili e alle perdite riconosciuta al socio, in quanto configura in ogni caso esercizio di attività d'impresa;
2. l'esercizio di attività d'impresa può ritenersi escluso solo in presenza di una delle cause di esclusione dell'incompatibilità previste dal citato art. 4, co. 2, D.lgs. n. 139/2005;
3. tali condizioni esimenti fanno riferimento a situazioni in cui l'attività svolta è diretta esclusivamente alla gestione patrimoniale o è di mero godimento o conservativa, ovvero ausiliaria all'esercizio dell'attività professionale, ovvero a casi in cui l'incarico di amministrazione è assunto in virtù di specifico mandato professionale per il perseguimento di un interesse economico altrui;
4. con particolare riferimento all'esercizio di attività di gestione immobiliare, come già evidenziato, essa deve ritenersi causa di esonero dall'incompatibilità solo qualora si configuri come attività di pura gestione e non sia rinvenibile in tale esercizio lo svolgimento – anche indirettamente attraverso altre entità giuridiche – di alcuna attività imprenditoriale.

7 Posizione di socio di società di capitali o di amministratore unico o delegato in s.r.l. o s.p.a. avente ad oggetto attività commerciale

Queste posizioni, assimilate a quelle del Collega socio accomandante in s.a.s., sono considerate generalmente compatibili tutte le volte che non riguardino quote maggioritarie o poteri individuali di gestione illimitati e non sottoposti alla verifica e riferimento di un Consiglio di Amministrazione.

Si tratta ovviamente di formarsi una convinzione circa l'incompatibile esercizio da parte del Collega di una attività commerciale imprenditoriale svolta con carattere di abitudine che, ad esempio, nelle situazioni di sfornamento di attività gestoria da parte di un socio accomandante, esporrebbe il socio al rischio di un fallimento in proprio.

8 Società di servizi o di mezzi, strumentali o ausiliarie all'esercizio della Professione

Sono attività svolte dalle società alle quali il Collega, in varie forme, partecipa e attinenti:

la tenuta della contabilità;
l'invio telematico delle dichiarazioni e l'archiviazione delle stesse;
la tenuta delle paghe;
i servizi di segreteria per lo studio professionale;
svariate attività di *software*.

Il secondo comma del citato art. 4, in fattispecie di svolgimento, da parte dell'Iscritto, di tali attività, stabilisce una deroga alla disciplina generale di incompatibilità, escludendola in presenza di società di servizi "strumentali o ausiliari" all'esercizio della Professione.

Nel commentare tale esclusione il CNDCEC limita però l'applicazione di tale deroga, condizionandola alla verifica della prevalenza del fatturato professionale sul fatturato della società di servizi.

La nota interpretativa argomenta tale limitazione, non presente nel testo normativo, affermando che la mancata prevalenza del fatturato professionale sul fatturato dell'attività di servizio rende non qualificabili come "strumentali" o "ausiliari" tali società, facendole quindi fuoriuscire dal campo di applicazione della deroga di cui al secondo comma del menzionato art. 4.

Dal documento si evince infatti che: *"... L'incompatibilità è senz'altro esclusa nel caso in cui la società di "mezzi" o di "servizi", in cui l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra le cariche sopra descritte con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso..."* in quanto, in tal fattispecie, i servizi offerti dalla società sarebbero indubbiamente qualificabili come "strumentali" o "ausiliari".

Nel caso in cui (assai frequente) il CED avesse anche (o solo) clienti terzi, l'esclusione non opererebbe sempre ma solo in caso di prevalenza del fatturato individuale dell'Iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello Studio Associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.

Di norma tale verifica di prevalenza viene operata come media nell'ambito dell'ultimo quinquennio. Qualora la società di servizi sia partecipata da una pluralità di Iscritti all'Albo, la prevalenza di fatturato sopra descritta andrà determinata facendo riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili del singolo Professionista.

In assenza di tale prevalenza, sempre secondo il documento, i servizi offerti da detto CED non possono qualificarsi come "strumentali" o "ausiliari" all'esercizio della Professione, facendo quindi fuoriuscire tale ipotesi dalla deroga di cui trattasi.

Al fine di verificare la sussistenza di una causa d'incompatibilità in capo ad un Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in presenza di partecipazione nel capitale sociale di una società di servizi, occorre quindi procedere alle seguenti verifiche:

accertare la sussistenza della prevalenza della quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile rispetto al proprio fatturato individuale;
accertare l'esistenza, in seno alla società di servizi, di un interesse economico prevalente;
accertare l'esistenza di un concreto esercizio dell'attività d'impresa attraverso poteri (di fatto o di diritto) gestori.

Come indicato nella nota interpretativa a commento, l'interesse economico è prevalente quando il Professionista esercita un'influenza rilevante o notevole oppure il controllo sulla società.

L'interesse economico è prevalente altresì quando l'investimento patrimoniale non è irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell'Iscritto.

Tale influenza o controllo si ravvisa in presenza di tutte le situazioni di cui all'art. 2359 C.C..

La sola esistenza di un interesse economico prevalente di per sé non è sufficiente a rendere configurabile l'incompatibilità.

Sempre la nota interpretativa (ipotesi di Iscritto all'Albo socio unico di società di capitali) afferma che la posizione di socio prevalente di società di capitali è incompatibile con l'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile *"... solo quando ad essa si abbini un concreto esercizio di attività d'impresa da parte dell'Iscritto, attraverso poteri (di fatto o di diritto) gestori"*.

In proposito si è espresso il CNDCEC in risposta ad un "Pronto Ordini" del 20 maggio 2013:

"... si ritiene pertanto che non sussista una situazione di incompatibilità se non laddove fosse riscontrabile in capo all'iscritto socio e preposto all'esercizio di impresa un effettivo potere gestionale"

svolto per soddisfare un proprio interesse economico prevalente”.

9 Incarico di amministratore di un centro elaborazione dati nonché di svolgimento di attività di organizzazione di corsi formativi

Come noto, l'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio dell'attività d'impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui). Per “esercizio di attività di impresa in conto proprio” deve intendersi il concreto svolgimento dell'attività d'impresa per un proprio interesse economico. In particolare, come evidenziato nelle Note interpretative dell'incompatibilità, laddove l'attività di impresa sia svolta in forma societaria, l'incompatibilità ricorrerà nei seguenti casi:

1. in caso di società di persone: in ogni caso in cui l'iscritto sia socio-amministratore (in particolare, nel caso di snc l'incompatibilità ricorre in capo a tutti i soci della società, mentre nella sas solo ai soci cd. accomandatari),
2. in caso di società di capitali: qualora l'iscritto sia socio della società con interesse economico prevalente ed amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione) della medesima.

Il citato articolo 4, al successivo comma 2, prevede altresì che l'incompatibilità venga comunque meno nei seguenti casi:

1. attività, svolta per conto proprio, diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative;
2. in presenza di società di servizi che siano strumentali o ausiliari all'esercizio della professione;
3. nel caso di assunzione di carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

Ciò premesso, si osserva che nel quesito non viene specificato in quale forma sia costituita la società che svolge attività di elaborazione dati né se l'iscritto ne sia anche socio. Nel presupposto, dunque, che l'iscritto sia solo amministratore di tale società, si evidenzia che, per quanto disposto dal sopraindicato art. 4, co. 2, la mera assunzione di un incarico in qualità di amministratore di una società, anche con tutti o ampi poteri, non costituisce causa di incompatibilità con l'esercizio della professione laddove ad essa non si accompagni anche la qualità di socio (con interesse economico prevalente nel caso in cui la società sia costituita in forma di capitali). Nello specifico caso di società di capitali, si dovrà comunque accertare che l'iscritto, qualora sia amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, non detenga nella suddetta società anche un interesse economico prevalente attraverso l'intestazione di partecipazioni sociali a soggetti a lui riferibili (es.: società fiduciarie, prestanomi, coniuge non legalmente separato, conviventi, parenti entro il 4° grado ovvero a società da questi controllate). Nel caso in cui fosse accertato che la società CED sia riferibile all'iscritto in tali termini, al fine di escludere l'incompatibilità, si dovrebbe ulteriormente accertarne la natura di società di servizi; diversamente, l'iscritto verserebbe in una situazione di incompatibilità.

Con riferimento alla questione, relativa alla incompatibilità con lo svolgimento di un'ulteriore attività relativa all'organizzazione di corsi formativi, si osserva che lo svolgimento di tale attività non è, di per sé incompatibile con quello di attività professionale, a meno che l'iscritto la intenda svolgere attraverso l'esercizio di attività d'impresa per proprio conto. A tal proposito si osserva che, dal tenore del quesito, non è dato sapere se l'attività di organizzazione dei corsi formativi sia svolta dalla stessa società CED, in cui l'iscritto riveste la carica di amministratore. Se così fosse, si rinvia a quanto appena indicato in merito all'accertamento dell'effettiva riferibilità della società all'iscritto.

10 Attività d'impresa - Società di servizi

Si analizza:

- se sia consentito a una società di servizi di assumere partecipazioni in società commerciali e
- se la partecipazione, da parte di un iscritto, per il tramite di propria società di servizi, ad una società commerciale in cui questo risulti essere anche uno degli amministratori, determini, in capo al professionista, l'insorgere di una causa di incompatibilità.

Si osserva preliminarmente che l'art. 4, comma 1, lett.c, del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno

2005 n. 139 (Ordinamento Professionale, di seguito OP) dispone, in via generale, l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento, per proprio conto, di attività di impresa, escludendo, tuttavia, al comma seguente, l'incompatibilità qualora la società, attraverso cui l'iscritto esercita l'attività imprenditoriale, abbia ad oggetto lo svolgimento di attività ausiliarie e strumentali (non a componente intellettuale) dell'attività professionale (cd. società strumentali o di servizi).

Si evidenzia, altresì, che il carattere di strumentalità di una società allo svolgimento di attività professionale deve essere verificato secondo quanto chiarito nelle *"Note interpretative della disciplina dell'incompatibilità di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005"*.

Nel presupposto, dunque, che la società possa correttamente qualificarsi come società di servizi, in riferimento alla prima questione si deve verificare se una società cd. di servizi possa assumere una partecipazione di una società di capitali.

Sul punto si evidenzia che, in generale, l'oggetto sociale di suddette società è individuato, principalmente, nello svolgimento di attività strumentale all'esercizio della professione (ad es. attività di elaborazione di dati, testi, documenti e simili per conto terzi, prestazione di servizi organizzativi e informatici a terzi, etc.). Nella prassi, tuttavia, gli statuti di tali società prevedono sovente che, in relazione all'oggetto sociale e per il suo conseguimento, la società possa compiere, nei limiti consentiti dalla legge, operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, ovvero finanziarie nonché assumere partecipazioni in altre società purchè tali attività non siano esercitate in via prevalente. Appare, pertanto, ammissibile che una società di servizi possa assumere partecipazioni in altre società, sempre che tale attività abbia carattere non prevalente e sia comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ciò detto, in merito alla ulteriore questione se la circostanza che un iscritto sia amministratore di una Srl, in cui uno dei soci risulti essere la società di servizi da questi controllata, determini, in capo al professionista, una situazione di incompatibilità con l'esercizio dell'attività professionale, si osserva quanto segue. Le citate note interpretative hanno precisato che ricorre una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione in tutti quei casi in cui l'iscritto detenga un interesse economico prevalente in una società di capitali e rivesta contestualmente, nella medesima società, anche la carica di amministratore o liquidatore con ampi (o tutti) poteri gestionali. Come può osservarsi, le due condizioni (titolarità di un interesse economico prevalente e incarico di amministrazione con ampi o tutti i poteri) devono coesistere in capo all'iscritto al fine di poter accertare la sussistenza dell'esercizio per proprio conto dell'attività di impresa; diversamente, non è rinvenibile una situazione di incompatibilità nel caso in cui l'iscritto sia o solo socio o solo amministratore di una società di capitali.

Alla luce di tali indicazioni, pertanto, al fine di accertare la sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità in capo all'iscritto, si dovrà verificare: se la partecipazione della società di servizi (controllata dall'iscritto) nella Srl sia tale da consentire all'iscritto, per il tramite della suddetta società di servizi, di detenere un interesse economico prevalente nella Srl nonché se l'iscritto, in qualità di uno degli amministratori della Srl, disponga di tutti o ampi poteri gestori nella medesima società. In tal senso si dovrà accertare, in particolare, se l'iscritto, nello svolgimento dell'attività di gestione, detenga un potere decisorio originario e autonomo.

Appare opportuno, in ogni caso, evidenziare che si dovrà ulteriormente verificare se la società di servizi, a seguito del conseguimento degli utili/dividendi derivanti dalla partecipazione alla società commerciale, conservi o meno il carattere di strumentalità; tale verifica dovrà effettuarsi tramite l'applicazione del criterio della prevalenza indicato nelle citate note interpretative.

11 Titolare dell'impresa familiare

L'incompatibilità dell'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la titolarità dell'impresa familiare è sancita dall'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 ed evidenziata dalle note Interpretative sulla disciplina delle incompatibilità emanate dal Consiglio Nazionale il 1° marzo 2012 (pagina 19, caso 16). Il Professionista può pertanto partecipare all'impresa familiare, ex art. 230 bis C.C., ma non esserne il titolare. Qualora si accerti che l'iscritto, anche se non titolare, abbia l'effettivo potere gestionale, tale attività sarà considerata incompatibile.

12 Società commerciale: "Procura speciale"

Con i pareri "Pronto Ordini" pubblicati in risposta ai quesiti formulati dai diversi Ordini territoriali, è stato confermato che l'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che sia socio di maggioranza in una società esercente attività commerciale, pur non ricoprendo la carica di amministratore unico (Amministratore Delegato ovvero Presidente del Consiglio di Amministrazione), versa in una condizione di incompatibilità, qualora gli venga conferita procura con ampi poteri.

13 Socio con procura speciale a singoli atti di gestione

Si osserva che, come noto, l'art. 4 co. 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento professionale) dispone espressamente l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio per conto proprio di attività di impresa.

Secondo quanto chiarito nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità diramate dal Consiglio Nazionale, in presenza di società di capitali, ricorre una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione ogni qualvolta l'iscritto abbia un interesse economico prevalente in tale società (ad esempio sia socio di maggioranza) e rivesta, nella medesima società, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali (ad es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato o amministratore unico). Diversamente, lo *status* di socio di società di capitali che non ricopra, contestualmente anche la carica di amministratore con ampi poteri gestionali, è da ritenersi situazione compatibile con l'esercizio della professione anche laddove la partecipazione al capitale sociale sia rilevante o maggioritaria. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un iscritto presti i mezzi finanziari per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l'assunzione di una partecipazione anche rilevante al capitale di una società) quanto che questi conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell'impresa affidata ad altro o altri soggetti. Le citate Note hanno, in tal senso, precisato che lo status di socio di società di capitali è compatibile con l'esercizio dell'attività professionale in ogni caso in cui l'amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all'iscritto. Ne deriva che qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto socio di società di capitali gestisca la società (ad esempio utilizzando prestanomi o fiduciari ovvero in virtù di apposite clausole statutarie) la valutazione sulla sussistenza dell'incompatibilità dovrà essere fatta considerando tale situazione assimilabile a quella del socio con interesse economico prevalente che sia contemporaneamente anche amministratore con tutti o ampi poteri della medesima società.

14 Preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/1997

L'art. 4, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005 (Ordinamento Professionale) vieta l'esercizio per proprio conto, in nome proprio o altrui, dell'attività di impresa e, ai sensi del co. 3 del citato articolo, non è altresì consentita l'iscrizione nell'Albo a tutti coloro per i quali, secondo la normativa di riferimento, è vietato l'esercizio della professione. Ai fini di accertare la sussistenza di una situazione di incompatibilità, l'Ordine dovrà, pertanto, verificare se:

- l'iscritto svolga attività di impresa per proprio conto nonché
- se gli sia vietata l'iscrizione nell'Albo secondo la normativa di riferimento.

Per quanto riguarda il primo profilo, si evidenzia che secondo quanto chiarito dalle note interpretative della disciplina delle incompatibilità, non versa in una situazione di incompatibilità l'iscritto che sia amministratore (anche con tutti o ampi poteri) di una società di capitali laddove non rivesta, nella medesima società, anche la qualifica di socio con interesse economico prevalente. Per quanto riguarda il secondo profilo, si evidenzia che il D.M. n. 274/1997, recante attuazione della disciplina delle imprese di pulizia, disinfezione e sanificazione, precisa i requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica e organizzativa che tali imprese devono possedere ai fini dell'iscrizione nel registro imprese (o nell'Albo delle imprese artigiane). In particolare l'art. 2 del suddetto provvedimento individua i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa, stabilendo che si intendano posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali previsti dal successivo comma 3, il cd. "preposto alla gestione tecnica". Tale soggetto, ai sensi del

comma 2, non può essere un consulente o un professionista esterno (art. 2 D.M. 274/1997). Si potrebbe pertanto ritenere che tale disposizione stabilisca una ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio di una professione e l'assunzione della suddetta qualifica.

A chiarimento della disposizione soccorre quanto indicato nella circolare n. 3600/C, del 6 aprile 2006, del Ministero delle attività produttive, che ha chiarito che la previsione normativa è diretta ad assicurare un rapporto di immedesimazione tra il preposto e l'impresa: questi deve cioè assumere con l'impresa un "vincolo stabile e continuativo", che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

E' stato altresì chiarito che nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa. A titolo esemplificativo garantiscono la presenza di tale rapporto di immedesimazione con l'impresa:

- per le ditte individuali: il titolare oppure un collaboratore familiare del titolare (quale coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado), un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo;
- per le società: un socio per le s.n.c., un socio accomandatario per le s.a.s., un amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo.

A ben vedere, dunque, la disposizione di cui all'art. 2 del decreto non è diretta tanto a escludere che il preposto possa essere un soggetto iscritto ad un Albo Professionale quanto a garantire un rapporto di immedesimazione tra questi e l'impresa, assicurando che il preposto medesimo, attraverso un vincolo stabile e continuativo con la società, abbia un rapporto diretto con la sua struttura operativa e svolga i doverosi controlli sull'attività svolta. In altri termini, ciò che è vietato dalla citata disposizione è la circostanza che il preposto sia un soggetto (consulente o professionista) "esterno" all'impresa, potendosi invece ammettere che questi possa essere un professionista iscritto ad un Ordine qualora abbia un rapporto di immedesimazione con la società in cui assume la qualifica di preposto-responsabile tecnico.

Alla luce di tali osservazioni si ritiene, pertanto, che non versi in una situazione di incompatibilità l'iscritto cui sia attribuita la qualifica di preposto alla gestione tecnica in una società avente ad oggetto la pulizia, disinfezione, sanificazione qualora questi rivesta la carica di amministratore in tale società e non abbia, nella stessa, un interesse economico prevalente.

15 Socio e amministratore di cooperative

Le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, emanate dal Consiglio Nazionale, escludono l'incompatibilità dell'iscritto nel caso in cui il Professionista ricopra contemporaneamente la qualifica di socio e la carica di amministratore di società cooperativa, di mutue assicuratrici e di società consortili.

16 Iscritto che svolge attività di lavoro subordinato

La norma detta le ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della Professione e lo svolgimento dell'attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Ciò che risulterebbe incompatibile è pertanto la gestione dell'impresa svolta concretamente per soddisfare un interesse commerciale proprio e non anche una attività di lavoro subordinato, sempre che l'esercizio di tale attività non precluda, viceversa, per gli ordinamenti che disciplinano quest'ultima, l'esercizio della libera professione.

Sull'argomento si è espresso il CNDCEC, con "Pronto Ordini" del 25 settembre 2014, sostenendo che *"... il professionista che agisca quale dipendente di un'impresa (sia essa di autotrasporti o di altra attività commerciale) non esercita attività d'impresa per proprio conto, in nome proprio o in nome altrui; tale soggetto non esercita, pertanto, attività incompatibile con l'esercizio della professione"*. Allo stesso modo resta compatibile, se autorizzata, l'attività di lavoro subordinato presso la Pubbli-

ca Amministrazione in qualità di docente scolastico.

Sul punto il CNDCEC con "Pronto Ordini" del 22 novembre 2010: "... non sarà causa di incompatibilità per l'iscritto lo svolgimento di un rapporto di docenza qualora il professionista sia stato espressamente autorizzato dal rappresentante dell'istituto scolastico."

17 Amministratore di condominio

L'attività di amministratore condominiale risulta compatibile con l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Sul punto, con una nota del 20 maggio 2013, il Consiglio Nazionale ha rilevato che l'attività di amministrazione dei condomini rientra a pieno titolo tra le attività tipiche della Professione.

18 Docente presso istituti scolastici pubblici

Per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, l'articolo 92, comma 6, del DPR 417/1974 consente l'esercizio di libere professioni previa autorizzazione del direttore didattico/preside, qualora l'attività professionale non pregiudichi l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e venga svolta in orario compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

19 Docente universitario

La normativa in materia di docenza universitaria regola la possibilità di esercitare l'attività professionale sulla base della distinzione tra professori e ricercatori a tempo definito e professori e ricercatori a tempo pieno (art. 6, L. n. 240 del 2010). Trattandosi di normativa speciale non si applica la distinzione tra impiego part time e full time prevista per tutti gli altri dipendenti pubblici.

Per quanto riguarda la definizione degli incarichi a tempo definito e a tempo pieno, l'articolo 10 del D.P.R. 382/1980 prevede che i professori di I° e di II° fascia debbano dedicare alle attività didattiche:

- i. non meno di 250 ore annuali se optano per il tempo definito;
- ii. non meno di 350 ore annuali se optano per il tempo pieno.

L'esercizio dell'attività professionale, a condizione che non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza, è compatibile con il regime del tempo definito mentre è incompatibile con il regime del tempo pieno.

Con riferimento al regime del tempo pieno sono, comunque, consentite attività, anche remunerate, connesse all'attività scientifica e didattica ed espressamente indicate dalla norma di riferimento, tra le quali le attività di valutazione e di referaggio, le lezioni e i seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché pubblicistiche ed editoriali.

20 Dipendente amministrativo di università statale

L'Ordinamento Professionale vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Si deve pertanto verificare quale sia il regime delle incompatibilità, previsto per il personale amministrativo di un'università statale, dalla normativa di riferimento, vale a dire quella che disciplina il pubblico impiego nonché le eventuali ulteriori disposizioni del regolamento dell'Ateneo e del CCNL del comparto istruzione e ricerca. In particolare, il regime delle incompatibilità per il personale non docente, è individuato dall'art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (provvedimento che reca la disciplina del pubblico impiego): tale articolo, richiamando quanto disposto dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, vieta ai dipendenti pubblici di esercitare il commercio, l'industria, ovvero una professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Si consente, tuttavia, ai pubblici dipendenti in regime di *part-time* (non superiore al 50% del tempo pieno), di esercitare la libera professione. In questi casi, peraltro, la pubblica amministrazione interessata ha, comunque, l'onere di compiere una valutazione, caso per caso, circa l'esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità (ad esempio in ragione dell'esistenza di un conflitto di interessi). Sono, per

contro, vietati, a prescindere dal regime dell'orario di lavoro (*full-time o part-time*), quegli incarichi che generano comunque interferenza con i compiti istituzionali o compromissione dell'attività di servizio del dipendente. Ai sensi del citato art. 53, pertanto, l'iscritto che svolga lavoro dipendente (come personale amministrativo) in regime full-time, presso un ente universitario statale, versa in una situazione di incompatibilità con lo svolgimento della professione.

21 Dipendente della P.A. - Casi particolari: personale delle Agenzie Fiscali

L'art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, consente ai dipendenti della Pubblica Amministrazione lo svolgimento della libera professione unicamente se gli stessi sono in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. In deroga a tale disposizione, che consente l'esercizio della libera professione se il dipendente pubblico è in regime di part-time, l'art. 4 del DPR 18/2002 prevede che il personale delle Agenzie Fiscali non possa esercitare a favore di terzi attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali. Al personale delle Agenzie è inibito lo svolgimento delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, nonché lo svolgimento delle attività relative a servizi contabili e di elaborazione dati in genere e di ogni altra funzione che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia Fiscale.

22 Società di Revisione

In virtù della Direttiva 2006/43/CE e del Decreto Legislativo n. 39/2010, non si ravvisano cause di incompatibilità per l'iscritto all'Ordine che sia socio, anche illimitatamente responsabile, e amministratore di società di revisione, di persone e di capitali.

23 Attività Fiduciaria

L'iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non risulta in alcuna situazione di incompatibilità nel caso in cui rivesta la carica di amministratore e socio di società di capitali, o di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, che esercita attività fiduciaria ai sensi della Legge 23 novembre 1936, n. 1966.

24 Promotore finanziario

Il promotore finanziario, definito dall'art. 31 del D.Lgs. 58/1998 come "*la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede*" (promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento fuori dalla sede legale), è un operatore specializzato nel collocamento di prodotti e servizi di investimento per conto di intermediari autorizzati, come ad esempio gli Istituti di Credito.

L'incompatibilità dell'iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l'attività di Promotore Finanziario è sancita espressamente dall'art. 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 139/2005. La consulenza finanziaria può rientrare tra le attività del professionista solo se intesa in senso stretto e se quindi non si esplica in un'attività di intermediazione e non è retribuita con provvigioni.

25 Consulenza e vendita di prodotti finanziari

Si evidenzia preliminarmente che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 139/2005 l'esercizio della professione è incompatibile con lo svolgimento effettivo di una serie di attività o professioni espressamente individuate dal Legislatore. Come chiarito anche nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, l'incompatibilità non consegue alla mera iscrizione in un Albo/Elenco laddove a tale iscrizione non corrisponda poi anche l'effettivo esercizio dell'attività incompatibile.

Ciò detto, si evidenzia altresì che il comma 1 del citato articolo dispone, tra l'altro, l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e:

- lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario – ora detto “consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede” (lett. e) – nonché, più in generale;

- l'esercizio di attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliare delle precedenti” (lett. c). Alla luce di tali disposizioni, dunque, ogni attività di mediazione o intermediazione diretta al collocamento presso terzi di prodotti finanziari, bancari o assicurativi rappresenta, dunque, attività incompatibile con lo svolgimento dell'attività professionale. Si pensi, ad esempio al caso dell'intermediario assicurativo iscritto al RUI sez. E al quale, per espressa disposizione dell'art. 1753 c.c., si applicano, in quanto compatibili e non derogate dagli usi, le norme sul contratto di agenzia. Non vi è dubbio, infatti, che tale soggetto, qualora dotato di autonomia organizzativa, debba essere considerato imprenditore commerciale, poiché svolge attività ausiliaria rispetto all'attività commerciale, secondo quanto previsto dall'art. 2195 c.c.

Diversamente, laddove l'iscrizione avvenisse in conseguenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) con un soggetto privato, tale situazione non darebbe luogo all'insorgenza di una causa di incompatibilità, non configurandosi in tale ipotesi l'esercizio di impresa per conto proprio. Si dovrà in ogni caso verificare che il contratto che disciplina il suddetto rapporto di lavoro subordinato non contenga specifico divieto di esercizio di attività professionale.

26 Giornalista pubblicista e giornalista professionista

Il giornalista pubblicista, iscritto nello specifico Elenco tenuto dall'Ordine dei Giornalisti, svolge l'attività giornalistica pur esercitando altre Professioni o impieghi. Non si ravvisano profili di incompatibilità.

Il giornalista professionista, che viene iscritto nello specifico Elenco tenuto dall'Ordine dei Giornalisti dopo il superamento dell'esame di Stato, a differenza del pubblicista, svolge la Professione giornalistica in modo esclusivo e continuativo. L'incompatibilità tra l'attività di Giornalista Professionista e quella di Commercialista è sancita espressamente dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 139/2005.

27 Attività di intermediazione e di procuratore di segnalazioni

Ogni attività di intermediazione o di mediazione è incompatibile con l'esercizio della Professione. È pertanto incompatibile l'attività dell'iscritto finalizzata a fornire a terzi informazioni relative alla propria clientela, quali per esempio la consistenza patrimoniale, la presenza di anomalie bancarie e finanziarie o qualsiasi altra notizia richiesta dal committente a fronte di un compenso, anche non determinato in percentuale.

Inoltre, le informazioni fornite con modalità che non garantiscono l'anonimato della propria clientela, possono configurare violazioni della normativa sulla *privacy* ovvero sul segreto professionale (articolo 5 del D.Lgs. n. 139/2005).

28 Trust e Trustee

L'incarico di *Trustee* può essere svolto da un Commercialista o da un Esperto Contabile soltanto qualora lo stesso non abbia alcun interesse concreto ed effettivo nell'ambito del *Trust*, sia come disponente che come beneficiario.

29 Attività di Trustee o Protector

Con riferimento all'istituzione di un *Trust*, un Commercialista che non abbia alcun interesse concreto ed effettivo nell'ambito del *Trust* stesso possa essere chiamato a ricoprire il ruolo di *trustee* o di *protector*.

In particolare, si chiede se il Commercialista possa incorrere in una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione, tenuto conto del fatto che l'attività del *trustee* consiste nel gestire i beni vincolati in *trust* nell'interesse dei beneficiari (disponenti) e l'attività del *protector* consiste nella

vigilanza sull'operato del *trustee* nell'interesse dei beneficiari o dello scopo del *trust*.

Infine, si chiede se l'attività del *trustee* e quella del *protector*, per la tipica professionalità richiesta nell'espletamento dell'incarico, possano rientrare tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista.

Si evidenzia che *trustee* e *protector* sono entrambe figure previste nel *trust*, noto istituto giuridico di matrice anglosassone attraverso il quale un soggetto disponente (cd. *settlor*) trasferisce la titolarità dei beni ad un altro soggetto (cd. *trustee*) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (cd. beneficiari) cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo. Al momento della costituzione del *trust*, il *settlor* può scegliere un *protector* per controllare la gestione del *trust* nell'interesse del beneficiario.

Tra *settlor*, *trustee* e beneficiario si instaura un rapporto fiduciario in ragione del quale il bene di cui è titolare il *trustee* in realtà è vincolato al *trust*, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. In particolare, il *trustee* ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del *trust* ricevuti dal *settlor* nell'interesse del beneficiario. Tale potere-dovere è soggetto a due vincoli tassativi, individuati nelle norme di legge e nella volontà del *settlor*, come emerge dall'atto costitutivo del *trust*. Ai predetti vincoli devono aggiungersi anche alcuni precetti di natura comportamentale, rinvenibili nel dovere di lealtà e fedeltà del *trustee* e nell'obbligo del medesimo di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiario e, più genericamente, gli obblighi derivanti dal *trust*. L'elemento qualificante di un *trust* è la piena separazione (cd. segregazione) del patrimonio conferito, che dalla sfera giuridica del *settlor* passa in piena proprietà al *trustee*.

Tale sintetica descrizione si è resa necessaria al fine di inquadrare correttamente l'oggetto del quesito; in particolare, tenuto conto del fatto che il *trustee*, seppur titolare della proprietà dei beni conferiti e vincolati nel *trust*, si limita a gestirli nell'esclusivo interesse dei beneficiari, tale figura può essere assimilata a quella di un amministratore o amministratore unico o liquidatore di società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali. Di conseguenza, non sussistono cause di incompatibilità con l'esercizio della professione. Resta fermo quanto rappresentato nelle Note Interpretative del CNDCEC in merito alla eventuale circostanza che in capo all'iscritto siano ravvisabili, in base a qualunque atto o documento acquisito: i) un interesse economico prevalente; ii) una situazione di socio influente od occulto, giacché in tali casi l'attività sarà considerata incompatibile.

Inoltre, non si ha motivo per ravvisare alcuna incompatibilità tra l'iscrizione all'albo e lo svolgimento dell'attività di *protector*, consistendo quest'ultima:

1. nella vigilanza sull'operato del *trustee* nell'interesse dei beneficiari o dello scopo del *trust*.
Da ultimo, l'attività del *trustee* e quella del *protector* possono rientrare senz'altro tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista; al riguardo, si richiamano le seguenti attività che formano oggetto della professione ai sensi del D.lgs. n. 139/2005;
2. nella amministrazione e nella liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni (art. 1, co. 2, lett. a);
3. nelle funzioni di sindaco e di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, nelle società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali.

30 Iscrizione Albo Periti Agrari

Premesso che, come noto, l'art. 4, co. 1, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, non dispone espressamente l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e la contestuale iscrizione nell'Albo dei periti agrari, si deve ulteriormente verificare se, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, l'Ordinamento Professionale dei periti agrari consenta o meno, agli Iscritti nel corrispondente Albo, di esercitare un'altra attività professionale. In tal senso si evidenzia che l'art. 4 della Legge 28 marzo 1968, n. 434 e s.m. (recante l'Ordinamento della professione di perito agrario) non prevede alcuna limitazione all'esercizio di altra professione da parte degli iscritti nell'Albo dei periti agrari.

Alla luce di tali disposizioni, pertanto, si ritiene che il contestuale esercizio delle due professioni non dia luogo ad alcuna situazione di incompatibilità.

31 Attività d'impresa agricola

L'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola qualora questa sia esercitata dall'iscritto per conto proprio (in nome proprio o altrui); si deve, pertanto, ritenere preclusa, in linea di principio, la possibilità per l'iscritto di esercitare la suddetta attività. L'incompatibilità è, tuttavia, esclusa se l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. Tale disposizione delinea i limiti entro i quali ricorre l'ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e quello dell'attività di impresa (ivi compresa quella agricola). Si precisa, infatti, che in caso di attività di impresa svolta dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui), l'incompatibilità viene meno qualora l'attività d'impresa sia diretta:

1. alla gestione patrimoniale;
2. allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative;
3. allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (società c.d. di servizi), ovvero qualora l'iscritto svolga l'incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

L'esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio precluso all'iscritto, è pertanto, consentito laddove tale attività si configuri come di mero godimento ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, al caso in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese sostenute per la manutenzione e la conservazione dello stesso).

In considerazione dell'oggettiva difficoltà di individuare concretamente le ipotesi in cui tale attività possa configurarsi di mero godimento o meramente conservativa, le note interpretative della disciplina delle incompatibilità diramate dal Consiglio Nazionale hanno chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola è incompatibile con l'esercizio della professione solo nel caso in cui l'iscritto-imprenditore agricolo rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (cd. I.A.P.). Il D.Lgs. 99/2004 stabilisce i parametri relativi all'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, individuando come I.A.P., l'imprenditore che dedica la maggior parte delle proprie risorse economiche e del proprio tempo all'attività agricola. Si precisa che la qualifica di I.A.P. può essere acquisita anche relativamente all'attività svolta da società di persone, società cooperative e società di capitali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio delle attività agricole. Nel caso di società di persone, tali società sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora:

1. lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e
2. almeno un socio sia in possesso della qualifica di I.A.P. (per società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soci accomandatari).

Alla luce di tali indicazioni, si ritiene che non versi in una situazione di incompatibilità l'iscritto, socio di società semplice che svolga attività di impresa agricola, che non rivesta la qualifica di I.A.P., anche laddove la società stessa rivestisse la suddetta qualifica.

32 Iscrizione nell'Albo degli spedizionieri doganali

L'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento professionale – di seguito OP) individua i casi di incompatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e l'esercizio di talune professioni e attività. Tale disposizione, introducendo una limitazione all'esercizio di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, trova giustificazione nell'esigenza di tutelare l'indipendenza nonché l'autonomia e l'efficienza della Professione ed è caratterizzata dal principio di legalità e tassatività; pertanto le fattispecie relative ai casi di incompatibilità sono individuabili esclusivamente ad opera del Legislatore e non possono esserne individuate di ulteriori in via interpretativa.

Ciò premesso, si evidenzia che l'esercizio della professione di spedizioniere doganale istituita dalla

Legge n. 1612 del 22 dicembre 1960 non è incompatibile, ai sensi del citato art. 4 OP, con quello della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile poiché non espressamente inclusa nell'elencazione di cui al comma 1 del suddetto articolo 4.

Come è noto, tuttavia, il comma 3 dell'art. 4, OP non consente l'iscrizione nell'Albo ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Si evidenzia, a tal proposito, che l'art. 7 della L. n. 1612/1960 stabilisce che "L'iscrizione all'Albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art. 1737 del Codice Civile, e di vettore". La norma appare, dunque, escludere, per un soggetto iscritto nell'Albo degli spedizionieri doganali, la possibilità di esercitare altre professioni rispetto a quelle ivi indicate; come è possibile osservare, tra le professioni ammesse non figura espressamente quella di dottore commercialista né di ragioniere o perito commerciale, professioni già esistenti all'epoca di emanazione della legge n. 1612/1960.

33 Amministratore unico in società che svolge attività di agente e rappresentante di commercio ovvero in società di recupero crediti, ex art. 115 TULPS, con previsione di provvigioni sui crediti incassati

Come noto, l'art. 4, co. 1, lett. C), del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e "*l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediazione nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliare delle precedenti*". Si tratta dei casi di gestione dell'impresa svolta per proprio conto, in nome proprio o altrui, ossia per soddisfare un interesse commerciale proprio. Con particolare riferimento all'attività di rappresentante di commercio, le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 diffuse dal Consiglio Nazionale hanno evidenziato che l'esercizio dell'attività di rappresentante di commercio, configurando esercizio di attività in nome proprio e per conto proprio, è incompatibile con l'esercizio della professione.

Nel caso in cui l'attività di impresa sia esercitata per il tramite di una società di capitali, peraltro, l'incompatibilità ricorre solo nel caso in cui l'iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori.

L'assunzione dell'incarico di amministratore unico deve, pertanto, ritenersi compatibile laddove, non avendosi partecipazione al capitale, l'attività di amministrazione, conseguente all'attribuzione di uno specifico incarico professionale, escluda che questa sia effettuata per soddisfare un interesse commerciale proprio. In tal senso, peraltro, dovrà accertarsi l'effettiva assenza, in capo all'iscritto, di un interesse economico prevalente ovvero di una posizione (tramite intestazione delle partecipazioni sociali a prestanomi e/o società fiduciarie, al coniuge non legalmente separato a conviventi risultanti nello stato di famiglia e/o a parenti entro il 4° grado ovvero a società nazionali o estere riferibili all'iscritto) di socio influente ovvero di socio occulto della società in cui questi svolge l'incarico di amministratore.

Da ultimo, in merito alla possibilità che l'iscritto, amministratore unico della società di recupero crediti ex art. 115 TULPS (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. n. 773/1931), percepisca il compenso sotto forma di provvigioni sui crediti incassati si evidenzia che ciò che rileva è che la modalità di erogazione del compenso escluda la sussistenza da parte dell'iscritto di un interesse economico proprio. Appare, peraltro, più appropriato alla natura di incarico professionale l'erogazione di un compenso per l'opera prestata che non sia interamente parametrato sugli incassi conseguiti.

34 Iscrizione Albo maestri di sci

Come noto, l'art 4, co. 1, del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 205 (Ordinamento professionale – di seguito OP) individua i casi di incompatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore

Commercialista e di Esperto Contabile e l'esercizio di talune professioni e attività. Tale disposizione, introducendo una limitazione all'esercizio di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, trova giustificazione nell'esigenza di tutelare l'indipendenza nonché l'autonomia e l'efficienza della Professione ed è caratterizzata dal principio di legalità e tassatività; pertanto le fattispecie relative ai casi di incompatibilità sono individuabili esclusivamente ad opera del Legislatore e non possono esserne individuate di ulteriori in via interpretativa.

Ciò premesso, si evidenzia che l'esercizio della professione di maestro di sci in conseguenza dell'iscrizione al corrispondente Albo professionale non risulta incompatibile, ai sensi del citato art. 4, co. 1, OP, con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile poiché tale professione non è espressamente inclusa nell'elencazione ivi prevista.

Cionondimeno, poiché il comma 3 del citato art. 4 non consente l'iscrizione nell'Albo altresì ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione, si dovrà ulteriormente verificare se la normativa di riferimento applicabile al caso concreto stabilisca per gli iscritti all'Albo dei maestri di sci il divieto di contestuale esercizio di altre professioni.

35 Iscrizione all'AIPO

Come noto, l'art. 4, co. 1, del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento professionale - di seguito OP) individua i casi di incompatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e l'esercizio di talune professioni e attività. Tale disposizione, introducendo una limitazione all'esercizio di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, trova giustificazione nell'esigenza di tutelare l'indipendenza nonché l'autonomia e l'efficienza della Professione ed è caratterizzata dal principio di legalità e tassatività; pertanto le fattispecie relative ai casi di incompatibilità sono individuabili esclusivamente ad opera del Legislatore e non possono esserne individuate di ulteriori in via interpretativa.

Ciò premesso, si evidenzia che l'esercizio della professione di "*professional organizer*" in conseguenza dell'iscrizione al registro tenuto dall'AIPO (associazione professionale costituita ai sensi della Legge n. 4/2013 cui sono iscritti i cd. Professionisti dell'organizzazione) non è incompatibile, ai sensi del citato art. 4, co. 1, OP, con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile poiché tale professione non è espressamente inclusa nell'elencazione di cui al comma 1 del suddetto art. 4. Come è noto, tuttavia, il comma 3 dell'art. 4, OP non consente l'iscrizione nell'Albo ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Posto che la Legge n. 4/2013 non individua alcuna ipotesi di incompatibilità per gli iscritti a tale associazione professionale, si dovrà comunque verificare se la normativa di riferimento dell'associazione (ad esempio lo statuto sociale o gli eventuali regolamenti da questa emanati) stabilisca per gli iscritti all'associazione il divieto di esercizio di altre professioni.

36 Socio-lavoratore di *start-up*

Si osserva preliminarmente che la *start-up* innovativa è una società di capitali (costituita anche in forma di società cooperativa) che svolge in via esclusiva o prevalente l'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La legge richiede alcuni requisiti ai fini della iscrizione delle *start up* in apposita sezione speciale del registro delle imprese. Riguardo poi al "socio lavoratore" si evidenzia che è tale il socio che, a prescindere dalla sua qualifica sociale, svolge un'attività lavorativa a favore della società in virtù di un distinto contratto di lavoro avente le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato. Sulla effettiva ammissibilità di tale figura si è sviluppato ampio dibattito nella dottrina e in giurisprudenza, in considerazione del fatto che la cumulabilità in capo alla medesima persona della qualità di socio e della posizione di lavoratore dipendente deve realizzarsi in modo tale da consentire di ravvisare, in concreto, il vincolo di subordinazione. In tal senso si è affermato che ciò appare da escludersi nel caso in cui il socio lavoratore sia il socio di maggioranza, ovvero laddove questi sia anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero amministratore unico nel medesimo ente, dovendosi escludere in tali casi la possibilità di un effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri (che costituisce il requisito tipico della subordinazione).

Ciò premesso, l'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio dell'attività d'impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui). Poiché per "esercizio di attività di impresa in conto proprio" deve intendersi il concreto svolgimento dell'attività d'impresa per un proprio interesse economico, nelle note interpretative dell'incompatibilità è stato chiarito che, laddove questa sia svolta per il tramite di una società di capitali, l'incompatibilità ricorrerà solo qualora l'iscritto-socio della società abbia un interesse economico prevalente nella suddetta società e rivesta, nella stessa, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione).

Come può osservarsi, dunque, lo *status* di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l'esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell'impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l'assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell'intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell'attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Le note hanno, in tal senso, precisato che lo *status* di socio di società di capitali è compatibile con l'esercizio dell'attività professionale in ogni caso in cui l'amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all'iscritto. Ne deriva che, come chiarito dalle note stesse, *"qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11"*. In altri termini, laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.

Pertanto sembrerebbe potersi escludere la possibilità che il socio-lavoratore di una società possa detenere un interesse economico prevalente ovvero assumere, nella stessa, l'incarico di amministratore con tutti o ampi poteri. Tuttavia, dovendo verificare il caso concreto, l'Ordine, al fine di escludere l'incompatibilità, dovrà accertare che l'iscritto, socio-lavoratore della *start up*, non detenga nella suddetta società un interesse economico prevalente e non ne sia, in fatto oltre che in diritto, anche l'amministratore con tutti o ampi poteri.

37 Assunzione a tempo determinato presso una PA in esito al superamento di concorso pubblico per lo svolgimento di incarico attribuito in attuazione del PNRR 2022-2026 alla luce di quanto previsto dall'art. 31 del DL 6 novembre 2021, n. 152

Si evidenzia preliminarmente che il DL 80/2021 (convertito con la L. 113/2021 e parzialmente modificato dal DL 152/2021), contiene misure volte *"al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia"*. Gli interventi si articolano su più livelli con l'obiettivo di rispondere, da un lato, alle nuove esigenze legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) e, dall'altro, ad alcune delle criticità che caratterizzano, da tempo, le Amministrazioni pubbliche. In particolare, per il personale destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, le misure prevedono nuove modalità nelle procedure di reclutamento e la possibilità di derogare ad alcuni limiti contrattuali previsti nella normativa vigente. In tal senso l'art. 1 del citato provvedimento (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) ha inteso realizzare il potenziamento della capacità amministrativa delle PA attraverso tre fondamentali linee di azione: assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato, incarichi di collaborazione professionale mirati e ampliamento del contingente di dirigenti a contratto.

Con riferimento all'assunzione a tempo determinato di personale qualificato, il provvedimento dispone che coloro che superano le procedure concorsuali ivi previste sono inseriti, in ordine di gra-

duatoria, in appositi elenchi da cui le Pubbliche amministrazioni destinatarie del PNRR potranno attingere e procedere all'assunzione a tempo determinato.

Sempre con riferimento alle suddette assunzioni a tempo determinato il comma 7-ter del citato articolo 1 (introdotto dall'art. 31, co. 1, lett. a) del DL n. 152/2021) ha espressamente stabilito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, che ai professionisti reclutati non è richiesta la cancellazione dall'Albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione automatica. Inoltre tali professionisti, possono conservare l'iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori.

Come può osservarsi, il Legislatore ha disposto, in tali casi, una espressa deroga alla generale disposizione relativa all'incompatibilità tra svolgimento di rapporto di impiego pubblico e contestuale esercizio di attività professionale. Sembra dunque che, nei casi previsti dall'art. 1 del DL n. 80/2021 in cui il professionista svolga una prestazione lavorativa subordinata a tempo determinato nell'ambito di PA interessata dall'attuazione del PNRR, a questi sia consentito, nel periodo di durata della suddetta prestazione, il contestuale svolgimento della professione. Il provvedimento, peraltro, non fornisce ulteriori indicazioni su modalità e limiti di svolgimento della professione in tale periodo.

In ogni caso si ritiene necessario che l'iscritto valuti l'opportunità di svolgere l'attività professionale contestualmente alla prestazione di lavoro a tempo determinato presso la PA anche alla luce dei principi generali del Codice deontologico della professione e si astenga dallo svolgimento della stessa laddove ravvisi conflitti, anche solo potenziali, di interesse o, comunque, una compromissione della sua imparzialità, obiettività e indipendenza.

38 Autorizzazione da parte di Ente di diritto pubblico allo svolgimento di incarichi professionali già ricoperti prima della data di assunzione come dipendente pubblico

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 non è consentita l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Nel caso di rapporto di pubblico impiego l'art. 53, co. 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (in regime di tempo pieno, cd. full time), il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale. Tale divieto deriva dal principio di esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, in ossequio ai principi (anch'essi di derivazione costituzionale) di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Tale divieto viene meno solo:

- in caso di dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale (cd. part-time) con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. In questi casi, peraltro, la pubblica amministrazione interessata ha, comunque, l'onere di compiere una valutazione, caso per caso, circa l'esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità (ad esempio in ragione dell'esistenza di un conflitto di interessi). Sono in ogni caso vietati, a prescindere dal regime dell'orario di lavoro (full-time o part-time), quegli incarichi che generano comunque interferenza con i compiti istituzionali o compromissione dell'attività di servizio del dipendente (art. 1, co. 58-bis, L n. 662/1996);
- in presenza di regimi speciali quale ad es. per i dipendenti della scuola pubblica, per i quali si consente, in via generale, al personale docente di esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside.

Nell'ambito del pubblico impiego, dunque, la prestazione di lavoro subordinato con orario di lavoro superiore al 50 per cento, fatte salve le deroghe appena evidenziate, risulta incompatibile con l'esercizio della professione.

Ciò posto, l'art. 53 consente in ogni caso alle Pubbliche Amministrazioni di autorizzare i dipendenti pubblici in regime di full time allo svolgimento di incarichi retribuiti, sempre che siano occasionali, temporanei, non in conflitto di interessi (anche solo potenziali) con l'amministrazione di appartenenza, non compresi nei doveri d'ufficio e naturalmente compatibili con il servizio in modo da non pregiudicarne il regolare e puntuale svolgimento.

Come può osservarsi, l'autorizzazione ha ad oggetto lo svolgimento di singoli incarichi e da essa non può derivare in alcun modo un'autorizzazione generica all'esercizio dell'attività professionale in modo continuativo e abituale. Pertanto, nell'ipotesi di autorizzazione allo svolgimento di singoli incarichi retribuiti, si conferma il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale.

Con riferimento alla partita IVA si precisa che le disposizioni in tema di incompatibilità nel pubblico impiego non dispongono espressamente un divieto di apertura della partita IVA per il dipendente che, titolare di un rapporto di lavoro in regime di tempo pieno presso un ente pubblico o una pubblica amministrazione, versi in uno stato di incompatibilità con l'esercizio della eventuale professione che intenda avviare. Tuttavia, dall'impossibilità di esercitare tale attività professionale, in conseguenza della situazione di incompatibilità, deriva l'impossibilità di aprire e detenere la partita IVA riferita a tale specifica attività.

In ogni caso si segnala che, laddove un iscritto nell'Albo venga assunto come dipendente pubblico in regime di tempo pieno, può conservare la partita IVA fintanto che non abbia svolto tutti gli adempimenti fiscali relativi all'attività di lavoro autonomo esercitata precedentemente all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

39 Incarico di Commissario CONSOB

L'art. 4, co. 3, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone che *“l'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione”*. Di conseguenza occorre verificare se, ai fini dello svolgimento dell'incarico di Commissario CONSOB, sono previste particolari cause di incompatibilità.

Sul punto si evidenzia che, nell'istituire la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 dispone che i componenti della stessa non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. La *ratio* di tali divieti risiede nella particolare natura dell'attività di vigilanza svolta dalla CONSOB; a tal fine, oltre ai normali requisiti richiesti per ogni ufficio pubblico, per la nomina a componente della Commissione sono altresì necessarie una *“specifica e comprovata competenza ed esperienza”* e una *“indiscussa moralità ed indipendenza”*. Proprio all'indipendenza deve ricollegarsi il divieto di esercizio di attività professionale.

40 Attività non prevalente/abituale

Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, si ravvisa incompatibilità quando l'iscritto svolga concretamente, effettivamente e contemporaneamente attività commerciale, di intermediazione e di mediazione (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: la figura di rappresentante di commercio, procacciatore di affari, agente di assicurazione, intermediario finanziario, assicurativo o commerciale) in nome proprio o altrui e per proprio conto, anche in modo non prevalente, né abituale. Rientra in questa fattispecie *“il caso in cui il commercialista, a scopo di lucro, metta in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione”*.

A consuntivo, pertanto, si precisa che l'incompatibilità è esclusa, in caso di attività svolta per proprio conto:

- quando è diretta alla gestione patrimoniale, mobiliare o immobiliare;
- quando è di mero godimento o conservativa;
- in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, non a componente intellettuale.

La strumentalità è prevista:

- se la società ha come unico cliente il professionista;
- se il fatturato dell'iscritto è prevalente rispetto al fatturato della società imputabile allo stesso;
- quando il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il conseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico

(l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni è una delle attività che formano l'oggetto della professione, ex art. 1, comma 1, lettera a) dell'Ordinamento Professionale).

2.3.5. LA PRIMA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ 2025

La Commissione proseguirà la propria attività istituzionale, prioritariamente indirizzata:

- all'avvio della procedura di censimento relativa all'anno 2025;
- all'aggiornamento *in progress* delle LINEE GUIDA;
- al riscontro a quesiti presentati dalle Casse Previdenziali, dal Consiglio o Collegi di Disciplina locali, dai Colleghi;
- alla costante colleganza con i Referenti previdenziali del nostro Ordine, presso entrambe le Casse, per quanto di attinenza;
- all'attivazione di "Sportelli" *on demand*.



I REGISTRI DEI REVISORI LEGALI E DEI PRATICANTI REVISORI LEGALI



SINTESI DEL CAPITOLO 2.4. (per una lettura veloce)

E' resa disponibile una raccolta aggiornata di regolamenti, dati e notizie che vi invitiamo a leggere, prestando attenzione anche ai termini degli adempimenti annuali e periodici previsti.

Sollecitiamo i Tirocinanti non iscritti nel Registro ad una attenta valutazione, posto che la tematica è di indiscussa rilevanza professionale.

La funzione della revisione legale è attività tipicamente professionale ed ampiamente diffusa all'interno della Categoria.

Tale premessa rappresenta l'incipit del capitolo a seguire che abbiamo voluto prevedere:


per i Professionisti e Tirocinanti iscritti nel Registro: per rendere disponibile una raccolta aggiornata di regolamenti, dati e notizie che vi invitiamo a leggere, prestando attenzione anche ai termini degli adempimenti annuali e periodici previsti;

per i Tirocinanti non iscritti nel Registro: per svolgere una ulteriore opera di sensibilizzazione su una tematica di indiscussa rilevanza professionale.

I Registri in esame sono tenuti dal MEF; il nostro Consiglio, stante l'interesse generalizzato da parte dei Colleghi, dispone, comunque, per il tramite della Segreteria, un'attività di comunicazione e supporto agli Iscritti interessati, utilizzando i canali a propria disposizione.

Particolare attenzione è anche riservata: all'attività formativa specifica erogata dal nostro Ordine, affinché tutti gli Iscritti possano fruire, se gradito, di un catalogo di titoli che consenta il conseguimento dei 20 crediti annui prescritti, di cui almeno 10 nelle materie del gruppo A; alla successiva attività di certificazione; al caricamento dei crediti FRL maturati nell'area riservata dell'Iscritto; alla successiva trasmissione periodica al MEF.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 83 alla 96).



2.4. I Registri dei Revisori Legali e dei Praticanti Revisori Legali

2.4.1. LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

La revisione legale trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito, ai sensi della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), la Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 "... relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio".

Di seguito riportiamo la normativa di riferimento in materia di revisione legale dei conti, distinta in normativa primaria (nazionale e comunitaria) e normativa secondaria, consistente nei testi dei regolamenti ministeriali di attuazione e negli altri Decreti Ministeriali di natura non regolamentare. Completano la presente sezione specifici documenti i quali integrano, sul piano delle fonti, il quadro normativo di riferimento in materia di revisione legale, quali le determine del Ragioniere generale dello Stato, le Circolari e le Guide operative:

- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 – Testo consolidato con il Decreto Legislativo 17 Luglio 2016, n.135 – Aggiornato al 2023 – Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n.58 (TUF).
- Direttiva n. 2006/43/CE modificata dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014.
- Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.
- Direttiva 2022/2464 del Consiglio del Parlamento Europeo del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento UE n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.
- Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per quanto attiene alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

NORMATIVA DI ATTUAZIONE

- Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 63 – Aggiornato al 2023 – Regolamento di attuazione della disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
- Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 febbraio 2023, n. 71 – Regolamento recante modifiche al Decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2022, n. 174. Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dei Revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei Revisori Legali, emanato ai sensi dell'art. 34, comma 7, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 luglio 2021, n. 135. Regolamento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte del MEF – Prime istruzioni per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

- *Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 63. – Aggiornato al 2023 – Regolamento per l'attuazione della disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 gennaio 2013, n. 16. Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, n. 261. Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n. 146. Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 145. Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7, comma 7, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144. Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.*

DECRETI NON REGOLAMENTARI

- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023. Determinazione del contributo annuale a carico degli Iscritti nel Registro dei Revisori Legali.*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 febbraio 2022. Decreto emanato ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la composizione, i compiti ed i compensi della Commissione centrale per i Revisori Legali.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2020 – Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2016. Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2012. Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012. Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili.*

DETERMINE

- *Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 3 febbraio 2025 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2025 per l'aggiornamento professionale dei Revisori Legali.*
- *Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 29 gennaio 2024 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2024 per l'aggiornamento professionale dei Revisori Legali.*

- *Determina del Ragioniere dello Stato del 17 febbraio 2023, prot. 28368 – Costituzione del comitato consultivo per i controlli di qualità.*
- *Determina del Ragioniere generale dello Stato del 6 febbraio 2023, prot. 21513 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2023 per l'aggiornamento professionale dei Revisori Legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 28 gennaio 2022, prot. 15812 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2022 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 14 novembre 2019. Rinnovo del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali di cui alla determina del Ragioniere generale dello Stato del 7 dicembre 2016.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 27 gennaio 2020, prot. 17461 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2020 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 13 febbraio 2019. Adozione del programma annuale relativo all'anno 2019 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 23 febbraio 2018. Adozione delle linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 9 gennaio 2018. Adozione del programma annuale di formazione continua relativo all'anno 2018.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato dell'11 ottobre 2017. Aggiornamento del programma annuale di formazione continua ex art. 5 del D.Lgs. 39 del 2010.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 7 marzo 2017 – Adozione del programma annuale di formazione continua relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 7 dicembre 2016 – Costituzione di un comitato didattico per la formazione dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 23 dicembre 2014 – Adozione dei principi di revisione ISA Italia, in attuazione degli articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo 139/2010.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 21 giugno 2013 – Modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell'ambito dell'attività della revisione legale.*
- *Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 2 aprile 2013. Comunicazioni relative ai casi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale su entità diverse da quelle di interesse pubblico.*

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)

- *Principi di revisione internazionali (ISA) – Versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al principio n. 720.*
- *Principi di revisione predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified.*
- *Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1 Italia).*
- *Si rimanda al portale MEF circa l'aggiornamento dei principi di revisione vigenti.*

CIRCOLARI

- *Circolare del 12 novembre 2024, n. 37 – Triennio formativo 2023 – 2025. Ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei Revisori Legali iscritti nel Registro.*
- *Circolare del 15 marzo 2024, n. 12 – Triennio formativo 2023 – 2025. Istruzioni in materia di formazione continua dei Revisori Legali iscritti nel Registro.*
- *Circolare del 17 gennaio 2022, n. 3 – Obbligo formativo di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 39/2010. Recupero del debito formativo ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 8 luglio 2021, n. 135. Utilizzo della piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze. Istruzioni operative.*
- *Circolare del 3 dicembre 2020, n. 23. Comunicazione di domicilio digitale da parte degli Iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei Revisori Legali all'INI PEC.*
- *Circolare del 20 febbraio 2020. Triennio formativo 2020/2022 – Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali.*
- *Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l'anno 2018.*
- *Circolare del 22 novembre 2017, n. 32. Accredimento degli enti pubblici e privati presso il MEF.*
- *Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28. Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro.*
- *Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro.*
- *Circolare RGS del 29 settembre 2016, n. 21. Modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti.*
- *Circolare RGS del 7 agosto 2013, n. 34. Prima formazione del Registro dei revisori legali.*

LINEE GUIDA

- *Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.*

GUIDE OPERATIVE

- *Linee guida per l'accesso alla piattaforma FAD.*
- *Guida operativa per la gestione dell'area riservata del revisore legale e della società di revisione.*
- *Guida operativa per l'Accreditamento nel Registro dei Revisori Legali.*
- *Guida operativa per l'Accreditamento nel Registro del Tirocinio.*

CODICE ETICO

- *Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. RR 12 del 30 gennaio 2025, è stato adottato il "Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità".*

- *Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.*

Fonte: MEF

Per approfondimenti:

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it>

Sempre attraverso tale link, è possibile accedere:

1. ai principi di revisione internazionali (ISA ITALIA);
2. ai Decreti Ministeriali riguardanti le iscrizioni, le cancellazioni e, in generale, gli aggiornamenti del Registro dei Revisori Legali e del Registro del Tirocinio Revisori Legali;
3. alle indicazioni circa funzione e composizione della Commissione Centrale per i Revisori Legali.

2.4.2. IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI - I NUMERI - GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL REVISORE LEGALE

Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Registro dei Revisori Legali, in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di Revisore Legale.

Coloro che presentano una istanza di iscrizione nel Registro del Tirocinio Revisori Legali ovvero nel Registro Revisori Legali sono tenuti al versamento di contributi forfettari, a copertura delle spese di istruttoria, in misura fissa, come segue:

- contributo per l'iscrizione nel Registro Tirocinio: 50,00 euro;
- contributo per l'iscrizione nel Registro Revisori Legali – persone fisiche e società di revisione: 50,00 euro;
- contributo per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali – persone fisiche iscritte in altri paesi UE o in paesi terzi: 100,00 euro.

I Revisori Legali e le Società di Revisione iscritti nel Registro sono inoltre tenuti al versamento di un contributo annuale; il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023 ha fissato l'entità del contributo annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in 57,00 euro. Tale importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Sono tenuti al pagamento del contributo coloro che risultano iscritti nelle Sezioni A e B del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

In caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione nel Registro, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista del 31 gennaio, il MEF assegna un termine, non superiore a ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso invano detto termine, il Revisore o la Società di revisione sono sospesi dal Registro. Il provvedimento di sospensione può essere revocato quando l'interessato dimostri di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e dagli oneri amministrativi sostenuti per la riscossione.

Trascorsi senza esito ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento di sospensione, il MEF, previa comunicazione, provvede alla cancellazione, dal Registro, del Revisore o della Società di revisione, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 24 ter del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

I NUMERI

L'esercizio della funzione di Revisione Legale è annoverato tra le attività tipicamente praticate, in forma diffusa e trasversale, dagli Iscritti al nostro Ordine. La relativa rappresentazione numerica ne è cartina di tornasole:

- su 3.937 Iscritti all'Ordine al 31 dicembre 2024, 3.108 erano altresì iscritti nel Registro dei Revisori Legali, di cui 1.258 Colleghe.

A tale riguardo si evidenzia, nel corso del 2024, un decremento (- 26) nel numero delle revocche per dimissioni, di matrice generazionale e consequenziale alla cancellazione volontaria dall'Ordine Professionale. In passato la scelta di recesso volontario dal Registro era talvolta motivata dall'introduzione dell'obbligo formativo specifico, senza previsione di alcuna fattispecie di esonero o riduzione del monte crediti, incluse casistiche di malattia documentata, maternità, situazioni straordinarie e contingenti.

In parallelo si rileva che percentuale circoscritta dei neo ingressi in Professione ha scelto di disporre, al termine del prescritto tirocinio triennale e dell'esame di abilitazione, l'accesso nel Registro dei Revisori Legali. Tale *trend* è chiaramente desumibile altresì dalla lettura dai dati relativi agli Iscritti nel Registro dei Praticanti Revisori Legali, illustrati nel successivo capitolo.

Si segnala l'analisi della composizione del Registro dei Revisori Legali, in corso di pubblicazione da parte del MEF sul sito istituzionale, con riferimento all'annualità 2024. Il documento è suddiviso in tre parti dedicate rispettivamente ai seguenti aspetti:

- la composizione qualitativa e anagrafica del Registro del Tirocinio e del Registro dei Revisori;
- gli incarichi ed i corrispettivi: alcune statistiche descrittive.

Questo l'andamento evolutivo del numero degli Iscritti al Registro

2018: 154.399


2019: 150.573

2020: 135.918 (di cui 42.229 in sezione A e 93.469 in sezione B)

2021: 125.837 (di cui 41.914 in sezione A e 83.923 in sezione B)

2022: 120.307 (di cui 41.250 in sezione A e 79.057 in sezione B)



2023: 119.270 (di cui 39.535 in sezione A e 79.735 in sezione B)



1° gennaio 2024: 116.292

31 gennaio 2024: dato in corso di comunicazione

Con riferimento ai valori 2024 si evidenzia quanto segue:



Anche nel 2024 il Consiglio dell'Ordine, al fine di supportare gli Iscritti, ha incrementato ulteriormente l'attività di comunicazione, aggiornamento, informazione in tema di revisione legale che, per effetto della menzionata introduzione dell'obbligo formativo specifico, ha comportato un impiego di risorse percentualmente impattante sull'operatività della segreteria, accentuato dalla condizione di interlocutore pur non essendo l'ente di originario riferimento, cui ovviamente spetta l'opera comunicativa e decisionale.

L'ACCESSO AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Possono richiedere l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, le persone fisiche: in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 20 giugno 2012, n. 145; in possesso di un titolo di laurea almeno triennale tra quelli individuati dall'art. 2 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145; che abbiano svolto il tirocinio triennale previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; che abbiano superato l'esame di idoneità professionale disciplinato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Possono, altresì, essere iscritte nel Registro, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in un Paese terzo.

Gli interessati, in possesso dei requisiti prescritti, possono presentare istanza di iscrizione utilizzando il form disponibile sul portale del MEF.

L'efficacia decorre dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina in Gazzetta Ufficiale.

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale è tenuto tra l'altro:

- **al versamento del contributo annuale di iscrizione nel Registro**, con scadenza al 31 gennaio di ogni anno, il cui importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Sono tenuti al pagamento gli Iscritti in Sezione A ed in Sezione B alla data del 1° gennaio di ogni anno. L'omissione è causa di sospensione e quindi di cancellazione d'ufficio dal Registro. Nel corso dello scorso mese di marzo, la Segreteria dell'Ordine ha disposto, per le vie brevi, un'opera di ulteriore evidenziazione e comunicazione – subordinata rispetto a quella, formale, a cura del MEF – relativamente alle posizioni di insolvenza nel versamento della quota di annualità 2023;
- **all'aggiornamento dei dati delle persone fisiche iscritte nel Registro**. Al fine di garantire la consistenza e l'affidabilità delle informazioni contenute nel Registro, ciascun Revisore è tenuto a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni variazione inerente i propri dati anagrafici, di residenza o domicilio, nonché gli incarichi di revisione legale in corso (articoli 10 e 12 del D.M. 145/2012), entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata. La trasmissione delle informazioni deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, mediante "login area riservata", previo accreditamento;
- **alla comunicazione di incarichi di revisione legale e/o** della eventuale non assunzione di tale tipologia di incarico nell'ultimo triennio, con conseguente transito alla Sezione B del Registro. Come noto, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 135/2016, sono state istituite, in seno al Registro dei Revisori Legali, due distinte sezioni, contraddistinte dalle lettere A. e B. (quest'ultima riservata ai Revisori "inattivi" ed a coloro che, nell'ultimo triennio, non abbiano svolto la funzione di revisione legale).

Sin dal 23 settembre 2016 è stata avviata la fase di aggiornamento di tali sezioni, con obbligo, a carico dei Professionisti, di comunicazione, nei confronti del Registro e con la sola modalità telematica, degli incarichi di revisione in corso, con contestuale iscrizione o transito nella sezione B, in caso di mancato svolgimento di attività di Revisione Legale per tre anni

consecutivi. I conseguenti effetti hanno interessato altresì gli Iscritti nel Registro dei Tirocinanti Revisori Legali poichè l'iscrizione in sezione B non consente di assolvere alla funzione di Dominus, pena la nullità dell'attività di praticantato eventualmente svolta e certificata;

- **alla comunicazione dell'indirizzo PEC.** Con propria circolare n. 21, in data 29 settembre 2016, il Ragioniere dello Stato ha indicato le modalità ed i termini di comunicazione delle caselle di posta elettronica certificata degli Iscritti nel Registro, prevedendo l'estensione alla categoria dei Revisori Legali – al pari di quanto già in essere per gli Iscritti agli Albi Professionali – dell'obbligo di dotazione della casella PEC. Tale adempimento non ha ricompreso gli Iscritti nel Registro dei Tirocinanti Revisori Legali;
- **all'adempimento dell'obbligo formativo annuale.** La formazione professionale obbligatoria continua a carico dei Revisori Legali dei conti è stata introdotta dalla Direttiva 2006/43/CE, recepita con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare l'articolo 5 del Decreto Legislativo 39/2010 – come modificato dal successivo Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135 – disciplina le modalità di svolgimento della formazione. L'obbligo riguarda tutti gli Iscritti nel Registro, senza che abbia alcuna rilevanza la collocazione in sezione A o in sezione B, né l'età anagrafica o l'anzianità di iscrizione. Unica fattispecie di esonero riconosciuta è il primo anno di iscrizione nel Registro. Con determina del Ragioniere dello Stato, viene annualmente definito ed adottato il programma di aggiornamento professionale dei Revisori Legali. Parallelamente, il Consiglio Nazionale rende disponibile una tabella di raccordo tra l'attività FRL e quella FPC, nello spirito dell'equipollenza formativa riconosciuta dal Legislatore.

L'obbligo formativo specifico, introdotto dal MEF a decorrere dal 1° gennaio 2017, richiede il conseguimento di 20 crediti formativi annuali – 60 nel corso del triennio – di cui almeno 10 nelle materie del Gruppo A ed i residui nelle materie dei Gruppi B o C.

Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione o di aggiornamento professionale è incluso nel novero delle fattispecie sanzionabili ex art. 24 del D.Lgs. 39/2010. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 luglio 2021, n. 135, è stata inoltre regolamentata l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte del MEF, con prime istruzioni per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

Nel box dedicato in *home page* del nostro sito www.odcec.torino.it trovate indicazioni, approfondimenti, aggiornamenti, programmi formativi e circolari tematiche, FAQ in materia nonché la tabella di raccordo tra le materie FPC ed i gruppi di materie FRL.

Nel corso del 2024 la Segreteria dell'Ordine ha disposto l'attività di verifica formale e sostanziale circa la correttezza del caricamento, a cura degli Iscritti, nella propria area riservata del portale di Categoria, dei crediti relativi all'annualità 2023 provvedendo, ove necessario, alla relativa rettifica ed integrazione nonché alla trasmissione dei dati al MEF, per il tramite del CNDCEC. A regime dal 2020, l'opera di inserimento, nell'area riservata, della totalità dei crediti maturati – FPC ed FRL – viene curata direttamente dalla Segreteria dell'Ordine, per tutti gli eventi formativi accreditati e fruiti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	1° ANNO DI ISCRIZIONE	DAL 2° ANNO DI ISCRIZIONE AL 64° ANNO DI ETÀ	DAL 65° ANNO DI ETÀ
Iscritti nell'Albo ordinario Sezioni A e B	Dal primo giorno del mese successivo l'iscrizione	90 nel triennio di cui 9 nelle materie obbligatorie A, B, E	30 nel triennio di cui 9 delle materie obbligatorie A, B, E
Iscritti nell'Albo ordinario Sezioni A e B non esercenti la professione	Esonero		
Iscritti nell'Elenco Speciale Sezioni A e B	Esonero		
FORMAZIONE REVISORI LEGALI	1° ANNO DI ISCRIZIONE	DAL 2° ANNO DI ISCRIZIONE	
Per tutti gli Iscritti all'Ordine, Albo ed Elenco Speciale, Sezioni A e B	Esonero *	20 crediti annuali, indipendentemente da età anagrafica, di cui almeno 10 delle materie Gruppo A	

* Tale esonero non è previsto in caso di reinscrizione

FORMAZIONE REVISORI DELLA SOSTENIBILITÀ	OBBLIGO FORMATIVO	
	PERIODO TRANSITORIO 2024-2025	DAL 1° GENNAIO 2026
Iscritti nel Registro dei Revisori Legali, Sezioni A e B	Almeno 5 crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità Gruppo D	Almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità Gruppo D

Con determina del Ragioniere dello Stato del 3 febbraio 2025 è stato adottato il programma annuale di formazione 2025 e, di conseguenza, sono stati aggiornati gli allegati 1 e 2 al protocollo d'intesa MEF-CNDCEC in tema di equipollenza di FPC e FRL.

Nella fattispecie si conferma l'introduzione di un nuovo gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D, riguardante alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva UE 2022/2464.

Anche nel programma 2025, così come già previsto nel 2024, sono stati posti – in tema di equipollenza – dei limiti al numero di crediti conseguibili annualmente per le seguenti tematiche:

- contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali (max 5 annui);
- disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza (max 3 crediti annuali);
- diritto tributario (max 3 crediti annuali).

Tanto premesso sono state aggiornate e rivisitate le funzionalità dei documenti di riepilogo disponibili nell'area riservata del nostro sito affinché gli Iscritti possano visualizzare tutti i crediti maturati con l'indicazione della loro valenza per FPC e FRL.

Nei giorni in cui scriviamo è in corso l'attività di riscontro circa la correttezza e completezza delle imputazioni relative all'annualità 2024, al cui esito sarà disposta relativa trasmissione;

- **all'osservanza del Codice Etico**, adottato, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. 245504 del 20 novembre 2018. Il documento – Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti – si compone di una determina di adozione, di una introduzione, di un glossario e del corpo dei principi;
- **all'osservanza dei doveri previsti nella eventuale veste di Dominus**. Vi rimandiamo a quanto prescritto nel successivo paragrafo, dedicato al Registro del Tirocinio Revisione Legale.

IL REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ

Il D.Lgs. 125 del 6 settembre 2024, di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*), ha affidato ai Revisori Legali iscritti nel Registro - qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 - il compito di esprimere con apposita relazione, redatta ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto legislativo, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all'obbligo di marcatura, nonché all'osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità sono stati introdotti gradualmente e specularmente anche l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione sulla sostenibilità riguarderà i soggetti individuati dalla normativa di riferimento.

Si rammenta che *“Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro”*.

Con D.M. del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla GU n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis, prevedendo due diverse fasi per l'invio delle domande di abilitazione all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 (Revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità - cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione; con la sua entrata in vigore (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis della Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (“Decreto Milleproroghe”).

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l'articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione (rimandiamo al portale MEF per approfondimenti ulteriori e per indicazioni circa la modalità di presentazione dell'istanza. A tal fine è anche disponibile, sempre sul portale MEF, tutorial illustrativo):

- **FASE 1: A DECORRERE DAL 4 MARZO 2025**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 125/2024 (ovvero: i revisori legali impiegati presso le

società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità), in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

- **FASE 2: A DECORRERE DALLA DATA INDICATA NELLA DETERMINA DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO (DA ADOTTARE A CONCLUSIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AUTOMATICO DELLE ISTANZE DI ABILITAZIONE IL CUI RILASCIO È PREVISTO NEL SECONDO SEMESTRE 2025)**

Si completerà la possibilità di ottenere l'abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 ovvero per i Revisori iscritti al Registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi - riferiti integralmente al 2024 o al 2025 - nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, entro la data di presentazione dell'istanza di abilitazione (cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

Il modulo relativo all'istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell'area riservata del soggetto interessato, precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.

- **FASE 3: ABILITAZIONE A REGIME**

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l'invio delle istanze di abilitazione a regime, ovvero per i Revisori Legali iscritti nel Registro, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 39/2010 - obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità - ed all'articolo 4, comma 3-ter, del medesimo Decreto Legislativo - superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle FASI 1 e 2.

2.4.3. IL REGISTRO DEI PRATICANTI REVISORI LEGALI - I NUMERI - GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PRATICANTE REVISORE LEGALE

Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Registro dei Praticanti Revisori Legali, in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010.

I NUMERI

Seppure l'esercizio della funzione di Revisione Legale sia annoverato tra le attività tipicamente praticate, in forma diffusa e trasversale, dagli Iscritti al nostro Ordine, la relativa percezione da parte degli Iscritti nel Registro dei Tirocinanti tenuto dall'Ordine non è così immediata come auspicabile e come riscontrabile dalla seguente rappresentazione numerica:

- su 243 Iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine, 89 sono altresì iscritti nel Registro dei Praticanti Revisori Legali (percentuale pari al 37% circa; + 4% rispetto al 2023); 142 hanno scelto di non disporre l'iscrizione nel Registro; 10 hanno concluso il tirocinio e 2 lo hanno temporaneamente sospeso.

Il Consiglio dell'Ordine ha intrapreso, ormai da tempo, anche in occasione degli incontri rivolti ai neo Iscritti e dei colloqui periodici, in corso di tirocinio, un'azione di sensibilizzazione dei Tirocinanti, indirizzata a caldeggiarne l'accesso al Registro dei Praticanti Revisori Legali, attraverso il parallelo e contestuale svolgimento del tirocinio professionale e di quello per il revisore legale. Seppure non allineati nella durata temporale complessiva, essi possono essere svolti in contemporanea, per i primi 18 mesi dei 36 totali e certamente consentono al Praticante di acquisire una formazione ampia, trasversale ed al passo con le novità normative introdotte.

L'ACCESSO AL REGISTRO DEL PRATICANTE REVISORE LEGALE

Per iscriversi nel Registro dei Praticanti Revisori Legali è necessario essere in possesso:

- dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3, comma 1., del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
- di un titolo di laurea almeno triennale tra quelli individuati dall'art. 2 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145.

Con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 29 aprile 2023 sono state approvate le "**Linee guida per lo svolgimento del tirocinio**", che forniscono le opportune istruzioni circa le modalità di svolgimento del tirocinio rispetto al quadro normativo di riferimento.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di titolo di studio e di Legge, possono presentare istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Revisori Legali, utilizzando il form disponibile sul portale MEF.

Il tirocinio revisione legale va svolto, per la durata di un triennio, presso Dominus iscritto nella Sezione A. del Registro dei Revisori Legali; esso decorre dalla data di ricezione della relativa istanza di iscrizione da parte dell'Ufficio.

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PRATICANTE REVISORE LEGALE

Il Tirocinante è tenuto all'invio della relazione annuale dell'avvenuto praticantato al termine di ogni anno di tirocinio nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione, nel rispetto del termine di 60 gg. dal compimento dell'anno di tirocinio ovvero dal trasferimento, pena - decorsi invano 120 gg. dalla scadenza - la sospensione del tirocinio medesimo.

La relazione, adeguatamente dettagliata, deve sostanziarsi in una rendicontazione e non in una mera elencazione; è sottoscritta dal Tirocinante e dal Dominus ed è trasmessa all'Amministrazione vigilante ai fini del controllo sostanziale circa l'attività svolta.

Al riguardo, la Segreteria dell'Ordine dispone, sistematicamente, un servizio di remind, rammentando, ai Tirocinanti, in forma individuale, il termine di invio delle relazioni annuali.

In tema di tirocinio revisione legale non appare superfluo il rimando alla determina 23 febbraio 2018 del Ragioniere dello Stato con la quale, nell'adottare le "Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale", viene altresì reso disponibile il modello di relazione annuale TR 04.

Sono degni di nota:

- l'obbligo, per il Tirocinante, ai fini del riconoscimento del praticantato, di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto, con ciò intendendosi la partecipazione o l'assistenza allo svolgimento di effettiva attività di revisione legale;
- la responsabilità del Dominus a garanzia dell'effettività del tirocinio;

- l'introduzione del limite massimo di "tre Praticanti", contestualmente in carico al Dominus, riferibile alle sole persone fisiche e non anche alle società di revisione;
- l'assenza di un orario minimo di svolgimento del tirocinio che, comunque, va espletato con assiduità e diligenza, nel rispetto dell'obbligo del segreto e della riservatezza;
- il dovere, in capo al Dominus, di adeguatamente istruire, indirizzare e supervisionare il Tirocinante;
- l'attualità dell'incarico di revisione legale oggetto della collaborazione del Tirocinante che, pertanto, va riferito ad attività in corso, seppure possa ritenersi ammissibile, in via eccezionale e per un periodo temporalmente limitato, che il tirocinio possa svolgersi anche sulle carte di lavoro relative ad incarichi di revisione legale recenti ma cessati. Pertanto il tirocinio svolto presso un Dominus privo di incarichi attuali, o con incarichi che coprano parte non significativa del triennio, non potrà essere riconosciuto conforme.

Particolare attenzione, a cura del Tirocinante e del Dominus – cui è demandata la pianificazione del tirocinio ma anche l'individuazione della metodologia di lavoro; i criteri e linee guida per il compimento del tirocinio; la definizione del concetto di collaborazione e l'attenzione all'attualità ed all'oggetto dell'incarico – va posta alle modalità ed ai contenuti minimi per il corretto svolgimento del tirocinio che, ovviamente, dovranno trovare correlazione nelle relazioni annuali. A tal fine, come già rammentato, è stato redatto un fac-simile di modulo di relazione che meglio potrà orientarne ed indirizzarne la stesura.

Al termine del triennio di tirocinio, l'interessato potrà accedere all'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale – regolamentato con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016 – con parziale riconoscimento dell'equipollenza con l'esame di abilitazione professionale Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Tale esame consiste in una prova scritta – comprendente un quesito pratico – ed in una prova orale, nelle materie indicate alle lettere f, g, h, i, l dell'articolo 1 del D.M. 63/2016; possono esservi ammessi unicamente coloro che hanno maturato il prescritto triennio di pratica revisione legale ed hanno superato, presso il medesimo Ateneo, l'esame di abilitazione professionale.

Il Consiglio dell'Ordine, conclusa una prima fase sperimentale, ha inserito stabilmente, nella propria programmazione formativa annuale, un modulo dedicato alla preparazione all'esame del Revisore Legale, articolato in lezioni didattiche ed in una esercitazione pratica, rendendo disponibile altresì documentazione didattica di supporto.

2.4.4. I LINK E I CONTATTI UTILI

I LINK

- Per Registro Revisori Legali e Tirocinanti Revisori Legali
- Per informazioni ed assistenza
- FAQ

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisori-legali-e-Societa-di-Revisione-Legale/>

La pluralità delle informative in materia nonché i relativi riferimenti normativi ed i link di accesso ai servizi sono fruibili attraverso il portale www.revisionelegale.mef.gov.it, cui facciamo integrale rimando.

Attraverso tale sito è possibile, a titolo esemplificativo: reperire la normativa di riferimento; disporre la ricerca di Revisori e Tirocinanti iscritti nei Registri; visualizzare i Decreti Ministeriali di nomina e cancellazione; trarre indicazioni in tema di contribuzione annuale; accedere alla modulistica; disporre l'accreditamento propedeutico all'accesso ad alcune aree *online*; visionare le FAQ distinte per casistiche ed in costante aggiornamento; presentare quesiti attraverso l'area "Contatti".

I CONTATTI

E' attivo il servizio **Help Desk** volto ad erogare assistenza in materia di Registri dei Revisori Legali e del Tirocinio Revisori Legali; le richieste di informazioni potranno essere inviate esclusivamente attraverso il **MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI**, reperibile su **Contatti**

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisori-legali-e-Societa-di-Revisione-Legale/>

Il riscontro verrà fornito sulla casella di posta indicata nel modulo oppure in via telefonica.

A partire dal 3 marzo 2021 tale servizio è affiancato da **Help Desk telefonico** al 366 933.15.90 (ogni mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30).

Si raccomanda, in ultimo, di inviare i messaggi da caselle di posta ordinaria. Se inviati da PEC è consigliabile assicurarsi che la stessa possa ricevere messaggi anche da caselle di posta non certificate.

2.4.5. LA PRIMA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ 2025

L'impegno del Consiglio dell'Ordine, anche per il 2025, sarà articolato, a beneficio sia dei Colleghi che dei Tirocinanti, su più fronti:

- 1. attività divulgativa** ed informativa, attraverso l'invio di circolari illustrative e l'implementazione *in progress* dei contenuti del box dedicato in *home page* del nostro portale, cui Vi rimandiamo per un costante aggiornamento in materia;
- 2. attività formativa per i Professionisti**, attraverso la messa a disposizione di un programma annuale, dedicato alla materia della revisione legale (materie caratterizzanti di cui al Gruppo A e materie di cui ai Gruppi B e C), gratuitamente fruibile sia in sala che a distanza;
- 3. attività formativa per i Tirocinanti**, attraverso la messa a disposizione di un modulo dedicato – di taglio teorico applicato alla pratica – proposto in un'edizione annuale, nell'ambito del percorso della Scuola di formazione professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese;
- 4. attività formativa per coloro che accedono all'esame per i Revisori Legali**, attraverso la messa a disposizione di un modulo dedicato – implementato con un'esercitazione pratica illustrata e commentata in aula – proposto in due edizioni annuali, in prossimità delle sessioni d'esame;
- 5. attività di rendicontazione al MEF**, per il tramite del CNDCEC, circa i crediti formativi specifici, maturati dagli Iscritti all'Ordine, altresì iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Vi aggiorneremo in merito, sulle pagine delle circolari informative; nel mentre, la Segreteria dell'Ordine è a disposizione per quanto potesse occorrere.



**I COMMERCIALISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
SONO CONSULENTI**

**I CONSULENTI
NON ISCRITTI ALL'ALBO
NON SONO COMMERCIALISTI**



www.odcec.torino.it

Controlla sul sito che il consulente a cui ti affidi sia un commercialista

Informati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Tel. 011 812.18.73 segreteria@odcec.torino.it



3. LA TENUTA DEL REGISTRO DEI PRATICANTI

a cura della Commissione
Tenuta del Registro dei Praticanti

SOMMARIO

- 3.1. La Commissione competente
- 3.2. *La normativa e i regolamenti*
- 3.3. *Le competenze*
- 3.4. L'attività del 2024
- 3.5. La prima programmazione dell'attività 2025

LA TENUTA DEL REGISTRO DEI PRATICANTI



SINTESI DEL CAPITOLO 3. (per una lettura veloce)

Appare doverosa una riflessione sull'*appeal* che la nostra Professione è (ancora) in grado di esercitare – o meno – sulle nuove leve, sui relativi livelli di aspettativa ma anche sull'attitudine e dedizione che lo svolgimento di una Professione tanto assorbente richiedono, senza alcun appello.

Starà a noi – ed alle neo generazioni – saperci reinventare e rispondere ai bisogni che si manifesteranno e rinnoveranno nel tempo.

Il testo di introduzione è dedicato alle normative, regolamentazioni e protocolli vigenti ed alla disamina circa l'oggetto e le modalità di svolgimento del praticantato, la tenuta del libretto del tirocinio, i requisiti richiesti in capo al *Dominus*.

Di particolare interesse, nell'ottica della valutazione generazionale e di continuità, è il dato relativo ai numeri di accesso nel Registro che hanno evidenziato, nel corso del 2024, un lieve decremento sul valore 2023.


Evidenziamo inoltre come, la durata limitata del tirocinio professionale (18 mesi, di cui almeno 1 anno post laurea), provochi, inevitabilmente, una alternanza rapida e continuativa, non sempre di segno positivo.

Tanto premesso, appare comunque doverosa una riflessione *sull'appeal* che la nostra Professione è (ancora) in grado di esercitare – o meno – sulle nuove leve, sui relativi livelli di aspettativa ma anche sull'attitudine e dedizione che lo svolgimento di una Professione tanto assorbente richiedono, senza alcun appello.

Riteniamo che la nostra Categoria continui ad avere necessità di incrementare le proprie fila: certamente la Professione è mutata ed ancor di più muterà in futuro. Ma non verrà meno l'esigenza, soprattutto da parte del mondo imprenditoriale, del supporto trasversale che possiamo garantire. Starà a noi – ed alle neo generazioni – saperci reinventare e rispondere ai bisogni che si manifesteranno e rinnoveranno nel tempo.

Per questo continuiamo ad investire nell'attività di comunicazione e sensibilizzazione, anche negli istituti scolastici ed in Università; è determinante trasmettere la reale portata di una Professione che, nel proprio quotidiano, spesso si discosta dall'immagine astratta che ne hanno i più.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 100 alla 113).



3. LA TENUTA DEL REGISTRO DEI PRATICANTI

3.1 LA COMMISSIONE COMPETENTE

Il Consigliere Referente è **Sergio GIBELLI**.

3.2 LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

- *Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 – Capo IV^o- Sezione II^o
Formazione ed accesso alla professione
Artt. 40 – 48*
- *Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n. 143
Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139*
- *Indicazioni per l'applicazione del regolamento del tirocinio, in data 11 novembre 2009, a cura del CNDCEC*
- *D.L. 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
Art. 3, comma 5, lettera c)*
- *D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
Decreto Liberalizzazioni – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
Art. 9, comma 5*
- *D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
Riforma degli Ordinamenti Professionali – Art. 6*
- *Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, approvato dal CNDCEC in data 21 marzo 2024, in vigore dal 1° aprile 2024*
- *Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da Dottore Commercialista e da Esperto Contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale – Approvato dal CNDCEC nella seduta del 20 – 21 gennaio 2016*
- *Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ad assumere la funzione di Professionista incaricato per più di tre Praticanti contemporaneamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 in data 30 giugno 2019*

LE CONVENZIONI

- *Protocollo per il tirocinio convenzionato tra la Facoltà di Economia e l'ODCEC di Torino sottoscritto in data 16 giugno 2011 ed in vigore sino al 15 gennaio 2015*
- *Protocollo per il tirocinio convenzionato tra l'Università degli Studi di Torino e l'ODCEC di Torino sottoscritto in data 16 gennaio 2015 ed in corso di efficacia – Addendum siglato in data 27 maggio 2015*

LE INFORMATIVE A CURA DEL CNDCEC DI INTERESSE ATTUALE

- *Informativa 17/2016 – Tirocinio – Nota del Ministero dell'Università relativa all'applicazione della convenzione quadro 2014*
- *Informativa 53/2016 – Regolamento del tirocinio tramite corso di formazione, ai sensi dell'articolo 6, commi 9, 10 ed 11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137*
- *Parere a cura del "Pronto Ordini" del CNDCEC, rilasciato, in data 2 marzo 2018, su istanza del nostro Ordine, relativo alle modalità di svolgimento del tirocinio in convenzione e, segnatamente, all'individuazione del riferimento ai 6 mesi di cui al D.P.R. 137/2012 quale periodo temporale massimo in cui il tirocinio può essere svolto contestualmente agli studi, durante l'ultimo anno del corso di laurea. Conseguentemente, il periodo di tirocinio post lauream dovrà prolungarsi sino al raggiungimento dei 18 mesi complessivi.*
- *Parere a cura del "Pronto Ordini", n. 97/2023, in data 11 ottobre 2023, con il quale si osserva che – confermata la perdita di efficacia del certificato di tirocinio nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo – è lasciato alla valutazione autonoma del Consiglio dell'Ordine se procedere alla cancellazione del Praticante che, conseguita l'abilitazione professionale, richieda l'iscrizione nell'Albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.*
- *Parere a cura del "Pronto Ordini" del CNDCEC, n. 120/2023, in data 13 ottobre 2023, con il quale si precisa che il Professionista esonerato dall'obbligo della formazione professionale continua, ex art. 8, comma 4, del regolamento FPC, non può rivestire la funzione di Dominus.*
- *Parere a cura del "Pronto Ordini" del CNDCEC, n. 91/2023, in data 20 novembre 2023, con il quale si precisa che l'attività professionale può essere svolta dall'Isritto sia come libero professionista che come dipendente di società od enti (ivi comprese, ovviamente, le società di revisione). Si conferma il riconoscimento del tirocinio professionale svolto presso Dominus che eserciti l'attività professionale quale dipendente.*
- *Parere a cura del "Pronto Ordini" del CNDCEC, n. 149/2023, in data 4 dicembre 2023, con il quale si osserva che l'Isritto, a cui carico pende un procedimento disciplinare, può rivestire la funzione di Dominus, non essendogli inibito l'esercizio della Professione.*
- *Parere a cura del "Pronto Ordini" del CNDCEC, n. 13/2024, in data 19 febbraio 2024, con il quale si rileva che l'istanza formulata dall'interessato, al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio, rientra tra gli atti oggetto di imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 642/1972.*
- *Parere a cura del "Pronto Ordini" del CNDCEC, n. 33/2024, in data 24 giugno 2024, con il quale si evidenzia che non è riconosciuto il tirocinio professionale svolto da remoto.*

Per approfondimenti: www.odcec.torino.it – area riservata – Registro Praticanti

È possibile accedere, con le proprie credenziali, all'area riservata del sito, dedicata al Registro dei Praticanti.

3.3 LE COMPETENZE

La Commissione si occupa della preliminare attività istruttoria e programmatica in materia di tenuta del Registro dei Praticanti, ai fini della successiva discussione e deliberazione in sessione consiliare.

Nella fattispecie:

- *vigila sull'osservanza della Legge Professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano l'accesso alla Professione;*
- *cura la tenuta e la comunicazione relative al Registro dei Praticanti, la custodia dell'archivio storico ed adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio e all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della Professione. Nella fattispecie: iscrizioni e cancellazioni dal Registro; rilascio del libretto del tirocinio; sospensioni del tirocinio; autorizzazione allo svolgimento del periodo di tirocinio all'estero per un periodo massimo pari a sei mesi; controllo semestrale del libretto; deliberazione in merito al compiuto tirocinio ed al rilascio della relativa certificazione;*
- *dispone e controlla l'aggiornamento costante e sistematico del Registro dei Praticanti;*
- *vigila sul corretto svolgimento del praticantato e sull'osservanza delle norme deontologiche da parte dei Tirocinanti iscritti nel Registro;*
- *promuove la colleganza con i Dipartimenti Universitari di riferimento, il Job Placement e l'Ufficio Esami di Stato;*
- *si occupa dell'attività propedeutica alla stipula di protocolli d'intesa con le Università degli Studi, finalizzati al riconoscimento, sul territorio, del tirocinio convenzionato, come previsto dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 139/2005 e dalla successiva normativa;*
- *promuove sessioni mensili di benvenuto ed orientamento per i neo Iscritti. In tali occasioni, tra l'altro, vengono illustrati: le funzionalità del portale di Categoria; il percorso della Scuola di formazione professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese; le modalità di accesso al Registro dei Praticanti Revisori Legali tenuto dal MEF, sensibilizzando i Tirocinanti in merito alla relativa iscrizione; gli istituti della preiscrizione presso le Casse Previdenziali, con l'ausilio dei Delegati (Dottori Commercialisti per gli Iscritti in Sezione A; Ragionieri ed Esperti Contabili per gli Iscritti in Sezione B);*
- *richiede, se necessario, pareri interpretativi e di indirizzo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a Professionisti, a Enti e Istituzioni nella materia di rispettiva spettanza.*

3.4 L'ATTIVITÀ DEL 2024

Nello svolgimento della propria attività istituzionale la Commissione ha dato atto che:

gli Iscritti nel Registro dei Praticanti, al 1° gennaio 2024, erano 236 di cui:

(116 maschi e 120 femmine);

- 193** gli Iscritti nella Sezione A (di cui 92 maschi e 101 femmine);
- 43** gli Iscritti nella Sezione B (di cui 24 maschi e 19 femmine);
- 4** Tirocinanti risultavano sospesi nell'osservanza delle disposizioni regolamentari.

175 gli Iscritti under 30 anni di età e 61 quelli over;

158 gli Iscritti residenti in Torino e Provincia;

78 quelli residenti in altra Provincia;

130 gli Iscritti all'esito di un corso di laurea triennale – di cui 87 hanno scelto di iscriversi ad un corso di laurea specialistica, mentre 43 hanno concluso il proprio percorso universitario;

106 gli Iscritti all'esito di un corso di laurea magistrale o precedente ordinamento.


gli Iscritti nel Registro dei Praticanti, al 31 dicembre 2024, erano 243 di cui:


(113 maschi e 130 femmine)

- 198** gli Iscritti alla Sezione A (di cui 95 maschi e 103 femmine);
- 45** gli Iscritti alla Sezione B (di cui 18 maschi e 27 femmine);
- 2** Tirocinanti risultavano sospesi nell'osservanza delle disposizioni regolamentari.

ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI PER GENERE

Maschi 1-1-24	116
Femmine 1-1-24	120
Maschi 31-12-24	113
Femmine 31-12-24	130



**ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
AL 1 GENNAIO 2024****ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
AL 31 DICEMBRE 2024**

In tema di iscrizione nel Registro dei Praticanti, si evidenzia che:

i titoli di studio necessari per l'iscrizione nel Registro sono: laurea triennale L17 - L18 - L28 - L33, per il tirocinio Esperto Contabile - Sezione B; laurea specialistica o magistrale 64/S - LM 56 - 84/S - LM 77 - oppure laurea quadriennale rilasciata dalle Facoltà di Economia secondo l'ordinamento previgente ai Decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della Legge 127/1997, per il tirocinio Dottore Commercialista - Sezione A;

l'iscrizione nel Registro può avvenire a laurea conseguita ovvero prima del conseguimento del titolo di studio necessario, purchè nell'ultimo anno del corso di laurea delle classi richieste, in attuazione della convenzione quadro 2014 siglata dal CNDCEC con il Ministero dell'Università ed il Ministero della Giustizia, territorialmente sottoscritta il 16 gennaio 2015. Il tirocinio pre laurea è valevole per un periodo massimo di 6 mesi dei 18 necessari; un anno di tirocinio va svolto post conseguimento della laurea; è possibile sospendere il tirocinio pre laurea in attesa dell'ottenimento del titolo di studio prescritto;

lo svolgimento del tirocinio in convenzione di cui al precedente punto consente, altresì, l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato - Sezioni A e B - presso qualsiasi sede di esame;

l'Ordine di riferimento è quello di appartenenza del Dominus, presso il cui studio o comunque sotto la cui supervisione e diretto controllo è svolto il praticantato. Il Dominus, iscritto nell'Albo, Sezione A, da almeno 5 anni e con certificato di assolvimento dell'obbligo formativo dell'ultimo triennio, può essere affidatario di tirocini A e B; il *Dominus*, iscritto nell'Albo, Sezione B, da almeno 5 anni e con certificato di assolvimento dell'obbligo formativo dell'ultimo triennio, può essere affidatario di tirocini B. Salvo diverse autorizzazioni motivate, ogni *Dominus* può avere in carico sino a 3 Tirocinanti contemporaneamente (valore esteso a 6, in caso di organizzazioni di dimensione e struttura complessa);

il Consiglio dell'Ordine dispone la delibera di ammissione nel Registro entro 30 giorni dal deposito dell'istanza;

il tirocinio decorre dalla data di deposito dell'istanza di iscrizione presso l'Ordine;

l'oggetto del tirocinio Dottore Commercialista sono le attività di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del D.Lgs. 139/2005; l'oggetto del tirocinio Esperto Contabile sono le attività di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Lgs. 139/2005;

il tirocinio non determina l'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo restando l'obbligo di corresponsione del rimborso spese forfettariamente concordato (art. 6, comma 6, del D.P.R. 137/2012). La forma di inquadramento suggerita è quella della borsa di studio. Tanto premesso, al Tirocinante non si applicano pertanto le norme del contratto di lavoro per i dipendenti degli studi professionali;

il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline lo permettano e prevedano orari idonei a consentirne l'effettivo svolgimento (art. 6, comma 5 del D.P.R. 137/2012);

il tirocinio va svolto per almeno 20 ore settimanali, nel normale orario di funzionamento dello studio professionale, ed è improntato ai principi di diligenza, riservatezza e continuità. In via eccezionale, in vigenza di emergenza sanitaria ed unicamente sino al 31 dicembre 2022, è stato consentito il ricorso allo *smart working*;

ogni eventuale modifica (sospensione e ripresa del tirocinio, variazione del Dominus, variazione di orario di svolgimento del praticantato) va comunicata tempestivamente alla Segreteria, e comunque entro il termine di 15 giorni dal suo verificarsi;

i Tirocinanti sono chiamati all'osservanza dei doveri deontologici (art. 36 del Codice Deontologico) e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio di Disciplina territoriale;

il tirocinio perde efficacia decorsi 5 anni dal suo compimento senza che sia stato superato

l'esame di abilitazione professionale (art. 6, comma 12, del D.P.R. 137/2012), eccezion fatta per i tirocini iniziati prima del 16 agosto 2012, che non sono soggetti a scadenza;

il certificato di compiuto tirocinio, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine al termine dei 18 mesi di praticantato, su istanza dell'interessato, consente l'accesso all'esame di abilitazione professionale, presso qualunque sede. Nel corso del 2020 tale esame, stante l'emergenza sanitaria in atto, si è svolto straordinariamente in modalità a distanza ed è consistito in una sola prova orale. Medesima modalità è stata contemplata per le sessioni 2021, 2022 e 2023. Nel 2024 il Ministero dell'Università, con propria ordinanza, ha introdotto il ritorno alle prove in presenza. E' stata tuttavia mantenuta una modalità in deroga alle disposizioni normative vigenti, disponendo – segnatamente alla prima e seconda sessione 2024 degli esami di abilitazione professionale ed alle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale – che fossero previste una prova scritta ed una prova orale da svolgersi, come detto, in presenza.

Il libretto del tirocinio, consegnato al Praticante all'atto della iscrizione, deve contenere, per ogni semestre:

gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il Praticante ha partecipato;

le questioni di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.

Il Professionista presso il quale è svolto il tirocinio attesta la veridicità del contenuto del libretto; il Consiglio dell'Ordine è investito dell'onere della vigilanza sul corretto svolgimento del tirocinio.

Il libretto va consegnato, presso la Segreteria dell'Ordine, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno nonché al termine del periodo di praticantato.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa il Consiglio dell'Ordine ha previsto, a regime, che la consegna della relazione avvenga, in via ordinaria, attraverso l'esibizione materiale del libretto, con contestuale asseverazione della relazione predisposta; in caso di impedimento o straordinarietà, ne è consentito il deposito in via telematica (in tale ultimo caso l'asseverazione verrà disposta con la medesima modalità).

Dall'analisi dei dati in nostro possesso al 31 dicembre 2024, si rileva quanto segue:

le ammissioni nel Registro sono state 167 (136 in Sezione A e 31 in Sezione B; - 6 rispetto all'anno 2023), di cui 3 per trasferimento ad altro Ordine (tutte relative alla Sezione A; - 2 rispetto all'anno 2023); le cancellazioni sono ammontate a 160 (129 in Sezione A e 31 in Sezione B; - 36 rispetto all'anno 2023), di cui 132 per compiuto tirocinio (108 Sezione A e 24 Sezione B), 20 per dimissioni (15 Sezione A e 5 Sezione B), 6 per trasferimento ad altro Ordine (6 Sezione A) e 2 d'ufficio (2 Sezione B), andando così a registrare un incremento netto (+ 7) nel numero totale degli Iscritti;

i tirocinanti in possesso del diploma di laurea triennale erano 101 (delle quali 57 hanno proseguito il percorso universitario iscrivendosi a corsi di laurea magistrale mentre 44 hanno scelto di sospendere gli studi); 142 Praticanti hanno richiesto l'ammissione nel Registro a laurea specialistica – o vecchio ordinamento – già conseguita;

con riferimento all'età anagrafica dei Tirocinanti, gli under 30 anni erano 189, 54 gli over 30 anni;

159 Tirocinanti risultavano essere residenti in Torino e Provincia, 84 in altre Provincie (la norma attualmente in vigore prevede che il Praticante presenti istanza di iscrizione presso l'Ordine di appartenenza del Dominus, indipendentemente dalla propria residenza anagrafica e dal luogo di svolgimento del tirocinio);

89 Tirocinanti erano iscritti altresì nel Registro dei Praticanti Revisori Legali tenuto dal MEF;

142 hanno scelto di non iscriversi; 10 hanno già concluso il tirocinio; 2 risultano avere sospeso il praticantato.

Come già evidenziato nelle pagine che precedono, ancora una volta i dati in nostro possesso registrano un (inspiegabile) trend negativo in termini di mancata iscrizione nel Registro del Praticantato Revisori Legali da parte di coloro che svolgono il tirocinio professionale.

Si tratta di un periodo di tirocinio che, al di là del non allineamento nella durata (18 mesi quello professionale e 3 anni quello relativo alla revisione legale), può essere svolto contestualmente, presso il Dominus Commercialista e Revisore Legale, e, a decorrere dalla prima sessione 2017, con un esame di abilitazione in parziale equipollenza (è richiesto, per gli abilitati alla Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, il sostenimento di una prova scritta e di una prova orale).

Poiché la funzione della revisione legale rappresenta attività propria della nostra Professione, invitiamo i Tirocinanti, anche su queste pagine, ad una attenta valutazione in merito.



Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

INCONTRO CON I TIROCINANTI ISCRITTI NEL REGISTRO PRATICANTI SEZIONI "A" E "B"

- 1. La normativa relativa al tirocinio Dottore Commercialista ed Esperto Contabile**
- 2. L'inquadramento economico, previdenziale ed assistenziale del Tirocinante - La borsa di studio**
- 3. La Scuola di Formazione Professionale "Piero Piccatti e Aldo Milanese" - Presentazione dell'area riservata del sito istituzionale www.odcec.torino.it**
- 4. L'istituto della preiscrizione ai fini previdenziali e assistenziali**
- 5. La Revisione Legale: brevi note informative in materia di tirocinio**

a cura dei Consiglieri Delegati dell'ODCEC di Torino e dei Delegati Previdenziali.

Dal confronto tra i dati 2023 e quelli 2024 deriva quanto segue:

- è in decrescita il numero degli accessi nel Registro (- 6 rispetto al dato 2023);
- è in decrescita il numero delle cancellazioni totali dal Registro (- 36 rispetto al dato 2023), quale ne sia la causale (d'ufficio, compimento del tirocinio, dimissioni o trasferimento ad altro Ordine);
- è consolidata la prevalenza di Iscritti under 30 di età (81% del totale) ed ammessi in Sezione A - Commercialisti (82% del totale). È in progressiva e continuativa crescita il numero di Iscritte di sesso femminile (53% del totale).

La Commissione ha quindi provveduto:

- a svolgere l'attività istituzionale di Legge, disponendo l'esame delle istanze di movimento nel Registro ed il rilascio delle certificazioni di compiuto tirocinio, anche in duplicato;
- alla costante revisione e comunicazione del Registro, curandone e custodendone altresì l'archivio storico;
- all'attività di vigilanza sul puntuale e regolare svolgimento del praticantato e sull'osservanza delle norme deontologiche. Tale funzione è stata esperita disponendo, periodicamente ed a campione, colloqui collettivi ed individuali, pianificando che ogni Praticante, nel corso del tirocinio, venga monitorato in almeno un'occasione. Nel corso del 2024 sono ripresi gli incontri in presenza, che sono andati ad affiancarsi ai colloqui eseguiti in modalità telefonica (in numero di 210). Le tematiche oggetto di analisi e condivisione sono prioritariamente attinenti: la durata del tirocinio e l'orario di svolgimento; l'inquadramento economico e previdenziale e l'istituto della preiscrizione alle Casse Previdenziali; l'oggetto dell'attività di praticantato; l'offerta formativa della Scuola Piccatti Milanese; l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Revisori Legali; il termine del tirocinio, il rilascio della relativa certificazione e la sua validità ed efficacia temporale; l'accesso all'esame di abilitazione professionale ed a quello della revisione legale;
- a predisporre, su sollecitazione del CNDCEC, unitamente al Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta, e con il supporto della SAF, in esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento del tirocinio tramite corso di formazione - ai sensi dell'art. 6, commi 9-10-11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - la relativa proposta formativa, sia per gli Iscritti in Sezione A, che per gli Iscritti in Sezione B. Requisito preliminare allo svolgimento del corso è l'iscrizione di almeno 80 Tirocinanti su base regionale. L'ammissione è subordinata al versamento di una quota di partecipazione. Ancora nel 2024, tali corsi non sono stati attivati per carenza del prescritto numero minimo di candidati;
- allo studio ed all'approfondimento delle circolari in materia, a cura del CNDCEC, ed alla redazione di notiziari informativi, rivolti a Dominus e Tirocinanti;
- all'aggiornamento delle linee guida relative al tirocinio Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed al tirocinio presso il Registro dei Revisori Legali, corredate da normativa, istruzioni operative, modulistica, indicazioni circa l'inquadramento economico, previdenziale ed assistenziale del Praticante. Le edizioni disponibili *online* sono aggiornate al gennaio 2025;
- all'adeguamento e costante aggiornamento della modulistica relativa ad istanze di movimento nel Registro, resa disponibile, sul portale istituzionale, altresì con la funzionalità di compilazione *on line*;
- alla manutenzione del *software* personalizzato, finalizzato alla gestione integrata dei dati e dei sistemi ed al dialogo interattivo con le aree riservate del nostro sito *internet*;

- all'aggiornamento del documento di "prassi e procedure", composto da più schede tematiche, indirizzato a dotare la Segreteria dell'Ordine di strumenti operativi in materia di tenuta del Registro dei Praticanti.

La Commissione, inoltre:

- ha siglato accordi, con il Tribunale di Torino, con il Tribunale di Ivrea e con il Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell'Università degli Studi di Torino, che consentono ai Tirocinanti, in possesso dei prescritti requisiti, di svolgere un periodo di formazione presso la Sezione, in orario non coincidente con quello del praticantato, per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12. Copia delle convenzioni è disponibile sul portale di Categoria. Nel corso del 2024 nessun Tirocinante iscritto nel nostro Registro ne ha fruito;
- ha curato, con cadenza almeno trimestrale, l'invio di una circolare informativa dedicata agli Iscritti nel Registro dei Praticanti, nella quale sono riportate indicazioni operative di portata trasversale nonché le FAQ selezionate dalla Segreteria, evidenziando i quesiti più ricorrenti da parte dei Tirocinanti;
- ha organizzato, nel corso del 2024, incontri in presenza e call telefoniche di benvenuto, informativi e di orientamento circa attività istituzionali e previdenziali, a beneficio dei neo Iscritti nel Registro. Al fine di sopperire alla impossibilità di organizzare i consueti incontri in presenza, sono state registrate pillole video, accessibili attraverso il portale di Categoria, mutuando le tematiche oggetto di illustrazione in aula;
- ha curato la pubblicazione *on line* sia delle richieste che delle offerte di disponibilità al praticantato, agevolando così l'accesso al tirocinio e l'incontro con i Dominus (l'aggiornamento viene disposto in tempo reale). Tale funzionalità è stata ulteriormente estesa ed arricchita anche attraverso lo sportello virtuale "**Chi si cerca, si trova**", circa il quale meglio riferiremo nelle pagine dedicate ai servizi ai Colleghi, e grazie alla sinergia con il Dipartimento di Management "Valter Cantino" che ha agevolato, per il tramite della Segreteria dell'Ordine, il collocamento in tirocinio degli studenti interessati;
- si è dedicata alla comunicazione circa le novità normative in materia di praticantato e di stipula di convenzioni territoriali, dandone pronta informativa agli studenti (anche attraverso il *Job Placement* dell'Università degli Studi) e sui siti *internet* istituzionali, promuovendo altresì l'accesso al tirocinio curriculare (di differente portata rispetto a quello professionale quanto a durata e contenuto);
- ha registrato contributi video, rivolti agli studenti nel primo e nell'ultimo anno dei corsi triennali e magistrali, con l'obiettivo sia di fare conoscere il percorso di tirocinio sia di dare riscontro a quesiti e dubbi circa tempistica e modalità di accesso in Professione;
- è intervenuta, nel 2024, per il tramite di Delegati, ad incontri di informazione sul territorio, promossi su iniziativa di istituti tecnici e professionali, anche nell'ambito del percorso di orientamento scuola lavoro, in forza di convenzione siglata, a fine 2018, con la Direzione Scolastica Regionale, e successivamente rinnovata.

PROTOCOLLO TORINO PER PRATICANTI E NEO ABILITATI

Il reclutamento e la formazione delle risorse umane dello studio professionale e l'attrazione in Professione delle nuove leve rappresentano, notoriamente, tematiche di centrale e trasversale attenzione per noi tutti, poiché fondanti la nostra quotidianità lavorativa.

Il Consiglio dell'Ordine, consapevole di tale ineludibile priorità, ormai da tempo dedica energie

crescenti all'opera di informazione e sensibilizzazione circa i titoli ed il percorso di accesso in Categoria, a beneficio sia degli studenti delle scuole secondarie di primo grado – attraverso i progetti di orientamento scuola-lavoro, in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale – sia degli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, in collaborazione con il Dipartimento di Management Valter Cantino dell'Università degli Studi di Torino.

In tale scia, nel 2024, la nostra Commissione dedicata – costituita da: **Paola AGLIETTA, Federica BALBO, Giovanna BORELLA, Giuseppe BUONOCORE, Sergio GIBELLI, Stefano SPINA, Andrea VASAPOLLI** – ha redatto il **PROTOCOLLO TORINO PER I PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI E PER I NEO ABILITATI**.

Tale documento - disponibile in box in home page del nostro sito, unitamente alla brochure illustrativa circa la colleganza con il mondo del lavoro ed all'elenco in progress dei Professionisti e degli Studi Professionali aderenti al progetto – è di facoltativa adozione e trae origine da quanto già approfondito dalla UNGDCEC nell'ambito del protocollo Percorso Professionale Certo.

Esso nasce dall'esigenza di rendere l'accesso in Categoria maggiormente allettante per le neo leve, anche attraverso la coerente rappresentazione di una Professione certamente in evoluzione, lontana dagli stereotipi che stentano a dileguarsi nel comune immaginario, ma comunque sempre accanto ad aziende ed istituzioni.

Il protocollo rappresenta lo strumento per rendere, tale obiettivo, perseguibile attraverso la raffigurazione di regole e tempistiche già a priori note e certe, competitive sul mercato, articolate nella progressione temporale ed incentivanti sia nella proposta formativa e di affiancamento del Dominus che nel riconoscimento economico.

Insomma un percorso inconfutabile che certamente può contribuire ad attrarre e fidelizzare neo Tirocinanti, nel rispetto, delle parti, dell'etica e della deontologia, ottimizzando altresì l'organizzazione e lo svolgimento del lavoro in continuità, all'interno dei nostri studi.

3.5. LA PRIMA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ 2025

La Commissione proseguirà, anche nel 2025, la propria attività istituzionale improntata, oltre che agli adempimenti di natura amministrativa, altresì, all'informazione ed alla formazione, a beneficio di Tirocinanti e Dominus, nella convinzione che il tirocinio sia, per entrambi, un'opportunità e non unicamente l'espletamento di un obbligo di Legge.

Ritenendo fondamentale operare sotto il segno della sensibilizzazione e del coinvolgimento dei potenziali interlocutori, ovvero gli studenti universitari, unitamente alla Direzione del percorso universitario Professioni Contabili ed all'UGDCEC, è stato definito un programma di colleganza sistematica, anche in forma di sportello, finalizzato a: meglio rappresentare, allo studente del corso di laurea triennale, in cosa consista lo svolgimento dell'attività professionale, alla luce delle significative riforme normative in corso; svolgere un'opera informativa e divulgativa circa le modalità di accesso al tirocinio e di svolgimento del praticantato, anche in convenzione; fare da ulteriore trait d'union tra gli studenti e gli studi professionali nel collazionare la disponibilità allo svolgimento del tirocinio curricolare, professionale e per la revisione legale. In tale direzione, proseguirà anche il collegamento tra i relativi portali istituzionali, con diretto invio, agli interessati, delle informative del nostro Ordine, e con diretta raccolta dei *form* di rappresentazione di interesse allo svolgimento del praticantato.

Il percorso pensato e gli obiettivi prefissati – sia per coloro che vorranno intraprendere la carriera professionale ma anche per coloro che vorranno operare, in veste di collaboratori, a supporto del Commercialista e dell'Esperto Contabile – sono ben sintetizzati nelle brochure **DIVENTARE COMMERCIALISTA** e **Hai (già) una (tua) linea da seguire?** che abbiamo provveduto a divulgare ai potenziali interessati.

già tu
HAI UNA LINEA DA SEGUIRE?
DALL'ODCEC DI TORINO PROPOSTE E
PERCORSI PER LA PROFESSIONE FUTURA



**IL COMMERCIALISTA
e L'ESPERTO CONTABILE**

Professioni ricche di opportunità
e sfide, che richiedono competenza,
impegno e passione.



Sono professionisti dinamici che, da un lato, si fanno intermediari tra il cliente e l'amministrazione fiscale, assicurandosi che siano rispettate tutte le normative; dall'altro, offrono consulenza strategica su tematiche emergenti come


digitalizzazione, sostenibilità e innovazione finanziaria. Sono partner chiave per le aziende, che guidano attraverso le sfide economiche moderne e che aiutano a cogliere nuove opportunità di crescita e sviluppo.

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE?



L'ODCEC DI TORINO

Molti Studi Professionali, a Torino e non solo,
stanno cercando Laureandi o Laureati
da inserire nel proprio studio



L'ODCEC di Torino, da sempre sensibile ai bisogni dei propri Iscritti di oggi e di domani, si candida come trait d'union tra il mondo dell'Università e quello della Professione.

L'obiettivo che ci si pone è quello di intercettare le reciproche esigenze, registrare le necessità e, in maniera mirata, agevolare la messa in contatto tra gli interessati.

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE?



A CHI CI RIVOLGIAMO

A tutti gli studenti, in special modo a quelli del terzo anno di Laurea Triennale e del secondo anno di quella Magistrale



Il percorso universitario, i diversi indirizzi, i piani di studio che avete scelto vi danno una preparazione adatta a fare il primo passo nel mondo del lavoro. Il tempo aiuta a riflettere e a guardare al futuro in modo più concreto:

siete interessati alla libera professione e quindi al percorso del tirocinio e del successivo esame di abilitazione?

Oppure siete più interessati a diventare un Ausiliario del Commercialista?

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE ?



TIROCINIO PROFESSIONALE REQUISITI DI ACCESSO

Per gli studenti laureati o laureandi



Per accedere al tirocinio occorre avere conseguito almeno una delle seguenti lauree:

- laurea triennale classi 17 - 18 - 28 - 33
- laurea magistrale classi 56 - 77 - 64S - 84S
- laurea quadriennale secondo i previgenti

ordinamenti.

È anche possibile svolgere il "tirocinio in convenzione" nel corso dell'ultimo anno di laurea ovvero terzo anno di laurea triennale e secondo anno di laurea magistrale.

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE ?



IL TIROCINIO PROFESSIONALE

Laureandi o Laureati
(Dipartimento di Management)

Tirocinio di 18 mesi

Esame di Stato

Mondo del lavoro



Il tirocinio professionale, oltre ad essere il percorso obbligatorio per diventare Commercialista o Esperto Contabile, è anche un momento di scambio importante. Da un lato lo Studio Professionale apre le porte a chi deve maturare

esperienza ed entrare nel mondo del lavoro, dall'altro lo studente, o il neo laureato, si mette a disposizione e, grazie al proprio operato e alla propria specializzazione universitaria, impara a costruire la propria professione futura.

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE ?



L'AUSILIARIO DEL COMMERCIALISTA

Laureandi o Laureati
(Dipartimento di Management)

Mondo del lavoro



Un Ausiliario lavora a fianco del Commercialista o dell'Esperto Contabile coadiuvandolo e supportandolo nel quotidiano, grazie alla propria specializzazione universitaria. Viene inserito nella struttura e formato nelle più varie disci-

pline sugli argomenti propri della Professione. Uno dei punti di forza dello Studio Professionale è l'organizzazione delle risorse umane. Il Personale e i Collaboratori possono fare la differenza e i Commercialisti lo sanno bene.

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE ?



LAVORARE IN UNO STUDIO

Nello Studio Professionale si svolgono attività molto diverse tra loro, con diversi gradi di responsabilità, complessità e autonomia decisionale

RESPONSABILITÀ: vuol dire prepararsi ad esercitare una Professione dove entrano in gioco la legalità e la sicurezza dei cittadini.

COMPLESSITÀ: la legiferazione continua, la burocrazia, gli imprevisti del mercato impongono l'aggiornamento continuo e richiedono molta propensione allo studio.

AUTONOMIA DECISIONALE: lo Studio è tenuto a interpretare, applicare e consigliare.

Deve saper fare e saper fare bene.

La propensione a guidare, o ad essere guidati, è la differenza che c'è tra il Commercialista e l'Ausiliario del Commercialista; la passione al lavoro, l'attitudine alla collaborazione e l'intensa dedizione, invece, li accomunano.

Rappresentare contemporaneamente lo Stato ed i contribuenti è un ruolo di alto valore sociale e a volte anche una missione.



CONTATTI E INFORMAZIONI

Questo è il momento per disegnare il vostro futuro.
Tracciate quante più linee potete e scegliete quella giusta per voi

SEGRETERIA ODCEC DI TORINO per ulteriori informazioni e chiarimenti:

- consultare www.odcec.torino.it - scegliere ▶ Norme e Regolamenti ▶ Tirocinio
- chiamare la segreteria telefonando allo 011 812.18.73;
- inviare una e-mail a: segreteria@odcec.torino.it specificando il proprio interesse;
- recarsi presso la Sede dell'Ordine in Via Carlo Alberto 59 a Torino (orario 8,00-13,00 e 14,30-17,30)

HAI UNA LINEA DA SEGUIRE ?



4. LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE ED IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ

a cura
della Commissione liquidazione parcelle
e rilascio pareri di congruità

SOMMARIO

- 4.1. La Commissione competente**
- 4.2. *La normativa e i regolamenti***
- 4.3. *Le competenze***
- 4.4. L'attività del 2024**
- 4.5. L'equo compenso**
- 4.6. La prima programmazione dell'attività 2025**



LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE ED IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITA'



SINTESI DEL CAPITOLO 4. (per una lettura veloce)

Le plurime valenze dell'equo compenso: quella materiale ma anche quella sostanziale, di presa d'atto collettiva, consapevole e convinta del valore della prestazione professionale.

Fornire con trasparenza, regole di certa adozione per tutti, aggiornando costantemente l'Ordinamento Professionale e la nostra Legge di Categoria, inclusi i parametri relativi alle prestazioni professionali.

Mandato e preventivo, di obbligatoria adozione, per Legge e codice deontologico, rappresentano, oggi, lo strumento di riconoscimento ed accettazione del quantum da parte del cliente.

Il capitolo intitolato alla tematica della liquidazione delle parcelle e del rilascio dei pareri di congruità illustra lo stato dell'arte, attuale, in materia di compensi professionali, attraverso un excursus normativo, che trae impulso dalla abrogazione delle tariffe professionali, disposta dal legislatore nel 2012, e dalla successiva emanazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, ex D.M. 140/2012.

Ci si sofferma, quindi, sulla rendicontazione analizzata dei numeri di accesso al servizio istituzionale nel corso del 2023.

Il tema nodale, oggetto di trattazione, è certamente quello dell'equo compenso, il cui riconoscimento ha plurime valenze. Quella materiale ma anche quella sostanziale, di presa d'atto collettiva, consapevole e convinta del valore della prestazione professionale.

L'assenza di tariffa professionale, con l'espressione di parametri di riferimento minimi e massimi, di valenza anche deontologica, ha prestato il fianco a condotte disparate: talvolta inconsapevoli, in carenza di indicazioni certe; talvolta pretestuose, nel segno della corsa al ribasso e nel tentativo di acquisire clientela; in ogni caso svilenti la Professione, anche a discapito della qualità della prestazione, alimentando il disorientamento del cliente che, spesso, non dispone degli elementi necessari per valutare oggettivamente ed unilateralmente la congruità del compenso.

Anche su questa questione l'intervento del legislatore è fondamentale: fornire, con trasparenza, regole certe e di certa adozione. Anche aggiornando con periodicità costante l'Ordinamento Professionale, la nostra Legge di Categoria, ed includendovi i parametri relativi alle tipiche prestazioni professionali.

Nel mentre abbiamo istituito un Osservatorio Permanente, con la finalità di approfondire la materia e di fornire supporto ai Colleghi, ai quali raccomandiamo il ricorso alla lettera di incarico professionale: mandato e preventivo non solo sono di obbligatoria adozione, per Legge e codice deontologico, ma rappresentano, oggi, lo strumento di riconoscimento ed accettazione del quantum da parte del cliente.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 116 alla 128).



4.1. LA COMMISSIONE COMPETENTE

La Consigliera Referente è **Patrizia Rosanna GOFFI**, con il fattivo contributo dei Consiglieri **Alessandro CONTE** e **Sergio GIBELLI**.

4.2. LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

NORMATIVA

- *Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, Capo III, art. 9: abrogazione tariffa professionale*
- *Decreto 25 gennaio 2012, n. 30: regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo*
- *Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 – Capo III – Disposizioni concernenti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Tabella C: parametri per la liquidazione dei compensi*
- *Decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2013, n. 46: materia giuslavoristica*
- *Decreto Ministeriale 202/2014 – artt. 14/18 – recante criteri di determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*
- *Decreto 7 ottobre 2015, n. 177, recante le disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli Amministratori Giudiziari iscritti nell'Albo di cui al Decreto Legislativo 4 febbraio 2010, n. 14*
- *Decreto del Ministero della Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*
- *Decreto Ministeriale 3 novembre 2016: compensi dei Commissari Liquidatori*
- *Legge 172/2017: art. 19 quater-decies in materia di equo compenso*
- *Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018: aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali*
- *Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia 26 agosto 2020: criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali non aventi la forma di società cooperative – Decorrenza di applicazione: 17 ottobre 2020*

- *Decreto Ministeriale 21 giugno 2021 pubblicato sulla G.U. il 4 marzo 2021: modifica del Decreto 3 novembre 2016 in tema di compensi dei commissari giudiziari, commissari straordinari e membri dei comitati di sorveglianza delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese*
- *Legge 21 aprile 2023, n. 49: disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*

PARERI – SENTENZE – ORDINANZE

- *Pareri di liquidazione e disciplina dei compensi, a cura del CNDCEC, a seguito dell'emanazione del Decreto Liberalizzazioni – Marzo 2012 e novembre 2012*
- *Indicazioni, a cura del CNDCEC, in materia di liquidazione compensi a Consulenti Tecnici e Periti – Novembre 2012*
- *Indicazioni, a cura del CNDCEC, in materia di liquidazione compensi ai Sindaci – Marzo 2016*
- *Indicazioni operative per la presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi dei Periti nelle procedure concorsuali, a cura della Sezione fallimentare del Tribunale di Torino – 21 gennaio 2021*
- *Ordinanza della Cassazione n. 7329/2021 – Necessaria la delibera assembleare ai fini della deducibilità dei compensi degli Amministratori – 16 marzo 2021*
- *Sentenza del Tribunale di Roma n. 6523/2021 – Il liquidatore che non accetta la riduzione dei compensi conserva quelli precedenti sino alla data di accettazione da parte del nuovo liquidatore*
- *Sentenza della Corte di Cassazione n. 38249/2021 depositata in data 3 dicembre 2021 – Compenso per l'attività di amministrazione e custodia giudiziaria di beni immobili: definizione a norma dell'art. 58, comma 2, del D.P.R. 115/2002, sulla base delle tariffe professionali e in via residuale secondo gli usi locali*
- *Sentenza del Tribunale di Napoli n. 9984/2021 – Sono ribaditi i principi fondamentali che reggono il diritto al compenso degli amministratori di società di capitali. Ove lo statuto affidi all'assemblea il compito di determinare i compensi dell'amministratore e questa non vi provveda, è possibile richiedere al giudice, provando documentalmente il concreto svolgimento dell'incarico. La determinazione può avvenire, in via equitativa, applicando i compensi riconosciuti ai Commercialisti per l'attività di amministrazione (art. 2364, 2389, 2479 del Codice Civile).*
- *Sentenza della Corte di Cassazione n. 5237/2022 depositata in data 17 febbraio 2022 – Conferma, ai fini della determinazione del compenso del professionista per la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito, della residualità del ricorso ai parametri di cui al D.M. 140/2012, circoscritto all'ipotesi in cui tra il cliente ed il professionista non sia intervenuto alcun accordo sul compenso medesimo*
- *Ordinanza della Cassazione n. 3377/2023 – Viene ribadito che il Professionista che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di un determinato importo a titolo di compenso professionale,*

in quanto attore, deve fornire gli elementi dimostrativi in sua pretesa. Egli è quindi onerato della prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale resa.

- *Sentenza della Corte di Giustizia UE in data 25 gennaio 2024 – Viene previsto che il giudice nazionale disapplichi le norme lesive della libera prestazione di servizi.*
- *Sentenza della Cassazione n. 3495/2024 – Viene contemplato il reato di esercizio abusivo della professione – con relativo disconoscimento del corrispettivo - in caso di svolgimento di attività, riservate a professioni ordinistiche, da parte di soggetti non iscritti ad Albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione.*
- *Sentenza della Cassazione n. 8438/2024 – Viene ribadito che, nell'ambito del giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, qualsiasi contestazione, ancorchè generica, con riguardo all'espletamento ed alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente a investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum della pretesa. Laddove la consistenza delle attività poste dal professionista alla base della richiesta sia dimostrata solo in parte, il giudice può provvedere a una quantificazione del compenso, in via equitativa.*
- *Ordinanza della Cassazione n. 19326/2024 – Compenso del Commercialista che assiste il contribuente in un giudizio avente ad oggetto la validità di alcuni avvisi di accertamento, in assenza di accordi specifici in tema di compenso – Riferimento all'art. 28 del D.M. 140/2012 – Deroga ai parametri numerici indicati nelle tabelle allegate al citato D.M., a favore delle caratteristiche dell'opera, quali la complessità e la difficoltà dell'attività prestata.*
- *Sentenza della Cassazione n. 17613/2024 – Viene stabilito che, salvo diversa convenzione tra le parti, adottata nel rispetto dell'art. 3 della L. 49/2023, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati dal D.M. 37/2018 ed aggiornati con cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della L. 242/2012.*
- *Ordinanza della Cassazione n. 25387/2024 – Revocabilità del compenso professionale per prestazioni rese in favore della società, poi fallita, e in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo – Il superamento della soglia di oltre un quarto, determina la restituzione.*
- *Provvedimento del Tribunale di Verona 19 agosto 2024 – Liquidazione controllata – Mancata ammissione al passivo del compenso per prestazioni d'opera intellettuali che appaiono superflue e di ridotta consistenza - Adeguatezza del compenso al contenuto ed all'importanza della prestazione, con la conseguenza che il suo ammontare possa rideterminarsi ovvero la sua dazione escludersi ove sia manifestamente eccessivo.*

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DAL CNDCEC

- *Informativa 4 agosto 2015:
Software Mandato – Fac-simile di lettera di incarico professionale*
- *Informativa 12 ottobre 2015:
Fac-simile di lettera di incarico professionale per la STP*

- *Informativa 23 febbraio 2016:
Fac-simile di lettera di incarico professionale per la gestione indirizzo PEC*
- *Parere Pronto Ordini 8/2021 in data 14 maggio 2021:
funzione di liquidazione parcelle a cura del Consiglio dell'Ordine a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali (art. 9 del D.L. 24 gennaio 2021, n. 1) – Prescrizione dei termini e modalità di esecuzione*
- *Parere Pronto Ordini 179/2021 in data 11 ottobre 2021:
contestazione della sussistenza dell'incarico da parte del (presunto) cliente, irrilevante ai fini della pronunzia tecnica circa i criteri che potrebbero essere utilizzati dal giudice per la determinazione dei compensi – Non consentito il rilascio del parere di liquidazione parcelle per prestazioni non comprese tra quelle per cui è attribuita competenza specifica agli Iscritti nell'Albo*
- *Parere Pronto Ordini 21/2023 in data 8 marzo 2023:
è esclusa la possibilità di formulare un parere di liquidazione degli onorari del Professionista per l'attività di CTU, laddove quest'ultimo sia decaduto dalla possibilità di esercitare il diritto al compenso*
- *Parere Pronto Ordini 106/2023 in data 4 agosto 2023
Annullamento in autotutela del parere di congruità:
si precisa che, ove nuovi elementi di fatto e diritto sopravvenuti siano idonei a configurare violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza e non sia decorso un termine irragionevole dall'emanazione del parere di congruità, il Consiglio dell'Ordine, preso atto della nuova valutazione effettuata dalla Commissione, può procedere ad annullare totalmente o parzialmente il proprio provvedimento*
- *Parere Pronto Ordini 99/2023 in data 18 settembre 2023:
si evidenzia che la cancellazione dall'Albo, in linea generale, non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il credito è sorto prima della cancellazione medesima. Poiché la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari, relativi a prestazioni professionali degli Iscritti, è una funzione attribuita al Consiglio dell'Ordine e persegue una finalità di pubblico interesse, si ritiene che l'eventuale cancellazione dell'Isritto non impedisca all'Ordine di disporre l'adempimento richiesto, nell'interesse della categoria e della collettività*
- *Parere Pronto Ordini 14/2024 in data 19 febbraio 2024:
si osserva che l'attività richiesta all'Ordine in caso di istanza per l'ottenimento del parere di congruità, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, ai sensi dell'art. 7, L. 49/2023, consiste nel valutare la corrispondenza tra le voci riportate nella parcella e le attività professionali rese rispetto alle disposizioni generali ad ai parametri speciali fissati con decreto ministeriale. Il parere di congruità può assumere altresì la natura di titolo esecutivo ex art. 474 C.P.C.*
- *Parere Pronto Ordini 18/2024 in data 19 febbraio 2024:
si precisa, con riferimento a prestazioni professionali di tenuta delle scritture contabili di un professionista in regime di contabilità ordinaria, che appare di rilievo l'art. 23, comma 1, del D.M. 140/2012, intitolato "Tenuta della contabilità"*
- *Parere Pronto Ordini 51/2024 in data 1° luglio 2024:
si evidenzia che è possibile ritenere che l'accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche per comportamenti concludenti da parte del cliente. Si osserva, inoltre, che*

l'Ordine, rilevata la eventuale incongruità rispetto ai parametri del D.M. 140/2012 delle singole voci di attività, deve ricondurre il relativo compenso agli importi indicati dal D.M. medesimo e, di conseguenza, emettere il parere di congruità per un importo più basso rispetto a quello indicato dall'Isritto. Ciò salvo che i compensi indicati in importo maggiore rispetto al D.M. 140/2012 siano stati espressamente accettati per iscritto dalla parte assistita, essendo noto che la pattuizione del compenso è libera

- *Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 21 aprile 2023, n. 49, approvato dal CNDCEC nella seduta del 9 novembre 2023 – Adottato dal Consiglio dell'Ordine di Torino nella seduta del 30 novembre 2023*

L'art. 7 della L. 49/2023 prevede che, nei rapporti professionali previsti dall'art. 2 della stessa Legge, in alternativa alle procedure di cui agli artt. 633 e ss. del C.P.C. e di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, il parere di congruità emesso dall'Ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 281-undecies del C.P.C., entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

In particolare, l'istanza ai fini del rilascio del parere di congruità ai sensi dell'art. 7, L. 49/2023, può essere formulata dagli Isritti, o dai loro eredi, che abbiano maturato compensi nell'ambito di rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 C.C., regolati da convenzioni, di qualsiasi natura, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali:

a) svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatari e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

b) rese dal professionista in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione di quelle rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

L'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 28 giugno 2005 attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di adottare il parere di liquidazione/congruità; il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, da rilasciare nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi. Anche la fase istruttoria del procedimento di rilascio del parere di liquidazione/congruità si qualifica come attività amministrativa, tipicamente finalizzata all'emanazione del provvedimento finale, espressione diretta delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio dell'Ordine.

Ne deriva che nessuna parte del procedimento di rilascio del parere o una fase di esso (ad es. l'attività istruttoria) possa essere delegata all'esterno dell'Ordine.

4.3. LE COMPETENZE

La Commissione, nell'osservanza del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, e delle disposizioni di Legge, si occupa dell'attività istruttoria relativa alla formulazione ed al rilascio di parere di congruità in materia di compensi professionali, ai fini della successiva discussione e deliberazione in sessione consiliare.

La liquidazione consiste in un giudizio di merito circa la conformità dei corrispettivi, addebitati dall'I-

scritto, alla tariffa professionale vigente all'epoca cui si riferiscono le prestazioni svolte; non spetta pertanto alla Commissione Liquidazione Parcelle entrare nel merito del mandato ricevuto dal Cliente né della correttezza e tempestività dell'operato del Collega.

Come noto, nel corso del 2012, tale adempimento istituzionale è stato delimitato e contestualizzato in maniera sostanziale, a seguito dell'entrata in vigore sia del Decreto Liberalizzazioni – Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – che ha disposto, con efficacia dal 24 gennaio 2012, l'abrogazione delle tariffe professionali – sia del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia.

Dalla intervenuta sentenza n. 17406, del 12 ottobre 2012, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione deriva che "... le tariffe abrogate possono ancora trovare applicazione qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Deve per contro adottarsi il D.M. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali iniziate prima, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto (23 agosto 2012).".

Tale premessa è fondamentale poiché la Commissione ha il compito di provvedere, ai sensi dell'art. 12, comma 1., punto i), del D.Lgs. 139/2005, a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari, a richiesta degli Iscritti o della Pubblica Amministrazione, per la successiva ratifica a cura del Consiglio dell'Ordine, esclusivamente nelle seguenti fattispecie:

- relativamente ad incarichi conclusi prima dell'entrata in vigore del Decreto Liberalizzazioni (24 gennaio 2012);
- relativamente ad incarichi assunti prima dell'entrata in vigore del Decreto Liberalizzazioni (24 gennaio 2012) ma conclusi prima dell'entrata in vigore del D.M. 140/2012 (23 agosto 2012).

Si rammenta infatti che per prestazioni concluse a decorrere dal 23 agosto 2012 vanno applicati i parametri di cui al D.M. 140/2012, senza alcuna necessità di richiedere all'Ordine il parere di liquidazione.

A tale riguardo si evidenzia come, ancora nel corso dell'anno 2021, l'Autorità Giudiziaria abbia ritenuto di richiedere, comunque, al Consiglio dell'Ordine, il rilascio di pareri di congruità tariffaria, non avendo rinvenuto, dalla documentazione agli atti, alcun accordo preventivo tra il Professionista ed il Cliente in relazione alla determinazione dell'onorario (che, pertanto, non risulta essere stato oggetto di pre-concordato, seppure in vigenza di specifiche disposizioni deontologiche e di legge).

Il Consiglio dell'Ordine ha dato riscontro a tali fattispecie di istanza, rilasciando propri pareri circostanziati circa l'individuazione dei criteri generali di applicazione che trovano puntuale indicazione nei parametri di cui al già citato D.M. 140/2012, non ritenendo, come già ricordato, di entrare nel merito dell'operato e del lavoro svolto dall'Iscritto.

Vale la pena di soffermarsi brevemente circa la struttura del D.M. 140/2012 – articoli dal 15 al 29 – che, evidenziando solo una parte delle prestazioni tipiche dell'attività professionale ed essendo ormai risalente nel tempo, risulta certamente incompleto rispetto all'articolato della tariffa professionale abrogata.

Tale premessa va integrata con: l'assenza di indicatori per onorari a tempo; l'assenza di indicatori per il rimborso delle spese; l'assenza di indicatori per compensi di natura tecnica; compensi rilevabili non sempre consoni alla prestazione professionale.

Al fine di fare fronte alle richieste pervenute direttamente da alcuni Iscritti, il Consiglio dell'Ordine, nel corso del 2024, ha ulteriormente aggiornato modalità ed iter procedurale ai fini della presentazione di istanza di parere di congruità direttamente a cura del Professionista (procedura cui fare riferimento, lo rammentiamo, unicamente in carenza di documentazione attestante onorari pre-concordati ed accettati dal Cliente e per prestazioni successive all'abrogazione delle tariffe professionali).

Alla luce di quanto in premessa, raccomandiamo nuovamente ai Colleghi, anche nel proprio interesse, di definire preventivamente il compenso con il Cliente; le disposizioni normative di cui alla Legge 124/2017, entrate in vigore il 29 agosto 2017, infatti, oltre a ribadire l'obbligo di pattuizione del compenso in forma scritta – preventivo – al momento del conferimento dell'incarico, pongono in capo al Professionista una serie di oneri informativi. Dal quadro normativo attuale possiamo cogliere l'opportunità e superare l'assenza di tariffe, fissando un equo compenso, condiviso ed accettato dal Cliente.

Al fine di fornire, ai Colleghi, documentazione ed indicazioni di supporto, il Consiglio dell'Ordine:

- *ha attivato l'**OSSERVATORIO EQUO COMPENSO**, in collaborazione con il Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell'Università degli Studi e con UGDCEC e Associazione Commercialisti Piemonte e Valle d'Aosta, con l'obiettivo di fornire un ausilio, ovviamente di volontario riferimento, nella individuazione dell'equo compenso, a fronte di prestazioni di natura professionale. Ciò anche al fine di arginare una corsa intestina al ribasso – che ha trovato terreno fertile nell'abrogazione delle tariffe professionali e, prima ancora, nella deroga ai minimi – che, oltre a svilire la Professione, rischia di minare la qualità della prestazione e, soprattutto, di perdere – e fare perdere a tutti – fette di mercato;*
- *ha collaborato, con la **Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese**, alla messa a disposizione di due borse di studio dedicate all'attività di ricerca e di indagine, finalizzata ad approfondire le strategie e le modalità di pricing attualmente applicate dagli Iscritti all'ODCEC di Torino per le prestazioni professionali rese, alla luce della abolizione delle tariffe professionali, nel mercato concorrenziale.
Al fine di acquisire un quadro dettagliato delle best practises attualmente adottate, è stato approntato un questionario di facoltativa compilazione. L'ottica sollecitata coniuga le esigenze di competitività e di garanzia della qualità della prestazione professionale con quelle di adeguata remunerazione dei fattori produttivi impiegati, delle competenze specialistiche acquisite, dei rischi professionali assunti, di indipendenza e sostenibilità economica.
I risultati della relativa analisi sono stati messi a fattor comune di tutti i Colleghi – Tutor del progetto sono i Consiglieri **Davide BARBERIS e Simone NEPOTE**;*
- *ha proseguito, per il tramite di proprio Delegato, l'attività di colleganza con il CNDCEC, altresì finalizzata all'individuazione dell'equo compenso per i Professionisti iscritti all'Ordine Professionale ed al relativo riconoscimento da parte dei terzi;*
- *ha reso disponibili, sul portale di Categoria, alla pagina modulistica, bozze di lettere di incarico professionale e di mandato, distinte per tipologia di attività professionale.*

4.4. L'ATTIVITÀ DEL 2024

Nello svolgimento della propria attività istituzionale (ovviamente prestata a titolo gratuito dai Consiglieri Liquidatori, così come per l'intera attività ordinistica), la Commissione ha dato atto di quanto segue:

PROCEDURA DI RILASCIO DI PARERE DI LIQUIDAZIONE PARCELLE

Anche nel corso del 2024 – in linea con quanto rilevato nel precedente triennio - non è stata presentata alcuna parcella per il rilascio di parere di liquidazione.

PROCEDURA DI RILASCIO DI PARERE DI CONGRUITÀ

Le parcelle presentate per il rilascio di parere di congruità, in tempo utile per la seduta deliberatrice di dicembre, sono state 215:

- per 101 istanze, i compensi sono risultati **congrui** con i parametri ministeriali vigenti, all'esito dell'attività istruttoria;
- per 113 istanze, i compensi sono risultati **non congrui** con i parametri ministeriali vigenti, all'esito dell'attività istruttoria;
- 1 istanza è stata ritirata.

Dal confronto con i dati relativi all'anno 2023, si rileva un incremento nel numero delle istanze di rilascio di parere di congruità depositate (+ 119). Si conferma altresì che il numero dei pareri di conferma di congruità è ondivago rispetto ai valori pregressi (47% delle istanze per il 2024; 60% delle istanze per il 2023; 80% delle istanze per il 2022; 65% delle istanze per il 2021; 98% delle istanze per il 2020; 48% per il 2019). Il ricorso alla stesura del preventivo in forma scritta ed alla sottoscrizione della lettera di incarico professionale ha correttamente agevolato la ulteriore contrazione del numero delle istanze presentate, con azzeramento dei relativi costi di istruttoria.

PRESCRIZIONE DEI CREDITI DEL PROFESSIONISTA

- In presenza di un contratto sottoscritto con il cliente, la prescrizione opera in 10 anni (Cassazione – Sezione II Civile – Sentenza n. 763/2017);
- la prescrizione triennale – ovvero la **prescrizione presuntiva** – opera solo per i contratti conclusi senza formalità, ossia senza accordo scritto (Cassazione – Sezione II Civile – Sentenza n. 763/2017);
- se il titolare di un diritto di credito, a fronte dell'inadempimento del debitore, omette di rivendicare la prestazione a lui dovuta per un certo periodo di tempo, indicato dalla legge, perde definitivamente la possibilità di ottenere quanto pattuito, per effetto dell'istituto civilistico della c.d. **prescrizione estintiva** di cui all'art. 2934 del C.C.. Sono sottratti alla prescrizione solo i diritti indisponibili e gli altri diritti espressamente indicati dalla legge (tra questi, il diritto di proprietà).

La Commissione, nel corso del 2024:

- ha disposto il rilascio dei pareri di congruità ai parametri;
- ha curato momenti informativi e divulgativi, anche in forma di "sportello";
- ha dato riscontro a quesiti interpretativi in materia tariffaria, a cura della Pubblica Amministra-

zione e di Colleghi;

- ha promosso l'adozione della relativa modulistica, disponibile, sul portale istituzionale, altresì con la funzionalità di compilazione *on line*;
- ha provveduto alla manutenzione del *software* personalizzato, finalizzato alla gestione integrata dei dati e dei sistemi ed al dialogo interattivo con le aree riservate del nostro sito *internet*, con creazione di un archivio storico delle istanze presentate da ogni Collega;
- ha curato l'aggiornamento del documento di "prassi e procedure", composto da più schede tematiche, indirizzato a dotare la Segreteria dell'Ordine di strumenti operativi in materia tariffaria;
- ha aggiornato la raccolta dei pareri in materia espressi dal CNDCEC, tra i quali si segnala la modalità di applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 18 del D.M. 140/2012.

Per approfondimenti: <http://www.odcec.torino.it/modulistica>

4.5. L'EQUO COMPENSO

L'art. 9 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha introdotto l'abrogazione delle tariffe delle Professioni regolamentate nel sistema ordinistico, contemplando che il compenso per le prestazioni professionali sia pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale; il Professionista è tenuto a rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, i dati della polizza assicurativa nonché la misura del compenso, con un preventivo di massima, indicando le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

L'art. 25 del Codice Deontologico – Compenso professionale – prevede che:

- 1.** Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista: **a)** di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l'esercizio dell'attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento; **b)** che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
- 2.** Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve tenersi conto, caso per caso: **a)** del valore e natura della pratica; **b)** dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica; **c)** delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; **d)** dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; **e)** dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; **f)** del pregio dell'opera prestata; **g)** dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

Sul punto è intervenuto, nelle more, il CNDCEC, con parere "Pronto Ordini" n. 292 del 5 febbraio 2018, precisando che *"il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del codice deontologico, in relazione alla stipula per iscritto del mandato professionale, rileva solo sotto il profilo disciplinare mentre la mancata redazione del preventivo in forma scritta costituisce anche violazione di Legge"*.

Il Codice delle sanzioni, entrato in vigore il 18 aprile 2024, prevede, all'art. 21 bis, l'erogazione della

sanzione disciplinare della censura per coloro che non rispettano le nuove disposizioni in materia di equo compenso.

Il Consiglio dell'Ordine ritiene che il tema dell'introduzione dell'equo compenso sia di prioritaria importanza nella programmazione delle attività istituzionali che il Consiglio Nazionale, in quanto interlocutore di riferimento in rappresentanza della Categoria tutta, è chiamato a definire.

Esso risponde a principi indifferibili di tutela e trasparenza sia per il Professionista che per il Cliente; non limita la libera concorrenza ma azzera virtuosamente infruttuose corse al ribasso che disorientano e nuocciono alla reputazione pubblica e, talvolta, alla qualità della prestazione professionale in continuità, svilendola nel pensiero collettivo.

Si segnala, in tema, l'intervenuta sentenza del TAR Marche che ha accolto il ricorso di Commercialisti di Ancona, Pesaro ed Urbino contro la Provincia di Macerata, che prevedeva un compenso di 2.000,00 euro annui per l'attività di revisore in una società *in house*.

Già nel corso del 2019 il CNDCEC aveva elaborato ed inviato al Ministero della Giustizia un documento di proposta di modifica dei parametri della Categoria – anche redigendo una tabella di confronto con il testo attualmente in vigore ed evidenziando le prestazioni di successiva introduzione – in linea con la logica dell'equo compenso, per remunerare le attività della Professione in modo più congruo e coerente.

Si ritiene che il riconoscimento di un equo compenso non possa prescindere dalla sua contestuale identificazione nella Legge regolamentare di Categoria – ovvero nell'Ordinamento Professionale – il cui aggiornamento si auspica divenga periodico e continuativo, non prestando il fianco a coni d'ombra normativi nei quali si opera in assenza della certezza del diritto.

La tutela del cliente passa certamente anche attraverso la quantificazione e definizione di un corrispettivo – con minimi e massimi tariffari anche parametrati al "valore tempo" – nel rispetto della qualità della prestazione ma anche della reputazione professionale dei Colleghi tutti, *in primis* di coloro che non applicano il ricorso al ribasso che oggi la normativa di fatto consente.

Perché definire un *quantum* significa soprattutto riconoscere un valore.

Ed infondere ulteriore dignità al lavoro professionale, così come previsto dalla Costituzione (art. 36: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro") e dal Codice Civile (art. 2233: "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione" – art. 2234: Spese e acconti – art. 1337: Trattative e responsabilità precontrattuale).

Nella quantificazione del compenso professionale, essendo esso oggetto di libera trattativa tra le parti, che va a tradursi in accordo scritto, il Professionista può riferirsi: a quanto previsto dal D.M. 169/2010 abrogato; a quanto previsto dai parametri (D.M. 140/2012); a quanto previsto per Categorie simili; a scelte dipendenti dalla gestione e dalla organizzazione dei propri studi.

Il principio dell'equo compenso per le prestazioni d'opera intellettuale è affermato sia nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) che nella novella Legge 21 aprile 2023, n. 49, in vigore dal 20 maggio 2023, che si rivolge alla Pubblica Amministrazione ed ai cosiddetti "clienti forti", ovvero alle attività professionali svolte a favore di:

- imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate e delle loro mandatarie;
- imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato, alle proprie dipendenze, più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

La neo normativa in sintesi prevede:

- la nullità delle clausole vessatorie;
- il compito, in capo al giudice, di rideterminare il compenso iniquo;
- l'efficacia di titolo esecutivo del parere di congruità emesso dall'Ordine Professionale;
- la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al compenso dalla data di cessazione del rapporto professionale;
- la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale dalla data di compimento della prestazione;
- la facoltà di attivare *class action*.

L'Osservatorio del nostro Ordine, con il supporto dell'Avv. Carlo Merani, ha disposto un approfondimento in materia di equo compenso del revisore dell'ente locale, facendo riferimento alle ultime disposizioni normative ed alle relative interpretazioni emanate dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, e da alcune Sezioni della Corte dei Conti.

Si evidenzia che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha richiamato l'atto di orientamento sul compenso minimo spettante ai Revisori degli Enti Locali emanato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali – ex art. 154 del TUEL, approvato nell'adunanza del 13 luglio 2017 – all'interno dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali, emanati a febbraio 2019, nel documento n. 1 – Organo di revisione: composizione, funzionamento, programmazione e organizzazione dell'attività di revisione.

In tale documento è indicato che il predetto atto di orientamento costituisce un riferimento, per il Consiglio dell'ente locale, nella determinazione del compenso dell'organo di revisione.

Inoltre, lo stesso Osservatorio significa che *“l'efficacia dell'atto di orientamento consiste nella rappresentazione di una linea di azione per l'esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata, coerente nei principi e omogeneo negli effetti”*.

“

Di seguito, a titolo di contributo, si riporta quanto precisato nell'elaborato a cura del nostro Osservatorio, messo a disposizione di tutti i Colleghi, con invito all'utilizzo sia ai fini della richiesta di adeguamento, per incarichi già in essere, che della richiesta di adozione, per neo incarichi:

CRITERIO QUANTIFICAZIONE AUMENTO COMPENSO

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2018 pubblicato in G.U. n. 3 del 4/01/2019 ha stabilito l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali. Il criterio di individuazione è rimasto invariato rispetto al DM precedente del 20/05/2005, ossia in base alla fascia demografica di appartenenza dell'ente e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.

Il criterio adottato per quantificare tale aumento è stato individuato dalla determinazione di due percentuali:

- la prima, pari al 20,3%, per il tasso di inflazione, da applicarsi a tutti i comuni;
- la seconda, pari al 30%, da applicarsi in forma aggiuntiva ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Come nel precedente D.M. 20 maggio 2005 il Legislatore si è limitato a fissare il compenso massimo, percepibile dal revisore in base alla fascia demografica di popolazione di appartenenza dell'ente, previsto dalla tabella A e non, come auspicabile, il compenso minimo.

Si ritiene doveroso evidenziare che, come indicato nella deliberazione n. 20/2019 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, l'emanazione del recente DM 21/12/2018 è avvenuta dopo tredici anni dal precedente decreto (che prevedeva un aggiornamento triennale), tenendo altresì in considerazione l'aumento esponenziale dei compiti e delle funzioni attribuite all'organo di revisione, non più individuabili nel solo art. 239 del TUEL. Inoltre, prosegue la Corte, occorre anche far riferi-

mento ad un profondo cambiamento del contesto normativo in cui si sviluppa l'incarico di revisore, giustificando in tal senso l'incremento dei nuovi valori previsti, in misura più consistente rispetto a quelli del 2005.

EQUO COMPENSO ED INDIVIDUAZIONE DEL COMPENSO MINIMO

Il nuovo DM ha introdotto il concetto del rispetto dei "principi sull'equo compenso", richiamando espressamente l'art.13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Nella deliberazione n. 20/2019 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, viene evidenziato che, pur non sussistendo una normativa specifica o a carattere generale che disponga espressamente in ordine all'individuazione di limiti minimi al corrispettivo dei revisori, vi sono altre norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili anche ai rapporti in questione (Sezione delle Autonomie, deliberazione n.16/2017).

Vengono a tal fine menzionati, sia l'art. 2233, comma secondo, del Codice Civile, sia l'art. 10, comma 9, del Decreto Legislativo n. 39/2010 (in attuazione della direttiva europea 2006/43).

La prima norma dispone che, nei rapporti d'opera intellettuale (nella cui area senz'altro ricade l'incarico dei revisori degli enti locali), "in ogni caso la misura del compenso dev'essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"; la seconda dispone che il corrispettivo debba essere determinato in modo congruo a tutela della qualità e affidabilità delle attività di supervisione, indirizzo e verifica richieste.

Lo stesso art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, espressamente richiamato – come sopra visto – dal nuovo DM, considera equo il compenso solo quando sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa.

Inoltre l'atto di orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno del 13/07/2017 individua il compenso minimo in un importo almeno pari a quello massimo fissato per i comuni della fascia demografica immediatamente inferiore. Per il compenso stabilito per i revisori dei comuni con meno di 500 abitanti e delle province e città metropolitane sino a 400 mila abitanti il limite minimo è da individuarsi nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza.

Tali criteri sono stati altresì indicati nel documento n. 1 dei Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili a febbraio 2019.

ADEGUATA MOTIVAZIONE

Non si può quindi parlare di una tariffa minima, come da pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia n. 81/2017, ma la Sezione delle Autonomie n. 16/2017, ha precisato che nella determinazione del compenso gli Enti debbano prevedere un'adeguata motivazione, fondamento di ogni atto amministrativo. Alla luce dei predetti orientamenti ed interpretazioni, una motivazione può dirsi adeguata se coerente alle indicazioni dell'Osservatorio e della Corte dei Conti e rispettosa del principio dell'equo compenso richiamato ora in modo espresso dal DM.

DECORRENZA

La decorrenza del nuovo Decreto è prevista dall'01/01/2019 – art. 4, comma 1.

Dal relativo monitoraggio disposto tra i Collegi, risulta una ricezione non omogenea, da parte delle Amministrazioni locali; a tal fine sono in corso ulteriori contatti con la Prefettura affinché siano condivise linee guida di adozione comune.

”

4.6. LA PRIMA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ 2025

Nel 2025 la Commissione darà seguito alla propria attività istituzionale, anche perseverando nell'opera di divulgazione su un tema che, lo ribadiamo, se adeguatamente approcciato, può divenire un'opportunità: ovvero il tempestivo ed adeguato ricorso al mandato ed alla lettera di incarico professionale. Da un lato per definire, con il cliente, un equo compenso e, dall'altro, per arginare comportamenti strumentali a cura di terzi.

Verranno inoltre diffusi i contenuti del documento di studio e ricerca in tema di definizione dei prezzi delle prestazioni professionali rese.

Infine, in occasione di *webinar* divulgativo, riproposto *on demand* annualmente – *La lettera di incarico professionale: obbligo e opportunità per fissare un equo compenso* – è stata promossa una ulteriore opera di sensibilizzazione su tali principi, tornando opportunamente sul tema della lettera di incarico professionale – della quale è stato redatto *form* ulteriormente aggiornato – disponibile sul portale di Categoria, unitamente ai modelli distinti per tipologia di prestazione, elaborati dal *software* MANDATO, diffuso dal CNDCEC.

Adempimento certamente elaborato e complesso che diviene altresì tutela, pure legale, del riconoscimento del corrispettivo professionale.

5. I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E LA TUTELA DEL TITOLO PROFESSIONALE

a cura delle Commissioni rapporti con il Consiglio di Disciplina – Tutela del titolo professionale e lotta all'abusivismo

SOMMARIO

- 5.1. Le Commissioni competenti**
- 5.2. *La normativa e i regolamenti***
- 5.3. *Le competenze***
- 5.4. L'attività del 2024**
- 5.5. La prima programmazione dell'attività 2025**



I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E LA TUTELA DEL TITOLO PROFESSIONALE



SINTESI DEL CAPITOLO 5. (per una lettura veloce)

La salvaguardia del titolo professionale è importante, e non solo per i diretti interessati ma per la collettività tutta: è tutela della buona fede dell'interlocutore.

Il rispetto della deontologia è garanzia di osservanza di principi etici all'interno ed all'esterno della Categoria, a tutela della fede pubblica ma anche dei rapporti tra Collega e Collega.

La valutazione deontologica e disciplinare è eseguita dal Consiglio di Disciplina nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni istituzionali.

L'osservanza del codice deontologico di Categoria – aggiornato con decorrenza di applicazione 1° aprile 2024 – l'obbligatorietà della formazione professionale continua e l'attivazione di copertura assicurativa rappresentano l'elemento distintivo dei Professionisti appartenenti ad un Ordine Professionale rispetto ad altri Consulenti.

Peculiarità che corrobora un percorso preventivo di studio, di tirocinio professionale e di superamento dell'esame di abilitazione professionale, che ne sono i presupposti statuiti *ex lege*.

Anche per tale ragione, la salvaguardia del titolo professionale è importante, e non solo per i diretti interessati ma per la collettività tutta: è tutela della buona fede dell'interlocutore.

A tal fine, l'assenza di sanzioni significative certamente non agevola, anche se va evidenziato che i casi rappresentati al nostro Ordine sono principalmente riferiti all'esercizio, da parte di terzi, di attività tipiche della Professione piuttosto che all'utilizzo indebito del titolo professionale. La previsione di riserve ed esclusive da parte del legislatore – più volte sollecitata – diverrebbe dirimente.

Il rispetto della deontologia è garanzia di osservanza di principi etici all'interno ed all'esterno della Categoria, a tutela della fede pubblica ma anche dei rapporti tra Collega e Collega.

La valutazione deontologica e disciplinare è eseguita dal Consiglio di Disciplina – anche articolato in Collegi – autonomo ed indipendente rispetto al Consiglio dell'Ordine – cui compete lo svolgimento dell'attività amministrativa – nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni istituzionali.

Poiché il destinatario dell'eventuale attività istruttoria e valutativa è un Iscritto all'Ordine territoriale, la colleganza, operativa e materiale, tra le due compagini consiliari, è fisiologica e necessaria, ed è curata dalla Commissione dedicata e dalla Segreteria dell'Ordine.

Il capitolo è rivolto alla rendicontazione circa la normativa vigente ed all'indicazione dei pareri ed approfondimenti, recenti e di collettivo interesse, divulgati dal CNDCEC.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 131 alla 138).



5.1. LE COMMISSIONI COMPETENTI

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

I Consiglieri Referenti sono: **Luca Asvisio, Mario Paolo Moiso, Paola Aglietta e Davide Barberis.**

TUTELA DEL TITOLO PROFESSIONALE E LOTTA ALL'ABUSIVISMO

Il Consigliere Referente è **Paolo Vernerò.**

Un sentito ringraziamento, per il prezioso supporto, ai Legali di fiducia dell'Ordine: **Michela Malerba, Cristina Saracino, Gianluca Marzulli e Alberto de Sanctis.**

5.2. LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

- *D.M. 15 febbraio 1949 – Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Professionisti in economia e commercio*
- *Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Ordinamento Professionale
Capo V° – Il procedimento disciplinare – Artt. 49/57*
- *D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
Riforma degli Ordinamenti Professionali
Capo I° – Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie – Art. 8*
- *Regolamenti attuativi ex art. 8 (commi 3/8) del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di assegnazione dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3., del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137*
- *Regolamento che disciplina i criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del CNDCEC, ai sensi dell'art. 8, comma 8., del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137*
- *Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal CNDCEC in data 9 aprile 2008 – Testo coordinato, aggiornato al 1° settembre 2010, in vigore sino al 29 febbraio 2016*
- *Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal CNDCEC in data 17 dicembre 2015 e successivamente aggiornato nelle sedute del 16 gennaio 2019 e 11 marzo 2021 – In vigore a decorrere rispettivamente dal 1° marzo 2016, dal 1° febbraio 2019 e dal 1° aprile 2021*
- *Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, approvato dal CNDCEC in data 21 marzo 2024, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2024*
- *Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal CNDCEC*

nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, in vigore per i procedimenti disciplinari aperti sino al 31 maggio 2015

- *Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal CNDCEC nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015, in vigore per i procedimenti disciplinari aperti a decorrere dal 1° giugno 2015*
- *Appendice al regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito approvata dal CNDCEC nella seduta dei giorni 21 e 22 maggio 2015*
- *Regolamento per la riscossione dei contributi, approvato dal CNDCEC ed in vigore dal 14 gennaio 2009*
- *Regolamento recante il codice delle sanzioni disciplinari, approvato dal CNDCEC nel luglio 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017*
- *Regolamento recante il codice delle sanzioni disciplinari approvato dal CNDCEC nella seduta del 17 aprile 2024 ed in vigore dal 18 aprile 2024*
- *Regolamento dell'attività operativa disciplinare del Consiglio e dei Collegi di Disciplina dell'ODCEC di Torino, approvato nella seduta del 5 aprile 2017*

Per approfondimenti: <https://www.odcec.torino.it/>

5.3. LE COMPETENZE

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Con la previsione di cui all'art. 8 del D.P.R. 137/2012 - "Presso i Consigli dell'Ordine o Collegi territoriali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo..." - il Legislatore ha inteso disporre una netta distinzione tra l'organo cui è demandata l'attività istituzionale amministrativa e quello cui è rimessa la funzione deontologica e disciplinare, prevedendo altresì la facoltà di indicare, quali componenti del Consiglio di Disciplina territoriale, soggetti non iscritti all'Ordine, scegliendoli tra Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione.

L'indipendenza e l'autonomia decisionale e di indirizzo che stanno alla base di tale disposizione sono ulteriormente sancite dalla incompatibilità tra la carica di Consigliere dell'Ordine e quella di Consigliere del Consiglio di Disciplina (si rammenta, al riguardo, che il Consiglio dell'Ordine è nominato, su candidatura, dagli Iscritti riuniti in Assemblea; il Consiglio di Disciplina è designato, su candidature volontarie raccolte e presentate dal Consiglio dell'Ordine, dal Presidente del Tribunale. Il Consiglio di Disciplina nominato è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Ordine. Il Consiglio di Disciplina opera sia in sede plenaria che collegiale, essendo ripartito in 5 Collegi, ognuno formato da 3 Consiglieri e presieduto dal membro con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine).

In attuazione a quanto previsto al comma 3. dell'articolo 8 del D.P.R. 137/2012, il Consiglio Nazionale, nella seduta dell'8 novembre 2012, ha approvato il testo del regolamento che disciplina i criteri di

proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali, disponendone la trasmissione al Ministero della Giustizia, avvenuta con nota del 14 novembre 2012. Il suddetto regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 maggio 2013 ed è entrato in vigore il giorno stesso.

L'espletamento di alcune delle funzioni affidate ai due organismi – Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina – ne richiede una diretta colleganza, in quanto attori, seppure in ambiti temporali differenti e spesso conseguenti, nei medesimi procedimenti amministrativi che, talvolta, acclarata la violazione o l'inadempienza, determinano l'assunzione di provvedimenti disciplinari.

A titolo esemplificativo evidenziamo, di seguito, la casistica di rilevazione e di valutazione trasversale di eventuali fattispecie di violazione deontologica o di Legge: morosità nel versamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine; mancato adempimento triennale dell'obbligo formativo; incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005; carenza nel mantenimento dei requisiti di Legge ai fini dell'iscrizione all'Ordine; mancata dotazione della casella PEC attiva per tutti gli Iscritti all'Ordine; mancata sottoscrizione di polizza assicurativa professionale per gli Iscritti esercenti la Professione; mancata sottoscrizione della lettera di incarico professionale. Oltre, ovviamente, alla annotazione e comunicazione, sull'Albo, del provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della Professione – da un minimo di un giorno ad un massimo di due anni – o di radiazione. Va rammentato che non è consentita la cancellazione, dall'Ordine Professionale, di Professionista sottoposto a procedimento disciplinare.

Il puntuale flusso delle informazioni e l'esecuzione di delibere consiliari coordinate anche nei tempi di assunzione ed efficacia, è garantito dalla presenza di un'unica segreteria, sia per il Consiglio dell'Ordine che per quello di Disciplina, che funge, in tale ottica, altresì da trait d'union.

Di qui la necessità di attivare una Commissione di colleganza che, ove necessario, possa farsi parte attiva nell'agevolare procedure snelle di coordinamento, nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni e dell'autonomia nell'operato dei due Consigli.

TUTELA DEL TITOLO PROFESSIONALE E LOTTA ALL'ABUSIVISMO

La Commissione svolge la propria attività tra gli stretti paletti introdotti dal Legislatore il quale, nello statuire il nostro Ordinamento Professionale (D.Lgs. 139/2005), ha indicato, all'art. 1, l'oggetto della Professione, riconoscendo, agli Iscritti all'Ordine, "... competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative", meglio dettagliate all'articolo 1, comma 2., laddove si specifica altresì che "... L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuito dalla Legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla Legge ai professionisti iscritti in altri Albi."

La premessa è nota e chiara a noi tutti.

In tema di lotta all'abusivismo professionale, pertanto, l'ambito di azione è parametrato dalla disposizione normativa sopra ricordata, in assenza di esclusive o riserve, circoscritte alla funzione giudiziale, giuslavoristica ed a quella della difesa tributaria.

Per completezza di informazione va comunque rammentato l'articolo 348 del Codice Penale, che sanziona l'esercizio abusivo della professione in senso ampio, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro. Il bene giuridico tutelato da tale disposizione è l'interesse dei cittadini e la tutela delle "professioni protette".

Torniamo pertanto ad evidenziare quanto sia urgente sollecitare il Legislatore, a livello centrale,

circa il fattivo riconoscimento del percorso formativo, di tirocinio e di abilitazione professionale prepedeutici all'iscrizione all'Ordine, anche attraverso la previsione di attività protette, a salvaguardia in primis della qualità della prestazione professionale e, quindi, del cliente.

Sul punto si segnalano alcune delle numerose sentenze, anche di segno opposto, che, nel tempo, si sono susseguite:

- *Corte di Cassazione n. 20439/2007 – Esercitano attività abusiva anche coloro che, seppure abilitati all'esercizio della professione di Commercialista, siano radiati o sospesi dall'Ordine Professionale;*
- *Corte di Cassazione n. 18713/2012 – Rilevanza dell'elemento personale e dell'autonomia personale nel compimento degli atti professionali;*
- *Sezioni Unite n. 11545/2012 – La tenuta della contabilità e l'assistenza negli adempimenti tributari non sono attività esclusive ma tipiche della professione del Commercialista, svolta in forma abituale, organizzata e retribuita;*
- *Corte di Cassazione n. 12282, depositata il 16 aprile 2020 – Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento di adempimenti univocamente riferiti ad una determinata categoria professionale, anche ammesso che l'attività, per organizzazione e continuità, appaia oggettivamente come se fosse svolta da un soggetto iscritto all'apposito Albo. Come scriminante non è poi sufficiente il semplice consenso da parte del destinatario della prestazione;*
- *Corte di Cassazione n. 4673/23, depositata in data 21 novembre 2023 – Stabilisce che la tenuta dei registri contabili e la redazione delle dichiarazioni dei redditi, senza la prescritta abilitazione, comportano la condanna per esercizio abusivo della professione. Secondo i giudici, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva ad una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, costituisce reato;*
- *Corte di Cassazione n. 3495, depositata in data 7 febbraio 2024 – Attività riservate a Commercialisti e Consulenti del Lavoro e richiamo al principio espresso dalle Sezioni Unite Penali nella sentenza n. 11545/2012, secondo cui, ai fini del reato di esercizio abusivo della professione, assumono rilevanza non solo le attività attribuite in via esclusiva, ma anche quelle "caratteristiche" di una determinata professione, ricomprendendo quindi anche quelle "relativamente libere" che possono essere svolte da altri soggetti a titolo "occasionale e gratuito" ma sono invece "riservate" se esercitate "in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato".*

Si segnala, inoltre, come sia intervenuto nel dibattito anche il CNDCEC confermando, come sopra rammentato, che il reato di esercizio abusivo della Professione possa configurarsi anche per coloro che, seppure abilitati ed iscritti all'Albo, si trovino nella impossibilità temporanea di esercitare.

Nel monitorare costantemente la corretta comunicazione di fatti e notizie sugli organi di stampa, attraverso un'attività quotidiana e dedicata, si è ritenuto necessario ulteriormente sensibilizzare i mass media circa l'utilizzo, talvolta disinvolto e non verificato, delle qualifiche professionali, in particolar modo del termine "Commercialista".

Con tale finalità è proseguito il contatto permanente con l'Ordine dei Giornalisti e con le principali testate giornalistiche locali, talvolta intervenendo con formali richieste di rettifica, laddove i doverosi accertamenti preventivi non fossero stati correttamente effettuati.

Nel rappresentato scenario, le funzioni della Commissione sono, di fatto, indirizzate alla tutela del titolo professionale, protetto per Legge (art. 39, comma 2, del D.Lgs. 139/2005 laddove si dispone che "Il termine Commercialista può essere utilizzato solo dagli iscritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto").

Si segnala, inoltre, il regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, adottato con Decreto 24 giugno 2020, n. 112, del Ministero della Giustizia. La disciplina introdotta riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione Europea, prevedendo prove attitudinali da svolgersi in lingua italiana. La relativa domanda di ammissione va inviata al CNDCEC.

Evidenziamo, in ultimo, che, con proprio comunicato del 23 novembre 2023, il CNDCEC ha dichiarato di costituirsi parte civile, unitamente all'Ordine territoriale eventualmente interessato (nella fattispecie l'ODCEC di Firenze), nei casi acclarati e documentati di abusivismo professionale, come previsto dall'Ordinamento Professionale a tutela degli Iscritti tutti ma altresì dei contribuenti che – complice la impropria sovrapposizione di ruoli nell'esercizio della professione – sono talvolta disorientati strumentalmente nel riconoscere la figura del Commercialista e dell'Esperto Contabile rispetto a soggetti non iscritti ad alcun Ordine Professionale.

5.4. L'ATTIVITÀ DEL 2024

Le Commissioni hanno provveduto, per quanto di rispettiva competenza:

- a garantire la colleganza con l'attività del Consiglio e dei Collegi di Disciplina, disponendo, d'ufficio, il flusso di dati e notizie richiesto dalla normativa vigente nonché disponendo l'annotazione dei provvedimenti disciplinari assunti;
- di concerto con la Commissione Tenuta Albo, all'invio di comunicazioni di sensibilizzazione, all'indirizzo dei Colleghi, rammentando ed invitando all'osservanza del Codice Deontologico, soprattutto in casistica di subentro ad altro Professionista – fattispecie oggetto di particolare menzione anche nella rivisitazione del Codice, in vigore dal 1° febbraio 2019 –, di mancata tempestiva messa a disposizione della documentazione contabile su istanza del cliente e di redazione del mandato e della lettera di incarico professionale;
- al rilascio di indicazioni di orientamento – che non possono e non vogliono rappresentare formale parere istituzionale, stante in ruolo di valutazione e, se necessario, sanzionatorio, rivestito dal Consiglio di Disciplina – laddove espressamente richiesto dal Collega, circa l'applicazione del Codice Deontologico, soprattutto nei rapporti tra Professionisti e con il cliente. Al riguardo si segnala come il CNDCEC abbia previsto – modificando l'art. 16, comma 2, lettera a, già nella precedente versione del Codice Deontologico, in vigore dal 1° febbraio 2019 – che l'iscritto sia tenuto ad informare, via PEC, il Collega, della avvenuta sostituzione, qualora il cliente non abbia direttamente provveduto;
- alla pubblicazione di comunicati, sugli organi di stampa quotidiana sul territorio (aree di Torino, Canavese e Pinerolese), finalizzati alla promozione della Categoria e del proprio percorso, formativo e continuativo, articolato su tutta la vita professionale;

- al contatto continuativo con gli organi di stampa quotidiana, anche attraverso il nostro addetto stampa, laddove sia stato riscontrato l'erroneo ed inadeguato ricorso alla qualifica di "Commercialista" appannaggio di soggetti non iscritti all'Ordine;
- a costituirsi parte civile, in rappresentanza della Categoria tutta, nei procedimenti innanzi l'Autorità Giudiziaria, nei casi in cui sia stato acclarato l'utilizzo improprio del titolo professionale di cui al precedente punto;
- a caldeggiare, presso le Istituzioni di abituale riferimento professionale, la richiesta di esibizione del tesserino da parte dei Colleghi (o di delega ai propri Collaboratori). Ciò per spirito di Categoria ma anche e soprattutto per ben delineare l'appartenenza agli occhi dell'interlocutore. In tal senso è stato riconosciuto, presso i Tribunali di Torino ed Ivrea, l'accesso degli Iscritti attraverso i valichi dedicati;
- all'analisi dei giudizi in materia deontologica e disciplinare espressi, in corso d'anno, dal Consiglio Nazionale – e ove necessario, integrati da pareri *pro-veritate* richiesti localmente – circa le seguenti fattispecie:

*• **parere in tema di proprietà dei dati contenuti in archivi informatici**, arrivando alla conclusione che la proprietà dei dati, a prescindere dalla natura dell'archivio in cui essi sono contenuti (archivio cartaceo o informatico cloud computing) è del cliente, che ne può liberamente disporre. L'archivio informatico – e non i dati in esso contenuti – è di proprietà del soggetto che ha sottoscritto il contratto di utilizzo dello spazio cloud con il gestore del software. Se il rapporto tra il professionista e il cliente si estingue, quest'ultimo ha il diritto di richiedere al professionista la restituzione dei dati e dei documenti di cui è legittimo titolare ma non dell'archivio informatico cloud computing. I dati ed i documenti dovranno essere consegnati dal professionista al legittimo proprietario a prescindere dalla modalità con cui gli stessi sono stati tenuti presso lo studio del professionista. Se uno studio professionale in forma associata è il formale titolare dell'archivio informatico, in caso di scioglimento dello Studio Associato oppure nel caso in cui uno o più associati recedano dall'associazione professionale, le parti saranno libere di pattuire gli accessi ai dati contenuti in un archivio informatico. In assenza di espressa regolamentazione tra le parti, essendo l'archivio informatico il frutto del lavoro di uno studio professionale e dei suoi singoli componenti, ciascun ex associato può accedere all'archivio o comunque richiedere di effettuare un back up dello stesso alla data di scioglimento del rapporto. La eventuale violazione dei doveri di cui all'articolo 16 del Codice Deontologico (ad eccezione del secondo comma, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.*

*• **Sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del professionista, in caso di malattia o infortunio, prevista dall'art. 1, commi da 927 a 944, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.***

Va preliminarmente osservato che le richiamate disposizioni hanno introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari, a carico del libero professionista, nei casi di malattia grave, infortunio, intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

Pertanto, in caso di ricovero o cura domiciliare del libero professionista che comporti un'inabilità temporanea all'esercizio delle attività professionali, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente, a causa della scadenza di un ter-

mine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione, per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista, nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento. I termini di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio delle cure domiciliari, fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Il comma 932 precisa che gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello della scadenza del termine del periodo di sospensione.

Copie dei mandati professionali (sottoscritti prima del ricovero o dell'inizio delle cure) e del certificato medico attestante la decorrenza (a cura della struttura sanitaria o del medico curante) sono consegnate, o inviate tramite raccomandata a.r. o pec, ai competenti uffici della pubblica amministrazione.

*Si segnala ancora, in materia, la **risposta ad interpello n. 248, del 13 marzo 2023**, dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si precisa che la sospensione dei termini opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Conseguentemente è stato ritenuto che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall'evento, ancorchè non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia, nelle more, attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l'incarico. L'Agenzia ha inoltre precisato che l'indicazione dei sessanta giorni rappresenta un "limite massimo", sicchè, nell'ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari, per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo. La decorrenza si intende a partire dalla data di scadenza dell'adempimento fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione delle cure domiciliari. Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo il termine predetto.*

Parere Pronto Ordini 76/2023, in data 12 giugno 2023

• **Applicabilità del regolamento semplificato in merito all'inadempimento relativo alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti di Legge in capo agli Iscritti.**

Si ritiene che detto regolamento vada applicato alle seguenti fattispecie di illecito: mancato adempimento formazione professionale continua; mancato versamento integrale del contributo annuale di iscrizione all'Ordine territoriale; mancata attivazione della PEC; mancata stipula della polizza professione; inosservanza dell'obbligo di comunicazione di sussistenza dei requisiti di Legge per il mantenimento dell'iscrizione all'Ordine.

Parere Pronto Ordini 67/2023, in data 20 giugno 2023

• **Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - Art. 21, comma 3**

E' previsto che durante la sospensione non possano essere compiuti atti del procedimento, che entra in uno stato di quiescenza, che potrà venire meno soltanto a seguito della tempestiva riassunzione dello stesso a seguito della cessazione della causa di sospensione.

Si ritiene comunque che il Consiglio - o il Collegio - di Disciplina possa comunque effettuare le richieste presso la competente Autorità Giudiziaria, al fine di acquisire il certificato dei carichi pendenti o il casellario giudiziale o le sentenze penali, riguardo all'Iscritto, atteso che l'acquisizione di tale documentazione è necessaria al fine della riassunzione del procedimento.

Sudette attività non sono in contrasto con quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del Regolamento, il quale stabilisce che "L'iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio - o al Collegio - di Disciplina l'esito di ogni grado di giudizio del procedimento penale a suo carico, nel momento in cui ne ha conoscenza", posto che in caso di inerzia o inottemperanza da parte del professionista è opportuno che il Consiglio - o Collegio - di Disciplina provveda direttamente.

Parere Pronto Ordini 98/2024 in data 19 dicembre 2024

• Sentenza n. 36775 della Cassazione, depositata in data 3 ottobre 2024, in tema di segreto professionale, che non può essere opposto dal Commercialista indagato del reato in caso di indagini penali.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che il CNDCEC, nella seduta del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo **CODICE DEONTOLOGICO DI CATEGORIA**, che entra in vigore il 1° aprile 2024, al termine della pubblica consultazione conclusasi il 10 marzo scorso. E' prevista la pubblicazione di una relazione di accompagnamento al testo, per illustrare, nel modo più compiuto, le novità relative all'equo compenso ed alla pubblicità e comunicazione, in particolar modo sui *social media*. Nella fattispecie:

EQUO COMPENSO

L'articolo 25 stabilisce che, nei rapporti professionali regolati dalla Legge 49/2023, è fatto obbligo al professionista di convenire con il cliente un compenso giusto, equo e proporzionato anche alla complessità della prestazione richiesta, e determinato in applicazione dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale di riferimento.

USO DEI SOCIAL

L'articolo 39 prevede che il professionista non debba: divulgare notizie coperte dal segreto professionale, ingannevoli od equivoche; spendere il nome dei propri clienti; diffondere commenti che possano ledere l'onorabilità delle istituzioni, anche di categoria.

PUBBLICITA'

L'articolo 44 precisa che contenuto e modalità di diffusione di messaggi pubblicitari devono essere ispirati al buon gusto ed al decoro della professione.

E' fatto divieto di proporre proprie prestazioni professionali - anche tramite terzi - a potenziali clienti, senza che questi ne abbiano fatto richiesta.

TITOLO PROFESSIONALE

L'articolo 44 sancisce che: *"Nell'esercizio della propria attività il professionista utilizza il titolo professionale spettante in base all'ordinamento professionale vigente"*.

5.5. LA PRIMA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ 2025

L'attività istituzionale, in capo al Consiglio dell'Ordine, proseguirà nel 2025, attraverso l'opera anche formativa, informativa, divulgativa e di colleganza, a cura delle Commissioni.



PALAZZO CARLO ALBERTONI

Architetto
'maison'

6. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

a cura
della Commissione Formazione
Professionale Continua

SOMMARIO

- 6.1. La Commissione competente
- 6.2. *La normativa e i regolamenti*
- 6.3. *Le competenze*
- 6.4. I Gruppi di Lavoro – Gli Osservatori istituzionali
- 6.5. Gli eventi formativi del 2024
- 6.6. La prima programmazione dell'attività 2025
- 6.7. La Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese



LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

SINTESI DEL CAPITOLO 6. (per una lettura veloce)

Il nostro Ordine, ente formatore, è da sempre attento nel fornire agli Iscritti una offerta variegata, tempestiva rispetto alle novità normative introdotte, di taglio pratico e fruibile in modalità mista per la maggior parte dei titoli. E, come sempre, totalmente gratuita.


Il capitolo è intitolato all'attività di formazione professionale continua che, legislatore e codice deontologico, hanno previsto di obbligatorio svolgimento per gli Iscritti nell'Albo Ordinario in attività, anche ad ausilio della qualità della prestazione professionale.

La trattazione a seguire vi propone approfondimenti da più angolazioni: con *l'excursus* della normativa e regolamentazione di riferimento; con l'elencazione riepilogativa e sostanziale degli obblighi formativi e delle casistiche di esonero; con la rendicontazione dei numeri 2024; con il quadro della proposta formativa istituzionale, anche con rimando al programma accluso; con la sintesi delle attività strumentali, svolte sistematicamente in sessioni di Gruppi e Tavoli di lavoro.

Il nostro Ordine, ente formatore, è da sempre attento nel fornire agli Iscritti una offerta variegata, tempestiva rispetto alle novità normative introdotte, di taglio pratico e fruibile in modalità mista per la maggior parte dei titoli. E, come sempre, totalmente gratuita.

Tutti gli eventi formativi sono stati pubblicati altresì sul nostro canale *youtube* - e spesso oggetto di rilancio su *linkedin* - per diffonderne la conoscenza, con contaminazione virtuosa, anche tra i non addetti ai lavori e, parallelamente, per favorire la comunicazione dell'immagine di Categoria.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 142 alla 163).



6.1. LA COMMISSIONE COMPETENTE

Il Consigliere Referente è **Ernesto CARRERA**.

6.2. LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

- *Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Art. 12, comma 1, punto r)*
- *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*
- *D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*
- *D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137*
- *D.M. 24 settembre 2014, n. 202*
- *Elenco delle materie oggetto di formazione, a cura del CNDCEC*
- *Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, ex art. 6, comma 2, lettera b), del regolamento per la formazione professionale continua del CNDCEC*
- *Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito – Approvato nella seduta dei giorni 20-21 maggio 2015*
- *Regolamenti in materia di formazione professionale continua, approvati dal CNDCEC, nelle elaborazioni in vigore sino al 31 dicembre 2015 e con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017*
- *Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC nella seduta del 18 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, in data 31 gennaio 2018, in vigore dal 1° gennaio 2018 al 15 agosto 2019*
- *Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC il 12 giugno 2019 e pubblicato nel B.U.M.G. il 15 agosto 2019, in vigore dal 16 agosto 2019*
- *Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC il 16 giugno 2021, in vigore dal 31 dicembre 2021 e sino al 30 settembre 2023*
- *Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC il 3 maggio 2023, in vigore dal 1° ottobre 2023*
- *Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle C.C.I.A.A. per la formazione dell'Elenco di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83*
- *Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Scuole di alta formazione, approvato dal CNDCEC il 3 maggio 2023*

Per approfondimenti: <http://www.odcec.torino.it>

In sintesi, la regolamentazione attualmente in vigore prevede che:

- per ogni triennio formativo, salvo deroghe o straordinarietà, è prescritto il raggiungimento di 90 crediti formativi: almeno 9 crediti formativi devono riguardare le materie **A** – ordinamento, deontologia e compensi – ovvero **B** – organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione – ovvero **E** – pari opportunità. E' possibile riportare i crediti formativi in esubero esclusivamente all'interno del medesimo triennio. Unica deroga, i crediti maturati con la frequenza dei corsi SAF, spendibili su due trienni successivi;
- i crediti formativi si conseguono mediante la fruizione, in presenza o a distanza, di eventi di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione all'Albo Professionale. Tali attività sono svolte nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- i crediti formativi si conseguono altresì mediante lo svolgimento di attività formative particolari, elencate all'art. 16 del Regolamento per la FPC;
- gli eventi di FPC devono avere ad oggetto le materie inerenti sia l'attività professionale del Commercialista e dell'Esperto Contabile (art. 1 del D.Lgs. 139/2005), sia le prove d'esame di abilitazione professionale (artt. 46 e 47 del D.Lgs. 139/2005);
- alcuni crediti FPC sono equipollenti e riconosciuti – totalmente o parzialmente – altresì: dal MEF, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo FRL (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - 20 crediti annui); dal Ministero dell'Interno, ai fini della iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 - 10 crediti annui); dal Ministero della Giustizia, ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (D.M. 24 settembre 2014, n. 202 - 40 crediti per il primo accesso e 40 crediti di aggiornamento specifico biennale) oltre che ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Gestori della Crisi (40 crediti per il primo accesso e 40 crediti per l'aggiornamento specifico biennale);
- il MEF ha disposto, con determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. RR 8 del 29 gennaio 2024, l'aggiornamento del programma annuale di formazione dei Revisori Legali – Anno 2024.
La principale novità del programma formativo è rappresentata dall'introduzione di un nuovo gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), riguardante alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva UE 2022/2464 del Parlamento Europeo (nel programma formativo 2023 era stata genericamente inserita tra le materie del gruppo C) – Diritto societario).
Come già previsto nel programma di formazione Revisori Legali 2023, anche in quello 2024 sono posti dei limiti al numero di crediti conseguibili annualmente per le seguenti tematiche:
 - contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (sino a un massimo di 5 crediti annuali);
 - disciplina della regolamentazione della crisi d'impresa (sino a un massimo di 3 crediti annuali);
 - diritto tributario (sino a un massimo di 3 crediti annuali).
 Di conseguenza le funzionalità dei documenti di riepilogo, disponibili nell'area riservata, sono state aggiornate e rivisitate affinché sia possibile visualizzare tutti i crediti maturati con l'indicazione della loro valenza per FPC e FRL;

- sono sollevati dall'obbligo formativo gli Iscritti nell'Elenco Speciale, tacitamente, senza necessità di alcuna istanza al Consiglio dell'Ordine;
- sono sollevati dall'obbligo formativo gli Iscritti nell'Albo Ordinario nel corso del mese di ammissione; l'adempimento decorrerà infatti dal primo giorno del mese successivo l'iscrizione (o reinscrizione; o passaggio di categoria da Elenco Speciale);
- sono sollevati dall'obbligo formativo gli Iscritti nell'Albo Ordinario non esercenti la Professione, neppure in forma occasionale. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentare istanza di esonero, utilizzando il form disponibile online. Si precisa che tale forma di esonero formativo si intende permanente, salvo il mutare delle condizioni di presupposto che l'Iscritto, all'eventuale verificarsi, ha il dovere di comunicare senza indugio alla Segreteria dell'Ordine. Si intendono pertanto tacitamente confermati tutti gli esoneri già in essere;
- sono parzialmente sollevati dall'obbligo formativo gli Iscritti nell'Albo Ordinario che, nel triennio in esame compiono il 65° anno di età. Per tali Colleghi è infatti richiesto il conseguimento di 30 crediti triennali. Per ogni triennio, almeno 9 crediti formativi devono riguardare le materie A ovvero B. Tale riduzione opera tacitamente, senza necessità di alcuna istanza al Consiglio dell'Ordine.

La normativa vigente prevede, inoltre, fattispecie di esonero temporaneo, su istanza dell'interessato, in caso di: maternità/paternità; malattia propria o di familiari; permanere all'estero per un periodo superiore ai 6 mesi all'anno, con conseguente non esercizio della Professione; casistiche di oggettivo e documentato impedimento.

Gli esoneri, temporanei o a tempo indeterminato, nonché la riduzione del monte crediti annuo, non operano né per la FRL – per la quale non è richiesto l'adempimento formativo per il solo primo anno di iscrizione nel Registro – né per la formazione del revisore di enti locali.

I Colleghi soggetti all'obbligo formativo sono tenuti unicamente a:

verificare il corretto e completo caricamento, nella propria area riservata del sito di Categoria www.odcec.torino.it, dei crediti formativi – professionali, revisione legale, revisione enti locali – maturati a fronte della partecipazione a qualunque evento accreditato a livello nazionale, organizzato dall'Ordine o da Enti Terzi, in sala oppure a distanza, trasmesso in diretta oppure on demand. La Segreteria dell'Ordine provvede in merito, non appena in possesso dei report di fruizione da parte degli organizzatori; rimane a cura dell'Iscritto il solo inserimento dei crediti maturati per attività formative particolari ovvero per interventi di relazioni o docenze. Il numero dei crediti è proporzionale alla effettiva partecipazione (1 credito per ogni ora o porzione pari o superiore a 30 minuti). Il codice evento, le materie FPC e FRL sono comunque rilevabili dal singolo programma dei lavori e dal programma formativo totale, pubblicato nel box in home page con cadenza quindicinale. Il documento di riepilogo di fruizione dell'attività FPC – annuale e triennale – viene tratto d'ufficio, dall'area riservata dell'Iscritto, direttamente dalla Segreteria dell'Ordine, affinché la Commissione disponga le connesse verifiche. Parallelamente: le rendicontazioni annuali di fruizione FRL vengono trasmesse, dalla Segreteria dell'Ordine, al MEF per il tramite del CNDCEC, ai fini delle connesse verifiche; le rendicontazioni annuali di fruizione della formazione del revisore degli enti locali vengono trasmesse, dalla Segreteria dell'Ordine, al Ministero dell'Interno per il tramite del CNDCEC, ai fini delle connesse verifiche.

Coloro che desiderassero proporre quesiti in materia di formazione professionale continua, possono utilizzare l'indirizzo: fpc@odcec.torino.it oppure contattare telefonicamente gli uffici della Segreteria.

6.3. LE COMPETENZE

La Commissione, nell'osservanza della normativa di legge e delle regolamentazioni di cui al precedente punto:

- *in adempimento del mandato ricevuto, elabora il programma formativo istituzionale annuale – coordinandolo con eventuali modifiche ed integrazioni in divenire – per l'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed il successivo accreditamento a cura del CNDCEC;*
- *richiede la condivisione, al Ministero dell'Interno, per il tramite del CNDCEC, dei programmi formativi e dei test relativi agli eventi, in sala ed a distanza, in materia di revisione degli enti locali, ai fini del riconoscimento dei crediti obbligatori per l'ammissione, degli interessati, all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, tenuto dal Ministero medesimo; coordina e vigila sullo svolgimento dei test di valutazione ed, al relativo esito, sulla conseguente attività di certificazione. Si occupa, altresì, della comunicazione, al Ministero per il tramite del CNDCEC, dei crediti formativi maturati a fronte della partecipazione ad eventi di propria organizzazione nonché, su richiesta dell'Autorità competente, della verifica circa la veridicità delle attestazioni di frequenza rese dai partecipanti;*
- *definisce la programmazione di eventi in materia di revisione legale, in sala ed a distanza, al fine di consentire, ai Professionisti iscritti sia all'Ordine che nel Registro dei Revisori Legali, l'assolvimento dello specifico obbligo formativo – pari ad almeno 20 crediti annuali, di cui non meno di 10 nelle materie del Gruppo A. A tal proposito, svolge altresì funzione di raccordo nella verifica della corrispondenza tra le materie FPC e quelle FRL, nell'osservanza delle disposizioni di cui al programma formativo annuale a cura del MEF. La trasmissione dei crediti maturati al MEF è disposta dall'Ordine, per il tramite del CNDCEC;*
- *cura l'organizzazione degli eventi formativi istituzionali di cui ai precedenti punti;*
- *ne monitora la capillare comunicazione agli Iscritti, attraverso l'agenda del mese ed attraverso la pubblicazione dei programmi di lavoro sul portale di Categoria. Tale riepilogo è incrementato con dati ulteriori: l'indicazione della materia FPC; la specificazione del gruppo di materie FRL; la durata dell'evento; la modalità di fruizione;*
- *istruisce e vaglia – in funzione della successiva ratifica del Consiglio dell'Ordine – le richieste di accreditamento di eventi formativi da parte di Enti Terzi. Al riguardo si precisa che, nell'ottica di consentire agli Iscritti di liberamente scegliere la propria formazione, non è stato negato l'accREDITAMENTO di alcun evento formativo, qualora l'organizzatore abbia presentato relativa istanza in osservanza alle disposizioni vigenti;*
- *coordina e controlla il puntuale caricamento ed il costante aggiornamento, sul portale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – www.commercialisti.it – del programma formativo complessivo, ai fini del relativo accreditamento;*
- *dispone la pubblicazione, sul portale di Categoria, del programma formativo complessivo – comprendente eventi istituzionali e non – con cadenza quindicinale e con l'evidenza delle materie FPC e dei gruppi di materie FRL, al fine di agevolare la relativa opera di rendicontazione;*
- *promuove e dispone l'invio agli Iscritti di comunicazioni dedicate alla materia della FPC, anche con la previsione di FAQ, redatte sulla scorta dei quesiti posti alla Segreteria con*

maggior frequenza;

- *coordina l'attività di vigilanza, segnatamente agli Iscritti al nostro Ordine, così come previsto dalla normativa in vigore;*
- *dispone l'attività di vigilanza e di rilascio di attestazione di partecipazione agli eventi, segnatamente agli Iscritti ad altri Ordini Professionali, qualora il Collega appartenga ad Ordine di diversa circoscrizione o professionalità, così come previsto dalla normativa in vigore. Su tale ultimo punto, stante l'intervenuto mancato riconoscimento di accordi territoriali – non contemplati dalle novelle disposizioni normative – è stata promossa l'organizzazione di eventi congiunti – e, pertanto, di trasversale riconoscimento di crediti formativi – unitamente agli Ordini degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro;*
- *esamina le certificazioni annuali e triennali circa l'attività svolta e rendicontata, nei termini previsti dal regolamento ed attraverso un sistema dedicato, accessibile dall'area riservata sul portale di Categoria;*
- *raccorda e coordina la propria azione con il Consiglio di Disciplina territoriale, cui è demandata la funzione disciplinare in caso di mancata osservanza dell'obbligo formativo da parte degli Iscritti all'Ordine;*
- *dà riscontro alle istanze in materia, attraverso lo "SPORTELLLO", coordinato dalla Segreteria dell'Ordine.*

Nella parte sinistra dell'home page del nostro sito internet si trova – coperta da password – l'area dedicata alla formazione professionale continua ed alla formazione a distanza – in diretta ed on demand.

Nella parte destra dell'home page del nostro sito internet si trovano – con libero accesso – l'area convegni ed il calendario convegnistico, con l'indicazione, data per data, degli eventi istituzionali promossi, del relativo programma dei lavori e della documentazione prodotta dai Relatori.

Nell'area norme e regolamenti, al link FPC, è integralmente disponibile la normativa di riferimento, nazionale e locale, nonché l'iter e la modulistica relativi alla presentazione di istanza di accreditamento formativo da parte di Enti Terzi.

Nel box COME FARE PER, è reperibile la guida di utilizzo del portale di Categoria, con un estratto dedicato alla FPC ed alla FRL.

6.4. I GRUPPI DI LAVORO - GLI OSSERVATORI ISTITUZIONALI

I **Gruppi di Lavoro** sono aggregazioni spontanee di Iscritti, cultori di specifica materia di interesse professionale, generale e collettivo, cui è intitolato il Gruppo; sono istituiti dal Consiglio dell'Ordine, di propria iniziativa ovvero su istanza di più Colleghi. I Gruppi fungono da riferimento tecnico e scientifico nella materia di propria competenza.

Essi si sostanziano in Commissioni di studio, dedicate alla autoformazione, alla formazione, all'aggiornamento, all'approfondimento, alla informazione ed allo scambio e condivisione "da Collega a Collega".

I Gruppi sono altresì chiamati all'analisi ed allo studio della nuova normativa nelle materie di propria spettanza, anche al fine di predisporre linee guida, carte di lavoro ed elaborati, a supporto dell'attività dei Colleghi, e di proporre, al Consiglio dell'Ordine, l'organizzazione di eventi informativi

e di aggiornamento.

Attraverso i propri Referenti sono parte degli Osservatori istituzionali tematici, cui compete coordinare l'opera e la programmazione dei Gruppi della medesima area disciplinare, armonizzando ed ottimizzando sforzi ed impegno.

Le attività istituzionali sono ispirate ai principi di:

COLLEGANZA: i Gruppi, salvo deroghe, sono composti da Colleghi appartenenti all'ODCEC di Torino.

EFFICACIA: i Gruppi operano attraverso l'identificazione degli obiettivi ed il loro raggiungimento.

IMPARZIALITA': l'azione dei Gruppi si basa sulla responsabilità individuale dei partecipanti e sulla reciproca collaborazione.

SPONTANEITA': l'adesione ai Gruppi è libera ed aperta, in ogni momento, a tutti i Colleghi interessati.

BUONE PRASSI E FARE FRONTE COMPATTO: i Gruppi contribuiscono alla elaborazione di linee guida e carte di lavoro, onde favorire l'omogeneità di comportamento – improntato ad elevati standard di qualità – degli Iscritti all'ODCEC di Torino, nell'ambito delle attività professionali.

SVILUPPO: il Gruppo persegue gli scopi della creazione del sapere professionale, condiviso e diffuso, e della capacità di lavorare in gruppo in modo efficace.

Il regolamento di funzionamento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 27 luglio 2022 ed è disponibile sul nostro portale, unitamente all'elenco dei Gruppi di Lavoro attivi, alla relativa composizione (Referenti ed Aderenti) ed alla scheda di adesione.

Per approfondimenti Vi rimandiamo a:

<http://www.odcec.torino.it>

ove, disposta la ricerca del Gruppo di Lavoro prescelto, è possibile reperire il nominativo dei Referenti e degli Aderenti al Gruppo medesimo nonché documentazione di studio, atti e relazioni attinenti la materia selezionata.

L'aggiornamento viene curato quotidianamente, quanto alla revisione circa neo adesioni o revoche volontarie nonché all'adeguamento dei dati anagrafici e professionali degli aderenti.

La finalità che si vuole perseguire è altresì quella di evidenziare, a beneficio di terzi e degli interessati tutti, l'elenco degli Iscritti all'Ordine altresì cultori della materia di specifico riferimento.

QUESTI I GRUPPI DI LAVORO ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2024, DISTINTI PER MACRO AREA:

Area Fiscale

Fiscalità

Referenti:

Guido BERARDO
Rosanna CHIESA
Alessandro COTTO
Salvatore REGALBUTO

IVA – Neo costituzione 2024

Referenti:

Andrea BARABINO
Guido BERARDO
Luca BILANCINI
Alberto RAMAZZOTTO
Roberto RAMAZZOTTO
Salvatore REGALBUTO
Stefano Alessandro SPINA
Umberto TERZUOLO

Bilancio e OIC

Referenti:

Fabrizio BAVA
Donatella BUSSO
Luca DEUSEBIO
Alain DEVALLE

Fiscalità immobiliare

Referenti:

Stefano Alessandro SPINA
Sottogruppo Comunità Energetiche:
Paola AGLIETTA
Sottogruppo Fotovoltaico:
Fabiana MORANO

Fiscalità' e previdenza artisti dello spettacolo – Neo costituzione 2025

Referenti:

Rosanna CHIESA
Giuseppe CIRAULO
Alessandra DI FRANCO

Aziende agricole

Referenti:

Stefano BRANCA
Stefano RANGONI
Marta REVELLO
Luigi VICO

Fiscalità agenzie di viaggio

Referente:

Maria Carmela SCANDIZZO

Reddito d'impresa e incentivi fiscali per le aziende

Referenti:

Manuela PICCALUGA
Veronica PIGNATTA
Franco VERNASSA

Fiscalità degli strumenti finanziari

Referente:

Adriano IPPOLITO

Rapporti Internazionali

Referente:

Andrea BARABINO

Microimpresa e nuova cittadinanza

Referente:

Leila FARFAN

Operazioni doganali e intracomunitarie

Referente:

Roberto RAMAZZOTTO

Area Civilistica

Reti di Impresa

Referenti:

Maurizio CISI
Pier Vittorio VIETTI

Holding

Referenti:

Elisa BAUCHIERO
Luigi NANI

Attività fiduciaria - Passaggi generazionali - Trust

Referenti:

Andrea BARABINO
Massimo BOIDI
Vladimiro RAMBALDI

Diritto della proprietà intellettuale

Referente:

Marco CIANI SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA

Start up e PMI innovative

Referenti:

Raffaele ARDIA
Stefano BATTAGLIA
Giuseppe BUONOCORE
Massimo CASSAROTTO
Federico CATTAROSSO
Rosanna CHIESA
Federico DISEGNI
Mario MONTALCINI
Alberto RIBALDONE

Area Controlli

Sistema controlli, compliance integrata, 231 e ESG

Referenti:

Massimo BOIDI
Roberto FRASCINELLI
Paolo VERNERO

Forensics integrity & compliance

Referenti:

Massimiliano GIOACCHIN
Maria Chiara VIETTI

Formazione OIV

Neo costituzione 2024

Referenti:

Roberto FRASCINELLI
Adriano IPPOLITO
Paolo VERNERO

Antiriciclaggio

Referenti:

Piercarlo BAUSOLA
Michela BOIDI
Roberto FRASCINELLI
Federico LOZZI
Simone NEPOTE

Area Gestione

Piani gestionali - Business plan

Referenti:

Piermario CROCE
Roberto FRASCINELLI
Franco MARTINO
Luciana ZAMPROGNA

Finanza Agevolata

Referenti:

Roberto RAPELLI
Michelangelo SCORDAMAGLIA

Fondi strutturali

Referente:

Michelangelo SCORDAMAGLIA

Finanza alternativa per le PMI

Referenti:

Rosanna CHIESA
Luca MALFATTI
Maurizio ORCO

ICT, Digital Tech & Innovazione

Referente:

Paola ZAMBON

Intelligenza artificiale e cyber security

Neo costituzione 2024

Referente:

Marco BOIDI
Rosanna CHIESA
Andrea LERDA
Edoardo PREGNO
Carmela SPANU

Consulenza finanziaria autonoma

(indipendente)

Referenti:

Andrea ARCIDIACONO

Luca RIZZI

Umberto TERZUOLO

Valutazione d'azienda**Referenti:**

Federico LOZZI

Luca MALFATTI

Area Giudiziale**Contenzioso Tributario****Referenti:**

Guido BERARDO

Roberto D'AMICO

Emanuele MUGNAINI

Contenzioso bancario**Referenti:**

Marco BOCCALATTE

Ermanno GAROLA

Luciano Matteo QUATTROCCHIO

Angelo TROPINI

Arbitrato e mediazione**Referenti:**

Rosanna CHIESA

Carlo REGIS

Procedure concorsuali**Referenti:**

Alessandro CONTE

Filiberto FERRARI LORANZI

Maurizio GILI

Patrizia Rosanna GOFFI

Luca POMA

Ivano PAGLIERO

Roberto REYNAUD

Perizie/Consulenze Tecniche**Referenti:**

Raffaella CARBONE

Barbara CARDIA

Federico LOZZI

Antonella MAMBERTI

Renato REMMERT

Claudia TAVERNARI

Esecuzioni immobiliari e mobiliari**Referenti:**

Alessandro CONTE

Piergiorgio MAZZA

Vittoria ROSSOTTO

Raffaele PETRARULO

Eredità giacenti**Referenti:**

Alessandro CONTE

Patrizia Rosanna GOFFI

Gestione della crisi da sovraindebitamento**Referenti:**

Patrizia Rosanna GOFFI

Carlo REGIS

Tutele e amministrazioni di sostegno**Referenti:**

Davide BARBERIS

Patrizia Rosanna GOFFI

Area Giuslavoristica

Lavoro e Previdenza

Referenti:

Gian Luca BUDRONI
Laura DEMARIA

Luisella FONTANELLA
Rachele GATTO
Andrea GRASSEDONIO

Area Terzo Settore

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

Referenti:

Davide BARBERIS
Giuseppe CHIAPPERO

Enti Pubblici e Locali

Referenti:

Davide BARBERIS
Piercarlo BAUSOLA
Anna Maria MANGIAPELO
Antonella PUTRINO

Società partecipate da Enti Pubblici

Referente:

Roberto FRASCINELLI

Organizzazioni non profit

Referenti:

Lorenzo FERRERI
Mario Paolo MOISO
Riccardo PETRIGNANI

Enti religiosi

Referente:

Paolo CERUZZI

Cooperative

Referente:

Ernesto CARRERA

Società ed Enti finanziari

Referente:

Pier Vittorio VIETTI

Sport e Fisco

Referenti:

Davide BARBERIS
Andrea GIPPONE
Enrico Maria VIDALI

Economia circolare

Opportunità professionali

Referente:

Emanuela BARRERI

Gruppi Interdisciplinari

Gruppo di studio interdisciplinare del Canavese

Referenti:

Gianni CELLEGHIN
Corrado BORATTO, Ivrea
Dario BORLA, Ivrea
Maurizio BOGGIO, Cuornè-Rivarolo
Gianpaolo GIOANNINI, Cuornè-Rivarolo
Massimo SAVIO, Cuornè-Rivarolo
Mariangela BRUNERO, Ciriè
Paolo MOTTO, Ciriè
Pierpaolo PERUCCA, Ciriè

Gruppo di studio interdisciplinare del Pinerolese

Referenti:

Giuliana BARRA
Filippo CANALE
Roberto FRASCINELLI
Paola MANASSERO

Miscellanea

Credito alle imprese e rapporti con i confidi

Referenti:

Massimo CASSAROTTO
Rosanna CHIESA
Federico MOINE
Vladimiro RAMBALDI

Assicurazioni

Referente:

Alessandro CIAN

Pratica e diritto collaborativo

Referenti:

Piera BRAJA
Silvia CORNAGLIA
Beatrice RAMASCO

Persona e Professione

Referenti:

Davide BARBERIS
Emanuela BARRERI
Carlo BAU'
Claudio BENEDETTO
Rosanna CHIESA
Silvia CORNAGLIA
Filippo GIAMBARTINO
Marco MANCINI

Valute virtuali, tecnologia blockchain e sistemi innovativi di pagamento

Referenti:

Stefania BRANCA
Franco DANTE
Federico MOINE
Michelangelo SCORDAMAGLIA

STP e aggregazioni - Neo costituzione 2024

Referente:

Piercarlo BAUSOLA
Piera BRAJA
Rosanna CHIESA
Stefania TELESCA
Paolo VERNERO

Amministrazione e revisione di condomini

Referente:

Daniele CELLI
Pasquale DE ROSE
Marco ZICCARDI

Wealth Planning

Referenti:

Andrea BARABINO
Massimo BOIDI
Vladimiro RAMBALDI
Andrea VASAPOLLI

I Collegi che ritenessero di proporre l'attivazione di neo Gruppi di Lavoro, purchè di interesse e portata collettivi, possono inviare relativa istanza alla Segreteria dell'Ordine, corredata da prima, succinta scheda programmatica, affinché possa essere presa in esame dal Consiglio dell'Ordine.

Si anticipa che sono al vaglio del Consiglio dell'Ordine le attivazioni, su proposta di Collegi, di Gruppi di Lavoro in tema di: *welfare* degli studi professionali; sostenibilità negli studi professionali.

Agli **Osservatori istituzionali** – in corso di istituzione, eccezion fatta per l'Osservatorio responsabilità d'impresa e ESG, già insediato nel 2023 – sono riconosciute funzioni consultive, scientifiche, culturali e di indirizzo nonché competenze di coordinamento ed organizzative.

Essi operano sotto l'egida e l'orientamento del Consiglio dell'Ordine, del quale sono espressione e braccio operativo, fungendo altresì da organo di indirizzo e di coordinamento dei Gruppi di Lavoro, identificati nelle seguenti macroaree disciplinari.

Area fiscale
Area giudiziale
Area Terzo settore, Non profit, Enti pubblici
Area Amministrativa, Contabile, Aziendalistica
Area Societaria, Governance e Controlli
Area Giuslavoristica

Gli Osservatori pertanto:

INDIVIDUANO ED ANALIZZANO le nuove normative di interesse e competenza professionale, anche al fine di formulare, di concerto con i Gruppi di Lavoro di area, proposte e documenti che siano d'ausilio nell'attività del professionista (**attività scientifica e culturale**);

FORNISCONO pareri ed indirizzi, a beneficio del Consiglio dell'Ordine, dei Gruppi di Lavoro e della Categoria tutta, su ogni materia di interesse diretto o indiretto per l'attività professionale (**attività consultiva**). Tali pareri sono espressi a titolo di contributo "da Collega a Collega", senza che ne consegua alcuna responsabilità o paternità in capo al professionista o all'Ordine;

COORDINANO, per area tematica, l'attività formativa, informativa e divulgativa dei Gruppi di Lavoro, promuovendo e favorendo l'integrazione anche multidisciplinare (**attività di indirizzo e coordinamento**);

PROCEDONO, di concerto con i Gruppi di Lavoro, alla armonica e funzionale programmazione di eventi per area tematica, predisponendo una calendarizzazione almeno semestrale per argomenti, per ciò che concerne la formazione ordinaria, ed individuando, di volta in volta, le necessità di aggiornamento legate alle novità legislative (**attività organizzativa**);

PROVEDONO, anche di concerto con la Fondazione Piero Piccatti ed Aldo Milanese ed i Gruppi di Lavoro, alla elaborazione di pubblicazioni editoriali di interesse professionale.

Il regolamento di funzionamento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 27 luglio 2022.

CONCLUSIONI:

Sono, infine, periodicamente promosse occasioni di confronto, rivolte ai Referenti tutti ovvero circoscritte ai Referenti dei Gruppi della medesima area di appartenenza, partecipati altresì dai Referenti del nostro Ordine presso il Consiglio Nazionale.

L'obiettivo è sempre il medesimo: fare sistema, nell'accezione positiva e proficua del termine, coordinando l'attività locale con quella nazionale; mettendo a fattor comune l'esperienza maturata in un Gruppo di Lavoro a beneficio di altri Gruppi; programmare eventi formativi con il contributo e la valenza multidisciplinare.

Alla nostra Professione sono spesso richieste competenze trasversali anche se, probabilmente, il suo futuro passa anche attraverso la specializzazione. Abbiamo chiesto ai nostri Gruppi di Lavoro di esserlo; per questo motivo, tali incontri di pianificazione condivisa avranno frequenza costante.

6.5. GLI EVENTI FORMATIVI DEL 2024

Nel 2024 gli eventi inseriti nel programma formativo del nostro Ordine ed accreditati dal Consiglio Nazionale sono stati:

A CURA DELL'ODCEC DI TORINO

216 webinar live

(17 con accesso da piattaforma dedicata; 9 con accesso attraverso l'area riservata del nostro sito; 20 con accesso attraverso la piattaforma di Enti Strumentali di Categoria; 170 in presenza), per un totale di **14.449 fruizioni**

180 eventi in e-learning

(con accesso attraverso l'area riservata del nostro sito), per un totale di **21.256 fruizioni**

53 incontri di sportello di cui:

21, a cura del Presidente;
21, a cura dei Delegati CDC;
11, a cura del Direttore della CNPR.

Tutti gli eventi sono stati resi disponibili a titolo gratuito.

A CURA DI ENTI TERZI

196 eventi in presenza

(di cui 175 a titolo gratuito e 21 a pagamento);


1.247 eventi in e-learning

(tutti a pagamento).

Tale rendicontazione va integrata con:

1. gli incontri proposti in più edizioni, le sessioni periodiche di informazione organizzate in "sportelli", le riunioni di autoformazione, formazione e divulgazione a cura dei Gruppi di Lavoro;
2. i dati relativi all'offerta formativa istituzionale a cura del CNDCEC che, ancora nel 2024, ha proposto, tra l'altro, programmi *e-learning* sia in materia di revisione legale che in materia di revisione degli enti locali che, ancora, finalizzati al primo accesso – in assenza del requisito dell'esperienza professionale specifica e documentata – negli Elenchi nazionali per i gestori della crisi d'impresa e per gli esecutori immobiliari; nonché con i dati relativi al programma *e-learning on demand* dedicato alla revisione legale, a cura del MEF.

Va precisato che l'accreditamento di eventi formativi ha valenza su tutto il territorio nazionale; tale premessa è di fondamentale rilievo soprattutto ai fini della valutazione dei dati relativi alla formazione a distanza.



Sul totale dell'offerta formativa istituzionale,

il **16%** attiene alle **materie A e B** (Ordinamento, Deontologia – **n. 6 eventi**, pari al **3%** –, organizzazione dello studio, normativa antiriciclaggio e tecniche della mediazione – **n. 28 eventi**, pari al **13%**);

il **45%** alla **materia C** (economico-aziendale – **n. 96 eventi**);

il **38%** alla **materia D** (giuridica – **n. 36 eventi**, pari al **17%**, e tributaria fiscale – **n. 44 eventi**, pari al **21%**);

il **1%** alla **materia E** (pari opportunità – **n. 3 eventi**).

Come noto, il Legislatore ha previsto la totale equipollenza – parziale o totale – tra i crediti professionali e quelli conseguiti per revisione legale, revisione enti locali, gestione da crisi da sovraindebitamento, esperto indipendente. Pertanto obblighi formativi che non vanno a sommarsi l'uno con l'altro ma che hanno valenza plurima.

I programmi formativi dedicati alla revisione legale si sono articolati in 87 eventi (+ 1 rispetto al 2023) di cui:

48 eventi relativi alle materie del **gruppo A**
(per un totale di **59 ore di formazione e 29.389 fruizioni**);

29 eventi relativi alle materie dei **gruppi B e C**
(per un totale di **81 ore di formazione e 1.218 fruizioni**);

10 eventi relativi alle materie del **gruppo D**
(per un totale di **20 ore di formazione e 526 fruizioni**).

I programmi formativi dedicati ai revisori degli enti locali si sono articolati in:

12 eventi (+ 2 rispetto al 2023), per un totale di **33 ore di formazione**
(le fruizioni sono state **1.675**).

I programmi formativi dedicati alla gestione della crisi da sovraindebitamento si sono articolati in:

1 corso (dato in continuità rispetto al 2023) per un totale di **40 ore di formazione**
(le fruizioni sono state **184**).

E' stato reso disponibile un corso dedicato alla formazione dell'esperto indipendente, articolato in 11 moduli per un totale di **59 ore di formazione** (dato immutato rispetto al 2023)
(le fruizioni sono state **63**).

Nel corso del 2024 sono stati inoltre implementati i contenuti del **CANALE YOUTUBE** del nostro Ordine, strumento di divulgazione interno ed esterno alla Categoria.

Attualmente sono disponibili **206 eventi** (-19 rispetto al dato 2023):



ACCESSO AREE RISERVATE

FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA

REGISTRO PRATICANTI
SCUOLA "PIERO PICCATI
E ALDO MILANESE"
TESTI ESAMI DI STATO

Inserite i vostri utenti e password
per l'area di interesse: il sistema
effettuerà automaticamente
l'accesso all'area desiderata

login

password

Hai dimenticato la password?
Recupera password >

NEWS IN PRIMO PIANO

CHI SIAMO

NORME E REGOLAMENTI

ALBO PROFESSIONALE

MODULISTICA

CIRCOLARI E INFORMATIVE

PROGRAMMAZIONE E CONVEGNI

GRUPPI DI LAVORO

TAVOLI DI LAVORO E SPORTELLI

ISTITUZIONALI

CONVENZIONI ISTITUZIONALI E

STRUMENTALI ALLA PROFESSIONE

BANCA DEL TEMPO E BANDI

SEGNALAZIONI DI PROFESSIONISTI

E TIROCINANTI

LINK UTILI

UFFICIO STAMPA E PUBBLICAZIONI

FONDAZIONE PIERO PICCATI E

ALDO MILANESE

GUIDA UTILIZZO SITO

ACCESSO/CANCELLAZIONE ALBO PROFESSIONALE

ALBO AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

ALBO CTU

ALBO IN PDF

ALBO PP

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

FPC

LETTERA INCARICO PROFESSIONALE

LIQUIDAZIONI PARCELLE

MODIFICA DATI PROFESSIONISTA

PARERI DI CONGRUITÀ

REGISTRO PRATICANTI

RICHIESTA CERTIFICATI

RICHIESTA CNS CON RUOLO

RICHIESTA DIPLOMA ISCRIZIONE ORDINE

RICHIESTA DISTINTIVO

RICHIESTA SIGILLO

STP

Homepage > Come fare per > FPC

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Modalità di utilizzo dell'area riservata del portale di categoria

Riteniamo utile riepilogare, LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA ISTITUZIONALE, in sala ed a distanza - in diretta ed on demand. A tal fine abbiamo predisposto una guida, che alleghiamo, che evidenzia, passo a passo, le singole videate proposte dal sistema;

ACCESSO AREE RISERVATE

del portale di Categoria www.odcec.torino.it, nella sezione sinistra dell'home page.

Per accedervi è necessario digitare login e password già in Vostro possesso; qualora doveste scordare, potrete riceverle nuovamente, sul Vostro indirizzo di posta elettronica, cliccando su

RECUPERO, in corrispondenza dell'area di interesse desiderata, nella sezione AREE RISERVATE, autonomamente, nella propria area riservata.

GESTIONE CREDITI FORMATIVI

Il sistema consente di inserire, visualizzare e stampare i crediti formativi maturati, con selezione per anno, biennio, triennio.

La Segreteria provvede, direttamente, ad attribuire, nell'area riservata degli Iscritti, i crediti formativi maturati a fronte:

1. della partecipazione a convegni istituzionali in sala;
 2. della partecipazione ad eventi istituzionali a distanza, fruibili attraverso l'area "Fruizione eventi formativi a distanza" del nostro portale
 3. della partecipazione ad incontri di Gruppi di Lavoro;
- L'iscritto, pertanto, provvede autonomamente, a caricare nella propria area riservata del portale di Categoria, i crediti formativi maturati a fronte:
1. dell'attività di Relatore ad eventi accreditati;
 2. di attività di sportelli di servizio;
 3. della partecipazione ad eventi istituzionali a distanza, fruibili attraverso l'area "Fruizione eventi formativi a distanza - MAP" del nostro portale;
 4. della partecipazione ad eventi, in sala oppure a distanza, organizzati da Enti Terzi.

La visualizzazione dei crediti formativi, nell'area riservata dell'iscritto, è attiva dal giorno successivo l'evento.

 [Linee guida](#)

 [FAQ](#)

Apriamo una parentesi:
trovate le guide utili alla
fruizione degli eventi
formativi passando dal box
"COME FARE PER"
in *homepage*

29 - Fiscalità
26 - Non profit e associazioni sportive
15 - Enti pubblici e locali
16 - Contenzioso tributario
10 - Economia circolare
11 - ESG
12 - Giuslavoro
87 - Miscellanea

per un totale di circa **90.000** visualizzazioni.

Gli Iscritti soggetti all'obbligo normativo e deontologico della formazione professionale continua, al 31 dicembre 2024, erano **3.113**.

I Colleghi esonerati dal dovere formativo, nel 2024, sono stati **890**. Gli esoneri sono stati riconosciuti con l'evidenziazione delle seguenti fattispecie:

- **4,00%** per motivi di salute;
- **39,00%** per non esercizio (neanche in forma occasionale) della Professione;
- **8,00%** per maternità o paternità;
- **2,00%** per permanenza all'estero di durata superiore ai sei mesi, nel corso dell'annualità di riferimento, con conseguente mancato esercizio della Professione;
- **7,00%** per documentata forza maggiore;
- **40,00%** per over 70.

Per ogni Iscritto, nel 2024, l'offerta accreditata annuale è stata pari a 210 ore circa (obbligo formativo, salvo riduzioni: 90 ore triennali, di cui almeno 9 nelle materie dei Gruppi A o B).


In continuità con il passato, si evince un sostanziale aumento nel numero delle ore di formazione pro-capite disponibili, grazie altresì, come già ricordato, all'attività di aggiornamento svolta dai Gruppi di Lavoro (per normativa non inserita nel programma annuale ma fonte di riconoscimento di crediti formativi), all'organizzazione di eventi in più edizioni ed all'attività di formazione a distanza.

La proposta formativa istituzionale è, a Torino, esclusivamente gratuita, così come gratuitamente viene disposta, dalla Segreteria dell'Ordine, l'attività amministrativa finalizzata all'accREDITAMENTO di eventi a cura di Enti Terzi.

In allegato trovate il **programma formativo 2024**, cui facciamo rimando.

In ordine al programma analitico dei singoli eventi ed alla documentazione didattica resa disponibile dai Relatori – anche con riferimento ai due anni precedenti quello in corso – Vi rimandiamo al sito:

<http://www.odcec.torino.it>



MODALITÀ PLURIMA DI FRUIZIONE DEGLI EVENTI A CURA DELL'ODCEC DI TORINO

Si segnala che gli eventi istituzionali a cura dell'Ordine sono fruibili nelle tre modalità sotto riportate, anche alternative:

- **IN DIRETTA:**
l'evento si svolge in presenza, presso la sede dell'Ordine, previa prenotazione *online* su www.odcec.torino.it – area riservata. Il caricamento dei crediti formativi maturati dai partecipanti è disposto dalla Segreteria dell'Ordine.
- **ATTRAVERSO IL CANALE YOUTUBE DELL'ODCEC DI TORINO:**
il medesimo evento viene pubblicato nel canale YouTube del nostro Ordine, di norma nelle 48 ore successive la diretta in sala. La fruizione non riconosce crediti formativi professionali, salvo il tetto annuale (in numero di 10) che può essere autocertificato e caricato nell'area riservata del nostro sito direttamente dall'interessato, scegliendo l'opzione "attività formativa particolare".
- **ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA DEL SITO DELL'ODCEC DI TORINO WWW.ODCEC.TORINO.IT, IN E-LEARNING ON DEMAND:**
a decorrere dalla settimana successiva lo svolgimento in sala, il medesimo evento può essere fruito *on demand* - sino al 31 dicembre 2025, salvo diverse indicazioni - attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it
Il caricamento dei crediti formativi maturati è disposto dalla Segreteria dell'Ordine, entro la settimana successiva la fruizione.

Pertanto tre modalità diverse per seguire il medesimo evento, al fine di soddisfare, per quanto più possibile, tutte le esigenze.

6.6. LA PRIMA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ 2025

La formazione professionale continua, coniugata in tutte le molteplici espressioni di tipicità, rappresenta una delle caratteristiche distintive delle Professioni regolamentate, unitamente all'obbligo di osservanza di norme deontologiche ed etiche orientate, tra l'altro, alla tutela del cliente ed alla garanzia della qualità della prestazione professionale, prevedendo, a titolo esemplificativo, la copertura assicurativa obbligatoria e la redazione del preventivo scritto, unitamente alla lettera di incarico professionale.

Le specializzazioni, peraltro, richiedono formazione mirata ed aggiornamento *in progress*, strutturati ed integrati alla ordinaria attività di studio che, sempre e da sempre, i Commercialisti svolgono al proprio tavolo di lavoro.

L'Ordine Professionale è riconosciuto, per Legge, quale ente formatore; allo svolgimento della funzione formativa istituzionale, il Consiglio dell'Ordine dedica porzione prevalente delle proprie risorse, economiche ed umane, garantendone, per i Colleghi ed i Tirocinanti, la totale gratuità, senza alcuna eccezione.

Nella definizione del programma formativo annuale, integrato alla luce delle novelle esigenze, il Consiglio ha pensato ad un percorso che consenta ai Colleghi di potere fruire di eventi attinenti tutte le materie proprie della Professione, variegato nei temi e, per quanto possibile, nelle modalità di fruizione, promosso autonomamente ma anche con multidisciplinarietà ed in colleganza con le Istituzioni sul territorio.

Particolare attenzione continua ad essere dedicata alla FRL, garantendo, a tutti i Colleghi, di potere conseguire almeno 10 crediti nelle materie del Gruppo A, 5 crediti nelle materie del Gruppo D ed i residui nelle materie dei Gruppi B+C. Il programma formativo viene elaborato altresì con il supporto del Dipartimento di Management Valter Cantino dell'Università degli Studi di Torino e del Tavolo di Lavoro ODCEC di Torino/Società di Revisione

Analoga attenzione è riservata alla formazione del revisore degli enti locali, con un percorso annuale che prevede, per il 2025, l'organizzazione di un corso formativo e di un percorso in più eventi tematici; anche in questo campo Vi garantiamo il conseguimento dei 10 crediti annuali richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno.

Così come per i percorsi in materia di crisi da sovraindebitamento – *disponibili per consentire, ai Colleghi interessati, il raggiungimento dei 40 crediti formativi specifici richiesti per l'accesso agli Organismi e per l'aggiornamento biennale* – e per gli Esperti Indipendenti – *è rilasciato, sin dal primo trimestre 2022, il percorso in undici moduli per consentire, ai Colleghi interessati, il raggiungimento dei 55 crediti formativi richiesti per l'inserimento nell'elenco tenuto dalla Camera di Commercio del capoluogo di reg*

PROGRAMMAZIONE TEMATICA

REVISIONE LEGALE - FRL GRUPPO A

Sono disponibili eventi *on demand*, per un totale di **47 ore**, fruibili **sino al 31 dicembre 2025**, in modalità in remoto *on demand*.

E' prevista la messa *online*, entro il primo semestre, dell'edizione 2025 del percorso.

REVISIONE ENTI PUBBLICI E LOCALI - FRL GRUPPO C

Nel corso del prossimo mese di maggio si svolgerà, in modalità in remoto, in diretta ed *on demand*, con fruizione sino al 30 novembre 2025, l'edizione 2025 del corso di formazione e di aggiornamento del revisore degli enti locali, per un totale di 10 ore.

GESTIONE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA DELLE IMPRESE CORSO PRATICO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO

Il corso, articolato in 12 moduli, si svolgerà in presenza, nel periodo settembre/dicembre.

ESPERTI INDIPENDENTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

E' disponibile il corso di 59 ore, funzionale al primo accesso all'Elenco e fruibile in remoto *on demand*, fino al 31 dicembre 2025.

E' altresì previsto, a decorrere dal mese di marzo, un ulteriore corso di aggiornamento di taglio pratico, articolato in cinque incontri.

ESECUZIONI IMMOBILIARI - DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA

E' disponibile primo corso di aggiornamento, della durata di 15 ore, fruibile in remoto *on demand*, fino al 31 dicembre 2025.

E' altresì previsto, per l'autunno, un ulteriore corso di aggiornamento.

EREDITA' GIACENTI

Sono disponibili eventi formativi in materia, fruibili in remoto *on demand*, fino al 31 dicembre 2025, anche attinenti prassi e procedure adottate dai Tribunali sul territorio, evidenziate in prima pubblicazione in materia, a cura del Gruppo di Lavoro, della quale, nel corso del 2025, si prevedono aggiornamenti ed implementazioni.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PERIZIE CIVILI E PENALI

E' disponibile il neo un corso di alta formazione, di taglio pratico, articolato in sette incontri, con inizio in data 3 marzo.

GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

E' disponibile un neo corso della durata di 40 ore, fruibile in remoto *on demand* sino al 31 dicembre 2025,

AMMINISTRATORI E REVISORI DI CONDOMINIO

E' disponibile un corso di aggiornamento, della durata di 16 ore, riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ad Amministratore e Revisore di condominio, fruibile in remoto *on demand*, fino al 31 dicembre 2025. E' disponibile ulteriore corso di aggiornamento della durata di 15 ore, in presenza, presso la sede dell'Ordine, a decorrere dal 5 marzo.

Le agende del mese, le circolari, i programmi formativi periodici e, comunque, il portale di Categoria, meglio Vi possono ragguagliare con aggiornamento tempestivo e continuativo.

La Commissione, nel rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari di cui in premessa, come per i precedenti anni di mandato, proseguirà la propria attività:

- definendo e integrando, in adempimento al mandato ricevuto dal Consiglio dell'Ordine, il programma formativo istituzionale e non, relativo all'anno 2025, provvedendo altresì ai connessi adempimenti;
- dedicandosi all'analisi delle certificazioni riepilogative dei crediti formativi relativi all'anno 2024;
- provvedendo all'aggiornamento del regolamento territoriale in materia di FPC e di elenchi FAQ in revisione continua;
- disponendo l'aggiornamento di guide dedicate alla fruizione della FPC attraverso l'area riservata del portale di Categoria;
- riscontrando i quesiti in materia di formazione, che giungeranno all'indirizzo fpc@odcec.torino.it

oppure allo sportello telefonico permanente presso la Segreteria dell'Ordine.

La Commissione disporrà, infine, su impulso del Consiglio dell'Ordine, un coordinamento tra la funzione svolta dalle Commissioni e quella promossa dai Gruppi di Lavoro, mettendo a factor comune altresì il contributo scientifico garantito dalla Fondazione Piccatti-Milanese e dalla SAF – Scuola di Alta Formazione – degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta.

6.7. LA FONDAZIONE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese in carica nel quadriennio 2022 – 2026, insediatisi in data 13 maggio 2022, risultano così composti:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

Roberto FRASCINELLI

VICE PRESIDENTI

Massimo BOIDI

Rosanna CHIESA

TESORIERE

Luca TARDITI

SEGRETARIO

Massimo CASSAROTTO

COMPONENTI

Umberto BOCCHINO

Maura CAMPRA

Valentino CANONICO

Alessandro CIAN

Paolo CLARETTA ASSANDRI

Roberto D'AMICO

Edoardo FEA

Vladimiro RAMBALDI

Margherita SPAINI

Bianca STEINLEITNER

PRESIDENTI ONORARI

Lorenzo GINISIO

Paolo PICCATTI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Pier Giorgio BEDOGNI, Presidente

Andrea NANO

Maria Carmela SCANDIZZO

I REVISORI SUPPLEMENTI

Massimo LEVRINO

Paola Candida MICHELI

Come noto, con atto in data 23 marzo 2018, la denominazione della Fondazione è stata integrata in:

FONDAZIONE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE

facendosi portavoce del desiderio della Categoria tutta, oltre che della Famiglia Piccatti.

La Fondazione, con sede presso l'Ordine, è un'organizzazione senza scopo di lucro, apolitica e non confessionale.

Integralmente partecipata dall'Ordine, nasce il 12 dicembre 2007 con il proposito di supportare Commercialisti ed Esperti Contabili nell'esercizio della Professione e Tirocinanti nella preparazione dell'esame di abilitazione.

Tale supporto si declina in due obiettivi generali:

- valorizzare la Professione, promuovendo iniziative dirette allo studio ed approfondimento delle materie che ne costituiscono l'oggetto;
- sostenere, a livello organizzativo, gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con particolare riguardo alla circoscrizione di Torino, fornendo servizi e strutture che possano coadiuvarli nell'espletamento e nella gestione delle loro funzioni.

Per conseguire questi obiettivi, la Fondazione promuove:

- corsi e scuole di preparazione, perfezionamento e specializzazione all'esercizio della Professione;
- attività di studio e ricerca scientifica;
- iniziative editoriali;
- attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali e tributari;
- convegni, riunioni e seminari di studio;
- borse di studio e di ricerca scientifica.

L'attività formativa istituzionale del nostro Ordine e della Scuola di formazione professionale per i Tirocinanti sono state integralmente curate in collaborazione con la Fondazione, con unità di sentire e di intenti. Sempre con il fattivo contributo della Fondazione sono state definite alcune convenzioni strumentali allo svolgimento dell'attività professionale, di utilizzo rivolto a tutti gli Iscritti interessati.

La nostra Fondazione ha proseguito i rapporti fattivi di stretta collaborazione con la Fondazione Fulvio Croce, dell'Avvocatura Torinese, promuovendo molteplici iniziative comuni, anche di natura culturale.

Nel 2013 ha debuttato la "Collana Piccatti", pubblicazioni di contenuto tecnico e scientifico, edite da Eutekne, con diffusione su tutto il territorio nazionale; denominazione successivamente ampliata in "**Collana Piccatti Milanese**", suggellata, nel 2018, con l'uscita del volume dedicato al *business plan*, cui hanno fatto seguito nel 2019 il volume dedicato al D.Lgs. 231/2001 e nel 2022 il volume dedicato al segreto professionale del Dottore Commercialista.

Nel corso del 2021 sono stati pubblicati e diffusi i documenti di ricerca per i quali, nel 2020, erano state bandite borse di studio relative a:

- D.Lgs. 14/2019 – riformulato art. 2086 c.c. – correlazione tra l'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e la natura e le dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale;
- la *governance* e il processo di redazione del bilancio consolidato degli enti territoriali;
- i modelli di *reporting* e di asseverazione per le informative di carattere non finanziario.

Nel corso del 2022 è stata bandita ulteriore borsa di studio e ricerca dedicata alla sostenibilità ed ai fattori ESG; il documento è stato presentato in occasione di incontro nell'autunno 2023.

Nel marzo 2023 è stata indetta altra borsa di studio e ricerca intitolata alle strategie di prezzo per le prestazioni professionali. Il documento verrà presentato entro il prossimo mese di giugno.

Nel settembre 2024 è stato pubblicato il neo volume dedicato al D.Lgs. 231/2001.

Nel febbraio 2025 è stato pubblicato il neo volume dedicato al *business plan*.

Entrambe le pubblicazioni sono state presentate in occasione di evento formativo istituzionale.

PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI TECNICI E DI STUDIO PER AREE TEMATICHE

Segnaliamo infine che il nostro portale si è arricchito di un neo servizio a beneficio degli Iscritti, a cura del nostro Ordine e della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese.

E' infatti a disposizione una raccolta documentale tematica, aggiornata quotidianamente, che agevola gli interessati nella ricerca di documenti e relazioni prodotti in occasione di eventi istituzionali svolti nell'anno in corso ed in quello precedente.

Si precisa che tali contenuti costituiscono un mero contributo da Collega a Collega e vanno rapportati allo stato dell'arte normativo e regolamentare alla data di svolgimento dell'evento cui si riferiscono.

**Per approfondimenti Vi rimandiamo al sito:
<http://www.odcec.torino.it>**

7. LA SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

a cura
del Consiglio dell'Ordine
e del Consiglio della Fondazione

SOMMARIO

- 7.1. Il Comitato Scientifico – Il Comitato di Coordinamento
La Segreteria**
- 7.2. L'attività del 2024**
- 7.3. L'edizione 2025**



LA SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE



SINTESI DEL CAPITOLO 7. (per una lettura veloce)

I corsi, integralmente gratuiti, sono rivolti, se gradito, anche ai Professionisti iscritti al nostro Ordine ed ai relativi Collaboratori di studio nonché ai Tirocinanti appartenenti agli Ordini territoriali di Piemonte e Valle d'Aosta.


Il capitolo è intitolato all'attività di formazione, pensata ed erogata a favore dei Tirocinanti iscritti nel Registro, ai fini della preparazione all'esame di abilitazione professionale.

Nella trattazione a seguire troverete i programmi dei due percorsi formativi 2024: quello annuale, a distanza, strutturato su 13 moduli tematici; e quello semestrale, in presenza, collegato alle due sessioni, autunnale e primaverile, di esame di Stato.

I corsi, integralmente gratuiti, sono rivolti, se gradito, anche ai Professionisti iscritti al nostro Ordine ed ai relativi Collaboratori di studio nonché ai Tirocinanti appartenenti agli Ordini territoriali di Piemonte e Valle d'Aosta.

L'offerta formativa è inoltre arricchita di un modulo, a distanza, di preparazione all'esame di abilitazione alla funzione della revisione legale.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 166 alla 173).



Il Direttore della Scuola di formazione professionale Piero Piccatti ed Aldo Milanese è **Federico LOZZI**; l'organigramma risulta essere così costituito:

7.1. IL COMITATO SCIENTIFICO

Di espressione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, della Fondazione e del Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell'Università degli Studi di Torino, è così composto *(in ordine alfabetico)*:

Nome	Cognome	Nome	Cognome
Luca ASVISIO		Rosanna CHIESA	
Emanuela BARRERI		Maurizio CISI	
Paolo Pietro BIANCONE		Flavio DEZZANI	
Umberto BOCCHINO		Roberto FRASCINELLI	
Donatella BUSSO		Maurizio GIORGI	
Maura CAMPRA		Luigi PUDDU	
Massimo CASSAROTTO		Margherita SPAINI	

Si occupa della definizione del programma scientifico dei corsi, con il coordinamento del Direttore.

IL COMITATO DI COORDINAMENTO

Di espressione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, della Fondazione e del Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell'Università di Torino, è composto dai Componenti del Comitato Scientifico, dai Coordinatori dei singoli moduli tematici e dal Presidente dell'UGDCEC di Torino *(in ordine alfabetico)*:

Nome	Cognome	Nome	Cognome
Luca AMBROSO		Laura DEMARIA	
Luca ASVISIO		Flavio DEZZANI	
Davide BARBERIS		Davide DI RUSSO	
Emanuela BARRERI		Luisella FONTANELLA	
Guido BERARDO		Roberto FRASCINELLI	
Paolo Pietro BIANCONE		Sergio GIBELLI	
Luca BILANCINI		Maurizio GILI	
Umberto BOCCHINO		Lorenzo GINISIO	
Massimo BOIDI		Maurizio GIORGI	
Piera BRAJA		Patrizia Rosanna GOFFI	
Gianluca BUDRONI		Andrea GRASSEDONIO	
Giuseppe BUONOCORE		Luca POMA	
Donatella BUSSO		Luigi PUDDU	
Maura CAMPRA		Salvatore REGALBUTO	
Massimo CASSAROTTO		Carlo REGIS	
Rosanna CHIESA		Margherita SPAINI	
Maurizio CISI		Luca TARDITI	
Roberto D'AMICO		Paolo VERNERO	

Si occupa, anche attraverso i Coordinatori Scientifici e con il coordinamento del Direttore, dell'organizzazione delle singole esercitazioni, della direzione tecnica e scientifica delle lezioni nell'ambito del medesimo modulo tematico e dell'uniformità didattica dei singoli moduli della Scuola di Formazione Professionale.

LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Ordine funge altresì da segreteria operativa della Scuola.

Per approfondimenti è possibile accedere, con le proprie credenziali, all'area riservata del sito, dedicata al Registro dei Praticanti.

7.2. L'ATTIVITÀ DEL 2024

Nel corso dell'anno 2024, l'attività della nostra Scuola si è principalmente sostanziata:

- nel confermare e sviluppare la modalità di erogazione sia in presenza che in remoto e *on demand* delle esercitazioni contemplate nel programma formativo 2024 affinché, tutti i Tirocinanti interessati, siano messi in condizione, senza soluzione di continuità, di fruirne, in affiancamento al praticantato svolto sotto il controllo del *Dominus*;
- nella definizione del programma scientifico del **PERCORSO ANNUALE DELLA SCUOLA** di Formazione Professionale – Gennaio/Dicembre 2024 – articolato in tredici moduli tematici. Lo sforzo è stato orientato nell'ulteriore aggiornamento dei contenuti, coniugandoli in termini pratici ed operativi;
- nella definizione del programma scientifico, integralmente rinnovato ed implementato, del **MODULO SPECIALE** – edizioni primaverile ed autunnale 2024 – articolato rispettivamente in quattordici e sedici esercitazioni – rivolto ai Tirocinanti iscritti alla prima ed alla seconda sessione 2024 d'esame di Stato, rendendolo coerente rispetto alla direttiva ministeriale straordinaria di svolgimento delle sessioni di abilitazione professionale, che ha contemplato una prova scritta ed una prova orale, entrambe svolte in presenza;
- nella definizione del programma scientifico del **MODULO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME REVISORE LEGALE**, rivolto ai Tirocinanti iscritti alla prima ed alla seconda sessione 2024 d'esame di abilitazione, anch'esso consistente in una prova scritta ed una prova orale, entrambe svolte in presenza. E' stata inoltre resa disponibile, a cura di **Maria Carmela CERAVOLO** e **Barbara NEGRO**, una neo dispensa, di supporto alla preparazione dell'esame di abilitazione alla revisione legale, con l'inserimento di vincoli ed esemplificazioni pratiche;
- nel supporto, alla **SAF PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**, nella definizione e pianificazione del programma annuale, per Dottori Commercialisti e per Esperti Contabili, del corso formativo equipollente al tirocinio professionale. La facoltà di fruizione di tale percorso formativo – di cui abbiamo già avuto modo di trattare nelle pagine precedenti – è stata estesa agli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta; il programma didattico è stato approvato dal CNDCEC e dal Ministero vigilante e potrà essere attivato, qualora venga attuato il presupposto del raggiungimento del numero minimo di partecipanti, individuato in 80.

La frequentazione dei corsi è riservata ai Tirocinanti iscritti nei Registri tenuti dagli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta. La partecipazione alla nostra Scuola è facoltativa e gratuita.

Il calendario delle lezioni, l'archivio dei video ed il relativo materiale didattico sono resi disponibili sul portale di Categoria, in area dedicata ai Praticanti e coperta da *password*, con la gestione, al proprio interno, di un archivio storico che consente di visionare e scaricare il materiale didattico prodotto dalla Scuola nei due anni precedenti quello in corso. Per i Tirocinanti iscritti ad altri Ordini Professionali è attivato il rilascio di credenziali *ad hoc*.

Riportiamo di seguito l'analisi dei singoli Moduli:

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - PERCORSO ANNUALE

La Scuola è organizzata e curata dal Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell'Università degli Studi di Torino, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dalla Fondazione, in collaborazione con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

E' rivolta ai Praticanti ammessi nei Registri, tenuti presso gli Ordini di Piemonte e Valle d'Aosta – e, comunque, presso gli Ordini che ne facessero richiesta – indipendentemente dalla relativa anzianità di iscrizione, grazie alla sua struttura modulare e tematica che consente al Tirocinante di personalizzare il proprio percorso formativo e di affiancamento, scegliendo le discipline da approfondire e le tempistiche di fruizione.

Tale prerogativa – pensata e ricercata già in fase di progettazione – è rimarcata in forma espositiva nella modalità in remoto *on demand*, godibile 24/7 e non impattante con l'attività di praticantato svolta negli studi: perciò privilegiata, a tendere, rispetto alla forma del *webinar live*, soprattutto per le esercitazioni frontali.

Il programma della Scuola di Formazione Professionale si articola in 13 moduli tematici ripartiti in 82 lezioni, per un totale di 250 ore circa di formazione.

Ogni incontro si sostanzia, di norma, in una prima parte di taglio teorico e dottrinale ed in una seconda parte di impronta pratico-operativa.

È possibile fruire del materiale didattico predisposto dai Relatori contestualmente alla messa *on line* della lezione.

Le sessioni sono altresì oggetto di accreditamento formativo ai fini della FPC e della FRL; i Colleghi interessati possono infatti prendervi parte, comunicando preventiva adesione alla Segreteria dell'Ordine.

PROGRAMMA E STRUTTURA DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Come detto, il programma formativo è strutturato in tredici moduli tematici.

I Relatori coinvolti nel programma didattico sono stati 305, in linea rispetto alle edizioni precedenti. Nel corso dell'annualità 2024 tutti i moduli del programma sono stati integralmente rilasciati ed aggiornati per la fruizione in remoto e *on demand*, andando così ad integrare l'offerta formativa già resa disponibile nelle annualità precedenti.

La partecipazione è facoltativa e gratuita.

PRIMO MODULO:

RAGIONERIA

Numero lezioni: 2

Coordinatore: **Maurizio CISI**

Il presente modulo, articolato in due incontri, ha l'obiettivo di fornire una chiave di lettura dei differenti risvolti operativi della partita doppia nell'attività professionale di studio.

Si riprenderanno i concetti generali del metodo della partita doppia, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi di contabilità, per poi declinarlo negli effetti applicativi più comuni nell'attività di studio.

Si svolgerà con l'analisi di due casi tipici professionali, che saranno sviluppati con attività preparatoria prima dell'incontro in aula, in modo da rendere il mini corso più efficace.

Il corso, per ovvie ragioni di tempo, non ha l'intento di rispiegare la metodologia contabile della partita doppia, data per acquisita, ma di evidenziare la ricaduta contabile dei fatti di gestione che ordinariamente i Professionisti si trovano ad affrontare.

SECONDO MODULO:

FISCALITA' E IMPOSTE INDIRETTE

Numero lezioni: **11**

Coordinatori: **Guido BERARDO, Maura CAMPRA e Salvatore REGALBUTO**

Il modulo, articolato in undici lezioni, si propone di approfondire le tematiche connesse all'imposizione indiretta che, soprattutto negli ultimi anni, è diventata il pilastro principale del gettito erariale. In particolare, ad una prima parte di inquadramento generale, seguirà un ampio approfondimento sull'IVA, imposta che caratterizza la quotidianità nello svolgimento della Professione e che, anche per la sua connotazione comunitaria, presenta profili applicativi meritevoli di un'ampia disamina. Saranno, altresì, trattate le ulteriori principali fattispecie di imposizione indiretta quali l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali e l'imposta sulle successioni e donazioni. L'ultima lezione sarà dedicata ad un'esercitazione sui principali adempimenti in materia di IVA.

TERZO MODULO:

IMPOSTE DIRETTE E BILANCIO - TIPI DI REDDITO E REDDITO DI IMPRESA - ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DEL BILANCIO - ANALISI DI BILANCIO

Numero lezioni: **20**

Coordinatori: **Maura CAMPRA, Sergio GIBELLI, Federico LOZZI e Luca TARDITI**

Il presente modulo ha per oggetto l'esame degli elementi fondamentali delle imposte dirette del bilancio d'esercizio e delle connesse variazioni ai fini delle dichiarazioni dei redditi.

In particolare sono analizzate le diverse tipologie di reddito e l'approfondimento delle tematiche di valutazione civile e fiscale delle poste di bilancio, nonché degli aspetti connessi la predisposizione della dichiarazione dei redditi. A chiudere la trattazione dell'analisi di bilancio.

Il percorso, totalmente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti e con l'ulteriore inserimento di 4 lezioni, si pone l'obiettivo di dotare i partecipanti degli strumenti fondamentali per un efficace orientamento tra norme civilistiche, norme fiscali e principi contabili nello svolgimento della pratica professionale.

QUARTO MODULO:

LA REVISIONE LEGALE

Numero lezioni: **18**

Coordinatori: **Massimo BOIDI, Roberto FRASCINELLI e Paolo VERNERO**
con il contributo del Tavolo di Lavoro Revisione Legale
coordinato da Eugenio PUDDU

Il presente modulo, suddiviso in diciotto lezioni, è dedicato al tema della revisione legale e prevederà l'esame delle principali procedure di revisione, nonché delle norme di stesura del giudizio sul bilancio.

QUINTO MODULO:**ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Numero lezioni: 4

Coordinatori: **Guido BERARDO, Piera BRAJA e Roberto D'AMICO**

Il presente modulo, articolato in quattro lezioni, ha per oggetto l'approfondimento delle tematiche che il Professionista deve affrontare nell'esercizio dell'assistenza al Contribuente, nelle fasi dell'accertamento e della riscossione del tributo e nella gestione del contenzioso tributario. Particolare rilievo verrà attribuito agli adempimenti operativi e alla predisposizione degli atti processuali. Obiettivo è l'acquisizione delle nozioni di base sulla disciplina dei procedimenti di accertamento e riscossione e del processo tributario, nonché l'avvicinamento ai principali strumenti tecnici e procedurali in materia.

SESTO MODULO:**FINANZA AZIENDALE - ACCESSO AL CREDITO - BUSINESS PLAN - RAPPORTI BANCA/IMPRESA**

Numero lezioni: 2

Coordinatori: **Rosanna CHIESA, Roberto FRASCINELLI e Lorenzo GINISIO**

Il presente modulo ha per oggetto l'approfondimento delle problematiche connesse con la finanza aziendale. Particolare attenzione verrà posta agli strumenti di programmazione finanziaria ed a quegli elementi che consentono di individuare, qualificare e quantificare i fabbisogni di risorse, nonché l'eventuale stato di crisi. Verranno altresì affrontati i temi connessi ai rapporti con il sistema bancario quale interlocutore importante nel reperimento delle risorse necessarie, analizzando altresì gli strumenti di valutazione dell'impresa in uso e i fattori che li influenzano. E' articolato in due lezioni.

Obiettivo del modulo è fornire, anche attraverso l'esame di casi pratici, un approfondimento sugli strumenti per il supporto alle aziende nelle scelte di natura finanziaria.

SETTIMO MODULO:**DIRITTO E PRATICA PROFESSIONALE**

Numero lezioni: 13

Coordinatori: **Luca AMBROSO, Guido BERARDO, Maura CAMPRA e Roberto FRASCINELLI**

Il presente modulo, articolato in tredici lezioni, ha per oggetto l'approfondimento dei principali e più frequenti casi di diritto e pratica professionale mediante l'analisi della relativa disciplina civilistica, fiscale e contabile.

Obiettivo del modulo è fornire ai partecipanti gli strumenti e la formazione di base necessari per poter assistere il cliente nelle operazioni esaminate.

OTTAVO MODULO:**LAVORO E PREVIDENZA**

Numero lezioni: 2

Coordinatore: **Gian Luca BUDRONI, Laura DEMARIA, Luisella FONTANELLA e Andrea GRASSEDONIO**

Il presente modulo ha per oggetto l'approfondimento della materia giuslavoristica e previdenziale. E' articolato in due lezioni:

- *nella prima si tratteranno le fonti del diritto del lavoro; la nozione di subordinazione; le tipologie contrattuali; le modalità da osservare per l'impiego del personale dipendente; i compiti ed il funzionamento degli Enti di Previdenza e Assistenza;*

- *nella seconda verranno trattate nel dettaglio le voci che compongono il cedolino paga; l'imposizione fiscale e contributiva ed i relativi obblighi del sostituto d'imposta; le dichiarazioni che ne derivano. Interverranno, in veste di relatori, alcuni Funzionari appartenenti agli Enti interessati che ci offriranno il loro contributo alla miglior comprensione della funzione svolta dagli Enti stessi. Obiettivo del modulo è sviluppare le principali tematiche legate al settore del lavoro; contribuire alla divulgazione della materia giuslavoristica all'interno della Categoria; affrontare le problematiche connesse ai rapporti con le Amministrazioni Previdenziali ed Assicurative.*

NONO MODULO:**LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT**

Numero lezioni: 4

DECIMO MODULO:**GLI ENTI LOCALI**

Numero lezioni: 2

UNDICESIMO MODULO:**LE SOCIETA' COOPERATIVE**

Numero lezioni: 3

DODICESIMO MODULO:**LE SOCIETA' SPORTIVE**

Numero lezioni: 1

Coordinatori: **Davide BARBERIS, Ernesto CARRERA, Davide DI RUSSO, Anna Maria MANGIAPELO, Luigi PUDDU, Antonella PUTRINO e Margherita SPAINI**

I presenti moduli sono dedicati allo studio delle realtà professionali la cui essenza non è riconducibile, in tutto o in parte, alla logica di mercato.

Risulta articolato in tre parti dedicate rispettivamente alle organizzazioni non profit – anche alla luce della riforma in atto –, alle aziende pubbliche, alle società cooperative ed a quelle sportive, disciplinate da normative civilistiche, contabili e fiscali difforni rispetto al mondo societario.

Nell'ambito degli incontri per fattispecie si illustreranno i principi base normativi relativi ai sopra citati profili.

Obiettivo del modulo è fornire strumenti di orientamento in realtà sempre più rilevanti per i Professionisti, nonché spunti di approfondimento individuale.

TREDICESIMO MODULO:**L'UTILIZZO OPERATIVO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI**

Numero lezioni: 3

Coordinatori: **Rosanna CHIESA e Luca TARDITI**

Il presente modulo si propone l'illustrazione, con taglio pratico ed operativo, dei dispositivi informatici che sono strumento di lavoro per il Professionista nei rapporti con le Istituzioni di riferimento, ovvero l'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio/Registro delle Imprese, Equitalia, INPS ed INAIL.

I NUMERI DI FRUIZIONE

Con riferimento al percorso formativo annuale *on demand*, riportiamo, di seguito, segnatamente all'anno 2024, il numero degli accessi registrati mensilmente ed il numero assoluto di Iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto dal nostro Ordine che se ne sono avvalsi:

GENNAIO	258 ACCESSI	68 PRATICANTI
FEBBRAIO	318 ACCESSI	63 PRATICANTI
MARZO	177 ACCESSI	60 PRATICANTI
APRILE	231 ACCESSI	47 PRATICANTI
MAGGIO	288 ACCESSI	52 PRATICANTI
GIUGNO	99 ACCESSI	24 PRATICANTI
LUGLIO	148 ACCESSI	29 PRATICANTI
AGOSTO	87 ACCESSI	24 PRATICANTI
SETTEMBRE	146 ACCESSI	41 PRATICANTI
OTTOBRE	146 ACCESSI	41 PRATICANTI
NOVEMBRE	162 ACCESSI	46 PRATICANTI
DICEMBRE	132 ACCESSI	31 PRATICANTI

MODULO SPECIALE - SESSIONE PRIMAVERILE ED AUTUNNALE

Il Modulo, proposto in una versione totalmente rinnovata e di taglio pratico ed operativo, è articolato rispettivamente in 14 (prima sessione 2024) e 16 (seconda sessione 2024) lezioni ed è rivolto ai Tirocinanti che, in fase di conclusione del tirocinio professionale obbligatorio, accederanno alla più prossima sessione d'esame di abilitazione professionale.

E' strutturato in due parti:

una prima parte finalizzata all'analisi di:

- casi di prassi professionale;
- focus su fiscalità indiretta, fiscalità diretta e istituti deflattivi del contenzioso, diritto societario, diritto della crisi d'impresa e adeguati assetti organizzativi;
- scioglimento e liquidazione delle società;

una seconda parte di "ESERCITAZIONI PRATICHE", articolata in 6 lezioni, che prevedono l'analisi e il commento di prove pratiche in materia di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato ed operazioni straordinarie, con il coordinamento e l'assistenza di Docenti Universitari.

Le edizioni in oggetto sono state così agendate: dal 28 maggio al 16 luglio 2024 e dal 30 settembre al 6 novembre 2024.

Il Modulo si è svolto in presenza, con esercitazioni della durata di 3 ore circa ognuna; le ore di formazione erogate sono state rispettivamente 41 e 48; 22 (sessione primaverile) e 23 (sessione autunnale) i Relatori impegnati in tale progetto didattico.

Ne hanno fruito 41 Praticanti per la prima sessione (di cui 34 appartenenti all'ODCEC di Torino e 7 ad altri Ordini) e 48 Praticanti per la seconda sessione (di cui 39 appartenenti all'ODCEC di Torino e 9 ad altri Ordini).

Anche in questa fase è previsto l'ausilio degli *Sherpa*, i quali vengono affiancati ai Gruppi di Studio con l'obiettivo di mettere a disposizione quanto didatticamente ed operativamente acquisito da idonea esperienza, maturata nel recente passato, e di rendere disponibile materiale all'uopo predisposto (svolgimento di esercitazioni, svolgimento delle prove scritte d'esame di Stato di precedenti edizioni, raccolta di "vincoli"...).

Come di consueto, il materiale didattico prodotto è oggetto di costante aggiornamento, a cura dei Relatori.

7.3. L'EDIZIONE 2025

L'edizione 2025 della nostra Scuola di formazione ricalca sostanzialmente il programma didattico 2024, salvo l'aggiornamento di manutenzione *in itinere*, eventualmente richiesto da singoli moduli.

E' inoltre in esame la messa a disposizione di una formula di fruizione mista che preveda l'erogazione di lezioni in remoto *on demand* e lo svolgimento di esercitazioni pratiche in presenza, inserite a chiosa di tutti i moduli tematici.

Come per il passato, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto di consentire la partecipazione, alle esercitazioni della Scuola, altresì agli Iscritti all'Ordine – con relativo riconoscimento dei crediti formativi maturati – ed ai Collaboratori degli Studi Professionali.

Confermata la previsione, in affiancamento del percorso didattico, della figura dello "Sherpa *on demand*", ovvero del Professionista di neo abilitazione ed iscrizione che, su richiesta del Tirocinante, per il tramite della Segreteria dell'Ordine, si rende disponibile ad affiancarlo e supportarlo su tematiche specifiche, prioritariamente di taglio pratico.

Anche per il 2025 è in agenda l'organizzazione del **MODULO SPECIALE**, nelle edizioni primaverile ed autunnale, di preparazione alle rispettive sessioni d'esame di abilitazione professionale, nonché del **PERCORSO RIVOLTO ALLA PREPARAZIONE DELL'ESAME DI REVISIONE LEGALE**, edizioni primaverile ed autunnale.

Un ringraziamento, doveroso ed assai sentito, ai Relatori ed agli *Sherpa* della nostra Scuola, che, con la Loro opera di volontariato, ci consentono di continuare ad offrire ai Tirocinanti del territorio un percorso formativo professionalizzante e di valenza operativa. Siamo riconoscenti anche per l'ulteriore impegno e disponibilità dimostrati nel rendere fruibili i contenuti in remoto, in modo che l'attività formativa sia offerta senza soluzione di continuità.

8. LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI E STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

a cura del Consiglio dell'Ordine

SOMMARIO

- 8.1. Le convenzioni istituzionali
- 8.2. Le convenzioni strumentali allo svolgimento dell'attività professionale



LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI E STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE



SINTESI DEL CAPITOLO 8. (per una lettura veloce)

I protocolli promossi a livello centrale spesso hanno una ricaduta sui territori, stimolando analogo sottoscrizione a livello locale, forti di un importante potere contrattuale, dato anche dai numeri di rappresentanza.


Sul fronte locale abbiamo attivato sostanzialmente convenzioni di ausilio alla Professione.

Il capitolo è intitolato alle convenzioni sottoscritte a livello nazionale ed a livello locale, a beneficio degli Iscritti tutti.

I protocolli promossi a livello centrale spesso hanno una ricaduta sui territori, stimolando analogo sottoscrizione a livello locale, forti di un importante potere contrattuale, dato anche dai numeri di rappresentanza; auspichiamo pertanto l'ulteriore individuazione di temi e progetti di interesse collettivo, anche strumentali all'attività professionale, e, soprattutto, la previsione di un monitoraggio attento e continuativo circa la messa a terra e la corretta operatività di quanto previsto.

Sul fronte locale abbiamo attivato sostanzialmente convenzioni di ausilio alla Professione, nell'offerta a condizioni calmierate di: servizi assicurativi e bancari; servizi strumentali; servizi di messa in sicurezza degli studi professionali a seguito dell'emergenza sanitaria in corso; servizi di prestazioni mediche professionali.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 176 alla 187).



8.1. LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI

Le convenzioni attivate dal Consiglio Nazionale sono efficaci per tutti gli Ordini periferici e, a cascata, per tutti gli Iscritti sul territorio.

Le convenzioni sottoscritte dal Consiglio dell'Ordine coinvolgono attori prettamente istituzionali, o espressione distintiva del territorio, e sono contraddistinte da un attento e costante monitoraggio circa l'operatività ed esecutività che ne conseguono.

Tra i protocolli istituzionali siglati, evidenziamo:

CONVENZIONI A CURA DEL CNDCEC, ESTESE A TUTTI I PROFESSIONISTI SUL TERRITORIO:



Protocollo d'intesa CNDCEC - INAIL

Finalizzato: a garantire la più efficiente gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche attraverso la sperimentazione di strategie funzionali efficaci.
Febbraio 2025

Protocollo d'intesa CNDCEC - INARCASSA

Finalizzato: ad assicurare corsi formativi e seminari per lo sviluppo e l'approfondimento di competenze previdenziali; a creare un canale di contatto diretto riservato agli Iscritti agli ODCEC territoriali; a supportare i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili nella interpretazione ed applicazione della normativa previdenziale specifica per Architetti ed Ingegneri.
Gennaio 2025

Protocollo d'intesa CNDCEC - CPGT (Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria)

Finalizzato: alla reciproca e fattiva collaborazione in tutte le materie e in tutte le occasioni ove questa sia consentita o ritenuta utile.
Dicembre 2024

Protocollo d'intesa CNDCEC - GUARDIA DI FINANZA

Finalizzato: alla organizzazione di momenti formativi condivisi; allo svolgimento di analisi, studi e approfondimenti congiunti su particolari tematiche di attualità.
Ottobre 2024

Protocollo d'intesa CNDCEC - CONI

Finalizzato: a definire uno schema unitario di modello organizzativo per le Associazioni e Società sportive; a individuare uno schema semplificato di modello di prevenzione degli abusi e delle violenze in ambito sportivo.
Ottobre 2024

Protocollo d'intesa CNDCEC - CNF - CNN - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Finalizzato: a monitorare gli episodi intimidatori consumati nei confronti di Professionisti chiamati a svolgere funzioni sussidiarie delle Autorità giudiziarie e indipendenti.
Giugno 2024

Protocollo d'intesa CNDCEC - CSVnet (Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato)

Finalizzato: a promuovere iniziative di informazione e formazione comuni; a predisporre linee guida di comportamento per gli organi sociali del territorio; ad agevolare l'elaborazione di documenti di *best practice*.
Maggio 2024

Protocollo d'intesa CNDCEC – RETE ASTE

Finalizzato: ad ampliare le aree di attività professionale del Commercialista nel campo della consulenza per le procedure pubbliche e private nelle vendite; a garantire che ogni vendita avvenga in modo professionale, efficiente e trasparente; a creare standard comuni per la gestione di incarichi di vendita di beni industriali, commerciali e residenziali.

Maggio 2024

Protocollo d'intesa CNDCEC – ANCE

Finalizzato: all'adozione – ed alla elaborazione degli adattamenti – di *check list* operative, secondo un piano condiviso; alla definizione di alcune tipologie di giudizi finali per la valutazione degli assetti; alla individuazione della modalità di trasformazione di questo strumento in un apposito *software* o piattaforma per la compilazione *online*, previa valutazione di fattibilità.

Marzo 2024

Protocollo d'intesa CNDCEC – ASSOGESTIONI

Finalizzato alla realizzazione di un corso di alta formazione volto ad approfondire la conoscenza dei sistemi di amministrazione e controllo di società quotate, con *focus* sui poteri e sui doveri dell'organo di controllo, sul suo funzionamento, sugli scambi informativi tra organi e funzioni, sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sui rapporti con le autorità di vigilanza.

Gennaio 2024

Protocollo d'intesa CNDCEC – UNIONCAMERE

Finalizzato all'acquisizione di informazioni istituzionali relative agli Iscritti agli ODCEC, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività amministrative presso le C.C.I.A.A.

Dicembre 2023

Protocollo d'intesa CNDCEC – CRIF

Finalizzato alla condivisione della opportunità di sviluppo di un rapporto di collaborazione, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro dedicati, con l'intento di promuovere iniziative comuni di natura professionale, informativa e formativa, a livello nazionale e/o territoriale, avente ad oggetto tematiche inerenti alla valutazione e alla rendicontazione ESG e di sostenibilità e alle relative attività di controllo e asseverazione.

Novembre 2023

Protocollo d'intesa CNDCEC – Intesa Sanpaolo

Finalizzato a definire un ampio accordo di collaborazione, attraverso il quale individuare prodotti e servizi dedicati, che la Banca mette a disposizione dei professionisti iscritti al CNDCEC, nonché a favorire i processi di trasformazione in chiave sostenibile e digitale delle imprese italiane.

Ottobre 2023

Protocollo d'intesa CNDCEC – UIF

Finalizzato allo scambio, in via telematica, delle informazioni tra Consiglio e UIF.

Agosto 2023

Protocollo d'intesa CNDCEC – Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Con il quale le parti si impegnano, anche attraverso Fondazioni di propria emanazione, alla organizzazione, in cooperazione, di attività formative alle quali potranno partecipare, in qualità di Docenti, Esperti iscritti ai due rispettivi Ordini. Si impegnano altresì a promuovere analoghe attività sul territorio nazionale attraverso gli Ordini territoriali.

Giugno 2023

Protocollo d'intesa CNDCEC – ALLEANZA

Finalizzato al consolidamento della collaborazione già avviata per condividere studi, ricerche e modelli interpretativi della disciplina delle società cooperative e, più in generale, di tutti i soggetti dell'economia sociale.

Giugno 2023

Protocollo d'intesa CNDCEC - ANBSC

Finalizzato alla promozione, allo sviluppo, al coordinamento di programmi di formazione e di ricerca, con particolare riferimento alla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Maggio 2023

Protocollo d'intesa CNDCEC - Università telematica PEGASO

Finalizzato alla definizione di iniziative comuni; alla progettazione e diffusione di attività accademiche e culturali, di formazione *post laurea* e professionistica, nonché all'incremento ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale degli Iscritti all'ODCEC.

Aprile 2023

Protocollo di intesa CNDCEC - ENM

Finalizzato a promuovere l'educazione finanziaria, la cultura d'impresa e l'inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società.

Aprile 2023

Protocollo CNDCEC - AMCO (Asset Management Company spa, società controllata dal MEF)

Finalizzato alla attivazione di un percorso sistematizzato di contatto con AMCO, attraverso l'apposito canale accessibile ai soggetti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, per conto dei loro clienti o nell'ambito di incarichi giudiziari e stragiudiziari, intendano discutere una proposta di accordo con AMCO.

Marzo 2023

Convenzione SIBONUS CNDCEC - INFOCAMERE

Con la quale le parti si impegnano ad avviare una cooperazione, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni istituzionali di ciascuna di esse, finalizzata all'utilizzo della piattaforma SiBonus di InfoCamere da parte degli Iscritti all'Ordine, nonché alla promozione della più ampia partecipazione alla piattaforma da parte di acquirenti e venditori.

Febbraio 2023

Protocollo CNDCEC - ARMA DEI CARABINIERI

Finalizzato alla organizzazione di seminari, conferenze, *workshop* e tavole rotonde in materia di analisi dei flussi informativi sugli assetti organizzativi adottati dalle società, al fine di prevenire illecite forme di utilizzo dei dati.

Gennaio 2023

Accordo tra Pubbliche Amministrazioni (ex art. 15 L. 241/90)**CNDCEC - CNN (Consiglio Nazionale del Notariato)**

Finalizzato alla reciproca collaborazione, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, nell'obiettivo comune di fornire il servizio di inoltro delle SOS degli Iscritti nell'Albo dei Notai e nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il CNN concede in uso gratuito al CNDCEC il *software* ArSOS per l'inoltro alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (SOS), effettuate dagli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 200, n. 231.

Dicembre 2022

Protocollo d'intesa CNDCEC - GBS (Associazione Gruppo di Studio per il bilancio sociale)

Finalizzato alla promozione di studi e ricerche in materia di sostenibilità ed alla promozione di progetti di comune collaborazione.

Ottobre 2022

Protocollo CNDCEC - INPS - Finalizzato ad individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall'istituto nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione.
Settembre 2021

Protocollo CNDCEC - Ministero per la Pubblica Amministrazione - Azioni congiunte per favorire il reclutamento del personale tecnico e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.
Agosto 2021

Protocollo CNDCEC - SACE - Con l'obiettivo di avviare una collaborazione in ambito *export* ed internazionalizzazione, *green new deal* ed infrastrutture.
Giugno 2021

Protocollo CNDCEC - UNIONCAMERE - Per l'avvio di una cooperazione, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni istituzionali, finalizzata all'utilizzo della piattaforma SiBonus di Infocamere da parte degli Iscritti all'Ordine nonché alla promozione della più ampia partecipazione alla piattaforma da parte di acquirenti e venditori.
Aprile 2021

Protocollo CNDCEC - INFOCAMERE Per l'avvio di una cooperazione, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni istituzionali, finalizzata all'utilizzo della piattaforma SiBonus di Infocamere da parte degli Iscritti all'Ordine nonché alla promozione della più ampia partecipazione alla piattaforma da parte di acquirenti e venditori.
Febbraio 2021

Protocollo d'intesa per la collaborazione con lo Sportello Unico per l'Immigrazione - Collaborazione orientata all'attuazione delle procedure relative all'ingresso ed al soggiorno in Italia di cittadini stranieri nonché al rilascio di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Ottobre 2020

Protocollo di collaborazione Corte dei Conti - CNDCEC - Finalizzato all'attivazione di una interlocuzione mirata ad individuare i profili sui quali operare per migliorare la risposta alla collettività in termini di rafforzamento dei controlli, organizzazione, servizi resi ed ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche, nell'ottica della cultura della legalità e del buon funzionamento degli Enti, anche attraverso un percorso formativo adeguato e condiviso.
Luglio 2020

Convenzioni CNDCEC - Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy srl - Colleganza, nell'ambito delle rispettive competenze, finalizzata all'operatività nel mercato emiratino.
Ottobre 2019

Convenzione CNDCEC - AdE - Trasmissione telematica dei dati degli Iscritti - Procure e deleghe telematiche.
Giugno 2019

Accordo operativo CNDCEC - ICE - AICEC - Cooperazione istituzionale per generare competenze professionali, capacità di promozione e miglior impiego delle risorse professionali interessate sui mercati esteri.
Giugno 2019

Protocollo di intesa CNDCEC - CERVED - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Costituzione di Tavolo di Lavoro per la elaborazione degli indicatori.
Maggio 2019

Convenzione tra CNDCEC – UNIVERSITA' TOR VERGATA – ENBASS – Certificazione dei Contratti di Lavoro.

Dicembre 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – Elite – Borsa Italiana – Consolidazione e valorizzazione della collaborazione istituzionale, al fine di favorire una solida cultura relativa alla finanza alternativa nonché all'accesso a canali di finanziamento alternativo a quello bancario.

Ottobre 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – CLUSTER AGRIFOOD NAZIONALE – Sinergia istituzionale e professionale a supporto del settore.

Ottobre 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – ASSARMATORI – Collaborazione in tutte le materie e in tutte le occasioni ritenute utili per il perseguimento delle rispettive finalità e nell'ottica di supportare lo sviluppo del Cluster Marittimo.

Settembre 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – UCINA Confindustria Nautica – Collaborazione in tutte le materie e in tutte le occasioni ritenute utili per il perseguimento delle rispettive finalità e nell'ottica di supportare lo sviluppo della nautica e più in generale del Cluster Marittimo.

Settembre 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – DNA, Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo – Costante sinergia nell'ambito della tematica delle misure di prevenzione patrimoniali, segnatamente nella gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, onde individuare e risolvere le molteplici criticità connesse alla gestione dei cespiti medesimi, contribuendo, nelle rispettive attribuzioni, ad accelerare il processo di riutilizzazione dei beni e, ove possibile, ad incrementare la redditività ai fini della destinazione.

Luglio 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – CSVnet, Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato – Costituzione di gruppi di lavoro dedicati a: predisposizione di linee guida di comportamento degli organi sociali degli enti del Terzo settore; confronto tecnico nella elaborazione di documenti di *best practice*; iniziative di informazione e formazione a livello nazionale e territoriale.

Luglio 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – PROPELLER – Collaborazione in tutte le materie e in tutte le occasioni ritenute utili per il perseguimento delle rispettive finalità e nell'ottica di supportare lo sviluppo del Cluster Marittimo.

Luglio 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – RINA – Promozione di iniziative di divulgazione scientifica e formazione, anche specialistica, su temi di interesse comune, attraverso la realizzazione congiunta di ricerche, corsi, seminari, pubblicazioni ed iniziative analoghe.

Aprile 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – MEF – Collaborazione in tutte le materie e in tutte le occasioni ove questa sia consentita e ritenuta utile per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e nell'ottica di addivenire a un miglioramento delle funzionalità della Giustizia Tributaria nel superiore interesse dei componenti della collettività nazionale.

Aprile 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – Alleanza delle Cooperative – Collaborazione per condividere studi, ricerche e modelli interpretativi della disciplina delle società cooperative, migliorando la conoscenza e la cultura degli operatori impegnati nel settore.

Febbraio 2018

Protocollo di intesa CNDCEC – MEF – Equipollenza formazione professionale e formazione del revisore legale.
Febbraio 2018

CONVENZIONI A CURA DELL'ODCEC DI TORINO, ESTESE A TUTTI I PROFESSIONISTI SUL TERRITORIO:



PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, ORDINE AVVOCATI, CONSIGLIO NOTARILE, ODCEC E TRIBUNALE DI TORINO

Finalizzato a fornire supporto collaborativo per garantire l'ordine pubblico nei locali del Tribunale di Torino.
Settembre 2024

ACCORDO QUADRO TRA REGIONE PIEMONTE, UNIONCAMERE PIEMONTE E GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL PIEMONTE

Prevede che le società partecipate del Piemonte acquistino i crediti – iscritti sulla piattaforma *SiBonus* di Infocamere – aventi determinate caratteristiche contenute nella Legge Regionale 6 ottobre 2023, n. 24, previo rilascio, da parte di un professionista iscritto ad un Ordine piemontese, dell'attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 121, comma 6 bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 ottobre 2023, n. 24.
Febbraio 2024

CONVENZIONE TRA COMPAGNIA DELLE OPERE E ODCEC DI TORINO

Finalizzata alla collaborazione istituzionale per sviluppare progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse quali, a titolo esemplificativo non esaustivo: analisi del fabbisogno di personale; apertura della *job description* e divulgazione della stessa ai partner erogatori del servizio; selezione di eventuali candidati; identificazione ed erogazioni di fabbisogni formativi, per specifiche esigenze; attivazione di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo.
Ottobre 2022

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA FINPIEMONTE E ODCEC DI TORINO

Finalizzato ad avviare la collaborazione volta a mettere a fattor comune le competenze, conoscenze ed esperienze di ciascuna parte a beneficio del sistema imprenditoriale piemontese ed a diffondere una adeguata conoscenza delle iniziative di sostegno finanziario, gestite dalla finanziaria regionale attraverso i canali di comunicazione attivi presso l'Ordine.
Ottobre 2022

PROTOCOLLO D'INTESA TRA INPS PROVINCIALE E ODCEC DI TORINO

Finalizzato alla cooperazione tra le parti, nel comune obiettivo: dell'efficacia dei servizi a vantaggio degli utenti finali; al miglioramento del flusso comunicativo anche mediante l'utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale quale canale privilegiato di colloquio telematico; alla collaborazione nelle azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione ed alla evasione ed elusione contributiva.
Aprile 2022

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA DI TORINO, ISTITUZIONI SUL TERRITORIO E ODCEC DI TORINO

Finalizzato a garantire la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili del territorio della Città Metropolitana di Torino – Riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro – Alfabetizzazione e sensibilizzazione.
Aprile 2022

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL POLITECNICO DI TORINO E ODCEC DI TORINO

Finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione nel quale le attività di formazione, studio e ricerca condotte dal Politecnico di Torino possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall'ODCEC di Torino.

Febbraio 2022

Protocollo tra INPS Regionale e Coordinamento ODCEC Piemonte – In attuazione di protocollo quadro nazionale di cooperazione tra le parti.

Febbraio 2022

Accordo quadro tra il Dipartimento di Management “Valter Cantino”, la Fondazione Piccatti-Milanese e l'ODCEC di Torino – Orientato alla attivazione di progetti di accordi attuativi di collaborazione scientifica.

Novembre 2021

Convenzione tra Agenzia Piemonte Lavoro e ODCEC di Torino – Finalizzata alla pre-selezione di risorse formate o da formare per il successivo inserimento negli studi professionali.

Settembre 2021

Accordo di collaborazione tra Città di Torino, Università degli Studi di Torino e ODCEC di Torino – Orientato all'attuazione delle varie fasi della predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Torino.

Luglio 2021

Protocollo d'intesa tra C.C.I.A.A. di Torino e ODCEC di Torino – Finalizzato alla regolamentazione del rilascio delle certificazioni dei contributi camerali erogati.

Luglio 2021

Protocollo tra Tribunale di Torino e ODCEC di Torino per la richiesta ed il rilascio di asseverazioni di perizie in modalità telematica.

Marzo 2021

Convenzione tra Regione Piemonte, Dipartimento di Management “Valter Cantino” e ODCEC di Torino per la costituzione di gruppi di lavoro in materia di *spending review*.

Marzo 2021

Protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino, Ordine degli Avvocati di Torino e ODCEC di Torino – Disciplina dell'attività delle udienze di esecuzione mediante scambio di note scritte – Protocollo speciale per la trattazione delle udienze relative alle procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto.

Aprile 2020 e Maggio 2020

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino, Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell'Università degli Studi di Torino e Rina Services Spa – Sviluppo della ricerca nel settore della verifica di conformità e, in particolare, nel campo della certificazione dei sistemi di gestione di qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale.

Dicembre 2019

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino e Città Metropolitana di Torino – Condivisione di iniziative comuni e strumenti metodologici atti a favorire maggiore divulgazione della cultura finanziaria di base atta a consentire la circolazione trasparente delle informazioni ed a migliorare il dialogo tra imprese ed istituti di credito del territorio attraverso l'opera dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Settembre 2019

Protocollo di intesa tra ODCEC di Torino, Tribunale di Torino, Associazione Nazionale Carabinieri, Ordine degli Avvocati di Torino e Consiglio Notarile di Torino – Supporto collaborativo per garantire l'ordine pubblico nei locali del Tribunale di Torino.
Giugno 2019

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino e Associazioni dei Consumatori iscritte all'Albo della Regione Piemonte – Colleganza sinergica, a beneficio del consumatore, nelle tematiche di competenza professionale e della gestione della crisi da sovraindebitamento.
Marzo 2019

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino e INAIL – Direzione Territoriale Torino Nord – Collaborazione finalizzata a rendere sempre più efficiente la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'interesse del lavoratore ed a supporto del datore di lavoro.
Febbraio 2019

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino e INAIL – Direzione Territoriale Torino Centro – Collaborazione finalizzata a rendere sempre più efficiente la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'interesse del lavoratore ed a supporto del datore di lavoro.
Febbraio 2019

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino e SORIS – Comunicazione di attivazione del servizio di estratto conto *online*.
Gennaio 2019

Accordo tra ODCEC di Torino e APE – Certificazione di congruità e vidimazione dei contratti di locazione ad uso abitativo.
Dicembre 2018

Convenzione tra ODCEC di Torino e Federcasa – Certificazione di congruità e vidimazione dei contratti di locazione ad uso abitativo.
Dicembre 2018

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino e l'Associazione Volontariato Torino – Collaborazione nel promuovere iniziative formative ed informative e nel confronto tecnico.
Dicembre 2018

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Progetti di alternanza scuola lavoro.
Novembre 2018

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino e Consorzio Intercomunale Torinese – Censimento socio-economico dei nuclei assegnatari gli immobili di proprietà del CIT ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio.
Novembre 2018

Protocollo d'intesa tra le sedi INPS e i Coordinamento Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta – Coordinamento operativo, formativo e divulgativo.
Luglio 2018

Protocollo esecutivo tra Agenzia delle Entrate – DRE – Coordinamento degli ODCEC del Piemonte – Coordinamento operativo, formativo e divulgativo.
Luglio 2018

Protocollo d'intesa tra ODCEC di Torino e Società per la gestione dell'incubatore di imprese dell'Università di Torino - Condivisione di iniziative comuni e strumenti metodologici atti a favorire l'orientamento delle *start up* innovative nelle materie economico-finanziarie e fiscali, attraverso una prima informativa di base atta a consentire lo sviluppo delle idee imprenditoriali.
Maggio 2018

Accordo di collaborazione tra ODCEC di Torino - Città di Torino - Dipartimento di Management "Valter Cantino" - Predisposizione del bilancio consolidato della Città di Torino.
Marzo 2018

Vi rimandiamo al *link* di riferimento:

<https://www.odcec.torino.it/>

dal quale potete trarre copia dei protocolli summenzionati.

In tale enumerazione non sono volutamente evidenziati i protocolli sottoscritti con i Dipartimenti universitari e relativi al tirocinio in convenzione, poiché oggetto di trattazione dedicata nel capitolo relativo al praticantato professionale di cui al punto 3.

8.2. LE CONVENZIONI STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il Consiglio dell'Ordine, con proprio provvedimento in data 21 marzo 2017, si è dotato del **REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ALLE PROPOSTE DI AGEVOLAZIONE PER GLI ISCRITTI**, avendo ritenuto, in relazione ai compiti istituzionali svolti nell'interesse della Categoria, di contemplare e regolamentare altresì proposte di convenzioni a condizioni calmierate, a beneficio dei Colleghi, presentate da Terzi.

Tanto premesso e condiviso, il Consiglio dell'Ordine ha provveduto a darne adeguata pubblicità, sia attraverso la pubblicazione in area dedicata del portale di Categoria, sia attraverso la reiterata comunicazione informativa e divulgativa nelle circolari periodiche.

Le adesioni relative a progetti strumentali all'attività professionale, si riferiscono all'offerta di servizi a condizioni convenzionate a cura di:

SERVIZI AGLI ISCRITTI IN AMBITO STRUMENTALE ALLA PROFESSIONE

Enti convenzionati	Oggetto della convenzione
OPEN DOT COM	Supporti di firma, caselle PEC e SPID per Professionisti
OPEN DOT COM	Antiriciclaggio Comunicazione rapporti finanziari Software crisi d'impresa Procedure sindaci e revisori Piattaforma digitale TuttAccertamento Finanza Agevolata Consolle CTU

Enti convenzionati	Oggetto della convenzione
OPEN DOT COM	Buste Paga Facile Buste Paga Self Patronato Relazione sulla gestione con report di sostenibilità e consumo
VISURA	Certificato digitale di autenticazione CNS e certificato di firma digitale con ruolo
NAMIRAL	Firma digitale remota Applicativo di sottoscrizione a distanza e SignAnyWhere Servizi RAO DTS per la clientela
NAMIRIAL	Servizio SERC per dare validità legale a comunicazioni tradizionali (semplice mail, semplice SMS) alternative al sistema PEC to PEC
DIRECTIO	Cloud Business Plan
SISTEMI	Software Sistemi Profis e Studio
OPEN GROUP ITALIA	Organizzazione aziendale Finanza agevolata Digitalizzazione, Automazione e Industria 4.0
CREDIT DATAT RESEARCH ITALIA	Piattaforma MONITORA per analisi performance aziendali
OPEN GROUP ITALIA	Formazione sul bilancio di sostenibilità <i>carbon footprint</i> calcolo delle emissioni per il bilancio di sostenibilità - scope 1,2,3 - LCA Bilancio di sostenibilità Finanza per la sostenibilità
GOBID GROUP	Aste on line Gestione vendite telematiche Pubblicità legale
SURPLEX	Aste on line Gestione vendite telematiche Inventario e valutazione beni
THORSOFT	Software whistleblowing
OVERSEA	Corsi di lingue
OVERSEA	Servizio traduzioni Assistenza linguistica Interpretariato

SERVIZI AGLI ISCRITTI IN AMBITO ASSICURATIVO

Enti convenzionati	Oggetto della convenzione
AON	Incarico di consulenza assicurativa

SERVIZI AGLI ISCRITTI IN AMBITO BANCARIO E FINANZIARIO

Enti convenzionati	Oggetto della convenzione
BANCA SELLA	Offerta di prodotti e servizi bancari e finanziari
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Offerta di prodotti e servizi bancari e finanziari
BANCA EDMOND DE ROTHSCHILD	Gestione patrimoni

SERVIZI AGLI ISCRITTI IN AMBITO MEDICO E SANITARIO

Enti convenzionati	Oggetto della convenzione
PROPACARE	Ecobionizzatori
KOELLIKER	Esami e visite specialistiche
CeMeDi	Visite mediche ed esami strumentali e di laboratorio

SERVIZI AGLI ISCRITTI IN AMBITO DI CERTIFICAZIONI/CONTRATTI DI LOCAZIONE

Enti convenzionati	Oggetto della convenzione
APE - ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDIZILIA	Certificazione di congruità e vidimazione dei contratti di locazione ad uso abitativo
FEDERCASA	Certificazione di congruità e vidimazione dei contratti di locazione ad uso abitativo

SERVIZI AGLI ISCRITTI IN AMBITO DEL TRASPORTO

Enti convenzionati	Oggetto della convenzione
ACI TORINO	Soccorso stradale, assistenza medica, tutela legale, assistenza in casa
CAR2GO	Noleggio auto
EASY PARK	Sosta nei parcheggi convenzionati
EKLETTA	Bike e monopattini
TRENITALIA	Biglietti e servizi per viaggi di lavoro
TURKISH AIRLINES	Tariffe aeree scontate e flessibili, con maggiore franchigia bagaglio
ITALIANA PETROLI	Carta carburante IP

MISCELLANEA	
Enti convenzionati	Oggetto della convenzione
PIAZZA DEI MESTIERI	Prodotti di tipografia
CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING	Iscrizione al Circolo e servizi
SPORTING FRIENDS	Attività sportive e ristorazione
ROYAL CLUB	Attività sportive e ristorazione
EATALY	Acquisti e ristorazione
AGROALIMENTA S.R.L.	Acquisti di prodotti alimentari
FONDAZIONE CAMERA	Ingresso e servizi
ISTITUTO SCOLASTICO SACRA FAMIGLIA	Servizi per i figli degli Iscritti all'ODCEC di Torino

Anche in questa sede rammentiamo ai Colleghi che desiderassero farsi parte attiva nel segnalare opportunità di interesse collettivo, in economicità, che le linee guida di riferimento, corredate dalla relativa modulistica, sono disponibili *online*.

A tutti, infine, l'invito a volerci evidenziare l'eventuale mancata osservanza delle condizioni economiche riconosciute da parte dei sottoscrittori le convenzioni.

9. I SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI

a cura del Comitato di Presidenza

SOMMARIO

- 9.1. Il front office – Il back office – I contatti**
- 9.2. L'attività informativa e divulgativa interna ed esterna alla Categoria**
- 9.3. Il sito internet**
- 9.4. Gli Sportelli ed i Tavoli di lavoro istituzionali**
- 9.5. Le iniziative formative strumentali allo svolgimento dell'attività professionale**
- 9.6. Il kit per i neo Iscritti e non solo**

I SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI



SINTESI DEL CAPITOLO 9. (PER UNA LETTURA VELOCE)


Per scelta ed impulso del nostro Consiglio, anche nel 2023 è stata messa a disposizione una serie di servizi di supporto, alla Persona ed al Professionista.

Nell'indice della nostra Relazione Morale potete scorrere i titoli di approfondimento dell'attività istituzionale demandata, all'Ordine territoriale, da normative e regolamentazioni.

Tale attività non prescinde per nulla dall'attenzione al Collega e dalla messa a disposizione, per scelta ed impulso del nostro Consiglio, di una serie di servizi di supporto, alla Persona ed al Professionista.

Abbiamo cercato di incrementarli ulteriormente, questi servizi, mettendo a disposizione strumenti quali il **"Fondo Solidarietà Colleghi"**, la **"Banca del tempo"**, il **"Chi si cerca si trova"** e **"Commercialisti in rete"**. Ma anche pianificando, senza soluzione di continuità, sportelli di confronto consulenziale sulle materie di interesse professionale, istituzionale e previdenziale che sono stati – e sono – di riferimento per molti Colleghi.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 190 alla 218).



9. I SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI

a cura del Comitato di Presidenza

Complementare allo svolgimento della funzione istituzionale demandata, *ex lege*, agli Ordini Professionali territoriali, vi è un'ulteriore attività che, seppure non sancita specificatamente da alcuna norma di Legge, è a nostro giudizio parimenti rilevante, ovvero l'impegno dell'Ordine Professionale al servizio all'Iscritto – Professionista e Tirocinante – peculiarità fondante e distintiva del Modello Torino, fortemente voluto dal nostro *Past President* Aldo Milanese e, raccogliendo la sua eredità, portata avanti ed accresciuta con convinzione da noi tutti.

Nella fattispecie:

- ▶ la Segreteria dell'Ordine ha assunto, a regime, quale stabilmente alternativa alla lavorazione materiale, neo prassi **di modalità telematica di gestione di tutte le istanze istituzionali** (movimentazione nell'Albo, nella Sezione Speciale STP, nell'Elenco delle Associazioni Professionali, nell'Elenco degli Esperti Indipendenti, nel Registro dei Praticanti; verifica semestrale del libretto del tirocinio; parere di congruità e liquidazione parcelle; rendicontazioni FPC e FRL; richiesta di CNS e BK con e senza il ruolo);
- ▶ **il riscontro ai quesiti** giunti attraverso la casella di posta elettronica istituzionale avviene **quotidianamente** come pure, con la medesima tempistica, è avviato il riscontro telefonico con gli Iscritti che ne hanno fatto richiesta;
- ▶ **le attività divulgative e formative convivono in modalità in presenza, in webinar live ed on demand. Infatti tutti gli eventi istituzionali a cura dell'Ordine, salvo alcune eccezioni individualmente evidenziate, sono fruibili:**

IN DIRETTA:

l'evento si svolge in presenza, presso la sede dell'Ordine, previa prenotazione *online*. Il caricamento dei crediti formativi maturati dai partecipanti è disposto dalla Segreteria dell'Ordine.

ATTRAVERSO IL CANALE YOUTUBE DELL'ODCEC DI TORINO:

il medesimo evento viene pubblicato nel canale *youtube* del nostro Ordine, di norma nelle 48 ore successive la diretta in sala. La fruizione non riconosce crediti formativi professionali, salvo il tetto annuale (in numero di 10) che può essere autocertificato e caricato nell'area riservata del nostro sito direttamente dall'interessato, scegliendo l'opzione "attività formativa particolare".

ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA DEL SITO DELL'ODCEC DI TORINO WWW.ODCEC.TORINO.IT, IN E-LEARNING ON DEMAND:

entro la settimana successiva lo svolgimento in sala, il medesimo evento può essere fruito *on demand* – sino al 31 dicembre 2025, salvo diverse precisazioni – attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it. Il caricamento dei crediti formativi maturati è disposto dalla Segreteria dell'Ordine, entro la settimana successiva la fruizione.

Pertanto tre modalità diverse per seguire il medesimo evento, al fine di soddisfare, per quanto più possibile, tutte le esigenze;

- ▶ **sono stati intensificati gli sportelli di ascolto** – in presenza, ovvero telefonici – curati dal Presidente, dalla Consigliera Segretaria, dai Consiglieri dell'Ordine, dai Referenti e dai Delegati, su tematiche specifiche di interesse **professionale, previdenziale ed assistenziale** ma anche di supporto materiale, attraverso l'istituzione del **Fondo Solidarietà Colleghi**, in merito al quale vi abbiamo già riferito nel capitolo n. 1. La scelta del Consiglio dell'Ordine di non disporre una generalizzata riduzione dell'ammontare della quota annuale – che, proprio perché massificata, non avrebbe potuto avere che una quantificazione meramente simbolica – ma di posticiparne, in maniera diffusa, i termini di versamento e di favorire il concreto ed ampio supporto di coloro che si trovassero in reale difficoltà, è stata confermata anche nel 2024;
- ▶ **è stato promosso l'utilizzo gratuito di banche dati professionali;**
- ▶ **sono state sottoscritte convenzioni** anche finalizzate a calmierare le condizioni di erogazione di servizi di acquisto di prestazioni o prodotti;
- ▶ **è stata fornita gratuitamente consulenza professionale continuativa di esperto in materia di sicurezza;**
- ▶ sono stati organizzati, con l'ausilio del Gruppo di Lavoro **PERSONA E PROFESSIONE**, coordinato dalla Collega **Emanuela BARRERI**, anche Psicologa del lavoro, *webinar* ed incontri in presenza, di periodicità pressoché quindicinale, nell'intento di fornire, agli Iscritti, un supporto motivazionale e di condivisione.

9.1. IL FRONT OFFICE - IL BACK OFFICE - I CONTATTI

La Segreteria è composta da sette dipendenti, tutte di genere femminile ed assunte a tempo indeterminato: svolge la funzione amministrativa demandata dal Consiglio dell'Ordine; dal Consiglio e dai Collegi di Disciplina; dal Consiglio della Fondazione Piccatti-Milanese; dal Comitato Pari Opportunità.

Lorella Testa

Direzione di Segreteria:
 - Consiglio dell'Ordine
 - Consiglio e Collegi di Disciplina
 - Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
 - CPO

Front office Carla Fiore
 Claudia Gambino
 Milena Oddone
 Laura Regis
 Valentina Scarcia
 Emanuela Viotto

Carla Fiore

Tenuta dell'Albo Professionale
 Liquidazione parcelle e pareri di congruità

Claudia Gambino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

Milena Oddone

Tenuta del Registro dei Praticanti – Scuola di formazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

Laura Regis

Formazione professionale continua – Back office

Valentina Scarcia

Centralino – Archivio
 Formazione professionale continua

Emanuela Viotto

Formazione professionale continua – Consiglio e Collegi di Disciplina

Gli Uffici della Segreteria dell'Ordine sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

L'attività amministrativa è di norma protratta altresì per l'intera durata degli eventi convegnistici svolti in presenza presso la Sede dell'Ordine od in sale esterne, al fine di fornire adeguata assistenza agli Iscritti.

Le richieste e comunicazioni PEC ed e-mail che giungono ai nostri Uffici sono, su base annua, circa 1100 al giorno (delle quali il 98% proveniente da Colleghi e Tirocinanti ed il 2% da terzi), cui la Segreteria dà riscontro in tempo reale e comunque entro 24 ore dalla relativa ricezione.

Il tempestivo riscontro alle comunicazioni PEC ed e-mail è stato garantito anche durante il periodo di chiusura festiva e feriale degli Uffici, per fare fronte ad eventuali urgenze o straordinarietà.

Sede legale ed operativa

Via Carlo Alberto, 59 – 10123 Torino

C.F.:

97697860019

Recapiti telefonici e telefax:

Telefono 011 812.18.73 r.a.

Telefax 011 812.19.58

Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni in materia di *whistleblowing*con accesso dal *link* "chi siamo", in *home page* del sito www.odcec.torino.it**Indirizzi e-mail:**segreteria@odcec.torino.itconsigliodisciplina@odcec.torino.itfondazionepiccattimilanese@odcec.torino.itfpc@odcec.torino.itsportelloprevidenziale@odcec.torino.itantiriciclaggio@odcec.torino.itgruppoproblematichelavoro@odcec.torino.itsicurezzaalavoro@odcec.torino.itaccessocivico@odcec.torino.it**Indirizzi PEC:**segreteria@odcec.torino.legalmail.itconsigliodisciplina@odcec.torino.legalmail.itfondazione@odcec.torino.legalmail.it**Portale di Categoria:**www.odcec.torino.it

Tutti i contatti telefonici, in entrata, che giungono al nostro centralino, sono riportati, in maniera analitica, su apposito registro, al fine sia di individuare il richiedente in caso di necessità di aggiornamento, sia di catalogare i quesiti maggiormente ricorrenti, fornendo così indicazioni, in forma diffusa, sui notiziari dell'Ordine.

Proprio a tale fine viene settimanalmente circolarizzata la rubrica **FAQ DELLA SEGRETERIA**, nella quale sono riportati e sviluppati temi di collettivo interesse e sono rammentate le scadenze istituzionali.

9.2. L'ATTIVITÀ INFORMATIVA E DIVULGATIVA INTERNA ED ESTERNA ALLA CATEGORIA

Savoir faire e faire savoir devono andare di pari passo.

Fare e non comunicare tempestivamente quanto fatto, rischia di limitare sensibilmente l'efficacia dell'operato.

Per questo l'impegno del nostro Consiglio dell'Ordine è orientato altresì al potenziamento dei canali di diffusione delle notizie di interesse istituzionale all'interno ed all'esterno della Categoria.

L'ATTIVITA' INFORMATIVA E DIVULGATIVA INTERNA A FAVORE DEGLI ISCRITTI

Ecco i principali canali di riferimento:

LE CIRCOLARI INFORMATIVE A BENEFICIO DI PROFESSIONISTI E TIROCINANTI

- **208** quelle relative all'anno 2024, cui vanno ad aggiungersi:
- **le circolari settimanali dedicate alla materia della finanza agevolata**, con tabella di riepilogo analitico circa le misure attive: per tema, per settore merceologico, per termini di scadenza. Tale servizio è arricchito da ulteriore convenzione con Open – di gratuita fruizione per i nostri Iscritti – che consente di accedere a banche dati con elevati parametri di ricerca e selezione;
- **le circolari periodiche circa le misure in essere di accesso al credito**, a cura di Finpiemonte;
- **le circolari settimanali intitolate alla materia giuslavoristica, previdenziale ed assistenziale – INPS ed INAIL;**
- **le circolari settimanali di riepilogo delle informative a cura dell'Agenzia delle Entrate** (inclusi gli interpelli pubblicati) e del **Registro delle Imprese;**
- **le circolari mensili in materia di sicurezza sul lavoro;**
- **le circolari trimestrali in materia previdenziale ed assistenziale**, curate dai Delegati territoriali presso le Casse Previdenziali. Al fine di meglio indirizzare i Colleghi, ad integrazione dell'assistenza telefonica *one to one*, sono state elaborate informative, trasmesse *webinar* monotematici ed organizzati eventi in presenza – anche con l'intervento dei funzionari CDC e CNPR – dedicati all'attività previdenziale ed assistenziale erogata dalle rispettive Casse.

Nel 2024 è proseguito altresì l'invio di **informative monotematiche**, riprodotto in più occasioni durante l'anno, in forma aggiornata, concernenti questioni di carattere collettivo e continuativo.

A titolo esemplificativo:

- le funzioni di utilizzo del portale e dell'area riservata;
- l'accesso gratuito alle banche dati professionali;
- l'accesso al documento attestante l'iscrizione all'Ordine, gratuitamente richiedibile dall'interessato attraverso l'*home page* del portale www.odcec.torino.it e trasmesso, in tempo reale, sulla casella PEC del Collega;
- le convenzioni istituzionali; le convenzioni strumentali all'attività professionale; le convenzioni sanitarie;
- i *link* di accesso rapido e selettivo del **COME FARE PER**, mensilmente aggiornati ed integrati con l'ausilio delle Istituzioni di riferimento;
- le domande ed offerte di collaborazione professionale del **CHI SI CERCA SI TROVA**, preselezionate dalla Segreteria dell'Ordine;
- i termini di utilizzo del logo istituzionale;
- i termini di rilascio di CNS con il ruolo, di tesserini di iscrizione all'Ordine e per l'accesso al Tribunale di Torino, di sigilli personali identificativi, di diplomi;
- le indicazioni in materia di revisione legale e di FRL, anche di sostenibilità;
- le indicazioni in materia di revisione enti locali;
- i Gruppi di Lavoro istituzionali e le modalità di accesso.

LE CIRCOLARI INFORMATIVE DEDICATE AI TIROCINANTI

- **4** quelle relative all'anno 2024, di cadenza trimestrale. Sono indirizzate agli Iscritti nel Registro dei Praticanti – ed a coloro che hanno concluso il tirocinio professionale ma non hanno ancora conseguito l'abilitazione – e sono relative, in via prioritaria: all'evidenziazione di tematiche attinenti lo svolgimento del tirocinio professionale e del tirocinio revisore legale; alla programmazione didattica della Scuola Piccatti-Milanese; alla preparazione degli esami di abilitazione professionale ed alla funzione di revisore legale; alla previdenza del Tirocinante; alle attività formative in convenzione.

LE GUIDE INFORMATIVE

- Guida all'utilizzo del sito;
- guida all'utilizzo del sito – Estratto FPC e FRL;
- guide di periodicità mensile, finalizzate ad agevolare la rapida consultazione di contatti, reca-

piti e convenzioni in atto, relative alle principali Istituzioni con le quali ci si rapporta nel quotidiano professionale – ovvero Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Corti di Giustizia Tributaria, Registro Imprese, INPS – anche reperibili, con aggiornamento continuativo, nel box **COME FARE PER**, in *home page* del portale di Categoria.

A tale *link* potete inoltre trovare, distinte per fattispecie: modulistica, modalità e termini di presentazione delle istanze alla Segreteria dell'Ordine.

Le casistiche individuate ed oggetto di analisi sono le seguenti:

ACCESSO PORTALE SPORTELLLO UNICO IMMIGRAZIONE

ALBO AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

ALBO CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO

ALBO ODCEC IN PDF

ALBO PERITI

ESPERTI INDIPENDENTI CCIAA

TRIBUNALE IVREA - ELENCO ARBITRI

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

ATTIVITA' GIUSLAVORISTICA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

FPC - MODALITA' FRUIZIONE EVENTI

FPC E SPECIALISTICA - LINEE GUIDA

LETTERA INCARICO PROFESSIONALE

LIQUIDAZIONI PARCELLE

MODIFICA DATI PROFESSIONISTA

PARERI DI CONGRUITA'

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO

REGISTRO PRATICANTI

RICHIESTA CERTIFICATI

RICHIESTA CNS CON RUOLO

RICHIESTA DIPLOMA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

RICHIESTA DISTINTIVO

RICHIESTA SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

LE COMUNICAZIONI DEDICATE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA

- **L'agenda del mese:**
calendario dei principali eventi programmati dal nostro Ordine, trasmesso nell'ultima decade del mese precedente quello di riferimento, con l'indicazione, evento per evento, della materia FPC e del gruppo di materie FRL di riferimento. Al fine di supportare il Collega nella programmazione della propria attività formativa, anche nel 2024 le agende sono state elaborate e diffuse per data e per temi, con distinti riepiloghi relativi all'organizzazione di: eventi in presenza e *webinar live* ODCEC; eventi *on demand* ODCEC; eventi CNDCEC; eventi MEF; fruizione del canale *youtube* dell'ODCEC; sportelli tematici;
- **la programmazione istituzionale della settimana:**
riepilogo settimanale degli eventi formativi, a cura dell'Ordine, previsti per la settimana immediatamente prossima, con indicazione del programma dei lavori, delle modalità di adesione e di fruizione;
- **il programma formativo professionale, revisione legale e revisione enti locali:**
pubblicato, con cadenza quindicinale, anche al fine di agevolare il Collega nel reperire dati ed informazioni inerenti eventi non istituzionali. E' prevista, nella fattispecie, l'evidenziazione, per ogni evento: del codice identificativo, dei crediti validati dal CNDCEC ai fini della FPC e della FRL, con la specificazione del numero dei crediti riconosciuti per la fruizione dell'evento, della relativa tipologia di materie FPC e di Gruppo FRL. È attiva la funzione di ricerca all'interno

dell'elaborato. Inoltre, nell'intento di fornire un'informativa costante e sempre aggiornata, è prevista altresì l'evidenziazione di eventuale accreditamento, a cura del CNDCEC, per materie – o gruppi di materie – differenti rispetto alla originaria indicazione. Va precisato che tale funzione ha unicamente finalità conoscitive, posto che il caricamento di tutti i crediti formativi (professionali, revisione legale, revisione di sostenibilità, revisione enti locali) conseguiti a fronte della partecipazione a qualunque evento formativo, purchè accreditato, è curato dalla Segreteria dell'Ordine.

Le informative a cura del nostro Ordine vengono inviate a mezzo posta elettronica e sono contestualmente pubblicate sul sito, corredate altresì da un sommario per temi, rendendo così più sollecita l'informazione ed agevole la ricerca all'interno del portale medesimo.

Il layout delle informative consente di rilevare le tematiche trattate e di valutarne l'interesse immediato; lo strumento di invio non è invasivo; la frequenza è intensa al fine di limitare l'invio di circolari di contenuto eccessivamente articolato.

IL SITO INTERNET WWW.ODCEC.TORINO.IT

Il sito viene aggiornato, a cura della Segreteria dell'Ordine, con cadenza quotidiana.

Vi rimandiamo al successivo punto 9.3. per l'approfondimento dei servizi e delle funzionalità previsti. Ancora nel 2024 l'area riservata del portale è stata ulteriormente arricchita di neo opzioni in *back office*, richieste in funzione degli adempimenti aggiuntivi introdotti in materia di formazione professionale e di revisione legale, tra le quali l'introduzione del tetto annuale di riconoscimento dei crediti FRL per alcune materie, previsto dal MEF. Ulteriori implementazioni sono state rilasciate nella sezione relativa alla fruizione formativa in remoto, in diretta oppure *on demand*, sia in termini di ricezione del *webinar* che di autocertificazione di partecipazione a distanza che, ancora, di caricamento dei crediti formativi maturati. Stiamo da tempo lavorando alla *release* del neo portale di Categoria, al fine di ottimizzare esigenze istituzionali e neo istanze emerse anche a fronte delle novelle modalità operative e di erogazione dei servizi. La messa *online* è prevista per l'anno 2025.

IL FRONT OFFICE DELLA SEGRETERIA ED I MESSAGGI AI NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL E PEC

I relativi riferimenti sono riepilogati al precedente punto.

LA PRESENZA ISTITUZIONALE CONTINUATIVA

Il Consiglio dell'Ordine ha previsto sistematicamente in modalità telefonica oppure in collegamento remoto:

- **gli incontri di Sportello del Presidente**, programmati con cadenza quindicinale, al fine di agevolare la rappresentazione, a cura dei Collegi, di istanze o tematiche;
- **gli incontri di Sportello della Consigliera Segretaria**, programmati *on demand*;
- **la calendarizzazione di incontri** almeno quindicinali **con i Delegati Previdenziali**;
- **la calendarizzazione di sportelli *on demand*, curati dai Referenti**, in materia di compensi, incompatibilità, antiriciclaggio, giuslavoristica, fiscalità e fiscalità immobiliare;
- **la pianificazione di iniziative istituzionali** sul territorio.

L'ATTIVITA' INFORMATIVA E DIVULGATIVA ESTERNA, A BENEFICIO DELLA FIGURA E DEL RUOLO PUBBLICO DEL COMMERCIALISTA E DELL'ESPERTO CONTABILE

Siamo convinti che l'operato quotidiano di ognuno di noi – etico, professionale, competente, organizzato – ne sia il miglior *testimonial*. La reputazione professionale si crea giorno per giorno, si consolida nel tempo, si diffonde sui territori, creando contaminazione virtuosa.

Vale per i singoli Professionisti ma anche per la Categoria tutta, intesa nella sua globalità.

Stiamo infatti lavorando al progetto **DICONO DI NOI**, al fine di raccogliere testimonianze di terzi – istituzioni ed imprenditori – dalle quali evincere portata e ruolo del Professionista nel raggiungimento e

consolidamento di un risultato imprenditoriale o di un progetto istituzionale.

Per quanto di portata istituzionale, va evidenziato il fattivo contributo al potenziamento dell'immagine pubblica e sociale della Professione, nella percezione della collettività, attraverso il sostegno stabile e continuativo offerto da molti Colleghi che curano, con spirito di servizio e volontariato, gli sportelli di informazione Chiedi al Commercialista, diffusi sul territorio, ed i progetti di educazione alla legalità fiscale (nelle scuole elementari) e di orientamento scuola lavoro (negli istituti secondari), in merito ai quali meglio vi riferiremo in capitolo a seguire.

LA DIFFUSIONE DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO E LA COMUNICAZIONE DI LEGGE DEI DATI PROFESSIONALI

Il primo lunedì di ogni mese viene effettuata la trasmissione, a tutti gli Iscritti, a mezzo e-mail, dell'edizione in .pdf dell'Albo, per un costante aggiornamento nella comunicazione dei dati di movimento nell'Ordine ed anagrafici.

Entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dall'art. 34, comma 3, dell'Ordinamento Professionale, l'Albo viene inviato altresì a Ministero della Giustizia, Presidenti della Corte d'Appello e dei Tribunali competenti per circoscrizione, CNDCEC ed ODCEC d'Italia.

I dati riportati nell'Albo Professionale vengono inoltre comunicati: ad INI PEC (quotidianamente); a RegInde (settimanalmente); all'Agenzia delle Entrate (quadrimestralmente); all'INPS (mensilmente); alle Corti di Giustizia Tributaria (mensilmente).

Al fine di ottimizzare i costi si è ritenuto di limitare la pubblicazione cartacea dell'Albo a copie di utilità istituzionale ovvero su richiesta dell'Iscritto, con aggiornamento trimestrale; si precisa, al riguardo, che attraverso l'area dedicata del portale di Categoria

<http://www.odcec.torino.it>

è possibile disporre autonomamente la stampa aggiornata dell'Albo Professionale, o di relativa sezione o categoria, in versione .pdf.

L'UFFICIO STAMPA DELL'ODCEC DI TORINO

Il nostro Ordine si avvale, in maniera continuativa, dell'ausilio del proprio addetto stampa, **Edoardo GIROLA**. Per contatti: girola.edoardo@gmail.com

Nel portale di Categoria www.odcec.torino.it è prevista un'area destinata all'Ufficio Stampa ed alle Pubblicazioni.

In tale sezione trovate comunicati e rassegna stampa relativi ad alcune delle iniziative di matrice istituzionale promosse dal nostro Ordine, nonché le pubblicazioni predisposte dai Gruppi di Lavoro, le immagini di interesse (tra le quali i loghi dell'Ordine – il cui utilizzo da parte degli Iscritti, per finalità professionali, è autorizzato e caldeggiato – e della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese) ed i contatti utili.

LE COMUNICAZIONI INFORMATIVE PUBBLICATE SULLA STAMPA QUOTIDIANA

Come noto, il nostro Consiglio dell'Ordine, nel piano che si è dato, di tutela del titolo e della funzione professionale del Commercialista e dell'Esperto Contabile, fa ricorso, ormai da tempo, anche alle testate giornalistiche, televisive e di carta stampata, con un'opera, continuativa e non intermittente, di sensibilizzazione della collettività e dell'opinione pubblica, che trae il proprio fondamento da tre evidenze sulle quali si erge la nostra reputazione pubblica:

qual è il percorso di studi e tirocinio propedeutico all'iscrizione all'Ordine;

quali sono gli obblighi, normativi e deontologici, in capo all'Iscritto all'Ordine;

quali sono le funzioni professionali e sociali svolte dall'Iscritto all'Ordine.

Insomma uno *screening* sul "chi siamo", senza comparazioni né paragoni, sulle competenze e specia-

Facciamo rete

È una scelta, equivale a coordinarsi per poter condividere e mettersi in connessione **per crescere, migliorare ed essere forti**

per essere rete

Una rete di qualità ha nodi ben saldi, si flette, si adatta e non si rompe, anzi, raccoglie e sostiene **per far crescere, migliorare e rendere forti** le realtà, economiche e non, che si affidano al Commercialista



Abbiamo nodi da fare e da sciogliere
secondo un preciso Ordine



www.odcec.torino.it

Controlla che il Professionista a cui ti affidi sia Iscritto all'Ordine

UN COMMERCIALISTA ISCRITTO ALL'ORDINE HA DEGLI OBBLIGHI PROFESSIONALI CHE GARANTISCONO UNA CONSULENZA QUALIFICATA

	Laurea	(3 anni)	+
	Laurea Magistrale	(2 anni)	+
	Tirocinio	(18 mesi)	+
	Esame di Stato/ Iscrizione all'Ordine	(1 anno)	+
	Etica e deontologia	(tutta la vita)	+
	Formazione Professionale	(tutta la vita)	+
	Aggiornamento	(tutta la vita)	+
	Obbligo assicurativo	(tutta la vita)	=

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino

[Ente pubblico non economico sotto l'egida del Ministero della Giustizia]



www.odcec.torino.it

Controlla sul sito che il consulente a cui ti affidi sia un commercialista

lizzazioni professionali.

L'informazione curata anche sulle testate giornalistiche ci consente di raggiungere i nostri interlocutori e di fare in modo che siano messi in condizione di scegliere, in autonomia, a chi rapportarsi, scevri dai condizionamenti propri dei luoghi comuni e, talvolta, dalla non conoscenza.

L'attenzione che negli ultimi tempi viene riservata alle iniziative ordinarie ci invoglia a proseguire nel senso intrapreso.

I SOCIAL MEDIA

Nel corso del 2024 sono stati ulteriormente implementati i contenuti del **CANALE YOUTUBE** del nostro Ordine, strumento di divulgazione interno ed esterno alla Categoria.

Attualmente sono disponibili:

FISCALITÀ	29 eventi
NON PROFIT E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	26 eventi
ENTI PUBBLICI E LOCALI	15 eventi
CONTENZIOSO TRIBUTARIO	16 eventi
ECONOMIA CIRCOLARE	10 eventi
ESG	11 eventi
GIUSLAVORO	12 eventi
CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA	8 eventi
MISCELLANEA	79 eventi
TOTALE	206 eventi

per un totale di circa 90.000 visualizzazioni.

Nel marzo del 2024 è stata attivata la pagina **LINKEDIN** del nostro Ordine, che vi invitiamo a visitare e condividere per una più ampia ed eterogenea diffusione delle iniziative, non solo formative, promosse dal nostro Ordine.

Ad oggi registriamo: 1.182 follower; 1.609 reazioni (like) e 34 commenti.

9.3. IL SITO INTERNET

Il portale costituisce, in maniera inequivocabile, il veicolo divulgativo, interno ed esterno alla Categoria, di maggiore portata relazionale, sia in termini di efficacia che di diffusione ed impatto massivo; per tale ragione l'attenzione ai contenuti pubblicati è molto elevata, così come la tempistica di aggiornamento, disposto quotidianamente dalla Segreteria dell'Ordine.

Per l'utenza esterna, il sito rappresenta:

in primis, lo strumento principe di consultazione circa il riscontro di appartenenza all'Ordine Professionale; per tale ragione, in *home page*, è stato attivato il **link VERIFICA L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL TUO CONSULENTE**, un collegamento rapido e diretto, a beneficio di Imprese e Privati, per disporre le verifiche del caso. *Link* dedicato, sempre in *home page*, consente alla **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** di disporre analogo controllo mentre per i **TERZI INTERESSATI**, scegliendo il banner "Amministrazione trasparente", è possibile essere informati, in maniera semplice, tem-

pestiva e completa, circa l'attività ordinistica, facendo altresì ricorso – se del caso ed avendone titolo – all'istituto dell'accesso civico, per proporre istanze documentali motivate;

quindi, un ambiente nel quale reperire, anche in box tematici, indicazioni circa i progetti di estrazione sociale, promossi dal nostro Consiglio, al fine di accedervi (a titolo esemplificativo: Sportello di consulenza di primo livello "Chiedi al Commercialista"; lezioni alle scuole elementari "Tasse?!! Ce le racconta il Commercialista"; moduli di orientamento scuola lavoro; incontri di legalità fiscale) oppure proporre la propria collaborazione (attraverso l'area segnalazioni di Professionisti, Tirocinanti e Dipendenti, pensata per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di risorse all'interno dello studio professionale);

o, *ancora*, un portale di raccolta di notizie, atti, documenti di natura prevalentemente fiscale e tributaria.

Per gli studenti, il sito rappresenta:

uno strumento per conoscere: la Professione del Commercialista e dell'Esperto Contabile; il percorso di studi e di tirocinio da intraprendere per accedere all'esame di abilitazione; *l'iter*, i recapiti, la modulistica di riferimento.

Per i Colleghi e per i Tirocinanti iscritti al nostro Ordine, il sito rappresenta:

tutto quanto sopra illustrato, ma anche il mezzo di erogazione di servizi istituzionali dedicati, quali:

- **il rilascio di attestazioni di iscrizione all'Ordine**, disposto *online*, con invio di relativo documento, in tempo reale, sulla casella PEC del Professionista;
- **l'accesso al software MANDATO**, per l'elaborazione di lettere di incarico professionale, distinte per tipologia di prestazione;
- **le convenzioni in essere in ambito RC professionale**, sottoscritte a livello nazionale e locale;
- **il calendario dei convegni**, un'agenda aggiornata dell'offerta formativa istituzionale con l'indicazione, data per data ed evento per evento, del programma dei lavori e della documentazione resa disponibile dai Relatori;
- **l'area segnalazioni di Professionisti, Tirocinanti e Dipendenti**, ideata per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di risorse all'interno dello studio professionale. A tale opzione, di candidatura volontaria e non selezionata, si va ad affiancare il servizio **CHI SI CERCA SI TROVA**, circa il quale riferiremo nelle pagine a venire;
- **il box relativo al protocollo Praticanti Torino**, ove reperire il modello di svolgimento di praticantato in convenzione, redatto in collaborazione con la UGDCEC di Torino, e l'elenco dei Professionisti e Studi aderenti, condividendo presupposti, regole e finalità già narrati al capitolo 3;
- **l'area riservata**, attraverso la quale: disporre la prenotazione ad eventi formativi; disporre la prenotazione e la fruizione di eventi formativi a distanza; visualizzare e/o stampare i riepiloghi formativi annuali o triennali per FPC e FRP; disporre l'invio periodico delle attestazioni di possesso dei requisiti di Legge e di compatibilità ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Ordine; accedere al materiale didattico della Scuola di formazione Piccatti-Milanese ed ai testi delle sessioni d'esame di Stato di abilitazione professionale e revisione legale; richiedere i certificati di residenza attraverso il *link* Torino Facile.

Le rilevazioni statistiche di accesso ci sono certamente di ausilio nell'estendere ed ulteriormente caratterizzare servizi e contenuti.

Anche in tale ottica, stiamo lavorando ad una nuova edizione del portale che farà seguito al rilascio di aggiornamenti per singole aree, già disposto nel corso degli ultimi anni.

Tra le novità previste *online* nel corso del 2024, un'area di accesso ai contenuti formativi e di aggiornamento dedicata ai dipendenti degli studi professionali ed il riepilogo dei crediti formativi maturati con raggruppamento non solo per FPC e FRL ma anche per revisione enti locali.

HOME PAGE DEL PORTALE DELL'ORDINE

<http://www.odcec.torino.it>

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

ACCESSO AREE RISERVATE

FORMAZIONE

REGISTRO PRATICANTI SCUOLA "PIERO PICCATI E ALDO MILANESE" TESTI ESAMI DI STATO

Inserite i vostri userid e password per l'area di interesse: il sistema effettuerà automaticamente l'accesso all'area desiderata

Login

Password

Hai dimenticato la password? [Recupera password](#)

NEWS IN PRIMO PIANO

CHI SIAMO

NORME E REGOLAMENTI

ALBO PROFESSIONALE

MODULISTICA

CIRCOLARI E INFORMATIVE

PROGRAMMAZIONE E CONVEGNI

GRUPPI DI LAVORO

TAVOLI DI LAVORO E SPORTELLI ISTITUZIONALI

CONVENZIONI ISTITUZIONALI E STRUMENTALI ALLA PROFESSIONE

BANCA DEL TEMPO E BANDI

SEGNALAZIONI DI PROFESSIONISTI, TIROCINANTI E DIPENDENTI

LINK UTILI

UFFICIO STAMPA E PUBBLICAZIONI

FONDAZIONE PIERO PICCATI E ALDO MILANESE

MODULISTICA

I fac simili per la presentazione di istanze istituzionali ed i link per richiedere:

- Certificato d'iscrizione
- Riepilogo anagrafiche

COME FARE PER...

Trovate le indicazioni operative per presentare istanze alla Segreteria dell'Ordine e agli Enti di consueto rapporto professionale per gli Iscritti.

CONVEGNI

Gli atti e le slides dei convegni istituzionali relativi all'anno in corso ed alle due annualità precedenti.

IN PRIMO PIANO

CALENDARIO CONVEGNI

L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

FEED INFORMATIVI

Bonus locazioni anche per immobili abitativi

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito si applica a prescindere dalla categoria catastale.

[Eutekne.info](#)

VERIFICA L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL TUO CONSULENTE

[clicca qui](#)

I COMMERCIALISTI UTILI AL PAESE.

[visualizza](#)

[scarica](#)

DAL CNDC

News

Circolari

Note informative

Studi e ricerche

NOVITÀ: Aggiornamenti al

gg/mm/aa

- Convegni. La formazione del Revisore degli Enti Locali
- Convegni. La formazione del Revisore degli Enti Locali
- Convegni. La formazione del Revisore degli Enti Locali
- Convegni. Tecniche distress per il benessere personale e professionale - Secondo incontro
- Convegni. La comunicazione negli studi professionali
- Convegni. Il rating in una prospettiva interdisciplinare
- Convegni. Tecniche distress per il benessere personale e professionale - Primo incontro

gg/mm/aa

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

[Entra](#)

I PIÙ LETTI

News. Esami di abilitazione professionale - Sessione luglio 2020

Circolari e notiziari. ODCEC di Torino - Circolare informativa 43/2020 in data 10 aprile 2020

Circolari e notiziari. ODCEC di Torino - Circolare informativa 54/2020 in data 27 aprile 2020

REGISTRO REVISORI LEGALI E PRATICANTI REVISORI LEGALI

[clicca qui](#)

SPORTELLI CHIEDI AL COMMERCIALISTA

[clicca qui](#)

ORIENTAMENTO SCUOLA LAVORO

[clicca qui](#)

TASSE!?!? CE LE RACCONTA IL COMMERCIALISTA

[clicca qui](#)

5xMILLE

SUGGERISCI E SCEGLI A CHI DONARLO

[CONSULTA L'ELENCO](#)

[clicca qui](#)

OCC MODELLO TORINO

Ente terzo, imparziale e indipendente a cui persone fisiche e giuridiche indebitate possono rivolgersi per trovare la soluzione al loro problema.

SCOPRI DI PIÙ

SIETE UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

[cliccate QUI per richiedere l'elenco delle e-mail PEC dei nostri Iscritti](#)

EUTEKNE!INFO

IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

La soluzione in tasca

SAF

Piemonte • Valle d'Aosta

MANDATO

AREA RISERVATA DEL PORTALE DELL'ORDINE

<http://www.odcec.torino.it>

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Torino

BENVENUTO [logout]

Messaggi [0]

[Vuoi modificare le credenziali?](#)

[AUTOCERTIFICAZIONI](#)

[GESTIONE AREA DOCUMENTALE](#)

► Scarica la guida all'utilizzo dell'area documentale

[FORMAZIONE](#)

[Iscrizione eventi formativi in sala](#)

[Riepilogo iscrizioni eventi formativi in sala](#)

[Fruizione eventi formativi a distanza](#)

[Iscrizione e fruizione eventi formativi a distanza MAP](#)

[Inserimento crediti formativi](#)

[Gestione crediti FPC](#)

[Gestione crediti FRL](#)

[REGISTRO PRATICANTI E SCUOLA DI FORMAZIONE "PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE"](#)

[Norme e regolamenti](#)

[News praticanti](#)

[CORSI PREPARATORI ESAMI DI STATO](#)

[2020](#) [2019](#) [2018](#)

[Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese](#)

[Modulo Speciale di preparazione all'Esame di Stato - sessione primavera](#)

[ESAMI DI STATO COME ISCRIVERSI](#)

► [Dottore Commercialista](#)

► [Esperto Contabile](#)

► [Revisore Legale](#)

[TESTI D'ESAME](#)

► [Dottore Commercialista](#)

► [Esperto Contabile](#)

► [Revisore Legale](#)

[accesso a Torinofacile.it](#)

[FEED INFORMATIVI](#)

Bonus locazioni anche per immobili abitativi

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito si applica a prescindere dalla categoria catastale.
[Eutekne.info](#)



VERIFICA L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL TUO CONSULENTE

[clicca qui](#)

[NEWS IN PRIMO PIANO](#)

[CHI SIAMO](#)

[NORME E REGOLAMENTI](#)

[ALBO PROFESSIONALE](#)

[MODULISTICA](#)

[CIRCOLARI E INFORMATIVE](#)

[PROGRAMMAZIONE E CONVEGNI](#)

[GRUPPI DI LAVORO](#)

[TAVOLI DI LAVORO E SPORTELLI ISTITUZIONALI](#)

[CONVENZIONI ISTITUZIONALI E STRUMENTALI ALLA PROFESSIONE](#)

[BANCA DEL TEMPO E BANDI](#)

[SEGNALAZIONI DI PROFESSIONISTI, TIROCINANTI E DIPENDENTI](#)

[LINK UTILI](#)

[UFFICIO STAMPA E PUBBLICAZIONI](#)

[FONDAZIONE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE](#)

[DAL CNDCCEC](#)

[News](#)

[Circolari](#)

[Note informative](#)

[Studi e ricerche](#)



Responsabilità Civile Professionale Area Preventivi

► [Normativa](#)

► [Informative](#)

► [Convenzione AON - ODCEC di Torino](#)

► [Condizioni per neo Iscritti \(primi tre anni di iscrizione\)](#)

Elaborazione modelli 730 precompilati

► [Garanzia A](#)

► [Garanzia C1](#)

► [Attivazione di Infopoint a Torino](#)

[MODULISTICA](#)

I fac simili per la presentazione di istanze istituzionali ed i link per richiedere:

- [Certificato d'iscrizione](#)
- [Riepilogo anagrafiche](#)

[COME FARE PER...](#)

Trovate le indicazioni operative per presentare istanze alla Segreteria dell'Ordine e agli Enti di consueto rapporto professionale per gli Iscritti.

[CONVEGNI](#)

Gli atti e le slides dei convegni istituzionali relativi all'anno in corso ed alle due annualità precedenti.

[IN PRIMO PIANO](#)



[CALENDARIO CONVEGNI](#)

L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

FORUM ALDO MILANESE

NOVITÀ: Aggiornamenti al

[gg/mm/aa](#)

► **Convegni.** La formazione del Revisore degli Enti Locali

[gg/mm/aa](#)

► **Convegni.** La formazione del Revisore degli Enti Locali

[gg/mm/aa](#)

► **Convegni.** La formazione del Revisore degli Enti Locali

[gg/mm/aa](#)

► **Convegni.** Tecniche destress per il benessere personale e professionale - Secondo incontro

[gg/mm/aa](#)

► **Convegni.** La comunicazione negli studi professionali

[gg/mm/aa](#)

► **Convegni.** Il rating in una prospettiva interdisciplinare

► **Convegni.** Tecniche destress per il benessere personale e professionale - Primo incontro

[gg/mm/aa](#)

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

[Entra](#)

[I PIÙ LETTI](#)

News. Esami di abilitazione professionale - Sessione luglio 2020

Circolari e notiziari. ODCEC di Torino - Circolare informativa 43/2020 in data 10 aprile 2020

Circolari e notiziari. ODCEC di Torino - Circolare informativa 54/2020 in data 27 aprile 2020

REGISTRO REVISORI LEGALI E PRATICANTI REVISORI LEGALI

[clicca qui](#)

SPORTELLI CHIEDI AL COMMERCIALISTA

[clicca qui](#)

ORIENTAMENTO SCUOLA LAVORO

[clicca qui](#)

TASSE!!? CE LE RACCONTA IL COMMERCIALISTA

[clicca qui](#)

5xMILLE
SUGGERISCI E SCEGLI A CHI DONARLO

[CONSULTA L'ELENCO](#)

[clicca qui](#)



Ente terzo, imparziale e indipendente, a cui persone fisiche e giuridiche indebitate possono rivolgersi per trovare

SIETE UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

[cliccate QUI per richiedere](#)

Apriamo a questo punto della Relazione una piccola parentesi.

Nella pagina a seguire, come promemoria, proponiamo l'indice della "Guida al portale dell'Odcec" (che avete trovato in allegato).

La risoluzione dei problemi attraverso un corretto utilizzo del Portale è un ottimo metodo per risparmiare una tra le cose che più mancano alla nostra categoria:
il tempo.

SOMMARIO

AREA A - AREE RISERVATE

AUTOCERTIFICAZIONI

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

EVENTI FORMATIVI IN SALA

EVENTI FORMATIVI A DISTANZA

INSERIMENTO CREDITI FORMATIVI FPC E FRL

GESTIONE CREDITI FPC - A CURA DELL'ISCRITTO

GESTIONE CREDITI FRL - A CURA DELL'ISCRITTO

REGISTRO PRATICANTI E SCUOLA DI FORMAZIONE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE

ACCESSO A TORINOFACILE.IT

AREA B - BOTTONI DI RAPIDO ACCESSO SU TEMATICHE IN EVIDENZA

RICHIESTA CERTIFICAZIONI ODCEC E MODULISTICA

COME FARE PER...

IN PRIMO PIANO

CONVEGNI E CALENDARIO CONVEGNI

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DAL CNDCEC

NOVITÀ

POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE

SPORTELLI "CHIEDI AL COMMERCIALISTA"

"TASSE!?!? CE LE RACCONTA IL COMMERCIALISTA"

REVISORI LEGALI E PRATICANTI REVISORI LEGALI

È SEMPRE TEMPO DI 5X1000

AREA C - IN CENTRO ALLA HOME PAGE

CHI SIAMO

NORME E REGOLAMENTI

ALBO PROFESSIONALE

CIRCOLARI E INFORMATIVE

PROGRAMMAZIONE E CONVEGNI

GRUPPI DI LAVORO

TAVOLI DI LAVORO E SPORTELLI ISTITUZIONALI

CONVENZIONI ISTITUZIONALI E STRUMENTALI ALLA PROFESSIONE

BANCA DEL TEMPO E BANDI

SEGNALAZIONI DI PROFESSIONISTI E TIROCINANTI

LINK UTILI

UFFICIO STAMPA E PUBBLICAZIONI

9.4. GLI SPORTELLI ED I TAVOLI DI LAVORO ISTITUZIONALI

Questi gli **Sportelli istituzionali** attivi, partecipati e coordinati da Collegi a favore di Collegi, la cui funzione si sostanzia nell'assicurare, all'Iscritto che ne faccia richiesta, supporto nella materia di specifica competenza:

Sportello a cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine

Programmato con frequenza quindicinale, a disposizione dei Collegi interessati a proporre istanze e confronti o per quanto di ulteriore necessità.

È possibile prenotare un appuntamento individuale, contattando la Segreteria dell'Ordine.

Sportello a cura della Consigliera Segretaria del Consiglio dell'Ordine

Programmato *on demand*, a disposizione dei Collegi interessati a proporre istanze e confronti o per quanto di ulteriore necessità.

È possibile prenotare un appuntamento individuale, contattando la Segreteria dell'Ordine.

Sportello a supporto degli Iscritti per l'avvio alla Professione

Curato dal Comitato di Presidenza, ha l'obiettivo di fornire un ausilio informale, "da Collega a Collega", ai neo abilitati ed Iscritti all'Ordine.

Nel *box* dedicato, sul portale di Categoria, è reperibile la documentazione di supporto, fornita ai neo Iscritti, di interesse istituzionale, professionale e previdenziale.

È possibile prenotare un appuntamento individuale, contattando la Segreteria dell'Ordine.

Sportello verifica di fattispecie di incompatibilità, ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005

Curato dalle Consigliere Referenti, si occupa dell'esame e della redazione dei riscontri relativi alle istanze in materia di verifica del possesso dei requisiti di compatibilità con l'esercizio della Professione, in osservanza delle disposizioni vigenti (art. 4 del D.Lgs. 139/2005).

E' introdotta la formula dello "Sportello *on demand*".

Per quesiti: segreteria@odcec.torino.it

Sportello previdenziale

Curato dai Delegati, in collaborazione con le Casse Previdenziali, si occupa dell'esame di questioni in materia previdenziale, sottoposte sia da Collegi che da Tirocinanti.

I Delegati Cassa Dottori Commercialisti sono i Collegi:

Luisella FONTANELLA, Paola Candida MICHELI, Luca QUER, Umberto TERZUOLO e Marco ZICCARDI.

I Delegati Cassa Ragionieri e Periti Commerciali – di riferimento altresì per gli Esperti Contabili – sono i Colleghi:

Giuseppe GARIGLIO, Marina MELELLA, Giovanni Battista PALMISANO e Luca VATTEONE.

I Delegati di entrambe le Casse Previdenziali hanno previsto la redazione di *newsletter* periodiche, con informazioni relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali; alle polizze sanitarie in convenzione; all'agenda delle scadenze; alle novità in materia. Hanno inoltre organizzato eventi in presenza e registrato *webinar* tematici, corredati da relativa documentazione di supporto.

È possibile prenotare un appuntamento individuale, contattando la Segreteria dell'Ordine.

Sportello in materia di compensi professionali – Lettera di incarico professionale

Curato dai Consiglieri Componenti la Commissione liquidazione parcelle e rilascio parere di congruità, si occupa dell'esame di questioni in materia di compensi, anche con riferimento alla redazione dell'istanza di liquidazione di parcella e di rilascio di parere di congruità nonché alla predisposizione, obbligatoria, della lettera di incarico professionale e del preventivo in forma scritta. E' inoltre a disposizione dei Colleghi ai fini dell'orientamento e della condivisione in merito al quantum dei corrispettivi professionali, a seguito dell'abrogazione delle tariffe. E' introdotta la formula dello "Sportello *on demand*".

È possibile prenotare un appuntamento individuale, contattando la Segreteria dell'Ordine.

Sportello formazione professionale continua

Curato dal Consigliere di riferimento, è finalizzato a fornire, agli Iscritti, riscontro a quesiti in materia di FPC, anche in relazione alla verifica dei requisiti di esonero temporaneo od a tempo indeterminato.

In corso d'anno ha fornito indicazioni altresì in merito alla formazione dei Revisori Enti Locali ed alla FRL nonché alla relative modalità di certificazione e rendicontazione, rispettivamente al Ministero dell'Interno ed al MEF. Ha inoltre gestito la comunicazione circa l'obbligo formativo di primo accesso e di aggiornamento biennale all'Albo degli esperti indipendenti ed all'Elenco dei gestori della crisi d'impresa e da sovraindebitamento.

Per quesiti: fpc@odcec.torino.it

Sportello antiriciclaggio

Curato dai Referenti **Roberto FRASCINELLI, Piercarlo BAUSOLA, Federico LOZZI, Michela BOIDI e Simone NEPOTE**, si occupa dell'esame e della redazione dei riscontri relativi alle istanze in materia di normativa antiriciclaggio.

Sul portale di Categoria sono pubblicate, a beneficio di tutti i Colleghi, le questioni evidenziate e le risposte elaborate.

Ha prodotto la versione 2.0 del Manuale relativo agli adempimenti, in materia, a carico del Professionista, di cui è previsto un ulteriore aggiornamento.

Per quesiti: antiriciclaggio@odcec.torino.it

Sportello sicurezza sul lavoro

Come già rammentato, è curato da Consulente dell'Ordine e si riferisce agli adempimenti in materia extra professionale, nell'intento di approntare informative di primo livello nonché di elaborare circolari divulgative e di segnalare novità ed aggiornamenti.

Sul sito dell'Ordine trovate la raccolta di documentazione in materia.

Per quesiti: sicurezza@odcec.torino.it

Sportello in materia di lavoro e previdenza

Curato dai Referenti **Gianluca BUDRONI, Luisella FONTANELLA, Rachele GATTO, Andrea GRASSEDONIO e Laura DEMARIA**, si occupa dell'esame di istanze in materia giuslavoristica, anche attraverso il canale attivo con gli Istituti Previdenziali ed Assistentziali sul territorio.

L'attività di sportello si è arricchita del servizio di invio, dedicato e perlomeno settimanale, delle informative previdenziali non appena rese disponibili da INPS ed INAIL.

E' attivo uno sportello quindicinale di raccolta ed analisi di quesiti ed istanze, a disposizione dei Colleghi.

Per quesiti: gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it

Sportello di accesso al credito agevolato

Curato dai Referenti **Davide BARBERIS, Roberto RAPELLI e Michelangelo SCORDAMAGLIA**, in collaborazione con FINPIEMONTE, fornisce indicazioni di indirizzo ed operative circa la presentazione di istanze a seguito della pubblicazione di bandi per la fruizione di contributi pubblici.

L'attività di sportello si è arricchita del servizio di circolarizzazione settimanale delle notizie e bandi di interesse per i Colleghi o per i loro Clienti nonché di assistenza nella redazione e presentazione delle relative istanze di accesso ai contributi.

Per quesiti: segreteria@odcec.torino.it

Questi i Tavoli di lavoro istituzionali attivi, di composizione mista, poichè partecipati da Rappresentanti di Enti ed Istituzioni sul territorio oltre che di Categoria. Il loro operato è rivolto al servizio interno, a favore dell'Iscritto, seppure la relativa valenza sia improntata altresì al riconoscimento, all'esterno, del ruolo e della funzione del Commercialista e dell'Esperto Contabile:

Tavolo Giustizia

Si tratta di un Tavolo di lavoro interdisciplinare, partecipato dai vertici della Magistratura e dalla Presidenza dell'Ordine degli Avvocati, del Consiglio Notarile e del nostro Ordine.

In occasione degli incontri periodici, di cadenza mensile, vengono esaminate istanze di collettivo interesse, altresì legate allo svolgimento delle attività professionali, qui rappresentate, nell'ambito dell'Amministrazione Giudiziaria.

Si auspica che l'attività, temporaneamente sospesa, possa riprendere a breve.

Tavolo di lavoro per i rapporti con la Direzione Regionale delle Entrate

Curato dai Referenti **Luca ASVISIO, Guido BERARDO, Rosanna CHIESA e Salvatore REGALBUTO** - anche Tesoriere Nazionale con delega alla fiscalità - promuove, di concerto con la Direzione Regionale delle Entrate, l'organizzazione di eventi formativi, in via prioritaria in occasione dell'introduzione di neo adempimenti fiscali e tributari. Nel febbraio 2025, con l'ulteriore collaborazione dell'Unione Industriali, è stato organizzato un evento alla presenza, tra gli altri, del Vice Ministro Maurizio Leo.

Ha disposto l'attivazione di Gruppi tematici; rammentiamo, a titolo esemplificativo, quelli in materia di non profit, di associazionismo sportivo, di verifica dei requisiti di ammissione nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, di monitoraggio nell'utilizzo di Civis.

Inoltre, per il tramite della Segreteria dell'Ordine, che funge da collettore, vengono rappresentate, alla Direzione Regionale, criticità di portata generale, ai fini dell'individuazione delle soluzioni perseguibili.

Tavolo di lavoro per i rapporti con Agenzia Entrate Riscossione

Curato dai Referenti **Luca ASVISIO, Guido BERARDO e Roberto D'AMICO**, promuove, di concerto con Agenzia Entrate Riscossione, l'organizzazione di eventi formativi. Inoltre, per il tramite della Segreteria dell'Ordine, che funge da collettore, vengono rappresentate, alla Direzione Regionale, criticità di portata generale, ai fini dell'individuazione delle possibili soluzioni.

Tavolo di lavoro per i rapporti con SORIS

Curato dai Referenti **Luca ASVISIO, Guido BERARDO e Roberto D'AMICO**, promuove, di concerto con SORIS, la diffusione di informative di interesse collettivo.

Tavolo di lavoro per i rapporti con le Corti di Giustizia Tributaria di 1° e di 2° grado

Curato dai Referenti **Luca ASVISIO, Guido BERARDO e Roberto D'AMICO** promuove, di concerto con la Presidenza delle Corti di Giustizia, l'organizzazione di eventi formativi. Si occupa altresì, con il supporto dei Colleghi aderenti al Gruppo di Lavoro, della redazione delle massime, ai fini della pubblicazione nei relativi Massimari annuali.

Tavolo di lavoro per i rapporti con il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Torino

Curato dai Referenti **Rosanna CHIESA, Giuseppe SCOLARO e Luca TARDITI** promuove, di concerto con il Registro delle Imprese locale, l'organizzazione di eventi formativi, di taglio operativo, rivolti ai Professionisti ed ai Collaboratori, in relazione agli adempimenti camerali.

Al fine di rendere disponibili, in forma continuativa, le indicazioni relative alla predisposizione delle più ricorrenti pratiche camerali, il nostro Consiglio ha prodotto pillole filmate monotematiche, pubblicate sul nostro portale.

Si è inoltre dedicato, di concerto con il Tavolo di Lavoro, alla tematica delle *start up* (**Stefano BATTAGLIA, Giuseppe BUONOCORE, Massimo CASSAROTTO, Federico CATTAROSSO, Federico DISEGNI e Alberto RIBALDONE**).

Infine, per il tramite della Segreteria dell'Ordine, vengono rappresentate, al Conservatore, criticità di portata generale, ai fini dell'individuazione delle possibili soluzioni.

Tavolo di lavoro per i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali

Curato dai Referenti **Gianluca BUDRONI, Luisella FONTANELLA, Rachele GATTO, Andrea GRASSEDONIO** – INPS – e **Laura DEMARIA** – INAIL – ha lo scopo di adeguatamente evidenziare, anche agli addetti ai lavori, la figura del Commercialista del Lavoro.

Opera prioritariamente attraverso l'interlocuzione con le Direzioni Regionale e Provinciale INPS, la Direzione Regionale INAIL oltre che con la DPL.

Promuove, di concerto con gli Enti previdenziali ed assistenziali di riferimento, l'organizzazione di eventi formativi, di taglio operativo, rivolti ai Professionisti ed ai Collaboratori. Cura la redazione della circolare giuslavoristica, di cadenzialità quindicinale, nonché la divulgazione, in tempo reale, ai Professionisti interessati, delle informative Inps Hermes. Inoltre, per il tramite della Segreteria dell'Ordine, vengono rappresentate, agli Enti, criticità di portata generale, ai fini dell'individuazione delle possibili soluzioni.

Collabora, infine, con il Coordinamento Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta in materia giuslavoristica.

Tavolo di lavoro provinciale Consulta delle Professioni

La Consulta delle Professioni riunisce tutti gli Ordini Professionali, distinti in area legale, tecnica e sanitaria, operanti sul territorio provinciale.

Il nostro Ordine è rappresentato, oltre che dal Presidente, dal Collega **Davide BARBERIS**. Organizza eventi finalizzati a promuovere la conoscenza del ruolo dei Professionisti nella società civile, rappresentandone altresì le istanze.

Tavolo di lavoro GDPR negli studi professionali

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il nostro Ordine, unitamente all'Ordine degli Avvocati ed all'Ordine degli Ingegneri, ha attivato un Tavolo di Lavoro congiunto, finalizzato a fornire agli Iscritti, per quanto possibile, un supporto fattivo in materia.

Siede al Tavolo, in rappresentanza del nostro Ordine, la Collega **Paola ZAMBON**.

Il Tavolo ha prodotto una *check list* di autovalutazione, una circolare illustrativa in materia, FAQ e slides riepilogative.

In corso d'anno si sono susseguiti più eventi formativi e di riscontro ai quesiti posti dai Colleghi.

Tavolo di lavoro Società di Revisione sul territorio

Partecipato dai Rappresentanti di tutte le società di revisione sul territorio e dal Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell'Università degli Studi, ha la finalità di approfondire e condividere tematiche di collettivo interesse legate, tra l'altro, alla revisione legale ed alla relativa attività formativa obbligatoria, favorendo la colleganza tra Colleghi appartenenti al medesimo mondo ordinistico.

I Referenti del nostro Ordine sono i Colleghi **Luca ASVISIO, Massimo BOIDI ed Eugenio PUDDU**.

Ancora nel 2023 ha supportato il Consiglio dell'Ordine nell'organizzazione e messa a disposizione di eventi formativi (15) in materia di revisione legale - Gruppo A - e nella produzione documentale.

Nel corso del 2024 proseguirà la propria opera formativa e redazionale, in collaborazione altresì con il Dipartimento di Management "Valter Cantino".

Tavolo di lavoro relativo alla gestione della crisi da sovraindebitamento

Coordinato dai Referenti **Patrizia Rosanna GOFFI e Carlo REGIS** è partecipato dal Tribunale di Torino, dalla Direzione Regionale delle Entrate, dall'Agenzia Entrate Riscossione e dall'INPS. L'attività del Tavolo si è sostanziata nella individuazione e divulgazione della buona prassi e nel riscontro ad istanze di taglio pratico e di collettivo interesse nonché nell'organizzazione di più corsi formativi che hanno consentito il riconoscimento delle 40 ore di formazione specifica, previste dalla normativa vigente.

Collabora stabilmente con gli OCC istituzionali, Modello Torino e Modello Canavese.

Tavolo di lavoro in materia di segreto professionale

Partecipato da Avvocati - **Simona GRABBI, Riccardo ROSSOTTO, Maria Francesca ARTUSI, Paola BALDASSARRE, Alessandro BAUDINO, Stefano COMELLINI, Alberto DE SANCTIS, Michela MALERBA, Maurizio RIVERDITI, Paolo SPIGA** - e Commercialisti - **Luca ASVISIO, Massimo BOIDI, Piera BRAJA, Roberto FRASCINELLI, Paolo VERNERO, Paola ZAMBON** - ha la finalità di fornire indicazioni operative circa il ricorso al segreto

professionale – previsto altresì dall'art. 5 del D.Lgs. 139/2005 – nonché circa la puntuale osservanza della normativa vigente anche in materia di *privacy*. Ha diffuso una circolare divulgativa e di sensibilizzazione prevedendo, a favore dei Colleghi, la facoltà di presentare quesiti in materia, con riscontro diretto a cura dei Legali che sono parte del Tavolo di lavoro.

Tavolo di lavoro per i rapporti con il SUAP

ed è partecipato dal Comune di Torino. Si pone l'obiettivo di approfondire, attraverso incontri operativi rivolti altresì al personale degli studi professionali, tematiche per specifici settori merceologici attinenti le comunicazioni SUAP.

Osservatorio permanente in materia di accesso al credito

L'Osservatorio vede il coinvolgimento del Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell'Università degli Studi di Torino, di ABI Regionale e dell'Unione Industriali.

E' coordinato dalla Referente **Rosanna CHIESA** ed intende rappresentare, attraverso la propria attività, un punto di raccordo tra il mondo imprenditoriale e quello bancario, laddove il *trait d'union* è rappresentato dai Professionisti. Ha prodotto due *e-book* dedicati all'accesso al credito, con l'obiettivo di predisporre un prodotto facilmente approcciabile, anche nel linguaggio, per tutti gli attori, ed utile ad uniformare istanze e procedure proprie del mondo bancario, cui sono chiamati a far fronte i Professionisti. Sempre con tale intento ha curato la registrazione di interventi video tematici, resi disponibili attraverso il portale del *Dipartimento di Management "Valter Cantino"*.

Osservatorio in materia di equo compenso

Coordinato da **Davide BARBERIS**, trae impulso dalla necessità di riconoscimento dell'equo compenso a fronte dello svolgimento di attività professionali, a seguito dell'abrogazione delle tariffe. E' finalizzato a fornire parametri di riferimento, ovviamente di mero orientamento facoltativo, ai Colleghi. Ha organizzato eventi di sensibilizzazione in materia di equo compenso, perseguibile anche attraverso un adeguato e corretto ricorso alla lettera di incarico professionale ed al mandato. Nel 2024 ha supportato i vincitori di borsa di studio, erogata dalla Fondazione Piccatti Milanese, nella redazione di documento di ricerca in materia di prestazioni professionali e *pricing*.

Tavolo orientamento Scuola - Lavoro

E' curato dalle Referenti **Emanuela BARRERI e Rosanna CHIESA**, ed ha la finalità di collegare il mondo professionale al progetto di formazione operativa che interessa gli alunni delle scuole medie superiori.

Ha definito la propria offerta formativa che è stata oggetto di sottoscrizione di protocollo d'intesa con la Direzione Scolastica Regionale, nel novembre 2018, successivamente rinnovato. L'attività di OSL ha debuttato, in via sperimentale, nel primo trimestre 2019, ed è proseguita senza soluzione di continuità, con la messa a disposizione, a regime, dei moduli: di presentazione dell'Ordine e della Professione del Commercialista e dell'Esperto Contabile; di orientamento al mondo del lavoro; di perlustrazione delle competenze di intelligenza artificiale.

9.5. LE INIZIATIVE FORMATIVE STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Ormai da qualche anno il Consiglio dell'Ordine, nel predisporre il proprio programma formativo annuale, ha riservato crescente attenzione ad iniziative strumentali allo svolgimento dell'attività professionale.

La risposta dei Colleghi è stata di apprezzamento per l'iniziativa e di gradimento dei singoli progetti; ne è prova la richiesta di riprogrammazione di alcuni dei percorsi originariamente presentati nonché la sollecitazione all'ampliamento del catalogo delle proposte e delle modalità di relativa erogazione.

In modalità a distanza, abbiamo proposto:

CORSO POWER B.I. DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

Di taglio integralmente pratico, con lo svolgimento, al proprio pc, dei modelli di utilizzo professionale; al termine del percorso, una sessione *one to one*, per la trattazione di quesiti individuali.

CORSO DI LINGUA INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLA

Strutturato in più classi, uniformi nel livello di alfabetizzazione dei partecipanti, si articola in un percorso della durata di cinque mesi, con incontri settimanali.

SERVIZIO DI PRIMA INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Gestito, a cura della Segreteria, con il coordinamento di Consulente dell'Ordine, attraverso uno sportello diretto a fornire, ai Colleghi, riscontro a quesiti e primi orientamenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Sul tema sono state altresì elaborate e diffuse schede, specifiche per gli studi professionali, relative a: primo soccorso ed antincendio; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; utilizzo videoterminali in sicurezza.

SUPPORTO ALLA PERSONA E NON SOLO AL PROFESSIONISTA

Il Gruppo di Lavoro – del quale sono parte Colleghi con esperienza specifica nel settore – ha optato per un nome che meglio e subito ne definisce la *mission*: Persona e Professione. Ovvero: attenzione e sostegno prima alla Persona e poi al Professionista.

Il programma è articolato in più proposte ma con un presupposto unico: l'esigenza di mettere a disposizione dei Colleghi gli strumenti che sono necessari ad affrontare un quotidiano sempre più complesso e fatto anche di senso di colpa e di inadeguatezza, di ansia dell'errore e della scadenza, di difficoltà nel rapporto con i terzi, che siano clienti piuttosto che dipendenti.

Gli eventi promossi hanno spaziato, in più edizioni, dai moduli "Essere Commercialista in tempi di cambiamento", ai percorsi *destress* e benessere lavorativo, ad eventi relativi alla pianificazione dell'organizzazione interna dello studio professionale e di buona gestione del tempo, ad incontri sulle tecniche di memorizzazione nello studio professionale e sull'impatto organizzativo e gestionale delle tecnologie negli studi professionali, sino a sessioni dedicate alla numerologia applicata alla quotidianità lavorativa.

Si sono infine svolti gli incontri di ascolto individuali e collettivi **LiberaMente**: uno spazio "*one to one*" o "*di gruppo*", dedicato ai Colleghi, basato sull'ascolto e sul supporto personalizzato, finalizzato al potenziamento delle risorse individuali. Attraverso il confronto su tematiche specifiche, vengono definite strategie e obiettivi di miglioramento, in modo da favorire il benessere personale e professionale. L'ascolto reciproco e la condivisione di esperienze, inoltre, consentono al gruppo di sviluppare neo competenze e di individuare esperienze e soluzioni operative, utili alla pratica quotidiana.

Tali iniziative sono state molto gradite e partecipate e proseguiranno nel 2025.

9.6. IL KIT PER I NEO ISCRITTI E NON SOLO

L'intera attività ordinistica è svolta, a titolo gratuito, a favore dell'Iscritto.

Il valore dei servizi formativi messi a disposizione non è quantificato né facilmente quantificabile; lo è, per contro, il prezzo che sostiene l'Iscritto, attraverso il versamento della porzione di quota annua di spettanza dell'Ordine, pari, a circa 11,00 euro al mese.

Il Consiglio dell'Ordine, attraverso il proprio bilancio sociale, intende quantificare il valore dei servizi messi a disposizione degli Iscritti e della Collettività attraverso l'opera svolta istituzionalmente, valorizzandone altresì l'impatto sociale. Anche in tale ottica, nel corso del 2024, ha proseguito l'opera all'interno di Torino Social Impact, promosso dalla Camera di Commercio di Torino, e sono state attivate colleganze con il Politecnico di Torino.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

Con l'augurio di benvenuto
nel "Modello Torino", la casa dei commercialisti.



- 

..... L'accesso alle aree riservate del portale istituzionale, attraverso il quale vengono erogati servizi fondamentali www.odcec.torino.it
- 

..... Gli sportelli tematici a cui rapportarsi, da Collega a Collega, per la richiesta di pareri, orientamenti, approfondimenti
- 

..... Un ampio e variegato programma formativo annuale, con eventi in sala ed a distanza, in diretta ed *on demand*, fruibili anche attraverso l'area riservata del portale di Categoria e sul canale youtube del nostro Ordine
- 

..... Le convenzioni istituzionali e strumentali che facilitano l'esercizio della Professione
- 

..... L'abbonamento al quotidiano *online* Eutekne.Info, direttamente inviato sulla casella di posta elettronica dell'Iscritto
- 

..... La consultazione di banche dati di interesse professionale

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Ad avvenuta delibera di ammissione nell'Albo Ordinario – Sezioni A e B – vengono consegnati, ai neo Iscritti:

- il tesserino di iscrizione all'Ordine (valevole altresì ai fini dell'accesso al Tribunale di Torino e di Ivrea attraverso i valichi preferenziali e riservati);
- il sigillo personale identificativo, riportante, oltre al nominativo del Professionista, l'indicazione dell'Ordine di appartenenza ed il numero di matricola;
- una chiavetta USB contenente normativa e documentazione istituzionale di supporto nonché l'indicazione dei servizi a beneficio degli Iscritti all'Ordine;
- la pergamena di iscrizione all'Ordine Professionale e di impegno all'osservanza etica e deontologica della quale viene richiesta la sottoscrizione, ai fini dell'assunzione di una maggiore consapevolezza da parte del neo Iscritto.

A BENEFICIO DI TUTTI I COLLEGHI:

- **l'abbonamento al quotidiano *online* Eutekne.Info**, inviato direttamente e gratuitamente sulla casella di posta elettronica dell'Iscritto;
- **la consultazione di banche dati di interesse professionale:** a cura di Eutekne – presso la Sede dell'Ordine – e del Dipartimento di Management “Valter Cantino” – presso i locali della Biblioteca universitaria;
- **la messa a disposizione di sportelli tematici** – di cui meglio abbiamo riferito al punto 9.4. – cui rapportarsi, da Collega a Collega, per la richiesta di pareri, orientamenti, approfondimenti;
- **la proposta di un ampio e variegato programma formativo annuale**, con eventi in diretta ed *on demand*, fruibili attraverso l'area riservata del portale di Categoria. Tale percorso consente il conseguimento dei crediti, richiesti dalla normativa vigente, sia ai fini della formazione professionale, che di quella relativa alla revisione legale che, ancora, relativa alla revisione degli enti locali ed alla gestione della crisi da sovraindebitamento;
- **l'accesso alle aree riservate del portale istituzionale www.odcec.torino.it** – di cui meglio abbiamo riferito al punto 9.3 – attraverso il quale vengono erogati servizi rivolti agli Iscritti;
- **la fruizione di convenzioni istituzionali e strumentali** all'esercizio della Professione;
- **l'accesso al “Fondo solidarietà Colleghi”**, già citato in premessa, nel capitolo introduttivo dedicato all'attività del Consiglio dell'Ordine.


Desideriamo inoltre evidenziare un progetto di colleganza che, a nostro giudizio, rappresenta da un lato un servizio istituzionale reso all'Iscritto, o a Suoi Familiari; dall'altro, un'opportunità di collaborazione per i Colleghi che, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, sono in condizione di dedicare tempo e risorse ad altre attività.

Si tratta della **BANCA DEL TEMPO**, consistente in un elenco di Iscritti all'Ordine (attualmente in numero di 29) che decidono, volontariamente, di mettere la propria professionalità a disposizione di altro Collega, in temporanea difficoltà, oppure dei Familiari, in caso di intervenuti decesso, infermità o incapacità dell'Iscritto, a fronte del riconoscimento di un compenso preventivamente concordato. Al riguardo, desideriamo ringraziare i venticinque Colleghi che hanno già dato adesione all'iniziativa.



CHI SI CERCA SI TROVA

Dalla Segreteria dell'ODCEC di Torino
LE CHIAVI PER UN RECRUTING MIRATO



Uno dei punti di forza dello Studio Professionale è l'organizzazione delle risorse umane. Il Personale e i Collaboratori possono fare la differenza.

Ne siamo consapevoli e lo sforzo dell'Ordine vuole, in questa sede, agevolare la ricerca illuminando strade che portino ad individuare proficuamente le capacità di persone adatte all'inserimento negli studi dei Professionisti del nostro settore.

Come individuare Collaboratori, Tirocinanti e Personale? C'è chi sta cercando disponibilità e chi sta offrendo la propria. L'Ordine di Torino propone, di seguito, i canali che mette a disposizione per agevolare e supportare tale ricerca.



DA COLLEGA A COLLEGA

Dalla Segreteria dell'ODCEC di Torino
CHI SI CERCA SI TROVA



Ricerca di un PROFESSIONISTA per collaborazioni interne o esterne allo Studio Professionale



Il Consiglio dell'Ordine, sensibile alla tematica, si propone come punto di riferimento per superare le criticità organizzative e di privacy, offrendo un servizio di messa in contatto, informale e privata, tra Commercialisti che ne facciano richiesta.

Il compito della Segreteria dell'Ordine sarà quello di raccogliere le richieste, fare da filtro, evidenziare un distinguo tra collaborazioni a tempo limitato o continuativo e mettere in contatto i Professionisti con esigenze in comune.

QUANDO: sempre

COME: Prima soluzione - Contattando la Segreteria dell'Ordine, telefonicamente o via mail, specificando la necessità del Professionista interessato.

Seconda soluzione - Tramite la bacheca su www.odcec.torino.it seguendo il link: [segnalazioni di Professionisti, Tirocinanti e Dipendenti] [modulo segnalazione] e pubblicando/scaricando i curricula o le segnalazioni di interesse.

CERCHI UN TIROCINANTE

Dalla Segreteria dell'ODCEC di Torino

CHI SI CERCA SI TROVA



Ricerca di un Tirocinante per
il TIROCINIO professionale e
per la revisione legale



Un buon punto di riferimento è quello della bacheca online a candidature spontanee; è attiva da molti anni ed è nata per i Tirocinanti che vogliono proporre i propri curricula. È possibile quindi per i Commercialisti visionarli e trarre quelli più interessanti.

QUANDO: sempre

COME: www.odcec.torino.it seguendo il link: [segnalazioni di Professionisti, Tirocinanti e Dipendenti] [modulo segnalazione] e pubblicando/scaricando i curricula o le segnalazioni di interesse.

La bacheca è oggi arricchita da "Diventare Commercialista", il progetto con il Dipartimento di Management che prevede una serie di iniziative varie ed eterogenee, finalizzate a divulgare la conoscenza, ad avvicinare il mondo universitario e quello professionale, intercettando le risorse idonee anche prima della laurea.

CERCHI UN DIPENDENTE

Dalla Segreteria dell'ODCEC di Torino

CHI SI CERCA SI TROVA



Ricerca di un DIPENDENTE
Contabile o Amministrativo



L'Ordine ha sottoscritto un accordo con **Unimpiego Confindustria**, volto all'individuazione ed alla raccolta di curricula per le figure di Impiegato Amministrativo e Contabile da inserire negli Studi Professionali, per far fronte a picchi di lavoro o esigenze continuative.

QUANDO: sempre

COME: contattando la Segreteria dell'Ordine, telefonicamente o via mail, specificando la necessità dello Studio Professionale interessato.

Prima soluzione - La Segreteria mette a disposizione degli Studi Professionali i curricula preselezionati per un contatto autonomo e diretto.

Seconda soluzione - La Segreteria crea un contatto diretto tra l'Iscritto e **Unimpiego Confindustria**, affinché disponga una ricerca personalizzata a tariffe concordate e agevolate.



ODCEC DI TORINO
PERCORSI E PROPOSTE
ORIENTAMENTO

SCUOLA
LAVORO



INSERIRE NELLO STUDIO DEL COMMERCIALISTA GIOVANISSIME/I, forgiarti e farne emergere nel tempo talenti e qualità, potrebbe rivelarsi un grosso investimento per il futuro dello Studio Professionale.

Le attività in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale, rivolte alle scuole superiori, hanno anche lo scopo di avvicinare i giovani al nostro Ordine e al percorso universitario "Diventare Commercialista". Durante gli incontri l'Odcec di Torino si propone altresì come punto di osservazione per individuare studenti neo-maturati degli Istituti Tecnici e dei Licei, che non vogliono proseguire con gli studi universitari. Grazie al filo diretto tra i docenti delle scuole e la Segreteria dell'Ordine, si effettuano le raccolte dei curricula di studenti interessati e meritevoli.

QUANDO: sempre

COME: contattando la Segreteria dell'Ordine, telefonicamente o via mail, specificando la necessità dello Studio Professionale interessato.

Sul portale dell'Ordine è disponibile la relativa regolamentazione, corredata dal modulo di adesione al progetto e dal *fac-simile* di contratto (trattandosi, come detto, di prestazione professionale, pertanto adeguatamente retribuita).

STRUMENTI PER AGEVOLARE LA RICERCA DI COLLEGHI, TIROCINANTI, COLLABORATORI E PERSONALE DIPENDENTE PER GLI STUDI PROFESSIONALI.

Il Consiglio dell'Ordine ha previsto un'area dedicata, sul portale, al *link* "segnalazioni"; ha inoltre sottoscritto accordi con l'Agenzia Piemonte Lavoro, l'Unimpiego Confindustria, la Compagnia delle Opere e con il *Job Placement*.

Nella fattispecie, Unimpiego Confindustria, Compagnia delle Opere ed Agenzia Piemonte Lavoro mettono a disposizione un servizio di ricerca e preselezione delle candidature, senza alcun onere per l'Iscritto e per le tipologie di profilo "contabile" e "impiegato amministrativo"; il *Job Placement* rende disponibili i curricula di coloro che fossero interessati al tirocinio curriculare (laureandi) ovvero a collaborazioni non professionali presso gli studi (laureati).

Sul nostro portale, nell'area news, trovate i contatti utili.

A fronte delle numerose istanze giunte dai Collegghi, il Consiglio dell'Ordine ha inoltre messo a punto un servizio, curato direttamente dalla Segreteria, di raccolta delle segnalazioni, affinché possa essere creato un diretto *trait d'union* con i Professionisti che abbiano necessità di inserire ulteriori risorse nella propria struttura.

COMMERCIALISTI IN RETE - C'E' UN ORDINE PER TUTTI

Concludiamo il capitolo con una iniziativa che ha debuttato nel 2023 ed ha già raccolto un ottimo riscontro da parte dei Collegghi, ideata e concretizzata dal Gruppo di Lavoro **PERSONA E PROFESSIONE** e segnatamente dalle Referenti **Emanuela BARRERI e Rosanna CHIESA**.

L'obiettivo che ci si pone, in un'epoca caratterizzata anche ad un allontanamento interpersonale - che da fisiologico, per cause maggiori, rischia di diventare una nuova normalità - è il riconoscimento dell'Ordine come punto di riferimento e luogo di incontro vivace, dove nascono legami ed opportunità di lavoro; dove il confronto e lo scambio di informazioni sono di arricchimento per tutti.

Di qui la proposta di incontri mensili, a partecipazione volontaria dei Collegghi che condividono l'obiettivo e vogliono cogliere l'opportunità di conoscere e farsi conoscere, riflettere sul futuro della professione e vivere insieme un momento anche conviviale.

L'annuario dei Collegghi che hanno già aderito (in numero di 76) è pubblicato nell'area riservata dal nostro portale.



Le relazioni ci rendono forti



C'è un Ordine per tutti

Ti invitiamo ad un incontro tra Colleghi per conoscerci, fare rete, scambiarsi idee, esperienze, impressioni con la voglia di guardare al futuro della professione e consolidare lo spirito di colleganza.

Perché da cosa, nasce cosa!

L'obiettivo è creare un punto di riferimento ed un luogo d'incontro vivace, dove nascono legami, opportunità di lavoro; dove il confronto e gli scambi di informazioni, siano di arricchimento per Tutti.

Un momento di incontro strutturato tra colleghi, a metà tra il professionale e l'informale.



C'è un Ordine per tutto

PROGRAMMA:

ore 17,30

Ritrovo presso la sede dell'Ordine

ore 17,45

Inizio attività – Proiezioni e riflessioni sul futuro della professione

ore 18,00

Ciascun partecipante si presenta. Potranno essere evidenziati aspetti professionali e personali, come pure dare evidenza a temi di interesse.

Attenzione al tempo: ognuno avrà a disposizione 1 minuto per raccontarsi.

ore 18,30

Trasferimento per aperitivo e networking in libertà per meglio approfondire gli argomenti scaturiti dalle riflessioni e presentazioni

ore 19,15

Saluti per chi va via e ancora un po' di scambio per chi avrà il tempo di fermarsi.



10. IL VALORE A FATTOR COMUNE: I PROGETTI DELLA CATEGORIA A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ

a cura
del Consiglio dell'Ordine

SOMMARIO

- 10.1. Sportelli “Chiedi al Commercialista”
- 10.2. Tasse!!? Ce le racconta il Commercialista
- 10.3. PCTO – Percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e di orientamento



IL VALORE A FATTOR COMUNE: I PROGETTI DELLA CATEGORIA A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ



SINTESI DEL CAPITOLO 10. (per una lettura veloce)

La competenza tecnica a disposizione della collettività, attraverso un'opera, sul territorio, non intermittente, grazie al fattivo supporto di numerosi Colleghi volontari.

I progetti raccontati nel capitolo concorrono a creare e consolidare, agli occhi dell'opinione pubblica, una reputazione di Categoria che, con spirito di servizio, guarda tangibilmente al sociale.


Il capitolo è dedicato alle molteplici attività di volontariato, prestate in forma organizzata e sotto l'egida istituzionale, da un numero ragguardevole e, negli anni, progressivamente crescente di Colleghi, nonostante le criticità che tutti stiamo vivendo.

La disamina affrontata consente di conoscere i progetti curati e, se gradito, di aderirvi, di divulgarli o di proporne di ulteriori.

La competenza tecnica a disposizione della collettività, attraverso un'opera, sul territorio, non intermittente, si pone molteplici obiettivi. *In primis*, informare ed aggiornare su tematiche fiscali e previdenziali di attualità, agevolandone la diffusa alfabetizzazione. Quindi, supportare la divulgazione dei principi di legalità fiscale. Ma anche avvicinare il mondo scolastico alla Professione, raccontandola e spiegandola a beneficio di coloro che vorranno farne il proprio mestiere – perseguendo il percorso professionale oppure in veste ausiliaria – o che, da contribuenti, vorranno avvalersene.

Il tutto concorre fortemente a creare e consolidare, agli occhi dell'opinione pubblica, una reputazione di Categoria che, con spirito di servizio, guarda tangibilmente al sociale.

► Per meglio approfondire, vi rimandiamo alla lettura delle pagine a seguire (dalla 221 alla 229).



10. IL VALORE A FATTOR COMUNE: I PROGETTI DELLA CATEGORIA A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ

La funzione di pubblico servizio svolta dai Professionisti nella società civile rappresenta una delle peculiarità che ci caratterizzano, nel contempo distinguendoci e differenziandoci.

I Commercialisti e gli Esperti Contabili, con il proprio lavoro ed il proprio impegno, partecipano significativamente ogni giorno a dare attuazione ad uno dei doveri più importanti sanciti dalla Costituzione, ossia contribuire al sostegno della spesa pubblica, e con essa ai servizi pubblici, pagando le tasse. L'auspicio di previsione dell'Agenzia delle Uscite valorizzerebbe, in maniera trasparente, il virtuoso impiego delle risorse.

Grazie all'opera di volontariato di tanti Colleghi, il nostro Ordine ha dato – e si è dato – la possibilità di mettere a disposizione di un tessuto economico in difficoltà, ma certamente ricettivo, le competenze tecniche e professionali che gli sono proprie, proponendo, in colleganza con altre Istituzioni ed Enti, specifici progetti, che si sostanziano in iniziative divulgative, di ascolto, di informazione. Iniziative che, nel tempo, sono andate progressivamente ad ampliarsi, quanto al numero dei fruitori ma anche degli attori, come meglio Vi illustreremo nelle pagine a venire. Oltre a contribuire ad accrescere la reputazione professionale della Categoria tutta, con una contaminazione virtuosa e prolifica.

Come abbiamo avuto modo di rimarcare già negli anni precedenti, il coinvolgimento della nostra Professione, in termini di collaborazione volontaristica, non è mai mancato laddove il contributo tecnico e specialistico fosse opportunamente richiesto.

Nel corso del 2024 sono ripresi i lavori relativi:

- **al protocollo sottoscritto con il CIT – Consorzio Intercomunale Torinese** – diretto allo svolgimento delle operazioni di censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari di immobili ad uso abitativo di proprietà consortile, verificando, in capo agli assegnatari stessi, il mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio previsti dalla Legge Regionale 3/2010, articolo 3, comma 5;
- **al protocollo sottoscritto con la Camera di Commercio di Torino e l'UGDCEC** di Torino circa il rilascio delle certificazioni relative alle rendicontazioni sui contributi camerali erogati.

Teniamo ad evidenziare il contributo di elevato valore intrinseco, pure di natura economica, prodotto dai Commercialisti e dagli Esperti Contabili a favore della collettività tutta, che si intende andare a rappresentare e quantificare, misurandone altresì il relativo impatto sociale.

Tutti i progetti svolti hanno raccolto eco mediatico, di cui trovate traccia sul nostro portale, corroborando l'opera di riconoscimento del ruolo, altresì etico e sociale, del Commercialista e dell'Esperto Contabile.

10.1. SPORTELLI “CHIEDI AL COMMERCIALISTA”

Si tratta di un servizio istituzionale, ormai consolidato, di educazione fiscale e di divulgazione ed informazione di primo livello, in materia fiscale e tributaria, promosso dal nostro Ordine, in collaborazione con le Amministrazioni locali, al fine di contribuire alla diffusione da un lato della legalità, dall'altro lato della cultura della conoscenza consapevole e della non improvvisazione da parte della cittadinanza tutta e, soprattutto, di coloro che accedono, per scelta o necessità, al mondo imprenditoriale e non profit.



CHIEDI AL Commercialista

Sportello gratuito a cura
dell'ODCEC di Torino

[SERVIZIO ISTITUZIONALE DI DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO]

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, nell'ambito della propria attività istituzionale, ha attivato un progetto di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni sul territorio, dando vita a questa iniziativa



**HAI BISOGNO DI
RISOLVERE UN
PROBLEMA IN
MATERIA FISCALE
E TRIBUTARIA?**



**VUOI AVERE A
DISPOSIZIONE LA
PROFESSIONALITÀ DI
UN COMMERCIALISTA
ISCRITTO ALL'ALBO?**



**TELEFONA E PRENDI
UN APPUNTAMENTO
SPECIFICANDO
IL TUO QUESITO**



**AVRAI A TUA
DISPOSIZIONE
30 MINUTI DI
CONSULENZA
GRATUITA**

Lo "sportello" è curato a titolo di volontariato da Iscritti del nostro Ordine presso i Comuni di Torino, Alpignano, Chieri, Cirié, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Pinerolo, Rivoli e Vinovo.



Il progetto è nato nel Canavese, con il supporto del Referente **Gianni CELLEGHIN**, per poi estendersi a numerosi Comuni in Torino e nell'area metropolitana.

Coordinatrice del progetto è la Collega **Laura CAROSSIA**.

Gli sportelli attivi sono undici (quello di Santena è stato chiuso, nel 2024, su iniziativa della Amministrazione locale): **Alpignano, Chieri, Ciriè, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Pinerolo, Rivoli, Torino e Vinovo**.

Nel corso del 2025 potrebbe essere attivato ulteriore sede in Venaria Reale.

Gli sportelli – eccezion fatta per cinquantatre incontri in presenza, promossi dalle Biblioteche Civiche e dall'Informagiovani di Torino – si sono tutti svolti, senza soluzione di continuità, in modalità telefonica, armonizzando in ogni caso i tempi di spostamento di Professionisti ed utenti.

Continuano ad essere numerosi i Cittadini che, il nostro servizio, lo hanno utilizzato e lo utilizzano, registrando un incremento nel numero degli accessi, in particolar modo presso il Comune di Torino, ove gli sportelli sono attivi, a rotazione, presso il Centro Informagiovani e presso undici Biblioteche Civiche, con cadenzialità perlomeno settimanale, ed hanno fatto registrare, spesso, il tutto esaurito.

Nel corso del 2024 sono stati programmati, in totale, 135 appuntamenti di sportello (- 7 rispetto all'offerta 2023); si è inoltre svolto, presso l'Informagiovani di Torino, l'evento informativo "TFR, bonus ex Renzi e welfare aziendale" – 19 febbraio 2024.

Gli sportelli attivi nei Comuni di Provincia hanno frequenza variabile ed hanno mantenuto una propria sede istituzionale, a disposizione dell'utenza, anche se, nel 2024, i colloqui hanno continuato a svolgersi sostanzialmente in modalità telefonica: a **Torino** almeno settimanale (1 o 2 volte la settimana presso l'Informagiovani ed almeno mensilmente presso ogni Biblioteca Civica di quartiere; 53 gli incontri totali programmati e svolti nel 2024); ad **Alpignano** mensile (9 gli incontri programmati nel 2024; 2 quelli svolti); a **Chieri** mensile (9 gli incontri programmati e svolti nel 2024); a **Ciriè** mensile (9 gli incontri programmati nel 2024; 5 quelli svolti); a **La Loggia** mensile (5 gli incontri programmati nel 2024; nessuno svolto); a **Moncalieri** mensile (9 gli incontri programmati nel 2024; 3 quelli svolti) a **Nichelino** due volte al mese (9 gli incontri programmati nel 2024; 7 quelli svolti); a **None** bimestrale (5 gli incontri programmati nel 2024; 1 svolto); a **Pinerolo** mensile (9 gli incontri programmati nel 2024; 6 quelli svolti); a **Rivoli** mensile (9 gli incontri programmati nel 2024; 7 quelli svolti); a **Vinovo** mensile (9 gli incontri programmati nel 2024; 1 svolto).

L'attività di sportello è curata gratuitamente da 119 Colleghi (-4 rispetto al dato 2023), iscritti al nostro Ordine, che si sono dotati di un codice etico di comportamento, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'approccio con gli utenti, nonché la modalità ed il livello di approfondimento del riscontro.

Anche a tal fine, per ogni incontro di sportello, è prevista la presenza simultanea, anche in collegamento, di almeno due Professionisti, anche quando il numero delle prenotazioni degli appuntamenti di sportello non lo richiederebbe.

I fruitori sono sostanzialmente di giovane età, spesso interessati alle *start up*, alle novità fiscali, al mondo dell'associazionismo, al regime dei forfettari.

A seguito di mappatura disposta dalla Segreteria dell'Ordine, è emerso che i temi sollecitati con maggiore ripetitività continuano ad oscillare dalla scelta del regime fiscale in fase di avvio di un lavoro di tipo autonomo – soprattutto da parte dei cittadini di giovane età – ai vantaggi, limiti e modalità di accesso al regime forfettario sino a quesiti inerenti il mondo non profit, l'associazionismo sportivo ed il giuslavoro.

Con cadenza periodica vengono svolti incontri di coordinamento dei Professionisti che curano gli

sportelli, al fine di condividere le esperienze maturate e metterle a fattor comune, a favore di qualità ed uniformità della prestazione offerta. In occasione dell'ultima riunione, convocata dalla Referente **Laura CAROSSIA** nel gennaio 2025, è emersa altresì l'importanza di strutturare e potenziare la comunicazione diffusa e continuativa circa l'esistenza del servizio, da parte del Comune, anche facendo ricorso a portali e *social*, al fine di agevolarne la conoscenza e l'utilizzo da parte dell'utente (i numeri relativi agli incontri di sportello programmati e non svolti testimoniano come si tratti di una esigenza sempre attuale e cogente).

E' utilizzata una grafica dedicata e di immediata individuazione, da parte dell'utenza, del punto di sportello.

Sin dal 2018 il Consiglio dell'Ordine ha altresì aderito al progetto, proposto dal Garante dei Detenuti e dal Comune di Torino, di previsione di ulteriore **sportello periodico presso la Casa Circondariale di Torino**, prendendo parte all'incontro di presentazione e confermando la disponibilità *on demand* di tre Referenti.

Nel tempo, sono state redatte ed aggiornate **dispense divulgative**, rese disponibili altresì sul portale delle Biblioteche Civiche e di Torino Facile, inerenti macrotematiche di diffuso interesse, individuate anche sulla scorta dei quesiti maggiormente ricorrenti ai colloqui di sportello, ovvero: apertura partiva IVA; associazioni e compensi soci; lavoro autonomo occasionale; regime forfettario; riforma del terzo settore.

Sul portale di Categoria, in *home page*, è dedicato, al servizio, un box, nel quale è possibile reperire: la presentazione del progetto; la scheda relativa ad ogni Comune – con indicazioni logistiche e dei nominativi dei Professionisti e Referenti; comunicati e rassegna stampa.

L'attività proseguirà a regime nel corso del 2025, anche con l'organizzazione di momenti formativi, rivolti alla cittadinanza, promossi dai Comuni di Rivoli e di Chieri.

10.2. TASSE!!? CE LE RACCONTA IL COMMERCIALISTA

Si tratta di un progetto istituzionale nato nel 2016 in via sperimentale, su iniziativa del nostro Ordine, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

La nostra iniziativa si va ad inquadrare nell'ambito delle attività svolte sul territorio a servizio della società civile.

Il progetto è quello di creare uno strumento funzionale al percorso formativo dei giovanissimi studenti (delle classi quarte e quinte della scuola primaria di primo grado), che li aiuti a conoscere le tasse, ad avere consapevolezza della loro importanza e del valore della legalità fiscale.

Il piano, attraverso la diffusione di un approccio culturale positivo verso la fiscalità e, più in generale, verso la legalità, si pone l'implicito obiettivo di contribuire a combattere l'evasione fiscale; il punto nodale su cui si sviluppa l'intero lavoro è quello di diffondere, nella popolazione, la consapevolezza dei benefici, in termini di servizi pubblici, che derivano dal pagare le tasse, partendo dai cittadini più preziosi: i bambini.

Il breve percorso formativo ha infatti il pregio e la particolarità di condurre i giovani studenti al dovere di pagare le tasse, partendo dal senso più profondo, dalle origini; quello di essere Stato e di sentirsi Stato. Quindi dalla consapevolezza che l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali porta beneficio all'intera collettività.

L'opera si chiude con un messaggio alla cittadinanza attiva: è altrettanto importante osservare l'operato degli Amministratori pubblici affinché utilizzino correttamente i soldi dei Cittadini.



Le Regole del gioco

Si lancia un dado per stabilire l'ordine di gioco. Nella tua tavola di punteggio ottimizzi il tuo punteggio. Se ti capita nelle caselle speciali qui elencate, occorre leggere quanto indicato sul tabellone e seguire l'istruzione corrispondente in "Premi e imprevisti". Vince chi raggiunge la casella 43 con un tiro esatto del dado. Se la si supera, punti in più vanno conteggiati tornando indietro.

Premi e imprevisti

- 3** I popoli nomadi si spostavano per cacciare - vai avanti di 2 caselle
- 4** A volte tornavano indietro al vecchio riparo - torna indietro di 2 caselle
- 8** L'Italia diventa una Repubblica democratica festeggia anche tu - ritira subito i dadi e segui l'indicazione della casella su cui capiti
- 12** Rispondi alla domanda. Controlla la risposta sul libretto Tasse!!? - Se è giusta vai alla casella 17, se è sbagliata ti garantisce il diritto alla sicurezza - vai alla casella 16

- 2** Il neg.
- 33** Se non lo lanciavi o la risposta giusta.
- 35** L'irpef si può pagare anche a rate. Fatti consigliare dal Commercialista, per scegliere la soluzione più adatta - per i prossimi 3 turni lancia un solo dado
- 36** Questo è un messaggio vincente - vai alla casella 42

42

Tasse!!?
lo Stato siamo noi
la legalità vince

41

40

39

38

lo Stato siamo noi

Difficoltà col pagamento dell'IRPEF? Chiedi al Commercialista

34

33

32

31

Art. 74? Che num. ha l'art. della Costituzione che spiega i criteri per pagare le tasse?

30

Casella evasore fiscale

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Non hai il biglietto dell'autobus?

Hai dimenticato di pagare l'IMU?

Hai diritto ai servizi pubblici?

Hai diritto alla salute

Hai diritto alla sicurezza

Una volta i popoli erano nomadi...

Quanti articoli ha la Costituzione Italiana?

2 giugno Festa della Repubblica!

Il programma prevede la realizzazione di una lezione, tenuta in classe da almeno due Rappresentanti del nostro Ordine, della durata di circa un'ora, con l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- **un cartoon**, dove due giovani *mascottes* si pongono domande ed una voce narrante, insieme alle illustrazioni, dà loro le risposte.
- **Una serie di slides**, con le tavole illustrate che verranno commentate in classe per stimolare il dibattito e rendere, gli studenti, parte attiva della lezione di educazione alla legalità.
- **Un piccolo libretto** contenente l'intero lavoro, che viene consegnato ai bambini al termine della lezione.
- **Un attestato** di partecipazione individuale, inserito nella terza di copertina del libretto.

Ed inoltre, per agevolare l'interattività:

- **un breve "questionario di gradimento"** da sottoporre agli insegnanti a termine della lezione per raccogliere e valutare elementi migliorativi sotto il profilo didattico;
- **un mini concorso** per le classi che vorranno fornire disegni o contributi di altro genere sul tema "tasse-servizi pubblici".

Nel corso del 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, condividendo finalità, contenuti e modalità di svolgimento del percorso educativo, lo ha fatto proprio, provvedendo alla capillare e sistematica divulgazione del *know how* – gratuitamente messo a disposizione dal nostro Consiglio dell'Ordine – a tutti gli Ordini territoriali. Il progetto, attraverso l'opera di una Commissione nazionale costituita *ad hoc* – nostra Referente: **Rosanna CHIESA** – si è arricchito di un ulteriore *step*: **un gioco dell'oca collettivo e pedagogico** che consente al bimbo, divertendosi, di imparare e memorizzare con lo strumento dell'intrattenimento didattico e di raccontare a casa quanto appreso.

Il gioco è così divenuto parte sostanziale ed integrante degli incontri, per un impiego in aula durante la lezione oppure come dono alla classe per un refresh successivo dei contenuti, con l'ausilio del corpo docente.

Dai dati in nostro possesso (fonte CNDCEC: dicembre 2023) hanno già espresso la propria adesione circa 70 Ordini territoriali.

Sul portale di Categoria, in *home page*, è dedicato, al servizio, un box, nel quale è possibile reperire: la presentazione del progetto e la relativa *brochure* informativa; la circolare di sensibilizzazione, a cura della Direzione Scolastica Regionale, agli Istituti di Torino e Provincia; l'elenco dei Professionisti che vi hanno aderito; comunicati e rassegna stampa.

Coordinatrice del progetto è **Nadia POMPEO**.

I Colleghi che hanno aderito al progetto sono 137, di cui 103 operanti in Torino e 34 nella prima cintura e nell'area del canavese.

Nel corso del 2024 sono stati organizzati incontri in 17 plessi scolastici, coinvolgendo in totale 41 classi (19 quarte e 22 quinte) e 812 alunni. I Professionisti attivamente presenti sono stati 29.

In occasione dell'incontro plenario, convocato dalla Referente Nadia Pompeo nel gennaio 2025, è stato riferito, ai Professionisti presenti, circa l'avvenuta evoluzione del progetto, già condivisa con la Direzione Scolastica Regionale, ovvero:

- **la possibilità di prevedere, per la medesima classe, un doppio appuntamento**, in quarta (con lo

svolgimento della lezione frontale, a cura dei nostri Docenti) ed in quinta (con un breve *refresh*, per poi lasciare spazio al gioco didattico);

- **la possibilità di prevedere, per le classi quinte, una lezione con cenni maggiormente circostanziati alla Costituzione**, graduata nei contenuti e nella durata ai desiderata delle insegnanti.

L'attività proseguirà a regime nel corso del 2025; sarà lasciata in dono ad ogni classe, oltre ad un gioco didattico, anche una copia della nostra Costituzione.

10.3. PCTO - PERCORSI PER IL CONSEGUIMENTO DI COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi (PCTO) nella vita personale e nella realtà sociale e culturale, è stata definita con chiarezza dalle linee guida formulate dal MIUR ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l'alternanza scuola lavoro, così come definita dalla legge 107/2015 e dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, art. 17 (Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).

La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei.

I percorsi vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell'intera progettazione didattica, chiarendo che non possono essere considerati come un'esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio.

Tale previsione vuole rappresentare da un lato, per gli studenti, l'opportunità di affiancamento, ad un percorso meramente formativo, di variegati progetti conoscitivi e di approccio pratico ed operativo alla realtà lavorativa, professionale e non; dall'altro lato, l'occasione, per i nostri Studi Professionali, di fruire di un trait d'union diretto ed istituzionale, tra domanda ed offerta di risorse idonee e finalizzate al successivo inserimento nelle nostre strutture. Tanto premesso, abbiamo pensato ad un percorso variegato, mettendo a disposizione degli istituti scolastici interessati un itinerario modulare che prevede:

- **una lezione introduttiva presso gli Istituti Scolastici, a cura di Commercialisti ed Esperti Contabili** per introdurre l'attività formativa ed illustrare il percorso propedeutico all'iscrizione all'Albo e all'esercizio della Professione;
- **incontri tematici**, di taglio pratico ed operativo, che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti, da svolgersi presso gli Istituti Scolastici, a cura di Commercialisti ed Esperti Contabili, per fare esperienza diretta di alcune attività che si svolgono presso i nostri Studi;
- **ammissione a lezioni selezionate**;
- **PCTO** presso Studi Professionali;
- a richiesta degli Istituti Scolastici, supporto nell'organizzazione di **INCONTRI CONOSCITIVI** presso gli Uffici amministrativi, finanziari, previdenziali e camerali.

REFERENTI ISTITUZIONALI

Emanuela BARRERI	Consigliera ODCEC di Torino
Rosanna CHIESA	Vice Presidente Fondazione Piccatti Milanese

COMITATO DI COORDINAMENTO

Maria Cristina BLEFARI	Commercialista
Giuseppe BUONOCORE	Presidente UGDCEC di Torino
Anna DOVIS	Commercialista
Luisella FONTANELLA	Commercialista
Tiziana LAGANÀ	Commercialista
Monica MAZZONE	Commercialista
Maria Carmela SCANDIZZO	Commercialista

L'offerta si sostanzia di un incontro introduttivo alle Professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, utile tassello nell'accompagnamento in uscita verso i Dipartimenti ad indirizzo economico, ancora oggi tra i principali indirizzi di sbocco per i neo-diplomati.

A questo primo incontro, propedeutico rispetto ai successivi, è possibile affiancare uno o più moduli di approfondimento su tematiche specifiche - quali **la fiscalità, il mondo del lavoro, i rapporti con il sistema bancario, le tecnologie e l'intelligenza artificiale** - che mirano altresì a mettere in luce le peculiarità proprie della Professione del Commercialista e dell'Esperto Contabile, così da supportare gli studenti nell'avvicinamento al mondo del lavoro e/o nell'orientamento nella scelta dei percorsi universitari.

INCONTRO INTRODUTTIVO ALLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

(Durata da concordare con gli Istituti: circa 2 ore)

- Le Professioni Contabili: cosa sono e quali sono i percorsi formativi post diploma per accedervi.
- L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.
- I valori alla base dell'attività degli iscritti all'Albo (il Codice Deontologico; l'obbligo formativo, di aggiornamento e di copertura assicurativa ...).
- Gli aspetti motivazionali della Professione.
- Essere Professionisti in un contesto socio-economico in continuo mutamento: l'intelligenza artificiale nelle Professioni Contabili.
- Breve introduzione del percorso formativo e agli strumenti di avvicinamento.

INCONTRI TEMATICI LA FISCALITÀ SPIEGATA DAI COMMERCIALISTI

(Durata da concordare con gli Istituti: circa 2 ore)

Il percorso prevede un incontro di approfondimento sulla struttura fiscale del nostro Paese nel corso del quale, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti, potranno essere affrontati i temi della fiscalità diretta, indiretta e/o immobiliare, in base alle specifiche indicazioni degli insegnanti di riferimento. Gli studenti disporranno così di un'infarinatura circa la struttura fiscale nel nostro Paese, a partire dai principi costituzionali, il valore della tassazione ed i suoi impatti sia in ambito macroeconomico che di pianificazione fiscale; avranno altresì modo di comprendere quale sia l'approccio professionale ad un tema così importante.

I COMMERCIALISTI E IL MONDO DEL LAVORO

(Durata da concordare con gli Istituti: circa 2 ore)

Durante l'incontro verrà affrontato il tema dell'approccio al mondo del lavoro negli studi professionali (il colloquio di lavoro e la costruzione del curriculum) con specifico focus sulle forme contrattuali possibili. Gli studenti saranno invitati alla partecipazione attiva e di gruppo in role play sul colloquio di lavoro.

I COMMERCIALISTI NEI RAPPORTI CON IL SISTEMA BANCARIO

(Durata da concordare con gli Istituti: circa 2 ore)

A partire da alcune conoscenze finanziarie di base, utili alla costruzione dei rapporti con il sistema bancario, partner indispensabile per il sistema imprese, si potrà comprendere come un approccio

professionale e strutturato di pianificazione finanziaria consenta di ottimizzare la conoscenza delle informazioni (lettura della Centrale Rischi) ed il controllo della gestione finanziaria. Gli studenti saranno coinvolti in role play utili alla comprensione delle regole alla base dell'accesso al credito.

TECNOLOGIE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEGLI STUDI DEI COMMERCIALISTI

(Durata da concordare con gli Istituti: circa 2 ore)

Partendo dal racconto delle evoluzioni che le tecnologie hanno portato negli studi professionali, gli studenti verranno guidati in una riflessione sulle opportunità ed i rischi connessi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Le tecnologie avanzate e l'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando gli studi dei Commercialisti, introducendo strumenti che automatizzano processi contabili e amministrativi. L'utilizzo di software di intelligenza artificiale permette l'elaborazione rapida di grandi quantità di dati, migliorando l'accuratezza e riducendo il margine di errore umano. Tuttavia, questa trasformazione digitale presenta anche sfide, come la necessità di aggiornare le competenze professionali e garantire la sicurezza dei dati sensibili, investendo in formazione e infrastrutture tecnologiche, per rimanere competitivi e soddisfare le crescenti esigenze del mercato. L'integrazione efficace di tecnologie e intelligenza artificiale non solo ottimizza l'efficienza operativa, ma eleva anche il ruolo del Commercialista a Consulente strategico nell'era digitale. Varrà approfondito cosa realmente possa essere definito IA, affrontando anche il tema della *cybersecurity*, della privacy e della protezione del dato in generale. Preservare i propri dati, oltre a quelli della clientela, è il primo passo per poter acquisire una migliore consapevolezza nella gestione di ogni singolo processo. Già da studenti si è in grado di comprendere l'importanza del dato, con l'obiettivo di diventare adulti informati e professionisti qualificati. Gli studenti saranno altresì coinvolti in un esercizio di business intelligence con l'utilizzo di Power BI.

35 sono i Colleghi che hanno aderito al nostro progetto (+16 rispetto al dato 2023) e si occupano dello sviluppo dei moduli sopra menzionati.

Nel corso del 2024 sono state svolte 49 lezioni (+ 35 rispetto al dato 2023) in 19 plessi, sia in Torino che in Provincia.

Nel dettaglio:

- 21 classi hanno scelto il percorso di orientamento alla Professione;
- 11 classi hanno scelto il percorso di orientamento al mondo del lavoro;
- 7 classi hanno scelto il percorso di introduzione ai rapporti con il sistema bancario;
- 10 classi hanno scelto il modulo fiscalità.

Il nostro progetto educativo, nel tempo, ha potuto contare sulla fattiva collaborazione del Comitato Torino Finanza, dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate Riscossione.

L'attività, nel 2025, proseguirà a regime.



ODCEC DI TORINO
PERCORSI E PROPOSTE

ORIENTAMENTO



LA RELAZIONE DELLA CONSIGLIERA SEGRETARIA

a cura di Paola Aglietta

Care Colleghe, Cari Colleghi,

la Relazione Morale che precede rendiconta con ampio dettaglio le tante attività istituzionali in capo al nostro Ordine a favore degli Iscritti e le iniziative e gli impegni promossi da questo Consiglio nel terzo anno di mandato.

Il nostro Ordine è presente ed è punto di riferimento sul territorio e per questo partecipa attivamente agli eventi, portando il punto di vista e la competenza del Commercialista. Non solo nei momenti formativi sulle nostre materie professionali tipiche, ma anche nelle occasioni di confronto ampio con gli altri attori del territorio: dal Festival dell'Economia al "nostro" Forum Aldo Milanese. In questa epoca di complessità, il dialogo e la collaborazione con le altre categorie professionali ed economiche sono imprescindibili.

L'Ordine è anche attento agli ambiti innovativi, così come il Commercialista è figura di riferimento per gli operatori che agiscono nelle nuove economie sul territorio. E così, ad esempio, come Consigliera Segretaria ho partecipato, sin dall'avvio, al tavolo operativo sulle "Comunità Energetiche" promosso dalla Camera di Commercio di Torino, cui partecipano le diverse Associazioni di categoria e gli Ordini Professionali oltre ad altre istituzioni del territorio.

Parlando di innovazione, poi, inevitabilmente ci siamo ritrovati (in tanti!) a discutere di intelligenza artificiale, anche su stimolo del neo gruppo di lavoro sulle "tecnologie digitali applicate alla professione": ennesima accelerazione, della quale come professionisti - ma anche nella vita privata - cerchiamo di essere controllori e non controllati, certi dell'insostituibile apporto del nostro spirito critico.

Quanto al tema dell'accesso alla professione, l'Ordine si reca all'Università per incontrare gli studenti: una vera e propria "squadra" di Colleghi porta informazioni e suggestioni ai giovani, affinché valutino concretamente questo percorso. Nel 2024 è stata messa in campo una doppia formula: un appuntamento "libero" di orientamento, cui hanno partecipato volontariamente gli interessati, ed alcuni interventi "per tutti", in aula durante le lezioni in accordo con il Dipartimento di Management "Valter Cantino", con lo scopo di raggiungere il numero più ampio possibile di studenti.

La volontà di stimolare l'accesso alla Professione ha portato nel 2024 all'adozione del Protocollo Torino per i praticanti e neo abilitati.

Senza dubbio la continuità della professione con i giovani Colleghi e l'organizzazione e valorizzazione delle risorse del personale e dei collaboratori sono aspetti oggi particolarmente delicati ed in questo senso è proposito dell'Ordine quello di portare avanti il progetto "Welfare per gli Studi Professionali a supporto degli Iscritti.

Su questa, così come su ogni altra iniziativa, rinnovo l'invito ai Colleghi a prendere contatto con la sottoscritta per condividere idee, suggestioni ed ogni critica costruttiva utile al lavoro del Consiglio e dell'ampia squadra dell'Ordine.

Come sempre concludo con un sentito grazie alla nostra Direttrice per il grande supporto, insieme al Personale di Segreteria.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paolo Aglietta". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'P' and a long, sweeping underline.



**Sede dell'ODCEC di Torino
Palazzo Carlo Alberto
Via Carlo Alberto 59
www.odcec.torino.it**